

Chi ha diritto a essere dimenticato?

I diritti all'oblio e le sfide contemporanee

a cura di Marco Orofino



Milano University Press

**Chi ha diritto a essere
dimenticato?
I diritti all'oblio e le sfide
contemporanee**

a cura di
Marco Orofino



Milano University Press

Chi ha diritto a essere dimenticato? I diritti all'oblio e le sfide contemporanee / a cura di Marco Orofino. Milano: Milano University Press, 2026.

ISBN 979-12-5510-430-8 (print)

ISBN 979-12-5510-391-2 (PDF)


ISBN 979-12-5510-396-7 (EPUB)

DOI 10.54103/milanoup.273

Questo volume e, in genere, quando non diversamente indicato, le pubblicazioni di Milano University Press sono sottoposti a un processo di revisione esterno sotto la responsabilità del Comitato editoriale e del Comitato Scientifico della casa editrice. Le opere pubblicate vengono valutate e approvate dal Comitato editoriale e devono essere conformi alla politica di revisione tra pari, al codice etico e alle misure antiplagio espressi nelle Linee Guida per pubblicare su MilanoUP.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY-SA, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>



 Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>

© The Author(s), 2026

© Milano University Press, per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

Sito web: <https://milanoup.unimi.it>

e-mail: redazione.milanoup@unimi.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in libreria ed è distribuita da Ledizioni (www.ledizioni.it)

Questa ricerca è stata finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, Missione 4 Componente 2 - CUP C53D23005810006, progetto "Oblio, tra diritti, doveri e possibilità tecnologiche" (PRIN 2022 - PNRR M4C2).

Si ringrazia la Dott.ssa Chiara Galbersanini per la puntuale e preziosa attività di coordinamento.

Indice

Introduzione <i>Marco Orofino</i>	7
Il diritto all'oblio, fra eccessi di tempi e memorie <i>Anna Maria Lorusso</i>	11
Il diritto all'oblio alla prova dell'intelligenza artificiale: dal diritto alla de-indicizzazione al diritto al de-addestramento? <i>Marco Orofino</i>	27
Il diritto all'oblio alla prova dell'archiviazione digitale: il caso di <i>Internet Archive</i> <i>Antonio Foti</i>	51
(De-)indicizzazione e diritto all'oblio al tempo dei <i>Large Language Model</i> <i>Serena Nicolazzo, Anna Sapienza, Salvatore Vilella, Giancarlo Ruffo</i>	77
Dal "diritto all'oblio oncologico" al "diritto all'oblio sanitario": prospettive di promozione della persona umana rispetto alle discriminazioni legate a malattie socialmente "stigmatizzanti" <i>Federico Gustavo Pizzetti</i>	101
L'oblio oncologico, tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati sanitari <i>Chiara Galbersanini</i>	137

L'oblio della madre biologica in caso di parto nell'anonimato	159
<i>Maria Novella Bugetti, Lavinia Del Corona</i>	
Cambio del nome e diritto all'oblio delle proprie origini culturali	183
<i>Giovanni Cavaggion</i>	
Giustizia riparativa e diritto all'oblio	207
<i>Angela Della Bella, Davide Galliani</i>	

Introduzione

Marco Orofino

Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2777-3970>

DOI: [10.54103/milanoup.273.c587](https://doi.org/10.54103/milanoup.273.c587)

Il diritto all'oblio costituisce oggi uno dei “luoghi” più sensibili del confronto tra memoria, identità e tecnologia. La possibilità, o forse l'illusione, di poter ricordare tutto, resa oggi concreta dai dispositivi digitali, dai motori di ricerca e dall'intelligenza artificiale, impone di ripensare ciò che significa “dimenticare” e, soprattutto, in che misura l'oblio possa essere riconosciuto come un contrappeso necessario: una condizione della libertà.

Il progetto PRIN 2022 *Forgetfulness, between rights, duties and technological possibilities*, da cui nasce questo volume, muove da una semplice constatazione: in una società che registra tutto, dove ogni gesto lascia una traccia, dimenticare diventa un atto tanto più umano quanto più difficile. L'obiettivo del progetto è stato quello di esplorare il fenomeno dell'oblio in una prospettiva interdisciplinare, capace di tenere insieme la riflessione semiotico-culturale, quella giuridica e quella tecnologico-informatica per interrogare le trasformazioni del rapporto tra memoria e diritto nella società digitale.

Il progetto ha visto coinvolte tre unità di ricerca: quella coordinata da Anna Maria Lorusso, che è stata *Principal Investigator*, presso l'Università degli Studi di Bologna, quella presso l'Università degli Studi di Milano coordinata da Marco Orofino e quella presso l'Università del Piemonte Orientale coordinata da Giancarlo Ruffo.

Le tre Unità hanno contribuito a delineare tre dimensioni complementari:

- la dimensione culturale e semiotica, che analizza il ruolo dell'oblio come meccanismo simbolico e cognitivo, capace di selezionare e filtrare le informazioni;
- la dimensione giuridica, che affronta l'oblio non come fattispecie unitaria quanto piuttosto come costellazione di oblii diversi da intendere e regolare secondo contesto, soggetti e tecnologie;
- la dimensione tecnologica, che studia le dinamiche di diffusione e cancellazione dei dati nelle reti digitali proponendo modelli di *machine unlearning* e simulazioni *agent-based*.

Il volume si apre con il contributo di Anna Maria Lorusso, la quale offre una riflessione filosofico-semiotica sulla trasformazione del concetto di oblio nella cultura digitale. Dalla *dammatio memoriae* alla *cancel culture*, dalla selezione culturale alla normazione giuridica, Lorusso mostra come l'oblio costituisca sempre una forma di costruzione della memoria, un processo attivo di scelta e di senso.

A tale riflessione segue un primo gruppo di contributi dedicati alla dimensione giuridico-tecnologica dell'oblio, cuore pulsante della riflessione contemporanea sul rapporto tra memoria e potere dell'informazione.

I saggi di Marco Orofino e di Antonio Foti, seguiti da quello scritto da Serena Nicolazzo, Anna Sapienza, Salvatore Vilella e Giancarlo Ruffo, affrontano, partendo da prospettive convergenti, il tema della memoria digitale e della tracciabilità permanente.

Orofino analizza il diritto all'oblio nella prospettiva della *data protection* e dell'*artificial intelligence* ricostruendo le nozioni di "diritto al de-addestramento" e "diritto al filtro" con riferimento ai *dataset* e agli *output* dei modelli di intelligenza artificiale: una nuova frontiera della tutela della persona di fronte a sistemi che imparano, inglobano e conservano informazioni in modo autonomo.

Foti, partendo dal caso di *Internet Archive*, esplora la tensione tra memoria storico-collettiva e cancellazione dei dati, in un contesto specifico in cui la tecnologia "crea" una propria memoria, rendendo visibile la difficoltà di separare memoria collettiva e diritto individuale alla cancellazione dei propri dati personali.

Nicolazzo, Sapienza, Vilella e Ruffo si concentrano sulle condizioni tecniche della "cancellabilità" dei dati nelle reti distribuite, analizzando i modelli di *Information retrieval*, la nozione di dato *embedded* ed interrogandosi sulla possibilità di un vero "oblio algoritmico" e sui limiti strutturali di ogni pretesa di totale cancellazione dei dati digitali.

Questa sezione restituisce la consapevolezza che l'oblio, nel XXI secolo, non è più solo una categoria etica o giuridica, ma una questione infrastrutturale: un problema inscritto nel funzionamento stesso delle tecnologie che regolano la memoria collettiva.

Il secondo nucleo del volume è dedicato alla dimensione giuridica e costituzionale del diritto all'oblio, e trova nel contributo di Federico Gustavo Pizzetti il suo asse teorico centrale.

Pizzetti colloca l'oblio nel cuore della riflessione sui diritti fondamentali, mostrando come esso rappresenti una forma evoluta di tutela della dignità personale e dell'identità dinamica dell'individuo. Nella sua analisi, l'oblio oncologico, capace di evolvere in diritto, non è da intendersi soltanto come una risposta normativa a specifiche discriminazioni, ma una nuova frontiera della cittadinanza e dell'inclusione, che consente di riconoscere la possibilità di vivere liberi da etichette biografiche.

Il contributo di Chiara Galbersanini si inserisce in questo quadro, ricostruendo la genesi europea e la struttura della legge italiana sul diritto all'oblio

oncologico. L'autrice ne evidenzia i fondamenti nel diritto antidiscriminatorio, nel GDPR e nel Piano Oncologico Europeo, sottolineando come la tutela della riservatezza sanitaria si traduca in garanzia di eguaglianza sostanziale.

La terza parte del volume affronta le forme sociali e identitarie dell'oblio.

Maria Novella Bugetti e Lavinia Del Corona analizzano una particolare forma di oblio – quello previsto per la madre che partorisce in anonimato – mostrando come anche in questo caso il diritto a “non lasciare traccia” risponda a delicate esigenze di tutela della persona e della libertà femminile.

Il saggio di Giovanni Cavaggion esplora, invece, il legame tra nome, identità e memoria culturale, riflettendo su come il cambio del nome possa costituire una forma simbolica di oblio, un atto di ridefinizione del sé capace di mettere in dialogo diritto e narrazione personale. Cavaggion osserva, tra l'altro, come “l'oblio identitario” possa anche divenire un adattamento forzato a una società che accetta la diversità solo se ci si rende irriconoscibili.

Angela Della Bella e Davide Galliani, infine, collocano il tema dell'oblio nel contesto della giustizia riparativa, suggerendo come la riconciliazione e la ricostruzione dei rapporti sociali possano costituire una forma di oblio condiviso e liberatorio. Nella loro prospettiva, riparazione e oblio diventano dimensioni speculari: l'oblio non come cancellazione, ma come capacità collettiva di “ricucire” e “andare avanti”.

Nel loro insieme, tutti i saggi mostrano come il diritto all'oblio non sia un diritto unico, ma una costellazione di diritti e di istanze che richiedono risposte diversificate sia sulla base degli altri diritti e degli interessi di volta in volta coinvolti (diritto alla protezione dei dati, diritto alla salute, diritto all'identità, diritto alla trasformazione personale, diritto alla memoria), sia sulla base della “fattibilità tecnologica”.

Questo volume, frutto del lavoro congiunto di studiosi appartenenti a università e discipline diverse, intende offrire al lettore un itinerario di riflessione sul significato dell'oblio nella nostra epoca. Un oblio che, lungi dal coincidere con la mera rimozione o cancellazione del passato, si configura come una nuova forma di libertà della persona: la libertà di essere ricordati per ciò che si è stati, ma pure di essere dimenticati per ciò che non si è più o non si vuole più apparire.

Il diritto all'oblio, fra eccessi di tempi e memorie

Anna Maria Lorusso

Professoressa ordinaria di Filosofia e teoria dei linguaggi, Università Alma Mater Studiorum di Bologna

ORCID: 0000-0002-2813-6511

DOI: 10.54103/milanoup.273.c588

ABSTRACT: Il saggio affronta il tema del “diritto all’oblio” da una prospettiva semiotica e culturale. Esamina come la tecnologia digitale, registrando e immagazzinando all’infinito tracce delle nostre azioni, abbia trasformato la memoria in un archivio permanente e onnipresente. Questa nuova condizione annulla la distanza temporale e favorisce una cultura “presentista” in cui il passato viene costantemente rivissuto. Appoggiandosi alle teorie della memoria e dell’oblio di Umberto Eco e Juri Lotman, l’autrice sostiene che l’oblio non è una perdita, ma un meccanismo culturale vitale di selezione e rinnovamento. Il diritto all’oblio non dovrebbe quindi implicare la cancellazione, ma piuttosto un accesso contestualizzato e regolamentato alle informazioni, bilanciando memoria, verità e protezione individuale.

The essay explores the “right to be forgotten” from a semiotic and cultural perspective. It examines how digital technology, by endlessly recording and storing traces of our actions, has transformed memory into a permanent and ubiquitous archive. This new condition erases temporal distance and fosters a “presentist” culture where the past is constantly revived. Drawing on Umberto Eco and Juri Lotman studies about memory and forgetting, Lorusso argues that forgetting is not a loss but a vital cultural mechanism of selection and renewal. The right to be forgotten should therefore not imply deletion, but rather a contextualized, regulated access to information balancing memory, truth, and individual protection.

PAROLE CHIAVE: Memoria; oblio; temporalità; presentismo; cancellazione.

KEYWORDS: *Memory; oblivion; temporality; presentism; erasure.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Oblio e temporalità. – 3. Il problema dell’agency. – 4. Preservare. – 5. Conclusioni.

1. Premessa

Il tema dell'oblio, nella sua costitutiva relazione con quello della memoria, è tanto attuale quanto antico. Dalla *Teogonia* di Esiodo a Platone e Aristotele, per arrivare nel '900 a Paul Ricoeur, Jacques Derrida, *l'Atlas Mnemosyne* di Abi Warburg, potremmo raccogliere una sorta di biblioteca infinita. Nei secoli, l'oblio è stato visto tanto nella sua forza di cancellazione quanto nella sua forza di riparazione, come forma di delegittimazione attivo-aggressiva (nella *damnatio memoriae*, ad esempio), ma anche come risorsa difensiva (basti pensare al ruolo che gli riserva la psicanalisi). Sarebbe assolutamente fallimentare, pertanto, cercare una interpretazione univoca dell'oblio, che costantemente, nella storia della cultura occidentale, si è mosso fra due poli, assumendo di lì articolazioni differenti: quello del fallimento e quello della potenzialità. Di certo, sempre, l'oblio è una forma di perdita dovuta al tempo – da valutarsi (appunto a seconda dei contesti e delle trattazioni) se positiva e costruttiva, o se viceversa negativa e distruttiva.

L'attualità, tuttavia, sembra porci di fronte a un problema nuovo: regolare giuridicamente, sancendolo come un diritto, qualcosa che fino a qui è stato inteso come una *facoltà* personale (non sempre sotto il controllo dell'autodeterminazione, anzi; pensiamo all'enorme spettro dei problemi neurologici) o come un *esito* storico-culturale, l'effetto di pratiche di valorizzazione che hanno selezionato alcuni valori e alcune memorie, trascurando il resto, come tale progressivamente dimenticato. Dal mio punto di vista, non formato al Diritto e alla Giurisprudenza, si tratta di un passaggio culturale significativo: il passaggio dalle pratiche alle norme, da qualcosa di informalmente presente ma sempre più ricorrente, alla sua *grammaticalizzazione* – una grammaticalizzazione che comporta riconoscimento, normazione e conseguente *programmazione* di qualcosa che fin qui è stato per lo più concepito come spontaneo (gli oblii programmati essendo stati parte di strategie ideologiche di controllo politico o di strategie terapeutiche di gestione di traumi profondi). Semioticamente è un passaggio interessante, perché ha a che fare con un momento inaugurale di *nominazione*: dare un nome a qualcosa di nuovo, definirne i confini, individuare i contesti d'uso adeguati, misurarne gli effetti pragmatici.

Il fatto è che la società è cambiata, e a un nuovo stato di fatto corrispondono nuove esigenze. Non ci sono nuovi diritti se non a fronte di un cambiamento del reale e del mondo culturale pronto a registrarlo. A cambiare, in questi anni, è stato certamente l'universo tecnologico-mediatico: la digitalizzazione del sapere e dell'informazione ha stravolto le dinamiche di memoria e archiviazione, trasformando tutto in *traccia* e consegnando alla *registrazione* – ovvero alla archiviazione e alla tracciabilità – gran parte delle nostre azioni.

La parola “traccia” contiene in sé molti valori semantici rilevanti per il nostro tema: una traccia è *segno di qualcosa*, è *elemento parziale* rispetto all'oggetto

cui rimanda, è *rimando* per l'appunto: non rappresenta in sé qualcosa ma apre una pista per arrivare a quel qualcosa¹. Se trovo la traccia di un passaggio (fosse un'orma o fossero i sassolini disseminati volontariamente da Pollicino per ritrovare il percorso di casa), quella traccia mi *conduce a* l'identità e alla direzione di chi è passato di lì, mi offre elementi per fare ipotesi nel ricostruire l'accaduto. Evidenzio questi elementi semantici della categoria di traccia perché *l'epoca del tracciamento* costante delle persone – che è lo sfondo nuovo in cui emerge l'esigenza del diritto all'oblio – è costitutivamente anche un'epoca di esercizi di ricostruzioni ipotetiche e parziali delle identità delle persone, con tutti i rischi di inappropriatezza che questo comporta. Tornerò più tardi, in queste pagine, sull'esigenza di completamento e contestualizzazione che le informazioni digitali per lo più richiedono.

Ma la traccia è anche residuo, *persistenza*, e dunque per ciò stesso memoria. Non solo la digitalizzazione ha cambiato le modalità di archiviazione (espandendone le possibilità e l'accessibilità), ma ha trasformato la nostra vita, in quanto tracciabile e costantemente tracciata, in archivio vivente. Non scegliamo più cosa conservare e archiviare della nostra vita (dalle foto degli album nostalgici alle ricevute dei pagamenti importanti ai referti medici alle ricette che ci interessano), ma *siamo archiviati* costantemente, da Google che tiene traccia di cosa cerchiamo, da Amazon che tiene traccia di cosa abbiamo comprato, dagli operatori telefonici che naturalmente conservano il registro delle nostre chiamate, dall'amico-nemico che ci tagga (dunque esplicita un riferimento a noi) in una foto che magari non ci piace perché ci coglie in un momento sbagliato: siamo tracciati (su questi temi, fondamentale Ferraris 2009).

È rispetto a questa sovrabbondante e incontrollata pratica di registrazione e memorizzazione, che emerge, come una reazione di difesa, la richiesta di un diritto all'oblio, affinché le informazioni che ci riguardano non restino presenti *ad libitum*, ora che si registra tutto, senza troppi principi selettivi, o si registra molto senza però che i singoli sappiano cosa e quando, in una problematica asimmetria fra chi raccoglie tracce e chi è tracciato, e ora che anche l'accessibilità sembra generalizzata, certamente senza le barriere autorizzative di un tempo, il tempo in cui si doveva andare fisicamente a cercare le informazioni negli archivi facendone domanda. Anche nella fruizione delle informazioni on line l'asimmetria è massima, perché tantissimi dei dati che ci caratterizzano sono accessibili solo a chi ha particolari posizioni di competenza e gestione; tuttavia, resta l'impressione (sistematicamente generata dal nostro ambiente mediatico) che l'infosfera sia trasparente: tutti siamo osservabili. È in nome della *trasparenza* che molte iniziative oggi controverse si svolgono (pensiamo alla diffusione pubblica delle

1 Per una fondamentale distinzione dei possibili segni, esito di una tipologia dei *modi di produzione segnica*, si veda in Eco 1975, il paragrafo 3.6.

intercettazioni nel corso di indagini ancora aperte), ma possiamo ormai affermare con convinzione che la trasparenza sia sempre una buona scelta?

Tornerò su alcuni dei problemi sollevati dalla digitalizzazione dell'informazione, cui qui ho solo accennato.

Mi premeva, intanto, definire il perimetro delle mie riflessioni. Da filosofa del linguaggio e della cultura, l'oggetto delle mie osservazioni riguarda le logiche epistemiche e comunicative che nutrono l'esigenza di un diritto all'oblio e la semantizzazione di questa categoria nuova: quali sensi (denotativi e connotativi, mi verrebbe da dire, per riprendere uno dei binomi fondativi delle teorie del significato) vengono attribuiti a questa nuova locuzione /diritto all'oblio/?

2. Oblio e temporalità

Per le riflessioni semiotiche è sempre buona abitudine partire dalle definizioni che i dizionari correnti danno del concetto su cui si sta riflettendo; i dizionari, infatti, offrono una sintesi di ciò che una cultura riconosce come essenziale di quel concetto; esprimono, dunque, elementi significativi tanto sul concetto in questione, quanto (autoriflessivamente) sulla cultura interrogata (ragione per cui le definizioni di dizionario cambiano nel corso dei decenni: perché cambiano i valori e le pertinenze che una cultura sceglie).

Qui di seguito, la definizione di "oblio" del Dizionario De Mauro, certamente fra i più rilevanti e al contempo fra i più correnti e utilizzati:

1. **CO** dimenticanza totale e persistente nel tempo; allontanamento del pensiero e dei sentimenti da qcs. o da qcn.: *fatti, personaggi caduti nell'oblio*;
2. a) **TS** psic. perdita dei ricordi dovuta al tempo intercorso fra l'evento accaduto e il ricordo stesso, in seguito a ciò che è avvenuto nei processi psichici dell'individuo in tale lasso di tempo; b) **TS** psic. in psicoanalisi, rimozione volontaria di eventi sgraditi accaduti in passato;
3. **LE** sopore che genera dimenticanza, estraniamento da ogni cosa: *Il sonno che de' miseri mortali | è co'l suo dolce oblio posa e quiete | soprà co' sensi i suoi dolori* (Tasso).

Al di là delle tre diverse accezioni messe in rilievo, guardiamo a cosa c'è di comune; gli elementi da rilevare sono due, in parte interrelati: la *distanziamento* e la *temporalità*. La distanza è semo contenuto nell'idea di allontanamento (accezione 1), di intervallo intercorso (accezione 2), di estraniamento (accezione 3); la dimensione temporale è esplicitamente cruciale nella accezione 1 e 2.

Questi due elementi sembrano ovvi ma non lo sono affatto, e giocano una parte nella controversia attuale sul diritto all'oblio: quanto conta la distanza temporale di un fatto per poter ambire al diritto all'oblio? E quanto conta la distanza in generale (come allontanamento del pensiero e dei sentimenti, si veda accezione 1, dunque come forma di non coinvolgimento) negli usi che si vogliono normare con il diritto all'oblio?

L'oblio – nei dizionari – ci rimanda per definizione alla distinzione passato/presente e ci rimanda a uno spazio di separazione (cronologica, emotiva, cognitiva).

A me sembra che il nodo della dimensione temporale sia cruciale, perché è lì che si crea il cortocircuito, tutto legato alla modernità mediale, tra informazione e richiesta di oblio.

Nel mondo digitale, infatti, il problema è quello di una “temporalità senza tempo”. Se gli archivi tradizionali presentavano una organizzazione intrinsecamente temporale, dove il parametro cronologico era criterio di organizzazione (magari insieme ad altri criteri tematici), di ricerca e perfino di consultazione (per cui l'accesso a un archivio, o il prestito di un archivio, è sempre stato temporalmente normato e limitato), in quei depositi che sono gli spazi digitali dei motori di ricerca, i siti, le pagine social etc., le informazioni sono contenute, salvate, mantenute, in qualche modo ordinate (con criteri però non sempre espliciti – non conosciamo come sono aggregate le informazioni – e non sempre duraturi: quante volte ci è capitato di non trovare più qualcosa perché il sito è cambiato o non è più disponibile?), ma la temporalità risulta essere un vincolo molto meno stringente e strutturante. Le informazioni introdotte di solito portano con sé, come *meta-dato*, il tempo di registrazione e acquisizione, ma l'elemento temporale non è strutturante: le informazioni, in uno spazio digitale, esistono tutte nello stesso momento, e i motori di ricerca che utilizziamo ci servono proprio a muoverci in questo deposito sincronico, consentendo a ciascuno percorsi e associazioni diversi. I dati che vengono immessi restano lì, in un “per sempre” che non è programmato e scelto dai soggetti coinvolti, e che sembra vulnerabile solo a due tipi di obsolescenza: quella tecnologica (per cui i dispositivi di registrazione e di accesso invecchiano)² e quella statistica (per cui certi percorsi, certe ricerche, non sono realizzati con regolare frequenza). Stretto tra persistenza *ad libitum* e istantaneità, il mondo del web vive di un *instant archiving* estemporaneo³, ma non per questo meno persistente (si veda Schafer *et al.* 2016). Il fatto che nel mio passato possa aver espresso in un post sui social un commento

2 Celebre a questo proposito (e ringrazio Marco Giacomazzi per avermi ricordato questo esempio) il caso dell'archivio de “La stampa”, che stava per sparire perché basato su un linguaggio web ormai obsoleto. Cfr.: <https://www.ilpost.it/2020/11/27/archivio-storico-la-stampa-flash-player/>

3 È verosimile pensare che su un blog o un social i soggetti esprimano fondamentalmente delle *reazioni* agli eventi del mondo (talvolta anche eventi di portata storica; ci sono studi ad esempio sulle reazioni social dopo gli attentati terroristici al Bataclàn), in quanto tali – reazioni – non solo personali ma anche legati e pensati per l'immediato: a caldo, posso reagire in modo scomposto, sommario, generico, giudicante... È sensato che queste informazioni legate a un soggetto enunciatore XY restino a disposizione come “espressione di XY”, ovvero come sua posizione, suo discorso? O sarebbe più sensato “dimenticare” queste reazioni, deindicizzarle, renderle indisponibili? Il soggetto che le ha prodotte certo era responsabile di quel che esprimeva, ma l'atto discorsivo in sé prevedeva un *impegno illocutorio*, sulla dimensione temporale, vincolato all'immediato. È dunque decisione e responsabilità di chi gestisce gli

critico su qualcuno resta recuperabile on line indipendentemente dal fatto che lo voglia, indipendentemente dal fatto che era un'opinione di allora che non vale oggi, indipendentemente da una forma di archiviazione che metta in uno spazio ordinato quel post in cui ho espresso tale opinione. Il web sembra da questo punto di vista uno spazio *senza ordine, senza soggetti responsabili* delle decisioni organizzative e *senza tempo*; non è in effetti così (anzi, si potrebbe dire che il web prevede una molteplicità di ordini possibili, secondo i vari interessi di ricerca, e dunque il problema è l'eccesso, non l'assenza), ma certamente il web risponde ad altri criteri di ordine rispetto agli archivi tradizionali (ordini che consentono restituzioni locali e mutevoli, che sono spesso funzionali alle statistiche delle pratiche di ricerca), altri criteri di responsabilità organizzativa (demandati a una rete di soggetti in cui la catena decisionale si sfrangia: il proprietario dello spazio digitale, chi progetta l'organizzazione dei contenuti, il web manager che li aggiorna...), altri criteri temporali (perché a fronte di una disponibilità potenzialmente illimitata, ciò che si impone sono le esigenze del presente).

L' indefinita *disponibilità temporale* delle informazioni digitali e la costante *accessibilità temporale* dal e nel presente rappresentano in fondo un altro aspetto di quel che Hartog (2003) ha definito "presentismo", una forma di temporalità molto diffusa nella nostra cultura contemporanea in cui passato-presente e futuro si sovrappongono, in un cortocircuito che li confonde e che riporta tutto al presente (ad esempio attraverso l'ossessione per gli anniversari, in cui si presentifica una ricorrenza storica, cercando di farla rivivere emotivamente ai membri di quella comunità, senza preoccuparsi viceversa della conoscenza dell'evento del passato e della riflessione sulla catena di influenze, relazioni, fratture temporali che si sono date fra ora e allora).

La riflessione sul diritto all'oblio si colloca esattamente su questo terreno: quando un soggetto chiede l'eliminazione di una certa informazione da internet, solitamente lo fa perché non ritiene più attuale quell'informazione e la vorrebbe in un certo senso "prescritta" (come si prescrivono le pene). Se, in nome del diritto alla conoscenza e alla memoria storica non è possibile pensare una prescrizione delle informazioni, ci si deve chiedere però in che modo quelle informazioni del passato entrino e debbano entrare nel presente. È un problema di contestualizzazione orientata e di chiusura del passato, laddove oggi viviamo in una neutralizzazione sistematica dei contesti (la logica del digitale è, infatti, fondata sull'idea di parcellizzazione e ricombinazione abbastanza libera). Si tratta cioè di recuperare un principio di *distinzione*, che è fortemente eterogeneo rispetto alle categorie dominanti in internet di flusso, iper-connessione, sincronizzazione costante. In funzione di tale principio di distinzione, il passato potrebbe e forse dovrebbe restare a disposizione della conoscenza comune,

archivi *non* "tenere in memoria" quelle informazioni che erano pensate per il circuito dell'immediatezza. Forse ci dovrebbe essere almeno un passaggio autorizzativo.

ma come un'esperienza distinta e conclusa, che certo può rappresentare una premessa del presente, una condizione del presente, un punto di origine del presente, ma comunque da periodizzare, e tenere separato dal presente.

È solo questa “chiusura conclusiva”, del resto, che consente ad esempio la giustizia riparativa, in cui il fatto criminoso viene riconosciuto, definito, ammesso ma separato dal presente, al riparo da qualsiasi “empatia temporale” tipica del presentismo.

Come tale condizione di chiusura possa tradursi negli archivi digitali contemporanei orientandone i percorsi, è campo – credo – tutto da esplorare, ma si tratta secondo me di una linea di riflessione importante: il punto non è cancellare per dimenticare, e neanche de-referenziare *tout court* per dimenticare, ma garantire cluster di informazioni che contestualizzino i dati e ne offrano una narrazione conclusa.

3. Il problema dell'agency

Il problema della disponibilità temporale tocca immediatamente, però, anche un altro problema: quello dell'agency: chi è responsabile e chi è deputato e autorizzato a controllare la circolazione dell'informazione in internet? Credo che a tale proposito debbano essere considerati i due fronti dell'azione in internet: il fronte di chi detiene e controlla gli archivi (internet è uno *spazio pubblico privato*; non possiamo dimenticarlo, e tanto Google quanto un qualsiasi grande archivio digitale hanno un soggetto responsabile “finale”, che sia il proprietario o il direttore) e il fronte di chi, da privato cittadino, interviene in internet, lascia tracce, viene “registrato” e al contempo fa ricerche, sulle tracce lasciate da altri. Il caso del diritto all'oblio chiama in causa, insomma, tre posizioni agitive: chi ha la governance dell'archivio digitale, chi naviga in quell'archivio da utente, e chi è chiamato in causa dalle informazioni di quell'archivio (il soggetto, dunque, che in internet è stato presente un tempo, e ora fa l'eventuale richiesta di diritto all'oblio).

Ciascuna di queste posizioni, esprime, a mio avviso, regolarmente dei “vizi”:

- chi ha la governance dello spazio di archiviazione in internet è apparentemente deresponsabilizzato: non immediatamente identificabile, difficilmente raggiungibile, mai esposto in una azione diretta che lo renda percepibile, si muove spesso in una invisibilità quasi totale. Il problema è giuridico (molto spesso i soggetti responsabili delle piattaforme rispondono a legislazioni di altri Paesi, in cui tipicamente basano la propria sede legale per ragioni fiscali, e sono dunque “intangibili” per noi) e comunicativo (i soggetti responsabili non sono noti come tali; le piattaforme sembrano impersonali, non mettono mai in primo piano nella sfera comunicativa pubblica la propria governance, e non avere volti e nomi propri

- per le azioni si traduce molto spesso nell'impressioni di azioni "naturali", non prodotte da decisioni umane).
- chi naviga nel web è caratterizzato molto spesso da uno scarso impegno programmatico (*commitment*, vorrei dire in inglese): nel web ci si muove spesso per curiosità e con leggerezza. Alcune informazioni "si incontrano" senza averle veramente cercate. Ci può essere dunque, anche in questo caso, una forte tendenza alla deresponsabilizzazione. Nel caso, viceversa, di informazioni cercate con determinazione, l'utente si sente legittimato a farlo (da verificare se lo sia veramente) da valutazioni professionali, o da ricerche scientifiche, e in ragione di alcuni diritti: il diritto di sapere, il diritto all'informazione... Non sempre, però, avere uno scopo, ovvero avere una domanda definita, legittima le modalità dell'ottenimento della risposta (ad esempio, non è legittimo *estorcere* informazioni, anche se si hanno effettivamente buone ragioni per volerle conoscere). Come il fine non giustifica i mezzi, il mandato non giustifica i mezzi. In alcuni archivi tradizionali, l'accesso è regolato e autorizzato solo per alcune persone, dotate di ragioni molto precise. In internet, i mandati sono auto-determinati: mi sento autorizzato ad accedere a una fonte perché mi interessa un certo sapere. Sull'utente, grava infine un'altra tentazione: quella della anonimizzazione. Il web garantisce, e di più: predispone, che si possa essere presenti con una identità-schermo: un avatar, un nickname inventato. La "sincerità identitaria" sembra darsi come scelta possibile a partire da un meccanismo che richiede solo un inserimento dati, non un inserimento di dati corrispondenti al vero. Anche per questo chi naviga in internet può interrogare la rete senza remore, e sicuro del proprio anonimato.
 - chi è chiamato in causa dalle informazioni personali digitali è un soggetto che rivendica il controllo e la proprietà delle informazioni che lo riguardano, confondendo informazione personale e controllo, e informazione personale e privacy. Al contrario, non tutte le informazioni personali ci appartengono, né tutte hanno statuti particolari da meritare tutela. Ci sono evidentemente informazioni che sono personali ma non in mio controllo (il mio cognome – che è un dato personale – in alcuni casi *devo* comunicarlo, e non sono io a decidere quando), così come ci sono informazioni personali che non rientrano nell'intimità protetta dal diritto alla privacy: ho i capelli ormai brizzolati, è un fatto certamente personale, ma non è un dato sensibile.

Deresponsabilizzazione, anonimizzazione o falsificazione identitaria da una parte e personalizzazione e patrimonializzazione delle informazioni su di sé dall'altra, rendono dunque molto complicata la gestione dell'agency in materia di diritto all'oblio: è legittimo chiedere che un'informazione su di sé non sia più disponibile? Se non il soggetto direttamente interessato, che potrebbe manifestare una sensibilità eccessiva nutrita da un codice della onorabilità viceversa

trascurabile, chi dovrebbe decidere? Il proprietario dell'archivio? O viceversa un soggetto terzo, portavoce dell'interesse pubblico? Oppure il “navigante”, ovvero il comune cittadino che vuole sapere, va sempre garantito nelle sue domande di conoscenza, e dunque non deve esserci nessun decisore a limitare l'accesso?

Un tempo questo problema non si poneva, perché la disponibilità delle informazioni era talmente limitata che il crinale critico riguardava la scarsità non l'eccesso. Inoltre, l'accesso era complesso, richiedeva competenze e motivazioni strutturate, una sorta di percorso in sé selettivo. Ma oggi?

4. Preservare

Sembra che la nostra cultura abbia sempre pensato in termini positivi la conservazione e la preservazione, come forme di rispetto, interesse, cura. C'è, però, nella conservazione costante e automatica della memorizzazione digitale odierna, qualcosa che ha più a che fare con l'accumulo che con la valorizzazione – un accumulo in cui non c'è scelta, non c'è principio di distinzione. L'archiviazione cartacea imponeva da sé dei limiti, costringeva a una selezione per potersi dare spazio, e anche per questo forse imponeva l'esplicitazione di un soggetto della scelta (fosse un singolo o un comitato: il direttore di un archivio o un gruppo di persone); il digitale, no. Ma non avere limiti aumenta davvero la capacità di memoria (una capacità intesa non come estensione, nello stesso senso in cui un recipiente ha una capacità, ma come operatività, funzionalità)?

In semiotica, ci sono state due riflessioni molto importanti sulla memoria (e sull'oblio, come suo correlativo). Mi riferisco a Umberto Eco e Juri Lotman. In un contributo intitolato *Ars oblivionalis? Forget it!* (Eco 1988) Eco sostiene che una semiotica dell'oblio nel senso di una strategia, o di una tecnica, per dimenticare – un'*ars oblivionalis* – è inconcepibile poiché ciò che è dimenticato non dovrebbe avere e produrre ulteriori segni, ma proprio per questo non può essere oggetto di una tecnica, come tale fatta di segni, collegamenti, strategie. Per dimenticare forzosamente si produrrebbero altri segni e altra attività semiotica, tale che l'oggetto da dimenticare ne risulterebbe rafforzato⁴.

Come nel dire “non pensare all'elefante” ci ritroviamo tutti a visualizzare degli elefanti⁵, così nel chiedere l'oblio di un certo elemento ci ritroveremmo a dover produrre tante di quelle spiegazioni, atti, giustificazioni, da rendere centrale l'informazione da dimenticare, anziché neutralizzarla.

Questa idea ritorna in modo più organico nel primo saggio contenuto in *Dall'albero al labirinto* (2007, § 1.9.5.), dove Eco introduce l'oblio come problema

4 Per una riflessione semiotica sulla cancellazione, si vedano Mazzucchelli (2017) e Lorusso (2021).

5 L'esempio è di George Lakoff che titola così un pamphlet su risorse e limiti delle retoriche politiche (Lakoff 2004).

di filtraggio culturale, e questo è il punto che più mi interessa. La trasmissione culturale che è alla base dell'evolvere e del persistere delle civiltà si basa in effetti su una continua perdita di informazioni, che fa spazio a tutto il nuovo che invece minuto per minuto fa il suo ingresso. Le culture filtrano ciò che ha valore, ciò che ha una funzione, ciò che trova uno spazio di citazione o traduzione, sacrificando in modo naturale e spesso non intenzionale ciò che invece non mostra più vitalità: pezzi di informazione che non sono evidentemente più utili a nessuno, che sono stati ampiamente superati da conoscenze più aggiornate, che non corrispondono più a nessuna funzione e a nessuno strumento nel tempo più vicino fino al presente. Senza intenzione, dunque, la cultura mantiene ciò che mostra una vitalità, e marginalizza fino alla scomparsa ciò che non è più presente alla mente di nessuno e che, non essendo citato, tradotto, commentato, rilanciato, semplicemente sfuma, sparisce, e nel passaggio generazionale non ha più presenza.⁶ Come diceva Borges con la famosa invenzione di Funes *el memorioso*, una memoria che fosse sovrapponibile e co-estesa ai fatti del mondo condurrebbe ben presto alla saturazione e alla morte: selezionare e non accumulare è un principio *vitale*.

Analoga posizione esprimeva Juri Lotman, semiologo russo che ha definito la propria teoria semiotica della cultura come studio della memoria. Per Lotman (in Lotman-Uspenskij 1975) l'oblio ha un carattere modellante e regolatore, capace di redistribuire le conoscenze della società a seconda delle epoche. La cultura, secondo la sua teoria, può crescere secondo tre meccanismi: (i) l'aumento quantitativo delle informazioni; (ii) la ridefinizione delle informazioni già in possesso; (iii) la dimenticanza. Dimenticare, perciò, non è perdita; è condizione essenziale della crescita vitale di una cultura – che non può essere mai intesa come aumento lineare e progressivo di nuove acquisizioni, accumulo di tracce, ma acquisizione, filtraggio, strutturazione⁷.

Non c'è dubbio, invece, che viviamo oggi in un mondo che ha fatto del *tracciamento* senza limiti uno dei suoi tratti più caratteristici – un tracciamento che è sorveglianza ma che è anche memorializzazione costante: la traccia è traccia mnemonica sempre (come, da Platone a Derrida, è stato evidenziato). Questo tracciamento costante si combina oggi alla percezione di un diritto costante all'*accesso* (Jeremy Rifkin, 2000, ha parlato di “era dell'accesso”), cifra della democratizzazione dell'informazione promessa da internet. Gli esiti di questi

6 Naturalmente Eco ha ben presente che esistono anche gli oblii programmati – quelli dei regimi politici dispotici, dalle antiche iniziative di *damnatio memoriae* alle epurazioni linguistiche dei fascismi del '900 – ma sono eccezioni e casi programmatici (e programmati), come tali più evidenti e chiari. Nella sua riflessione sulle dinamiche semiotiche dell'evoluzione culturale, vuole portare più attenzione a ciò che “sparisce” senza fare rumore, e così non è più disponibile nella semiosfera.

7 Su questo, in una prospettiva sociologica molto vicina alla semiotica, sono fondamentali i contributi di Augé (1998), Connerton (2009), Assmann (2016).

due abiti culturali sulle pratiche di patrimonializzazione sono di estremo rilievo perché inducono a pensare che tutto sia patrimonio (ad esempio, le pagine dei nostri social, che altro non erano che collezioni di reazioni immediate ai fatti contemporanei) e a sottomettere il patrimonio a una logica di accumulo, quando viceversa potrebbe essere molto utile distinguere varie tipologie di informazione relativa al passato che, come tale, richiederebbero atteggiamenti conservativi diversi. Non tutto va preservato come patrimonio; alcune informazioni potrebbero essere deindicizzate; altre potrebbero essere conservate come documenti o prove ma non rese immediatamente disponibili liberamente.

Certo, dovrebbe essere condivisa la consapevolezza che ricordare non sempre è bene, tenere memoria di tutto è impossibile, e “lasciar andare” degli elementi del passato è essenziale.

Segnato dal “dovere della memoria” e travolto dall’esplosione di un’archiviazione digitale che estende a dismisura le possibilità del ricordo umano, il nostro ’900 ha manifestato un vero e proprio rifiuto dell’oblio: le tragedie storiche e la rivoluzione digitale hanno condannato il presente a ricordare tutto e sempre.

Come ci ricorda Bachimont (2021), ogni tecnologia modifica il modo in cui ricordiamo scrittura, stampa, fotografia, audiovisivo..., e così anche il digitale ha introdotto un nuovo regime di memoria, un regime complesso e contraddittorio: accumula, ma è esposto alla obsolescenza (formati, software e hardware cambiano rapidamente, mettendo a rischio la memoria), offre tutto alla atemporalità di una durata indefinita, non normata, ma dipende dalle tirannie del presente (con i suoi cortocircuiti, le sue curiosità evanescenti, le sue distrazioni). Occorre, dunque, pensare a strategie di conservazione, documentazione e migrazione che sappiano affrontare le sfide del tempo: delle tecnologie che invecchiano, della gestibilità umana della quantità di dati, della accessibilità cognitiva delle informazioni (che deve andare di pari passo con l’accessibilità tecnologica, garantendo cluster contestuali che aiutino a inquadrare gli item informativi).

Preservare implica selezionare, strutturare, differenziare: dare valore alle cose, valori diversi.

5. Conclusioni

Mentre fino a poco tempo fa era inconcepibile immaginare una memoria “perfetta”, in cui nulla venisse cancellato, Internet e tutti gli strumenti digitali ci hanno dimostrato che questo paradigma può essere modificato: i dispositivi tecnologici sono potenzialmente in grado di tenere traccia di tutto e di memorizzare qualsiasi informazione (anche se non sempre abbiamo il controllo su dove, come e quando le informazioni vengono memorizzate e chi ha il privilegio di conservarle/cancellarle).

Non solo: risulta perfino più economico conservare tutto; qualsiasi operazione di selezione ragionata o filtraggio avrebbe costi rilevanti, dal punto di vista

economico, di governance dei processi, di aggiornamento e riorganizzazione dei contenuti.

Pertanto, oggi, l'emergere di una "pretesa" o di una speranza di diritto all'oblio non suona strana: come abbiamo detto, tutto va nella direzione opposta, in termini industriali, informatici, culturali: ricordare è un dovere assoluto, conservare è possibile, e non filtrare è più economico.

Diverse questioni relative alla protezione e alla selezione dei dati diventano, allora, centrali come mai in passato.

L'utente ha progressivamente perso il pieno controllo del ciclo di vita dei propri dati, poiché la conservazione delle informazioni è spesso delegata a fornitori di servizi opachi di archiviazione che spesso non rivelano quantità, modalità e usi dei dati registrati. Ancora più importante, l'avvento del Web, delle applicazioni di condivisione di file basate su sistemi peer-to-peer e delle piattaforme di social media ha contribuito ad amplificare il problema e a distribuire le responsabilità tra molti altri utenti che possono essere irrintracciabili.

Come è possibile restituire un'etica della responsabilità a chi controlla depositi di informazione che a poco a poco diventano il nostro passato, la nostra memoria, e come tutte le memorie possono essere usate, piegate, sfruttate, confuse?

Essendo una semiologa, non posso naturalmente proporre né soluzioni giuridiche né soluzioni informatiche. Voglio però evidenziare alcuni punti emersi dalle riflessioni precedenti:

- la richiesta di diritto all'oblio porta in evidenza lo scontro fra due temporalità: quella conclusa di un passato biografico e quella aperta di un presente in corso. Non credo ci possa essere un diritto che cancelli la documentabilità di alcuni fatti, che in quanto tali fanno parte del passato e di quel patrimonio che deve poter essere recuperato per pensare e ricostruire la Storia (fosse in una ricerca accademica, folklorica, genealogica, narrativa...). Credo, però, si possa considerare la legittimità di un accesso regolato: per accedere a un archivio storico ci sono domande di accesso da fare, talvolta spiegazioni sull'utilizzazione delle fonti da portare. Sarà possibile rendere le informazioni personali non immediatamente disponibili nello spazio del web?

Molti ambienti, come motori di ricerca e piattaforme social, rendono disponibili le informazioni secondo una logica di frequentazione statistica. In base a come sono programmati gli algoritmi che rendono visibili i contenuti, più una informazione è cercata, più salta in primo piano. Ma sarà possibile fare in modo che certe informazioni non arrivino mai in primo piano, ma vengano sottoposte a un accesso filtrato? Un accesso filtrato non è una chiusura, né una indisponibilità, tanto meno un oblio programmato. Dovrebbe comportare un meccanismo che regoli il rapporto tra qualcosa di chiuso e il presente della ricerca, con una chiara distinzione

di piani temporali e l'assunzione di un impegno di indagine che non può essere confuso con la superficiale curiosità.

- La richiesta di diritto all'oblio porta in primo piano anche i rischi della parcellizzazione dei contenuti digitali: il web ci sottopone a informazioni spesso rapide e sintetiche (pensiamo a quelle che viaggiano via social), che a volte sono perfino riconducibili solo a mere reazioni (come quando si fanno commenti sui social, pensando semplicemente di reagire e invece dando un'informazione sulla nostra visione del mondo). La parcellizzazione di queste informazioni le rende particolarmente disponibili a essere usate come tessere di puzzle narrativi personali: un dato del passato diventa parte di una storia messa a punto dall'utente, magari con molti profili di discrezionalità e invenzione. So di dire qualcosa di difficilmente realizzabile, ma in un mondo ideale le informazioni dovrebbero sempre rimandare a dei cluster informativi pertinenti. Tag e parole chiave vanno in questa direzione: costruiscono reti di lemmi che si autosostengono e che orientano catene interpretative motivate. Sempre più, dunque, i nostri content creators dovrebbero pensare a come arginare l'autoconsistenza dei chunk di informazione digitale, compensando i casi in cui il grappolo informativo non emerge, e tanto più questo dovrebbe essere essenziale nei casi delle informazioni per le quali si richiede il diritto all'oblio: piuttosto che deindicizzare, indicizzare in modo corretto.
- Un'ultima riflessione ha a che fare con la logica della reputazione che, a mio avviso, la questione del diritto all'oblio presuppone. Evidentemente fin qui ho individuato molte "buone ragioni" alla base della formulazione della richiesta di diritto all'oblio (parlo di richiesta, non di riconoscimento: questo sta al legislatore; mi limito a dire che la richiesta può avere ragioni sensate): le ragioni che riguardano la continua contemporaneizzazione di qualsiasi informazione, l'appiattimento dei piani temporali, la leggerezza con cui tali operazioni di riconvocazione del passato vengono fatte, la necessità di filtrare e ordinare, organizzare, contestualizzare le informazioni del passato senza piegarle semplicemente e opportunisticamente al presente. Penso, tuttavia, che la richiesta di diritto all'oblio esprima anche un modello di cultura fortemente narcisista e reputazionale (su questo si veda anche Ranquet 2019), in cui l'immagine del sé non può essere sporcata, e se una defaillance c'è, questa può e deve essere ritoccata: vite al Photoshop. Questo tipo di *abitudine al ritocco* (mi si passi l'espressione quasi cosmetica, che comunque esprime un collasso forse esistente fra estetica e memoria) non penso debba trovare spazio e facilitazioni, perché quando non riguarda più una ruga ma gli episodi di una vita, confligge con il valore della verità storica – una verità che non scrivo con la S maiuscola, perché non sempre si tratta di rispettare la Storia; molto spesso si tratta di rispettare *le* storie dei singoli, perché siano domani materia di studio, di statistiche,

di osservazioni sociologiche, antropologiche o semiotiche. Di nuovo, il problema deve essere quello degli accessi: tutti, ad esempio, devono poter accedere senza filtri e con facilità alla evoluzione di genere, per esempio, di una persona che oggi vediamo ed è riconosciuta all'anagrafe come uomo (o come donna)? Forse no. Ma se uno studioso fa una ricerca su quante transizioni di genere ci sono state in un certo Paese, o lavora sull'ipotesi di una correlazione fra transizioni di genere e livello di alfabetizzazione, o studia come in certi Paesi con governi poco sensibili ai diritti il problema della transizione non emerga proprio, allora l'accesso a quella informazione biografica è prezioso; essa non può essere cancellata.

Non credo, dunque, che la qualità personale/non personale dell'informazione sia un buon criterio di valutazione. Anche alcune informazioni che riguardano la persona e la sua storia possono essere di interesse storico e collettivo, o meglio: possono *diventarlo* (pensiamo a una maternità nascosta, che nell'immediato può essere tutelata dalla riservatezza ma poi, nella posterità, diventare un elemento di interesse storico-genealogico). Si tratta di distinguere la pratica interpretativa in cui entrano.

Credo che la semiotica da questo punto di vista possa dare un contributo alla distinzione, considerando obiettivi illocutori (riporto un'informazione per completezza dichiarativa di cronaca o per fare polemica o per denigrare il soggetto coinvolto?), effetti perlocutivi (seppure avevo un obiettivo di cronaca, nel momento in cui il mio discorso danneggia con le sue informazioni qualcuno, il mio discorso assume un significato diverso, e devo tenerne conto), gradi e modalità dell'eventuale discorso riportato, forme di narrativizzazione (in che modo inserisco l'informazione sensibile? In quale storia la inserisco? Le storie non sono già date, sono costruite dall'enunciatore e possono sempre essere raccontate anche diversamente), forme di assunzione o dissociazione enunciativa (posso prendere le distanze o costruire complicità, o costruire un riferimento autorevole, e tutto questo cambia gli effetti di senso complessivi). Offrendo criteri, insomma, per distinguere pratiche legittime di riutilizzo delle informazioni da pratiche illegittime. Le soluzioni non saranno traducibili in algoritmi informativi, ma saranno progressivamente codificate da una giurisprudenza che potrà normare quel campo di scorribande che, per molti versi, resta a tutt'oggi il web.

Riferimenti bibliografici

Aballache-Zerari, S. (2020), *Le droit à l'oubli (droit au déréférencement), condition d'un avenir ouvert*. In *Revue française d'éthique appliquée*, 10(2), 84-98 <https://doi.org/10.3917/rfeap.010.0084>.

Assmann A. (2016), trad. it. *Sette modi di dimenticare*, il Mulino, 2019.

Augé M. (1998), trad. it. *Le forme dell'oblio. Dimenticare per vivere*, il Saggiatore, 2000

- Bachimont, B. (2021), *Archive et mémoire : le numérique et les mnémophores*. In *Signata* [Enligne], 12 | 2021. URL: <http://journals.openedition.org/signata/2980>; DOI: <https://doi.org/10.4000/signata.2980>.
- Boizard, M. (2016), *Le temps, le droit à l'oubli et le droit à l'effacement*. In *Les Cahiers de la Justice*, 2016/4, Éditions Dalloz: 619-628.
- Connerton, P. (2009), *How Modernity Forgets*, Cambridge University Press.
- Eco, U. (1975), *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, nuova ed. La Nave di Teseo, 2016.
- Eco, U. (1988), *Ars oblivionalis? Forget it!*. In *PMLA/Publications of the Modern Language Association of America*, 103(3), 254-261, 1988.
- Eco, U. (2007), *Dall'albero al labirinto. Studi storici sul segno e l'interpretazione*. Bompiani, nuova ed. La Nave di Teseo, 2017.
- Ferraris, M. (2009), *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Laterza.
- Hartog, F. (2003), *Régimes d'historicité: Présentisme et expériences du temps*, Seuil (trad.it. *Regimi di storicità*, Sellerio, 2007).
- Lakoff, G. (2004), *Don't Think Of An Elephant!: Know Your Values And Frame The Debate*, Chelsea Green Pub. (trad.it. *Non pensare all'elefante. Come riprendersi il discorso politico*, Chiarelettere, 2020).
- Lorusso, A.M. (2021), *Cancellare, tra segni e codici*, in *Filosofie Semiotiche*, 8, Il Sileno, ISSN 2531-9434: 1-7.
- Lotman, J., Uspenskij, B. (1975), *Tipologie della cultura*, Bompiani.
- Mazzucchelli, F. (2017), Modi di distruzione segnica. Come si arresta la semiosi?. In *Versus*, n. 1/2017, il Mulino, 105-128.
- Ranquet, M. (2019), Le droit à l'oubli: vers un nouveau droit fondamental de l'individu ? In *Communications*, 104(1), 149-159. <https://doi.org/10.3917/commu.104.0149>.
- Rifkin, J. (2000), *The Age Of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life Is a Paid-For Experience* (trad. it. *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Oscar Mondadori, 2001).
- Schafer, V., Musiani, F., Borelli, M. (2016), *Negotiating the Web of the Past. Web archiving, governance and STS*. In *French Journal for Media Research*, 2016, La toile négociée/Negotiating the web, 6, <http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/index.php?id=963>. hal-01654218
- Schoenberger, V.M. (2011), *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*, Princeton UP (trad. it. *Delete: Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Egea, 2016).
- Schuh, J. (2024), AI As Artificial Memory: A Global Reconfiguration of Our Collective Memory Practices?, in *Memory Studies Review* (2024) Brill, ISSN: 2949-8902: 1-25.
- Weinrich, H. (1997), *Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens* (trad. it. *Lete: arte e critica dell'oblio*, il Mulino, 1999).

Il diritto all'oblio alla prova dell'intelligenza artificiale: dal diritto alla de-indicizzazione al diritto al de-addestramento?

Marco Orofino

Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2777-3970>

DOI: 10.54103/milanoup.273.c589

ABSTRACT: Il contributo analizza l'evoluzione del diritto all'oblio alla luce delle sfide poste dall'intelligenza artificiale, con particolare riferimento all'interazione tra GDPR e AI Act. Il capitolo approfondisce i nodi giuridici relativi al rapporto tra le condizioni di liceità del trattamento e il diritto alla cancellazione dei dati, nonché alla portata temporale della cancellazione (*ex nunc* o *ex tunc*). Le questioni sono applicate alla cancellazione dei dati di addestramento e degli *output* generati dai modelli di IA. Vengono inoltre esaminate le misure tecniche e giuridiche volte a garantire l'effettività al diritto, tra cui il de-addestramento e i filtri di *output*, proposti come nuove forme di oblio volte a garantire la tutela della dignità e dell'identità personale nell'era digitale.

The chapter examines the evolution of the right to be forgotten in light of the challenges posed by artificial intelligence, with particular reference to the interaction between the GDPR and the AI Act. It explores the legal issues arising from the relationship between the conditions of lawfulness of processing and the right to erasure, as well as the temporal scope of erasure (ex nunc or ex tunc). These questions are applied to the deletion of training data and outputs generated by AI models. The analysis also considers technical and legal measures aimed at ensuring the effectiveness of this right, including machine unlearning and output filtering, proposed as new forms of oblivion designed to safeguard human dignity and personal identity in the digital age.

PAROLE CHIAVE: Intelligenza artificiale, GDPR, Diritto all'oblio, Diritto alla cancellazione dei dati personali, Diritto al de-addestramento.

KEYWORDS: *Artificial Intelligence, GDPR, Right to be forgotten, Right to erasure of personal data, Right to machine unlearning.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto all’oblio nel quadro della protezione dei dati personali. – 2.1. Origini giurisprudenziali: la sentenza *Google Spain / Costeja González*. – 2.2. Il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) nel GDPR: casi e limiti. – 3. Il legame tra esercizio del diritto alla cancellazione e condizioni di liceità del trattamento. – 4. Il diritto alla cancellazione dei dati tra GDPR e AI Act: verso una nuova declinazione? – 5. Il Parere EDPB n. 28/2024 e la qualificazione dei fornitori di modelli di IA. – 6. Effettività del diritto all’oblio nell’era dell’intelligenza artificiale. – 6.1. Le misure tecniche di mitigazione. – 6.2. Il “de-addestramento” come strumento per un’effettiva cancellazione *ex tunc* – 6.3. L’imposizione di filtri nei risultati di *output*. – 7. Osservazioni conclusive

1. Introduzione

Il diritto all’oblio costituisce una delle espressioni più emblematiche della tensione tra memoria e dimenticanza nella società digitale. Una formula più evocativa che descrittiva, il cui significato varia a seconda dei contesti in cui è usata e degli obiettivi che ne orientano l’invocazione¹. Proprio questa sua indeterminatezza ha portato alla definizione del diritto all’oblio come diritto proteiforme che oscilla tra diritto al rispetto della dignità della persona e della sua identità, diritto alla riservatezza, diritto alla protezione dei dati e limite alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, di informazione e di stampa².

In senso letterale, il diritto all’oblio è il diritto alla dimenticanza prolungata, completa, alla perdita di ogni memoria, alla cancellazione del ricordo. Una pretesa soggettiva (una posizione giuridica di vantaggio *erga omnes*) a cui dovrebbe corrispondere un dovere di dimenticare (una corrispondente posizione giuridica di svantaggio). È del tutto evidente che, in termini formali, dimenticanza e ricordo non sono esigibili a terzi, per il semplice fatto che ciò che si dimentica (o si ricorda) non è il frutto di un atto di autonomia. L’oblio giuridico non coincide, dunque, con l’oblio psicologico o storico.

Questo spiega perché, più che un diritto all’oblio come fattispecie autonoma, l’ordinamento riconosca una “costellazione” di diritti serventi rispetto all’oblio: il diritto a non vedere divulgati determinati fatti e circostanze della propria vita privata, il diritto a non vedere riproposte continuamente notizie ed informazioni lesive della propria reputazione o identità, il diritto alla cancellazione dei dati personali, il diritto alla de-indicizzazione. Una serie di posizioni soggettive che soccorrono le persone nell’esigenza di tutela della propria dignità ed identità

1 Cfr. F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all’oblio* in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all’oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, 22. Oblio e memoria hanno anche una dimensione collettiva che chiama direttamente in causa i pubblici poteri. V. in proposito A. MASTROMARINO, *Stato e memoria. Studio di diritto comparato*, Franco Angeli, Milano, 2018.

2 Così F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all’oblio*, cit., 30.

personale³. Un'esigenza che soprattutto nel contesto della società digitale, capace di alterare profondamente l'equilibrio tra memoria e dimenticanza⁴, emerge con forza.

La prima affermazione di una pretesa giuridica volta far valere il diritto all'oblio può essere collocata all'interno del complesso bilanciamento tra la libertà di cronaca e i diritti della personalità quali l'identità, la reputazione e l'onore⁵. In quel contesto il venir meno del requisito dell'attualità della notizia – anche a fronte di fatti veri, narrati in modo continente e originariamente di interesse pubblico – comporta la mancata operatività della causa di giustificazione penale del diritto di cronaca, aprendo così uno spazio per una specifica tutela del diritto alla dimenticanza (oblio)⁶.

3 Si osservi anche che l'alterazione prodotta dalla datizzazione è duplice: da un lato i dati tendono a permanere nella memoria della rete molto più a lungo ma, da un altro lato, essi sono anche volatili e possono improvvisamente sparire. Cfr. G. ZICCARDI, *L'avvocato hacker*, Giuffrè, Milano, 2012, 277. Sull'imprevedibilità della memoria di Internet v. anche M. BIANCA, *Memoria ed oblio: due reali antagonisti?*, in *Medialaws. Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2019, 23 ss. Il timore di perdere la memoria della rete ha anche dato origine a progetti volti a conservare, fotografandoli, i contenuti di Internet. Tra di essi il più noto è il progetto *Internet Archive*. Sulle questioni giuridiche che tali progetti sollevano v. in questo volume il contributo di A. FOTI. *Il diritto all'oblio alla prova dell'archiviazione digitale: il caso di Internet Archive*.

4 V. in proposito l'analisi di S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motore di ricerca*, Giuffrè, Milano, 2017, 5 ss.

5 Su questo complesso rapporto v. *ex multis* in dottrina, S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957; V. CRISAFULLI, *Problematica della libertà di informazione*, in *Il Politico*, 1964, 285 ss.; A. LOIODICE, *Informazione (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano XXI, 1971, 472 ss.; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, XXIV, 1974, 424 ss.; C. CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, XIX, 1990; A. PACE, F. PETRANGELI, *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1991, 306 ss.; P. PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rassegna di diritto civile*, 3, 1986, 624 ss.; A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21: la libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli- Soc. ed. del Foro italiano, Bologna-Roma, 2006. Sia consentito, per un'analisi delle nuove tensioni che la libertà di espressione incontra nella società digitale, rinviare a M. OROFINO, *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Giappichelli, Torino, 2014. Cfr. anche recentemente la puntuale analisi di M.E. BUCALO, *I volti della libertà di manifestazione del pensiero nell'era digitale. Content moderation e regolazione di un diritto in evoluzione*, Giappichelli, Torino, 2023.

6 Come è noto, il diritto di cronaca trova riscontro nella giurisprudenza della Cassazione come causa di giustificazione dei reati contro l'onore e la reputazione. Cfr. Cass. pen., sez. V, 5 marzo 1960, n. 103, in *Giustizia Penale*, 1961, II, 103 ss. Successivamente la Corte ha elaborato i tre requisiti che consentono la prevalenza del diritto di cronaca. V. Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259. Il criterio dell'attualità della notizia e dell'interesse pubblico si è aggiunto grazie ad una giurisprudenza più recente. Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1998, n. 3679; Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2009, n. 45051; e più recentemente Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919; Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681. Per una dettagliata analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in punto di attualità v. F. PARUZZO, *Tra diritto all'oblio e libertà di informazione: la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione di una notizia*, in *Medialaws. Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, 368 ss.

Con la progressiva datizzazione che caratterizza l'affermazione della società digitale, il tradizionale bilanciamento si complica e nuove pretese emergono e finiscono con collocarsi prevalentemente nell'ambito della protezione dei dati personali⁷. In questo contesto, il punto di partenza è il diritto alla cancellazione dei dati personali, riconosciuto sin dalla direttiva 95/46/CE come diritto dell'interessato ossia della persona a cui i dati si riferiscono⁸.

Di qui prende avvio la parabola evolutiva del diritto alla cancellazione – come emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla sua nuova formulazione nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (cd. GDPR) – che ne confermano la natura dinamica e la strutturale apertura all'adattamento tecnologico.

Tale traiettoria è oggi chiamata a confrontarsi con le sfide dell'intelligenza artificiale.

2. Il diritto all'oblio nel quadro della protezione dei dati personali

2.1. Origini giurisprudenziali: la sentenza *Google Spain / Costeja González*

Il riconoscimento del diritto all'oblio in chiave di protezione dei dati personali si deve, com'è noto, alla celebre sentenza *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 13 maggio 2014⁹.

7 V. G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2010, 391ss.

8 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, p. 31–50.

9 Cfr. almeno F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il velo di Maya*, in *Dir. Inform.*, 2014, 801 ss.; ID., *Tutela della persona, diritto all'oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la luce delle stelle*, in F. PIZZETTI (a cura di) *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Passigli, Firenze, 2015, 7 ss.; T.E. FROSINI, *Diritto all'oblio e Internet*, in *Federalismi.it*, 1, 2014, 1ss.; ID., *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Dir.inf.*, 2012, 911 ss. O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. inform.*, 4-5/2014, 569-589; ID., *Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy (osservazione a Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione - 13 maggio 2014 - n. C-131/12 e 8 aprile 2014 - n. C-293/12, C-594/12)*, in *Giur. cost.*, 3/2014, 2949-2958; M. BASSINI, *Google davanti alla Corte di giustizia: il diritto all'oblio*, in *Quad. cost.*, 3/2014, 730 ss.; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., spec. 156 ss.; E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, chi predesti?*,

La pronuncia della Corte di giustizia, vale la pena ricordare, si fondava sulla Direttiva 95/46/CE ed interveniva su alcune delle nozioni e degli istituti cardine di quella prima stagione della protezione dei dati personali. Molte delle affermazioni contenute nella sentenza sarebbero poi confluite, con formulazione quasi letterale, nel testo del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), allora ancora in fase di discussione presso le Istituzioni europee, contribuendo così a delineare il nuovo modello normativo.

Basti pensare alla questione dell'applicabilità delle norme europee alle imprese extra europee. Nella sentenza la Corte si pronunciava sulla nozione di stabilimento, chiarendo che la Direttiva 95/46/CE si applicava ai trattamenti di dati personali effettuati al di fuori dell'Unione europea, qualora l'impresa operasse nel territorio di uno Stato membro mediante una filiale o una controllata incaricata di promuovere o commercializzare, come era appunto il caso di *Google Spain*, servizi inscindibilmente connessi all'attività di trattamento dei dati¹⁰.

Questa prima estensione della sovranità giuridica europea nello spazio digitale ha aperto la strada all'affermazione – dapprima in casi specifici nel quadro del GDPR¹¹ e, successivamente, in via generalizzata negli atti normativi del cd. decennio digitale europeo – del principio secondo cui se i dati trattati riguardano persone che si trovano nel territorio dell'Unione oppure se i servizi digitali sono offerti sul mercato europeo a beneficio di persone che si trovano in Europa, allora si applicano le regole europee in materia di dati e di responsabilità dei fornitori di servizi di intermediazione o di sistemi di intelligenza artificiale¹².

Per quanto riguarda il “diritto all'oblio”, la Corte di giustizia nella citata sentenza affermava, in primo luogo, che il gestore di un motore di ricerca fosse da considerare un “titolare del trattamento” ai sensi della Direttiva 95/46/CE, in quanto la sua attività di indicizzazione e organizzazione dei risultati di ricerca

in *Rivista Aic*, 4, 2016; e più di recente M.R. ALLEGRI, *Dimenticare, rievocare, rappresentare: dove conduce la via dell'oblio*, in *Medialmas. Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2022, 1 ss.

10 Per una ricostruzione dei pareri del *Working Group Art. 29* – il *network* delle autorità nazionali di protezione dei dati che, nella vigenza della Direttiva 95/46/CE, ha contribuito a formare l'*humus* interpretativo entro cui si colloca la decisione della Corte di giustizia – v. G. CAGGIANO, *L'interpretazione del criterio di collegamento del 'contesto delle attività di stabilimento' dei responsabili del trattamento dei dati personali*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Romatre-Press, Roma, 2015, 43 ss.

11 Cfr. art. 4, par. 1, lett. a), Dir. 95/46/CE; oggi, art. 3, par. 1–2, Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).

12 Il tentativo di affermare la sovranità digitale dell'Unione europea passa innanzitutto dall'estensione dell'ambito di applicabilità delle norme europee verso imprese che non sono stabilite sul territorio dell'Unione, ma offrono i loro servizi o trattano i dati relativi a persone che si trovano nell'Unione. V. in proposito: Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 3; Regolamento (UE) 2022/1925 (*Digital Markets Act* – DMA), art. 1, par. 2; Regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* – DSA), art. 2, par. 1; nonché Regolamento (UE) 2024/1689 (*Artificial Intelligence Act* – AIA), artt. 2 par. 1. Cfr. su questa specifica tendenza evolutiva e sulle sue conseguenze, A. BRADFORD, *Digital Empires. The Global Battle to Regulate Technology*, Oxford University Press, New York, 2023, spec. 105 ss.

integra un trattamento di dati personali autonomo rispetto a quello del sito sorgente. Ne consegue che anche il motore di ricerca, in quanto titolare autonomo del trattamento, è tenuto a rispettare gli obblighi normativi e a garantire i diritti riconosciuti all'interessato, compreso il diritto alla cancellazione dei dati.

Proseguendo il ragionamento, la Corte, ex art. 12, lettera b) e 14, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 95/46/CE, riconosceva che l'interessato può chiedere al gestore del motore di ricerca – in quanto titolare del trattamento – la cancellazione o il blocco dei dati personali che lo riguardano, quando essi risultino inadeguati, non pertinenti o non più necessari rispetto alle finalità originarie della raccolta.

La Corte, tuttavia, precisava anche che il gestore del motore di ricerca, pur essendo tenuto a garantire i diritti dell'interessato, non “dispone” dei contenuti presenti in rete e, pertanto, non può eliminarli alla fonte.

Ad impossibilia nemo tenetur, sembra ricordare la Corte, “accontentandosi” di garantire quel tanto (o molto) di oblio che può discendere dalla cancellazione di quelle indicizzazioni di informazioni relative ad una persona, che il motore di ricerca fornisce a partire da richieste (*queries*) che riportano il nome e cognome dell'interessato¹³.

Di qui prende forma il concetto di diritto alla de-indicizzazione, inteso come modalità specifica e tecnica di attuazione del diritto alla cancellazione nel contesto digitale, e che costituirà il punto di partenza per la successiva codificazione del diritto all'oblio nell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)¹⁴.

2.2. Il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) nel GDPR: casi e limiti

La pronuncia *Google Spain* e la successiva elaborazione dottrinale hanno inciso in modo significativo sull'inclusione del “diritto all'oblio”, ancorché tra parentesi, nella rubrica dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dedicato al diritto alla cancellazione¹⁵.

La norma in questione prosegue in realtà a disciplinare essenzialmente il diritto alla cancellazione dei dati personali, di cui il diritto alla de-indicizzazione appare evoluzione tecnicamente obbligata e possibile.

13 S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione* e C. COMELLA, *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della 'de-indicizzazione'* entrambi in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit., 147 ss. e 177 ss.

14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, p. 1–88.

15 Sul fatto che si tratti di un'espressione infelice perché capace di confondere i trattamenti di dati personali nell'ambito dell'attività di informazione e i trattamenti di dati personale per finalità commerciali o di profilazione v. F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit. 48. V. a commento di tale norma, G. FINOCCHIARO, *Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”)* (comm. Art. 17 GDPR), in *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè, Milano, 2021, 325 ss.

Il par. 1 dell'art. 17, individua in modo assai preciso i motivi che consentono all'interessato di far valere il proprio diritto ed obbligano il titolare alla cancellazione dei dati personali. E bene ricordare che il diritto alla cancellazione sorge solo in casi specifici, ossia quando:

- a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
- b. l'interessato revoca il consenso e non sussiste altra base giuridica per il trattamento;
- c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21 e non prevalgono motivi legittimi per proseguirlo¹⁶;
- d. i dati sono stati trattati illecitamente¹⁷;
- e. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f. i dati sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione destinati a minori.

Al ricorrere di una di queste condizioni, il titolare del trattamento è tenuto, sempre ai sensi del par. 1 dell'art. 17 GDPR, a cancellare i dati senza ingiustificato ritardo.

Come specificato nel Cons. 60 del GDPR «per rafforzare il “diritto all'oblio” nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare gli ulteriori titolari che si sono giovati della pubblicazione della richiesta di cancellazione». In modo tale che essi possano provvedere a cancellare a loro volta i dati personali così come qualsiasi *link* verso di essi o copia o riproduzione.

Questa previsione trova la sua trasposizione normativa nel par. 2 dell'art. 17 che si riferisce ai dati resi conoscibili a tutti, come avviene assai spesso in rete ed obbliga il titolare oltre che a cancellarli anche ad informare, attraverso misure ragionevoli, i titolari del trattamento che stanno trattando i medesimi dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Quest'obbligo, volto a rafforzare nel contesto digitale il controllo degli interessati sui propri dati, è apparso sin da subito assai gravoso, ancorché esso sia in parte attenuabile dal riferimento normativo al criterio della ragionevolezza, della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione¹⁸. Resta chiaro ed evidente che tale obbligo sia sottoposto ad una forte tensione di fronte all'emergere di fenomeni diffusi di *web-scraping* – ossia processi di raccolta

16 Se l'opposizione, ai sensi dell'art. 21, par. 2, riguarda il trattamento di dati personali per finalità di marketing diretto, il titolare del trattamento deve sempre interrompere il trattamento non potendo dimostrare l'esistenza di motivi legittimi al fine della continuazione del medesimo.

17 ... a meno che l'interessato chieda la limitazione del trattamento ex art. 20 GDPR opponendosi così alla cancellazione dei dati personali.

18 Questa è la parte più innovativa della formulazione normativa di cui all'art. 17. Così F. PIZZETTI, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Giappichelli, Torino, 2018, 28.

automatizzata di informazioni da siti web utilizzando *software* chiamati “bot” o appunto “scrapper” – oggi fondamentali per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

A fronte delle condizioni che legittimano l’esercizio del diritto alla cancellazione, l’art. 17, par. 3, del GDPR esclude esplicitamente che il titolare debba dare corso alla richiesta nei casi in cui la prosecuzione del trattamento è necessaria:

- a. per l’esercizio della libertà di espressione e di informazione;
- b. per l’adempimento di un obbligo legale che richiama il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- c. per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- d. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, per la valutazione della capacità lavorativa del dipendente, per diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero per gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali o conformemente al contratto con un professionista della sanità, se trattati sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale.
- e. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici nella misura in cui il diritto alla cancellazione rischi di rendere impossibile o gravemente pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento¹⁹.
- f. per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il titolare del trattamento è, quindi, chiamato in prima battuta – in virtù del principio di *accountability* che ispira l’intero sistema normativo – a valutare ogni richiesta di cancellazione pervenuta alla luce tanto delle condizioni che la legittimano quanto delle limitazioni appena richiamate.

3. Il legame tra esercizio del diritto alla cancellazione e condizioni di liceità del trattamento

L’analisi dei presupposti che consentono all’interessato l’esercizio del diritto alla cancellazione, così come delle relative eccezioni, rivela la stretta connessione esistente tra tale diritto e le condizioni di liceità del trattamento, quelle “ordinarie” di cui all’art. 6 del GDPR e quelle deroganti al divieto di trattamento per le categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR²⁰.

19 Cfr. sulla portata dell’art. 89, GDPR, in un quadro più ampio, L. PASERI, *Scienza aperta. Politiche europee per un nuovo paradigma della ricerca*, Mimesis, Milano, 2024, spec. 162 ss. V. anche A. FOTI, *Il diritto all’oblio alla prova dell’archiviazione digitale: il caso di Internet Archive*, cit.

20 V. sul punto anche l’analisi casistica di A. MANTELETO, *Right to object and right to erasure*, 9 dicembre 2022: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-02/one-stop-shop_case_digest_on_the_right_to_object_and_right_to_erasure_en.pdf.

Questa connessione emerge in modo evidente con riguardo all'esigibilità della richiesta di cancellazione: mentre, nel caso di trattamento fondato sul consenso, la richiesta deve essere accolta, negli altri casi l'obbligo di cancellazione è subordinato alla valutazione dei termini contrattuali, del contenuto dell'obbligo di legge, della natura del compito di interesse pubblico o della portata dell'interesse legittimo del titolare in esito al bilanciamento con i diritti e le libertà dell'interessato.

C'è però anche un'altra questione che dipende dalla base legale del trattamento e che diventa oggi, nel contesto dell'intelligenza artificiale, assai importante. Si tratta della "portata" della cancellazione: in altri termini, la questione è se la cancellazione operi solo ad escludere nuovi trattamenti successivi alla richiesta oppure se la richiesta possa avere degli effetti anche sui trattamenti già avvenuti ossia sui dati inferenziali eventualmente ricavati ed oggetto di successivi trattamenti. Si tratta dunque di chiarire se, e nel caso a quali condizioni, la richiesta di cancellazione produca effetti non solo *ex nunc* ma pure *ex tunc*.

Il testo dell'art. 17 e i considerando 65 e 66 del GDPR non precisano la portata temporale della cancellazione. Il riferimento al fatto che il titolare debba operare "senza ingiustificato ritardo" appare in linea con un'efficacia *ex nunc* della richiesta di cancellazione. D'altra parte il "legislatore" europeo aveva certamente in mente contesti in cui il trattamento costituisce una singola operazione unitaria, caratterizzata da una finalità determinata e univoca, destinata ad esaurirsi.

Questa prospettiva *ex nunc* è certamente coerente e compatibile con la cessazione della necessità del trattamento rispetto alla finalità, con la revoca del consenso, con una legittimazione contrattuale nonché con un sopravvenuto obbligo legale che imponga la cancellazione.

Tuttavia, secondo una logica di sistema, qualora il trattamento risulti *ab origine* privo di base giuridica, ad esempio perché illecito, o viziato da illegittimità originaria – vuoi per errata individuazione del legittimo interesse del titolare o mancato bilanciamento del legittimo interesse del titolare con i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, vuoi per l'assenza del requisito della necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri – si apre la strada a casi in cui la cancellazione debba produrre effetti *ex tunc* e cioè anche sui trattamenti già effettuati e, quindi, sui dati prodotti da un trattamento originariamente viziato.

In tali ipotesi, oltre alla cancellazione dei dati trattati, si dovrebbe procedere alla rimozione dei dati inferenziali o derivati, ricavati da trattamenti realizzati in assenza di una valida condizione di liceità, almeno nella misura in cui tali dati siano stati generati grazie ai dati personali di cui si domanda la cancellazione.

È evidente come, in una tale prospettiva, la cancellazione dei dati non è configurabile come un mero esercizio di un diritto dell'interessato, quanto piuttosto deve essere inteso come atto di ripristino di una legalità violata.

Questa distinzione riveste particolare importanza nel contesto dell'intelligenza artificiale, in cui enormi quantità di dati, anche di natura personale, sono trattate per finalità di addestramento di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, generando a loro volta *output* o inferenze potenzialmente riconducibili a persone fisiche.

La corretta individuazione della base giuridica del trattamento dei dati e delle categorie di dati utilizzati in fase di addestramento o di prova costituisce, pertanto, il presupposto imprescindibile non solo per determinare l'ampiezza, l'effettività e la declinazione del diritto alla cancellazione (oblio) ma, più in generale, per garantire la legittimità complessiva dello sviluppo e dell'utilizzo dei modelli e dei sistemi di intelligenza artificiale.

4. Il diritto alla cancellazione dei dati tra GDPR e AI Act: verso una nuova declinazione?

Come la dottrina ha messo in evidenza, l'adozione del Regolamento (UE) 2024/1689 cd. AI Act²¹ segna un passaggio cruciale nel tentativo dell'Unione di disciplinare un fenomeno tecnologico in dirompente divenire nonché per sua natura trasversale, cioè capace di intersecare diversi settori e ambiti normativi²².

Tra di essi certamente quello della protezione dei dati personali. Pertanto, per identificare la corretta portata del diritto alla cancellazione di cui al GDPR, nel contesto dell'IA, occorre partire dagli effetti di questa interazione.

In primo luogo, occorre considerare il dato testuale del considerando 10 dell'AI Act. Esso, infatti, afferma espressamente che la nuova normativa «non mira a pregiudicare l'applicazione del vigente diritto dell'Unione che disciplina il trattamento dei dati personali, inclusi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti competenti a monitorare la conformità con tali strumenti.»

21 Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), GU L 202 del 12.7.2024, p. 1–222

22 Si rinvia in argomento ai saggi in F. PIZZETTI, S. CALZOLAIO, A. IANNUZZI, E. LONGO, M. OROFINO, *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Giappichelli, Torino, 2025. V. anche, *ex multis*, nella dottrina italiana A. MANTELETO, G. RESTA, G.M., RICCIO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Commentario. Regolamento (UE) 2024/1689-AI ACT*, Wolters Kluwer, Milano, 2025; M. FASCIGLIONE, O. POLLICINO, F. PAOLUCCI, *AI e sostenibilità. Verso una compliance integrata*, Giappichelli, Torino, 2025; F. DONATI, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, F. PAOLUCCI (a cura di), *La disciplina dell'Intelligenza artificiale*. Giuffrè, Milano, 2025; E. M. TRIPODI, G. CASSANO (a cura di), *Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: commento al reg. UE n. 1689-2024*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2024; R. RAZZANTE, *Manuale Sull'Intelligenza Artificiale*, I ed., Giappichelli, Torino, 2024. G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale: quali regole?*, Il Mulino, Bologna, 2024.

Inoltre, l'AI Act, sempre secondo il citato considerando, «lascia impregiudicati gli obblighi dei fornitori e dei *deployers* dei sistemi di IA nel loro ruolo di titolari del trattamento o responsabili del trattamento (...) nella misura in cui la progettazione, lo sviluppo o l'uso di sistemi di IA comportino il trattamento di dati personali»²³.

Ne consegue che fornitori e *deployer*, se riconducibili al ruolo di titolari o di responsabili del trattamento dei dati personali, devono rispettare anche tutti gli obblighi che scaturiscono dal GDPR e, nello specifico, garantire (anche proattivamente) l'esercizio dei diritti dell'interessato e tra di essi ovviamente del diritto alla cancellazione (oblio) di cui all'art. 17.

Il primo nodo interpretativo è, dunque, verificare in quali circostanze tali soggetti possano essere considerati titolari o responsabili del trattamento dei dati personali²⁴.

A tal fine occorre compiere due valutazioni secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). La prima valutazione riguarda l'effettivo utilizzo di dati qualificabili come personali e non, dunque, di dati anonimi o anonimizzati; la seconda consiste nell'accertare se fornitori o *deployer* compiano attività che provano un loro effettivo controllo sulle finalità e sui mezzi del trattamento.

In secondo luogo, occorre verificare se l'AI Act sia configurabile – e nel caso in quali circostanze – come base legale del trattamento di dati personali. Questo perché ciò porterebbe – come si è visto – a restringere in modo assai significativo la portata del diritto dell'interessato a richiedere la cancellazione del dato potendosi, infatti, il titolare giovare della corrispondente causa di esclusione dell'obbligo legale.

In proposito, il Regolamento afferma, in via generale, di non introdurre alcuna base legale generale ed autonoma per il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento (addestramento e prova) dei sistemi di intelligenza artificiale.

A fronte di questa previsione generale, l'AI Act enumera due casi specifici in cui invece ciò avviene. Il primo caso specifico è quello dei trattamenti connessi

23 La traduzione normativa di quanto espresso nel considerando 10 si ha innanzitutto nell'art. 2, par. 5, del Regolamento (UE) 2024/1689, che stabilisce espressamente che «il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679», norma che recepisce in termini vincolanti quanto già affermato dal considerando 10. Ulteriori rinvii funzionali al GDPR sono presenti nel considerando 67 in materia di trasparenza nella *governance* dei dati, nel considerando 69 circa l'applicazione del principio di minimizzazione e di protezione dei dati *by default*, nel considerando 70 sui trattamenti di dati particolari al fine di correggere *bias* e discriminazioni e nel considerando 159 sui poteri delle autorità di controllo.

24 V. in proposito, B.A. JULIUSSEN, J.P. RUI, D. JOHANSEN, *Algorithms that forget: Machine unlearning and the right to erasure*, in *Computer Law & Security Review*, 51, 2023, 1 ss.

ad attività di sperimentazione e sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale (cd. *sandboxes*)²⁵. Questo avviene ai sensi degli artt. 59 e 60 dell'AI Act²⁶.

L'art. 59 prevede, infatti, che i dati personali legalmente raccolti per altre finalità possono essere trattati ancorché ai soli fini dello sviluppo, dell'addestramento e delle prove di determinati sistemi di IA nello spazio di sperimentazione. La previsione normativa, corredata da precise condizioni e limiti, è la base del nuovo trattamento non dovendosi ricercare altra condizione di legittimità²⁷.

L'articolo 60 regola, invece, le prove in condizioni reali dei sistemi di IA ad alto rischio, imponendo un quadro rigoroso di autorizzazioni, controlli e garanzie per i partecipanti. Elemento centrale è il consenso informato (art. 61): i soggetti coinvolti devono essere chiaramente informati e acconsentire volontariamente alla partecipazione alle prove. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio e senza necessità di motivazione, con la conseguenza che i dati personali devono essere cancellati immediatamente e in modo permanente. La norma prevede un'eccezione specifica per le attività di contrasto: in tali casi, se chiedere il consenso informato renderebbe impossibile condurre la prova del sistema di IA, essa può comunque essere effettuata, a condizione che i test non producano alcun effetto negativo sui soggetti coinvolti e che i loro dati personali siano cancellati una volta conclusa la sperimentazione²⁸.

Si tratta, a tutta evidenza, di un meccanismo peculiare: il consenso menzionato non è un consenso al trattamento dei dati personali in senso stretto, bensì un consenso alla partecipazione alla prova sperimentale. Da ciò deriva un diritto alla cancellazione *sui generis*, introdotto dall'AI Act per bilanciare l'interesse pubblico alla sperimentazione con la tutela delle persone coinvolte.

Il secondo caso specifico in cui l'AI Act si configura come base legale è quello del trattamento di categorie particolari di dati personali in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria al fine di garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni (*bias*) in relazione ai sistemi di IA qualificati come ad alto rischio. Ad esempio, nel caso di un sistema di IA ad alto rischio impiegato per la selezione del personale, laddove il fornitore o il *deployer* riscontrino che l'algoritmo produce esiti sistematicamente sfavorevoli nei confronti di determinati gruppi di candidati, può rendersi necessario trattare, in via eccezionale e nei limiti della stretta necessità, categorie particolari di dati personali – ad esempio dati relativi all'origine etnica o al genere – al solo fine di verificare se il sistema discrimini indirettamente gli specifici gruppi testati²⁹.

25 Cfr. E. LONGO, *Gli spazi di sperimentazione normativa o anche regulatory sandboxes nell'AI Act*, in F. PIZZETTI, S. CALZOLAIO, A. IANNUZZI, E. LONGO, M. OROFINO, *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*,

26 V. anche cons 140 e 141, AIA.

27 L'art. 59 AIA definisce con estrema precisione una serie di condizioni che debbono essere soddisfatte.

28 Art. 60, par. 4, lett. i), AIA.

29 Il cons. 70 prevede che tale trattamento debba avvenire predisponendo le tutele adeguate per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e previa attuazione di tutte le condizioni

In entrambi i casi qui analizzati, l'esercizio del diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR è limitato all'ipotesi in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati successivamente trattati e, in ogni caso, qualora accolto ha una portata solo *ex nunc*.

Il tema dell'introduzione di specifiche previsioni di legge che legittimano il trattamento di dati personali per finalità diverse rispetto a quella originarie – in particolare per l'addestramento e la prova di modelli di IA – riveste oggi un rilievo crescente.

Tali norme abilitanti non si limitano infatti a introdurre eccezioni puntuali al principio generale di finalità, ma delineano piuttosto un nuovo assetto della circolazione dei dati, fondato su presupposti funzionali all'interesse pubblico, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Questa tendenza appare sempre meno come una deroga eccezionale e sempre più come uno strumento strutturale di *governance* dei dati nell'ecosistema digitale contemporaneo³⁰. Tali previsioni sono di norma accompagnate da specifiche garanzie procedurali, organizzative e tecniche, che mirano a contenere i rischi per i diritti e le libertà degli interessati senza però arrestare i processi di sperimentazione e apprendimento automatico.

Il caso più eclatante, ma non l'unico³¹, che dimostra questa linea di tendenza è quello del Regolamento UE 2025/327 *sullo spazio europeo dei dati sanitari* (cd. EHDS) che autorizza il trattamento di dati sanitari elettronici raccolti per le finalità primarie di prevenzione, diagnosi e cura nonché per molteplici altre finalità definite come secondarie. Ai sensi del Regolamento, per uso secondario si intende il riutilizzo dei dati sanitari a fini di sanità pubblica, attività d'istruzione o d'insegnamento, statistica, definizione delle politiche e medicina personalizzata ed attività di ricerca³². Nella finalità di ricerca è specificamente menzionata «l'attività di addestramento, prova e valutazione degli algoritmi, anche nell'ambito di dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, sistemi di IA e

applicabili previste dal presente regolamento unitamente alle condizioni previste dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e dalla direttiva (UE) 2016/680.

30 Sia consentito rinviare per una più approfondita riflessione sulla trasformazione in corso a M. OROFINO, *The New Balance Between Data Circulation and Data Protection in the Digital Single Market*, in F. DAL POZZO, I. ANRÒ, (a cura di), *Il mercato unico digitale tra antichi problemi e nuove sfide*. Fascicolo speciale, *Eurofus*, 2025, 45 ss.

31 Incidono in materia di protezione dei dati personali, sia i Regolamenti del cd. *Digital Package* (il *Digital Services Act* e il *Digital Markets Act*), sia il *Data Governance Act* ed il *Data Act*. V. per un esame del loro impatto i saggi di A. IANNUZZI, *I regolamenti intersettoriali per l'istituzione dei data spaces: Data Governance Act e Data Act*, M. OROFINO, *Il Digital Service Act tra continuità (solo apparente) ed innovazione* e ID, *Il Digital Market Act: una regolazione asimmetrica a cavallo tra diritto della protezione dei dati e diritto antitrust*, in F. PIZZETTI, S. CALZOLAIO, A. IANNUZZI, E. LONGO, M. OROFINO, *La regolazione europea della società digitale*, cit., rispettivamente 107 ss., 134 ss. e 175 ss.

32 V. Art. 53, Regolamento EHDS. Sulla regolazione dei neurodati (e sulla loro qualificazione come dati personali particolari v. F.G. PIZZETTI, *Dispositivi medici, neurodati e diritti fondamentali: verso una nuova regolazione europea per le neurotecnologie?*, in G. DE MINICO, M. OROFINO (a cura di), *Regole telecomunicazioni dati nell'Europa digitale*, Jovene, Napoli, 2025, 69 ss.

applicazioni di sanità digitale»³³. A fronte di questa apertura verso il riuso di dati sanitari elettronici, il Regolamento EHDS prevede una serie di garanzie e anche un peculiare meccanismo di *opting out* per l'interessato³⁴.

Per l'oggetto dell'indagine occorre dire che la proliferazione di norme abilitanti il riuso ha un innegabile impatto sulla portata dei diritti dell'interessato e, in particolare, sul diritto alla cancellazione dei dati che lo riguardano. Questo perché è sempre più la legge a definire le condizioni, le finalità ed i tempi del trattamento restringendo di conseguenza l'autonomia individuale.

Infine, de iure condendo, occorre anche menzionare la proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea il 15 novembre 2025, cd. *Digital Omnibus*³⁵, perché essa, tra gli altri interventi, mira a modificare la definizione di dato personale, specificando come l'identificabilità della persona a cui il dato si riferisce deve essere valutata nel contesto reale e non solo potenzialmente. Pur essendo prematuro fare ipotesi sull'impatto di tale innovazione, essa potrebbe potenzialmente incidere sui dati di addestramento andando a ridurre la quota di dati che sono considerati come personali ed il cui trattamento è, quindi, soggetto alle regole del GDPR.

5. Il Parere EDPB n. 28/2024 e la qualificazione dei fornitori di modelli di IA

Particolare rilievo assume, nel contesto di interazione tra intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, il Parere n. 28/2024 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), adottato il 17 dicembre 2024 e dedicato ai modelli di intelligenza artificiale³⁶.

Pur non affrontando, nel suo complesso, il tema della qualificazione dei fornitori di sistemi di IA, il documento fornisce importanti chiarimenti in ordine all'applicabilità del GDPR ai modelli di intelligenza artificiale.

Il Parere individua, anzitutto, il criterio distintivo per stabilire se il fornitore di un modello di IA debba essere considerato titolare del trattamento. Secondo

33 Art. 53, par. 1, lett. E), pt. ii. Regolamento EHDS.

34 Sia consentito il rinvio a M. OROFINO, *Digital Health e diritto alla salute: l'impatto del Regolamento EHDS sui sistemi sanitari nazionali*, in *Italian Papers on Federalism*, n. 1, 2025, 174 ss.

35 V. *Proposal of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2016/679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854 and Directives 2002/58/EC, (EU) 2022/2555 and (EU) 2022/2557 as regards the simplification of the digital legislative framework, and repealing Regulations (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868, and Directive (EU) 2019/1024 (Digital Omnibus)*, 19 Novembre 2025 {SWD(2025) 836 final}.

36 Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), Parere n. 28/2024 sui modelli di intelligenza artificiale, 17 dicembre 2024. V. in dottrina S. STALLA-BOURDILLON, A. ROSSI, *A critical assessment of EDPB Opinion 28/2024: Towards a principle-based approach to innovation?*, in *Privacy and Data Protection*, 6, 2025, 12 ss Il Parere EDPB n. 28/2024 è stato seguito dalle Linee guida EDPB n. 01/2025 sulla pseudonimizzazione.

PEDPB ciò dipende dal grado di anonimizzazione del modello e dalla possibilità di re-identificare, anche indirettamente, i dati personali utilizzati nella fase di addestramento. Pertanto, il modello può essere considerato “anonimo” solo se non consente, neppure in via probabilistica, la ricostruzione dei dati individuali originari o la produzione di *output* riferibili a persone identificate o identificabili³⁷.

Qualora, invece, il modello mantenga tracce riconducibili ai dati personali utilizzati in addestramento o produca *output* riferibili, il fornitore deve essere considerato titolare del trattamento e, come tale, soggetto a tutti gli obblighi previsti dal GDPR, compreso quello di garantire l'esercizio dei diritti degli interessati, fra i quali il diritto alla cancellazione ai sensi dell'art. 17 GDPR. La portata della richiesta di cancellazione (*ex nunc* o *ex tunc*) dipenderà dalla base legale che il titolare ha utilizzato per l'addestramento.

Proprio con riferimento a questo aspetto, il Parere si sofferma sulla possibilità di fondare il trattamento dei dati d'addestramento sull'interesse legittimo del titolare (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR). Una condizione di legittimità che, se da un lato, è particolarmente diffusa per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale (in particolare per i *Large Language Models*) perché i fornitori del modello spesso fanno uso di dati anche personali diffusi *online* per addestrare sistemi di apprendimento automatico attraverso il cd. *web scraping*; da un altro lato non può essere usata per legittimare il trattamento di dati personali particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR.

Inoltre, tale condizione di liceità è, come noto, al tempo stesso molto importante per favorire il riuso e la circolazione dei dati e fonte di incertezza, richiedendo sempre al titolare del trattamento un complesso bilanciamento – da effettuarsi prima dell'inizio dei trattamenti – tra il proprio interesse legittimo e i diritti e le libertà degli interessati. Un bilanciamento che, se non svolto correttamente dal titolare, può comportare un'illegittimità originaria del trattamento, la quale, come si è osservato, si riflette in punto di cancellazione determinando l'applicazione di una cancellazione *ex tunc* volta a rimuovere gli effetti di un trattamento sin dall'origine privo di base giuridica

L'EDPB riconosce la possibilità, in astratto, ma non di *default*³⁸, di fondare i trattamenti a fini di addestramento sul legittimo interesse (naturalmente non per i dati particolari o ex sensibili), ma precisa che ciò richiede un test rigoroso.

37 V. in proposito, anche per una ricostruzione dettagliata della giurisprudenza della Corte di giustizia, S. STALLA-BOURDILLON, *Identifiability, as a Data Risk: Is a Uniform Approach to Anonymisation About to Emerge in the EU?* in *European Journal of Risk Regulation*. 2025, doi:10.1017/err.2025.16.

38 L'EDPB richiama la responsabilità proattiva del titolare (accountability), sottolineando che il legittimo interesse non può essere utilizzato come base “di default” per l'addestramento dei modelli di IA.

Questa necessità era peraltro già sottolineata nelle Linee guida 1/2024 dell'EDPB ed ora è qui ribadita adattando il test al contesto dell'IA³⁹.

Il test descritto si articola in tre fasi.

La prima fase concerne la verifica della legittimità e della concretezza dell'interesse perseguito. Essa richiede l'identificazione di un interesse legittimo concreto e determinato, che sia effettivo, lecito e attuale, non meramente ipotetico o speculativo⁴⁰. Nel caso dei modelli di IA, l'interesse legittimo può consistere nello sviluppo, miglioramento o manutenzione del modello, purché tali finalità siano chiaramente documentate e non perseguite in modo eccessivo o sproporzionato.

La seconda fase consiste nell'analisi della necessità del trattamento rispetto a tale interesse. Tale condizione deve essere esaminata alla luce dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e in relazione al principio di minimizzazione dei dati. Il che significa che il titolare deve valutare, nel contesto del trattamento, se le stesse finalità possano essere raggiunte con mezzi meno invasivi⁴¹. Nel contesto dell'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, ciò implica un esame delle alternative tecniche (ad esempio, l'uso di dati sintetici, anonimizzati o pseudonimizzati) così come di misure di attenuazione.

La terza ed ultima fase attiene al bilanciamento vero e proprio tra il proprio interesse e i diritti e le libertà dell'interessato. Esso deve, innanzitutto, essere un bilanciamento concreto tra lo specifico interesse legittimo del titolare ed i diritti e le libertà fondamentali degli interessati che concretamente vengono in rilievo. In secondo luogo, deve tener conto della natura dei dati, del contesto, delle aspettative ragionevoli delle persone e dell'impatto potenziale sugli individui. Molto interessante è che con specifico riferimento ai modelli di IA, l'EDPB, da un lato, prevede che debbano essere considerati alcuni rischi concreti per gli interessi e per le libertà delle persone che possono derivare dall'addestramento e dalla diffusione del modello, quali ad esempio il rischio reputazionale, di sorveglianza di massa, di furto d'identità, il *chilling effect*, il reimpiego non autorizzato dei dati, la profilazione indebita o la possibilità di "rigurgito" di dati personali negli *output* generati dai sistemi di IA; da un altro lato, richiede di considerare anche gli impatti positivi che il modello può apportare per gli interessi e le libertà degli individui nonché per la società nel suo complesso. Ciò è evidentemente la spia di quanto sia cambiata, soprattutto grazie all'IA, la percezione della circolazione dei dati, da mero rischio per la protezione dei dati personali

39 Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), *Linee guida 1/2024 sul trattamento dei dati personali in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, versione 1.0*, punto 17.

40 Parere n. 28/2024, cit. ptt. 68 e 69.

41 La questione del contesto del trattamento è assai importante, come la Corte di giustizia ha più volte richiamato, al fine di verificare che l'interesse sia effettivamente legittimo. CGUE, sentenza del 27 settembre 2017, causa C-73/16, *Peter Puškár* (ECLI:EU:C:2017:725), punto 113 nonché CGUE, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-621/22, *Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond* (ECLI:EU:C:2024:857), punti 51-53.

e, di conseguenza, per le libertà individuali, a presupposto per garantire il raggiungimento di interessi di rango costituzionale e innalzare il grado di tutela dei diritti fondamentali⁴².

6. Effettività del diritto all'oblio nell'era dell'intelligenza artificiale

Sulla base delle osservazioni formulate e degli orientamenti espressi dall'EDPB, pare potersi affermare che l'effettività del "diritto all'oblio" nell'era dell'intelligenza artificiale richiede – come peraltro avvenuto per il diritto alla de-indicizzazione con riferimento ai motori di ricerca – di confrontarsi con i limiti e le possibilità offerte dallo stato dell'arte tecnologico⁴³.

In altri termini, la concreta attuazione del diritto alla cancellazione dei dati personali non può prescindere da una valutazione realistica di ciò che è tecnicamente possibile realizzare nei sistemi di IA, in particolare con riguardo ai modelli già addestrati e alla persistenza delle informazioni nei loro parametri⁴⁴.

Inoltre, come avverte l'EDPB, occorre tenere adeguatamente conto anche dell'impatto positivo che i sistemi di intelligenza artificiale hanno e avranno in futuro, al fine di ponderare gli interessi delle persone in materia di protezione dei dati personali e della vita privata con gli interessi individuali e generali sottesi allo sviluppo e all'impiego di tali tecnologie. Il che implica che, laddove l'unica soluzione prospettata fosse quella di non procedere affatto, occorra adottare particolare cautela, evitando esiti regolatori che, nel tentativo di tutelare in modo assoluto la sfera privata, finiscano per precludere in radice sviluppi tecnologici suscettibili di produrre benefici rilevanti sia per gli individui che per la collettività⁴⁵.

42 La questione della circolazione dei dati (anche personali) per garantire il soddisfacimento dei diritti fondamentali appare nella società digitale, e in particolar modo con riferimento agli strumenti di intelligenza artificiale, di particolare rilevanza. Per un approfondimento del tema sia consentito rinviare a M. OROFINO, *The New Balance Between Data Circulation and Data Protection in the Digital Single Market* cit. e con specifico riferimento al diritto alla salute a ID, *One Digital Health e circolazione dei dati: tra mercato unico e diritti costituzionali*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2025, 257 ss.

43 Ciò, naturalmente, non implica che la politica abdichi alla tecnica, come efficacemente sottolineato da G. DE MINICO (ID, *Regole o libertà per le telecomunicazioni del futuro?* in G. DE MINICO, M. OROFINO, (a cura di), *Regole telecomunicazioni dati nell'Europa digitale*, cit., 1 ss.) al contrario, richiede che il legislatore e le autorità di regolazione esercitino un ruolo attivo di indirizzo e governo dell'innovazione tecnologica, orientando le soluzioni tecniche verso il rispetto dei diritti fondamentali e dei valori costituzionali, piuttosto che limitarsi a recepirne passivamente i vincoli.

44 In proposito, in questo volume, il saggio di S. NICOLAZZO, A. SAPIENZA, S. VILELLA, G. RUFFO (*De-)indicizzazione e diritto all'oblio al tempo dei Large Language Model*.

45 Lo sviluppo della società digitale caratterizzata da una strutturazione dei rapporti sociali prevalentemente su base individuale e mediata da sistemi tecnologici automatizzati, come

Sulla base di questa premessa possono essere individuate due direttrici complementari.

La prima direttrice è quella della prevenzione. Essa richiede delle misure tecniche ed organizzative idonee a minimizzare i rischi (previa la loro corretta identificazione) per gli interessati. La seconda direttrice è quella della cancellazione effettiva *ex post*, quando l'interessato esercita il proprio diritto ad ottenere la rimozione dei dati personali trattati. Questa seconda via, che opera a valle, può concretizzarsi attraverso due strumenti principali: il de-addestramento del modello e/o l'imposizione di filtri sugli *output*.

6.1. Le misure tecniche di mitigazione

La prima direttrice per garantire il diritto all'oblio nel contesto dell'intelligenza artificiale è, quindi, quella della prevenzione.

Le misure di mitigazione previste nel Parere EDPB n. 28/2024 sono da questo punto di vista gli strumenti più adeguati. Esse consistono sia in misure tecniche che in misure organizzative.

Tra le misure tecniche rientrano, in primo luogo, le tecniche di pseudonimizzazione e di mascheramento dei dati personali, volte a ridurre il rischio di re-identificazione e a limitare la disponibilità delle informazioni. A titolo esemplificativo, tali tecniche possono consistere nella rimozione o sostituzione degli identificativi diretti (come nomi, indirizzi o numeri identificativi), nell'aggregazione dei dati o nell'adozione di meccanismi che impediscano al modello di memorizzare informazioni personali specifiche. Esse operano sia sui *dataset* utilizzati per l'addestramento sia, indirettamente, sugli *output* del modello, ad esempio riducendo la probabilità che il sistema rigeneri dati personali presenti nei dati di *training*.

Le misure organizzative riguardano principalmente i meccanismi di *opt-out* preventivo.

In concreto, ciò può tradursi, da un lato, nella predisposizione di informative e strumenti accessibili agli interessati per opporsi all'utilizzo dei propri dati personali ai fini dell'addestramento dei modelli di IA⁴⁶, dall'altro lato, nella

magistralmente illustrato da F. BALAGUER CALLEJON, *La Costituzione dell'algoritmo*, Mondadori, Milano 2023 (2021) deve fare i conti, nell'era dell'intelligenza artificiale, con l'emersione sempre più marcata di interessi collettivi, che si affiancano e talora si pongono in tensione con la tradizionale centralità dell'individuo. Il tema che si profila all'orizzonte è sempre quello dell'equilibrio tra individuo e comunità. V. con particolare riferimento all'impatto che le due prospettive, quella individualista e quella comunitaria, possono avere sull'interpretazione costituzionale e sul bilanciamento tra diritti fondamentali ed interessi di rango costituzionale, F. PALLANTE, *Per scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e comunità*, Giappichelli, Torino, 2018.

46 Si veda, in particolare, il caso Meta, che nel giugno 2024 ha comunicato agli utenti europei l'intenzione di utilizzare i loro dati personali per l'addestramento dei propri modelli di intelligenza artificiale, basandosi sull'interesse legittimo quale base giuridica ai sensi dell'art. 6, par.

possibilità per i titolari che hanno reso pubblici dati personali – ad esempio mediante la pubblicazione *online* di contenuti – di segnalare la propria opposizione al loro riutilizzo, sia in generale sia con riferimento a specifiche finalità, come l'addestramento dei modelli generativi⁴⁷.

6.2. Il “de-addestramento” come strumento per un’effettiva cancellazione *ex tunc*

La seconda direttrice per garantire il diritto all'oblio richiede di rendere effettivo il diritto alla cancellazione nel contesto dell'intelligenza artificiale, con specifico riguardo ai dati personali utilizzati per l'addestramento dei modelli.

Si distinguono due approcci principali.

Il primo approccio è il de-addestramento e il ri-addestramento del modello. Esso presuppone una cancellazione esatta. Le tecniche di cancellazione esatta si concentrano sul caso più complesso, in cui i dati personali sono incorporati (*embedded*) all'interno del modello di apprendimento automatico (*machine learning*) stesso. L'obiettivo è ottenere lo stesso modello distribuito (*deployed model*) che si sarebbe ottenuto se i dati dell'interessato, di cui è necessaria la cancellazione, non fossero mai stati inclusi nel *dataset* di addestramento.

Nel caso della cancellazione esatta, si presume che la semplice eliminazione dei dati personali dal *dataset* di addestramento (indipendentemente dal modello già addestrato) non sia sufficiente. Si tratta del requisito più rigoroso in materia di rimozione dei dati poiché richiede l'eliminazione dei dati oggetto della richiesta sia dai *dataset* di addestramento sia dal modello già addestrato e, se del caso, già distribuito. In molti casi, tuttavia, tale operazione può incidere in modo significativo sull'architettura e sulle prestazioni del sistema, fino a determinarne una sua inutilizzabilità di fatto, in ragione dei costi tecnici, dei tempi di re-ingegnerizzazione e del rischio di compromettere la funzionalità complessiva del modello⁴⁸.

Il secondo approccio è quello del de-addestramento parziale. Esso si fonda su una cancellazione approssimata che mira a rimuovere i dati personali dal

1, lett. f), GDPR. A seguito delle osservazioni formulate dalle autorità di protezione dei dati, in particolare dalla *Data Protection Commission* irlandese, nonché nel quadro degli orientamenti espressi dall'EDPB in materia di interesse legittimo e misure di mitigazione, Meta ha sospeso l'avvio del trattamento e introdotto un modulo online per l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR. Cfr. EDPB, *Urgent Binding Decision 01/2023 requested by the Norwegian SA for the ordering of final measures regarding Meta Platforms Ireland Ltd (Art. 66(2) GDPR)*.

47 La misura in questione è di particolare utilità anche al fine di proteggere il *copyright* delle opere e dei contenuti diffusi, e qualora fossero rilasciati in *open access*, da usi non conformi alla licenza.

48 Cfr. K. HAWKINS, N. ALHUWAISH, S. BELGUTH, A. VRANAKI, A. CHARLESWORTH, *A Decision-Making Process to Implement the 'Right to Be Forgotten' in Machine Learning*, in K. RANNENBERG, P. DROGKARIS, C. LAURADOUX, (eds) *Privacy Technologies and Policy. APF 2023. Lecture Notes in Computer Science*, Springer, Cham, 2024, 20 ss., spec. 30.

modello già distribuito (cd. *deployed model*). La differenza principale rispetto alla cancellazione esatta consiste nel fatto che essa attenua i requisiti di rigore imposti da quest'ultima, al fine di rendere il problema gestibile dal punto di vista computazionale. Le tecniche di *un-learning* non garantiscono la completa eliminazione dei dati personali dell'interessato dal modello, ma abbassano in modo assai significativo la possibilità che i dati personali da cancellare riemergano. L'obiettivo della cancellazione approssimata è dunque quello di avvicinarsi ai parametri del modello che si otterrebbero mediante una cancellazione esatta. La cancellazione approssimata può risultare preferibile nei casi in cui il titolare del trattamento non sia in grado di riaddestrare il modello da zero, o quando le tecniche di cancellazione esatta risultino inapplicabili o eccessivamente onerose sotto il profilo computazionale⁴⁹.

Se il primo approccio rappresenta, in linea di principio, la soluzione maggiormente auspicata dagli interessati e quella che assicura il più elevato grado di effettività del diritto all'oblio nell'era dell'intelligenza artificiale, esso non può essere considerato automaticamente esigibile in ogni circostanza. L'impatto che il riaddestramento completo può avere sulla funzionalità, sulla sostenibilità tecnica ed economica e, in ultima analisi, sulla stessa utilizzabilità del modello impone di valutarne l'applicazione alla luce del principio di proporzionalità e del criterio di ciò che è tecnicamente possibile⁵⁰.

In tale prospettiva, il de-addestramento parziale, pur non garantendo una cancellazione assoluta dei dati personali, si configura come una soluzione pragmaticamente praticabile in molti contesti applicativi, idonea a realizzare un equilibrio ragionevole tra l'esigenza di tutela dei diritti degli interessati e l'interesse allo sviluppo e all'impiego di modelli di intelligenza artificiale funzionali e affidabili⁵¹. Una soluzione certamente di compromesso come peraltro lo è quella che garantisce il diritto alla de-indicizzazione rispetto ai motori di ricerca.

6.3 L'imposizione di filtri nei risultati di *output*

Nei casi in cui le misure di mitigazione non siano sufficienti e non sia praticabile, anche per ragioni economiche o tecniche, la via della cancellazione esatta, oppure qualora persista un rischio elevato di rigurgito di dati personali a seguito di de-addestramento parziale, occorre considerare anche l'opportunità di applicare filtri in fase di *output*.

Questa soluzione, che può richiamare le tecniche di de-indicizzazione con riferimento ai motori di ricerca, opera però su un piano differente: mentre la

49 *Ibidem*, 31.

50 Cfr. T.S. CABRAL, *Forgetful AI: AI and the Right to Erasure under the GDPR*, in *European Data Protection Law Review* (EDPL) n. 3, 2020, 378 ss., il quale mette in luce anche gli effetti negativi (in termini di chilling effect) che richieste di cancellazione possono comportare.

51 Cfr. S. NICOLAZZO, A. SAPIENZA, S. VILELLA, G. RUFFO, *(De-)indicizzazione e diritto all'oblio al tempo dei Large Language Model*, cit.

de-indicizzazione rimuove l'associazione tra un nome e un contenuto nel motore di ricerca, i filtri di *output* sono volti a disinnescare automaticamente le associazioni probabilistiche che porterebbero il modello a rigenerare dati personali di cui si è chiesta la cancellazione. Tali filtri possono avere natura e capacità diversa di garantire l'oblio. Tra di essi si possono richiamare: a) meccanismi di blocco semantico, che individuano e sopprimono dati sensibili o riferimenti personali nelle risposte del modello; b) strumenti di *post-processing* automatizzato, in grado di oscurare o riscrivere *output* problematici; c) sistemi di *watermarking* o etichettatura che segnalano contenuti potenzialmente lesivi e riferibili a persone fisiche.

Pur non incidendo né sui *dataset* di addestramento né sul modello, i filtri possono contribuire a garantire una protezione effettiva e immediata rispetto alla produzione di *output* lesivi del diritto alla cancellazione (oblio).

Non si può negare però che essi presentano alcune complicazioni sia di natura tecnica sia di natura sistemica legate cioè proprio al funzionamento delle associazioni algoritmiche⁵². I filtri, infatti, intervengono sempre a modificare artificialmente l'*output* che sarebbe prodotto sulla base del calcolo probabilistico. In questo modo essi alterano e diminuiscono l'accuratezza del modello⁵³.

Posto che spetterà ai tecnologi e agli informatici compiere un'analisi sulla praticabilità di tali direttrici nonché un'analisi costi/benefici circa l'adozione di tali strumenti, pare di potersi affermare che l'effettività del diritto alla cancellazione dei dati (oblio) nell'era dell'intelligenza artificiale dipenderà, in ultima analisi, dalla combinazione dinamica di soluzioni *ex ante* quali le misure di mitigazione e di soluzioni *ex post* quali il de-addestramento parziale (più che quello totale) e l'inserimento di filtri in *output*.

7. Osservazioni conclusive

L'indagine muoveva da due ipotesi di ricerca: verificare, da un lato, la configurabilità del diritto all'oblio nel contesto dell'intelligenza artificiale e, dall'altro, accertare se l'interazione tra GDPR e IA stia determinando l'emersione di una nuova declinazione del diritto alla cancellazione, analoga – per funzione sistemica – a quella che, sulla scia della sentenza *Google Spain*, ha condotto dalla cancellazione alla de-indicizzazione.

Quanto alla prima ipotesi, l'analisi conferma che il “diritto all'oblio” nel contesto dell'intelligenza artificiale continua a trovare il proprio baricentro normativo nel diritto alla cancellazione ex art. 17 GDPR, ma la sua effettività

52 *Ibidem*.

53 Y. YANG, X. HAN, Y. CHAI, R. EBRAHIMI, R. BEHNIA, B. PADMANABHAN, *From Machine Learning to Machine Unlearning: Complying with GDPR's Right to be Forgotten while Maintaining Business Value of Predictive Models*, 2024, 10.48550/arXiv.2411.17126.

nell'ecosistema dell'IA dipende in misura decisiva dalle condizioni di liceità del trattamento e, dunque, dalla base giuridica concretamente invocata dal titolare. È qui che il diritto alla cancellazione rivela la propria natura “relazionale”: esso non opera come pretesa assoluta, ma come rimedio la cui esigibilità varia in funzione della ragione giuridica che legittima il trattamento e delle eccezioni previste dal par. 3 dell'art. 17. Ne discende che, nel contesto dell'IA, la verifica della base giuridica non è soltanto un passaggio preliminare di *compliance*, bensì il presupposto che determina ampiezza, intensità e persino temporalità della cancellazione.

Proprio sul piano temporale emerge un primo elemento di discontinuità. L'architettura dell'art. 17 e dei considerando 65 e 66 del GDPR appare costruita avendo in mente trattamenti “unitari” e finalità relativamente stabili, risultando perciò tendenzialmente coerente con un'efficacia *ex nunc*. Tuttavia, nei casi in cui il trattamento risulti *ab origine* privo di base giuridica (o viziato da illegittimità originaria, ad esempio per un test di legittimo interesse ineseguito o incongruo), la cancellazione assume una diversa fisionomia: non più soltanto esercizio di un diritto, ma ripristino di una legalità violata, con potenziale proiezione *ex tunc* anche rispetto a dati derivati o inferenziali generati dal trattamento originariamente illecito.

La seconda ipotesi di ricerca – l'emersione di una nuova forma di oblio – trova riscontro nella dinamica che si determina quando la cancellazione incontra i limiti strutturali dei modelli già addestrati. Come la de-indicizzazione ha rappresentato una modalità tecnicamente specifica di attuazione del diritto alla cancellazione (oblio) rispetto ai motori di ricerca, così nel contesto dell'IA si affacciano strumenti funzionalmente analoghi, che non coincidono con la mera rimozione del dato “alla fonte”, ma mirano a neutralizzarne l'effetto nel sistema: de-addestramento e filtri sugli output.

In questo senso, l'oblio nell'IA tende a trasformarsi da cancellazione “documentale” a cancellazione “modellistica”: non riguarda soltanto *dataset* e archivi, ma la permanenza dell'informazione nei parametri e nelle capacità generative del modello. Ne deriva una nozione di cancellazione inevitabilmente graduata. Il de-addestramento “esatto” esprime il massimo grado di effettività, ma pone problemi di esigibilità per costi, impatti sulle prestazioni e sostenibilità anche ambientale⁵⁴; il de-addestramento “approssimato” e i filtri di *output* configurano

54 Il tema della sostenibilità ambientale è centrale nella società digitale che è per sua natura energivora. Questo impone non solo di sviluppare le energie rinnovabili e ricercare nuove fonti di energia, ma pure di considerare l'impronta ambientale delle nuove tecnologie. Su questi argomenti si v. i risultati della Ricerca Astrid coordinata da C. PINELLI su *Le nuove sfide del diritto dell'ambiente dopo la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. - I doveri e le responsabilità delle imprese nella doppia transizione*, pubblicati in *Astrid Rassegna*, n. 4, 2024. In particolare si v. i contributi di M. OROFINO, *La tutela dell'ambiente nella costruzione della società digitale europea*; L. DEL CORONA, *Le norme tecniche per l'abbinamento delle due transizioni, digitale e verde*; M. CERIONI, *Norme dell'Unione europea e doppia transizione alla luce della riforma costituzionale n. 1 del 2022 tra compatibilità, difformità*

soluzioni più realistiche, orientate alla proporzionalità e allo “stato dell’arte”, pur introducendo margini di residualità e, nel caso dei filtri, creando il rischio di incidere sull’accuratezza e sulla neutralità degli *output*.

La prospettiva che emerge è quindi quella di un oblio come combinazione dinamica di strumenti: mitigazione *ex ante* (minimizzazione, pseudonimizzazione, *opt-out*) e rimedi *ex post* (de-addestramento/filtri), in un equilibrio che richiama, sul piano funzionale, il compromesso proprio della de-indicizzazione.

In conclusione, la ricerca consente di affermare che il diritto all’oblio non viene meno nell’era dell’intelligenza artificiale, ma muta la propria modalità di attuazione: la cancellazione, per restare effettiva, tende a tradursi in rimedi tecnici che agiscono non solo sui dati, ma sugli effetti del dato nel modello. Si profila così una nuova declinazione del diritto alla cancellazione che, sulla scia della de-indicizzazione, prende ora la forma del de-addestramento e/o dei filtri di *output*, entro i limiti della stretta necessità, della proporzionalità e di ciò che è tecnicamente realizzabile.

Una volta riconosciuta una nuova declinazione del diritto all’oblio nell’era dell’intelligenza artificiale, capace di contribuire alla riaffermazione della centralità della dignità della persona umana anche di fronte alla potenza espansiva della memoria digitale⁵⁵, la sfida futura è quella di definire – anche sul piano regolatorio e tecnico – standard verificabili di effettività, capaci di rendere controllabile il grado di rimozione e di riduzione del rischio residuo, senza precludere in radice gli impieghi dell’IA che producono utilità sociale.

ed intrecci verso nuovi bilanciamenti; G. CAVAGGION, *La sinergia tra transizione ecologica e transizione digitale nel PNRR* e F. PARUZZO, *Il ruolo dell’Agenzia europea per l’ambiente e nei processi decisionali in materia ambientale*.

55 V. per tutti F. BALAGUER CALLEJÓN, *La Costituzione dell’algoritmo*, cit., *passim*.

Il diritto all'oblio alla prova dell'archiviazione digitale: il caso di *Internet Archive*

Antonio Foti

Dottorando in Diritto Costituzionale e Pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9131-3327>

DOI: [10.54103/milanoup.273.c590](https://doi.org/10.54103/milanoup.273.c590)

ABSTRACT: Il contributo esamina il rapporto tra diritto all'oblio e archiviazione digitale nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con particolare riferimento all'attività della piattaforma *Internet Archive*. L'analisi si concentra sulle problematiche connesse alla memoria potenzialmente illimitata garantita dalle piattaforme di archiviazione digitale e su come tale fenomeno possa incidere negativamente sulla tutela della riservatezza, in particolare sul diritto all'oblio degli individui. In questa prospettiva, viene esaminato il caso *Davydiuk vs. Internet Archive*, quale paradigma delle tensioni tra la protezione della sfera privata e la conservazione della memoria collettiva.

This paper examines the relationship between the right to be forgotten and digital archiving within the framework of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), with particular reference to the activities of the Internet Archive platform. The analysis focuses on issues related to the potentially unlimited memory guaranteed by digital archiving platforms and how this phenomenon can negatively affect the protection of privacy, in particular the right to be forgotten. In this perspective, the Davydiuk v. Internet Archive case is examined as a paradigm of the tensions between the protection of privacy and the preservation of collective memory.

PAROLE CHIAVE: Diritto all'oblio; archiviazione digitale; *Internet Archive*; memoria collettiva; riservatezza; GDPR.

KEYWORDS: *Right to be forgotten; digital archiving; Internet Archive; collective memory; privacy; GDPR.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il diritto all'oblio nell'ordinamento dell'Unione europea. – 3. Il diritto all'oblio e la deroga relativa al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse. – 4. La memoria eterna di *Internet Archive*. – 5. Il caso studio: *Davydiuk vs. Internet Archive*. – 6. Conclusioni. L'attività di *Internet Archive* nel quadro normativo del GDPR.

1. Premessa

Solitamente, «il contrario di *memoria* sembra essere *oblio*»¹, poiché ciò che si vuole dimenticare è la possibilità che continui il ricordo dentro di noi di specifiche vicende successe nel passato.

Questa dicotomia ha anche una rilevanza esterna che si concreta quando l'individuo desidera che certi accadimenti avvenuti nel suo passato non vengano più riproposti, nel corso del tempo, nella società di cui è parte.

Ne scaturisce una rinnovata tensione tra individuo e società²: in particolare, tra il diritto alla riservatezza dell'individuo e l'interesse alla memoria della collettività. Da un lato, la disponibilità permanente delle informazioni rappresenta un fattore di progresso della società, in quanto permette di attualizzare e rendere viva la memoria degli accadimenti storici, aspetto dirimente per i moderni ordinamenti democratici³; di converso, espone l'individuo al ricordo perenne di fatti ormai privi di attualità.

Emerge, così, l'intrinseca tensione tra l'esigenza collettiva di preservare la conoscenza del passato e il diritto individuale a sottrarsi alla permanente esposizione pubblica di eventi personali. Due nozioni, dunque, apparentemente escludenti e potenzialmente in conflitto tra loro⁴.

1 V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, cit. p. 95.

2 La sociologia, ovvero la scienza sociale che studia il rapporto reciproco tra individuo e società, da sempre ha analizzato il potenziale conflitto che esiste tra le due entità. A tal proposito si rinvia alle opere classiche del pensiero sociologico, tra le quali É. DURKHEIM, *Il suicidio: studio di sociologia*. Rizzoli, Milano, 1987; G. SIMMEL, *La metropoli e la vita dello spirito*, II ed., Armando Editore, Roma, 1995; H. MARCUSE, *L'uomo a una dimensione*, Einaudi, Torino, 1999. Recentemente, numerosi studi sociologici hanno posto l'accento sulla dicotomia tra individuo e società, evidenziando in particolare la condizione di marginalità che caratterizza l'individuo nella società contemporanea permeata dalla digitalizzazione. A tal proposito si rinvia alle opere di N. SELWYN, *What is Digital Sociology?*, Polity Press, Cambridge, 2019; W. HOUSLEY, *Society in the Digital Age. An Interactionist Perspective*, Routledge, Londra, 2021; D. JESSIE ET AL., *Digital Sociologies*, Bristol University Press, Bristol, 2017.

3 L'esigenza di preservare una memoria storica si concreta nella facoltà di ricordare eventi passati, talvolta dolorosi per una comunità sociale. Tuttavia, anche questo è un requisito fondamentale per il costituzionalismo, il quale ha origine dalle vicissitudini storiche, da queste trae insegnamento in modo da non ripetere più gli errori del passato e immaginare la società futura. A tal proposito, si rinvia a D. GRIMM, *Constitutionalism: Past, Present and Future*, Oxford University Press, Oxford, 2016. Proprio la funzione di archiviazione nel pubblico interesse ambisce a costruire una memoria storica, la quale si configura come un'esigenza della collettività a ricordare determinati eventi del passato, in modo da poter evitare di commettere nuovamente gli stessi errori in futuro. D'altronde, la Costituzione italiana afferma con fermezza – in ogni suo articolo – la distanza dagli orrori del fascismo, in una sorta di ricordo perenne del tragico passato. Si rinvia a M. DELLA MALVA, *Diritto e memoria storica*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 185-236.

4 Tuttavia, tale contrapposizione non si addice ad un ragionamento giuridico; è piuttosto necessario adottare una prospettiva di dialogo tra i due istituti costituzionalmente rilevanti,

Questo fenomeno viene acuito ulteriormente dalle caratteristiche nuove e potenzialmente più pervasive della memoria nella società contemporanea. Essa è segnata dall'evoluzione delle tecnologie digitali, le quali hanno determinato un profondo mutamento nella struttura delle relazioni interpersonali, rendendo l'esperienza umana sempre più interconnessa e permeata dalla dimensione tecnologica⁵. Attraverso la rete internet, la memoria diventa potenzialmente perenne e tendenzialmente interminabile.

Questa trasformazione incide profondamente sui diritti individuali. Come è stato giustamente osservato, tale fenomeno porta ad «un passato che non passa»⁶, una memoria collettiva che è destinata a perdurare nel tempo, spesso a danno del diritto alla riservatezza della persona⁷. Basta una semplice ricerca tramite i motori di ricerca sul web perché un individuo veda riemergere notizie del proprio passato che preferirebbe fossero dimenticate, come naturalmente sarebbe accaduto in assenza delle tecnologie digitali⁸.

individuando un punto di contatto capace di bilanciare gli interessi in gioco. D'altronde, l'importanza di ricordare e dimenticare è connaturata all'uomo. Quando tali esigenze sono oggetto di contrasto, ne discende un doveroso bilanciamento, specie quando all'interesse collettivo alla memoria corrisponde un diritto del singolo individuo. Bilanciamento a cui il giurista non può sottrarsi. Mutuando KELSEN, si può dire che il bilanciamento non è altro che il contenuto del «compromesso» tra maggioranza e minoranza. Idea, questa, che fa emergere una delle concezioni del bilanciamento: quella che assegna all'interprete il compito istituzionale di risolvere, bilanciando, i conflitti di interessi. Così, A. MORRONE, *Bilanciamento (giustizia cost.)*, in *Enc. Dir., Annali II-2*, 2008.

- 5 Se nelle fasi iniziali dello sviluppo di Internet era ancora possibile operare una netta distinzione tra la realtà *online* e quella *offline*, tale dicotomia appare oggi sempre più sfumata, al punto che si è affermato il concetto di «*onlife*», volto a descrivere una condizione esistenziale in cui le dinamiche della vita fisica e quelle della sfera digitale risultano indissolubilmente intrecciate. Sul punto si veda L. FLORIDI, *The Onlife Manifesto Being Human in a Hyperconnected Era*, I ed., Springer International Publishing, Switzerland, 2015. Ancora, si veda G. ZICCARDI e P. PERRI, *Tecnologia e diritto*, 2 ed., Giuffrè, Milano, 2019.
- 6 O. POLLICINO, M. BASSINI, *Il diritto all'oblio*, in T.E. FROSINI ET AL., *Diritti e libertà in Internet* (a cura di), Le Monnier, Firenze, 2017, cit. p. 126.
- 7 La società digitale si basa, come noto, sulla potenziale massima circolazione dei dati personali, il che pone rilevanti interrogativi in ordine alla salvaguardia dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza. Tale diritto trova il suo fondamento costituzionale sia a livello nazionale sia a livello europeo. Anzitutto, si trova un riferimento all'art. 8 CEDU, artt. 7 e 8 CDFUE e art. 16 TFUE, per quanto concerne la libertà della vita privata e familiare e la protezione dei dati che riguardano la persona. A livello nazionale, il diritto alla riservatezza ha seguito un lungo processo di interpretazione giurisprudenziale attraverso la lettura del combinato disposto degli articoli 2, 15, 21, 117 Cost. (sentt. Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487; Corte App. Milano, 26 agosto 1960; Cass., 27 maggio 1975, n. 2129). Dopo l'adozione della Dir. 95/46/CE, ora GDPR, la disciplina integrativa è contenuta nel d. lgs. 196/2003, successivamente modificato dal d. lgs. 101/2018.
- 8 La mente umana, per sua natura, è condannata all'oblio dei ricordi: nella società predigitale, infatti, certi avvenimenti, se non tramandati, erano destinati ad essere dimenticati, senza possibilità di trovarne traccia in epoche successive. Oggi, nella società digitale, questo schema è totalmente sovvertito: è possibile conservare e rendere accessibili con disarmante facilità,

Il fenomeno assume tratti ancora più evidenti con la diffusione di servizi online di *web scraping*, ovvero servizi digitali che, attraverso la scansione del web, acquisiscono e archiviano in modo sistematico e duraturo le notizie presenti in rete, consentendo di conservare le informazioni per un periodo potenzialmente illimitato.

In tale prospettiva, il presente contributo analizza le peculiarità della piattaforma digitale *Internet Archive*, la più grande biblioteca digitale online al mondo che, “fotografando” le pagine web, raccoglie e conserva in modo continuativo una quantità sterminata di dati e informazioni, rendendoli accessibili a fini di ricerca storica e documentale, in ossequio alla propria *mission*: garantire un accesso universale alla conoscenza.

La *mission* di *Internet Archive*, per quanto lodevole, fa emergere con chiarezza il potenziale conflitto tra il diritto all’oblio dell’individuo e l’interesse pubblico alla memoria storica, favorito dai servizi digitali di archiviazione di tutte le notizie presenti sul web.

In tale contesto, si impone con crescente urgenza l’esigenza di delineare un quadro normativo capace di definire confini certi e di garantire tutele effettive ai soggetti coinvolti, nel rispetto del necessario bilanciamento tra interessi opposti ma parimenti giuridicamente rilevanti.

L’analisi condotta nel presente contributo si fonda, dal punto di vista metodologico, sul quadro giuridico eurounitario, fortemente influenzato dalla disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), che all’art. 17 riconosce il diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») e, all’art. 89, disciplina il regime derogatorio applicabile ai trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse. A tal proposito, occorre precisare che *Internet Archive*, pur non disponendo di uno stabilimento nel territorio dell’Unione europea, svolge un’attività di raccolta e archiviazione sistematica di informazioni presenti in rete senza distinzione geografica, trattando, di conseguenza, anche dati personali di interessati situati all’interno dell’Unione.

Alla luce di ciò, l’obiettivo del presente contributo è stabilire, in primo luogo, come il GDPR – ai sensi dell’art. 3 – trovi applicazione rispetto al trattamento dei dati personali effettuato da *Internet Archive*, considerato che lo stabilimento principale della piattaforma è situato in California (USA), pertanto fuori dal territorio dell’Unione. In secondo luogo, verificare, alla luce del diritto dell’Unione europea, se il servizio offerto da *Internet Archive* possa essere qualificato come trattamento effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse e, di conseguenza, beneficiare delle deroghe previste dall’art. 89 GDPR; ovvero, qualora tale qualificazione non risulti sostenibile, se debba invece prevalere il regime

in qualsiasi momento e da qualsiasi persona, notizie, fatti ed informazioni anche risalenti nel tempo, grazie ai sistemi di archiviazione digitale che mantengono sempre attuale ciò che, in passato, sarebbe stato verosimilmente dimenticato.

ordinario del Regolamento sulla protezione dei dati personali e, quindi, il diritto dell'individuo alla riservatezza e, in particolare, all'oblio.

L'analisi intende offrire, inoltre, uno spunto di riflessione attraverso l'esame di un caso processuale emblematico – *Davydiuk vs. Internet Archive* – svoltosi in Canada, avente ad oggetto la richiesta di cancellazione di contenuti video personali dalla piattaforma *Internet Archive*. Sebbene il contesto giuridico sia diverso da quello eurounitario, il caso è paradigmatico per evidenziare il conflitto tra il diritto all'oblio dei propri dati personali e il servizio di archiviazione digitale offerto dalla piattaforma.

A seguito delle riflessioni che si svilupperanno nel presente contributo, la tesi che si intende sostenere è che il servizio offerto da *Internet Archive* sia soggetto all'applicazione della disciplina del GDPR, in linea con il principio di extraterritorialità, ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b, GDPR. In particolare, si cercherà di dimostrare come l'attività svolta dalla piattaforma ricada nel regime ordinario del Regolamento, non potendo, pertanto, beneficiare delle deroghe previste dall'art. 89 GDPR. Ne consegue che tale attività dovrà essere oggetto di un bilanciamento con i diritti dell'interessato, con particolare riguardo al diritto all'oblio.

Il contributo è strutturato come segue: il paragrafo 2 analizza le basi giuridiche sottese al diritto all'oblio di matrice europea; il paragrafo 3 approfondisce le deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ex art. 89 GDPR; il paragrafo 4 illustra le peculiarità della piattaforma *Internet Archive*; il paragrafo 5, partendo dal caso processuale menzionato precedentemente, metterà in luce le tensioni tra diritto all'oblio e l'archiviazione digitale; infine, nel paragrafo 6, si cercherà di trarre le conclusioni dell'analisi, individuando la natura del servizio offerto da *Internet Archive* e il quadro regolatorio che ne deriva.

2. Il diritto all'oblio nell'ordinamento dell'Unione europea

L'Unione europea ha fornito una risposta normativa organica al bisogno di tutela della riservatezza della persona a fronte dell'evoluzione della società digitale attraverso l'adozione del Regolamento (UE) 2016/679, noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). In particolare, il GDPR riconosce agli interessati una serie di diritti soggettivi, volti a garantire un controllo effettivo sul trattamento dei propri dati personali, tra cui si annovera, *inter alia*, il diritto alla cancellazione dei dati, rubricato finanche come «diritto all'oblio»⁹.

9 La dottrina ha ampiamente dibattuto il significato intrinseco del diritto all'oblio. A proposito si veda F. Di CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in AA. VV.: *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 351- 393; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 4, 2014; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Giuffrè, Milano, 2017;

Nello specifico, l'art. 17 GDPR, par. 1, afferma che è «diritto dell'interessato ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo»; al contempo, stabilisce «l'obbligo per il titolare di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali qualora i dati siano stati trattati illecitamente ovvero se i dati non siano più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti, oppure se i dati devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge, o se i dati interessano un minore, ex art. 8 GDPR». Ancora, «il titolare ha l'obbligo di cancellare i dati se l'interessato revoca il consenso (qualora la base legale del trattamento sia il consenso, conformemente all'art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) ovvero se l'interessato si oppone al trattamento (ex art. 21 GDPR), e non esiste alcun interesse legittimo del titolare per procedere al trattamento».

Il par. 2 dello stesso articolo continua affermando che «il titolare del trattamento, nell'adempire all'obbligo di cancellazione dei dati personali che ha reso pubblici, tiene conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adottando misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati oggetto della richiesta di cancellazione dell'interessato».

Dalla enunciazione di questo articolo è possibile formulare le seguenti argomentazioni.

In primo luogo, il Legislatore europeo opta per una doppia accezione del diritto alla cancellazione: già dalla rubrica dell'articolo, accanto al diritto alla cancellazione *tout court*, vi è anche il diritto all'oblio. Di conseguenza, tale diritto si presenta come una fattispecie plurima, in cui il significato è poliseno¹⁰.

Per quanto concerne il diritto alla cancellazione *tout court*, ravvisabile nel paragrafo 1 dell'art. 17 GDPR, questo attiene alla possibilità per l'interessato di richiedere e ottenere – alle condizioni suindicate – la cancellazione dei propri dati personali oggetto di trattamento da parte del titolare. In altri termini, tale diritto riguarda la permanenza del dato personale nella disposizione del titolare.

A titolo di esempio, si pensi a tutte quelle ipotesi in cui il dato personale, di cui si richiede la cancellazione, fa parte di un trattamento effettuato da soggetti di dimensioni ridotte, operanti in ambiti circoscritti: ebbene, se vi sono le condizioni, l'interessato può chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento. Il diritto alla cancellazione, così inteso, risulta agevolmente configurabile qualora, ad esempio, il trattamento svolto si configuri in un rapporto diretto tra titolare e interessato e, quindi, non

F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013; ID., *Uomini e dati. Evoluzione tecnologica e diritto alla riservatezza*, in *Il foro italiano*, 2011; V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete: Il diritto all'oblio nell'era digitale*, EGEA, Milano, 2016; U. AMBROSOLI, M. SIDERI, *Diritto all'oblio, Dove della memoria*, Bompiani, Milano, 2017.

10 Così, F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 41.

produca le stesse ricadute in termini di diffusività e di impatto sociale che può generare un trattamento operato dalle piattaforme digitali.

La situazione, infatti, muta notevolmente nel contesto odierno caratterizzato dalla presenza delle piattaforme digitali, laddove eseguire la cancellazione dei dati personali diviene più complesso. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il titolare del trattamento sia un grande motore di ricerca, il quale tratta una miriade di dati personali. In questo scenario risulta molto più difficile, se non impossibile, dati i limiti dell'informatica, poter agire per rimuovere il dato personale in questione dal database della piattaforma.

Si fa strada, così, la seconda fattispecie del diritto alla cancellazione, definita *diritto all'oblio*, inteso come *diritto alla deindicizzazione*¹¹. In particolare, il paragrafo 2 sembra, infatti, indicare la possibilità di adempiere all'obbligo di cancellazione dei dati personali – di cui al par. 1, art. 17 GDPR – adottando misure tecniche ragionevoli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione. In altri termini, si fa riferimento a quei titolari del trattamento (le piattaforme digitali) che, per le proprie caratteristiche intrinseche, non possono operare una semplice cancellazione *tout court*; tuttavia, qualora l'interessato presenti una richiesta di cancellazione, devono anch'essi agire per prevedere misure idonee a garantire che la notizia diffusa tramite i loro servizi non sia continuamente riproposta.

Nella società digitale, il diritto all'oblio si delinea, quindi, nella facoltà dell'interessato di impedire che una notizia che lo riguarda possa essere continuamente riproposta, rendendola dunque sempre attuale, anche nel trascorso del tempo. Si mira, così, a dissimulare l'effetto prodotto dai motori di ricerca che, scandagliando il web, possono riproporre continuamente una determinata notizia, in modo tale da permettere alla mente umana di continuare nel suo normale e naturale processo fatto di ricordi e dimenticanze. Pertanto, il diritto all'oblio, inteso come il *diritto alla deindicizzazione*, si concreta nel limitare l'effetto diffusivo perenne e continuo che i motori di ricerca producono mediante l'indicizzazione delle notizie.

La nozione di deindicizzazione deriva dalla famosa pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza *Google Spain* (Causa

11 Anzitutto va precisato che, nel suo significato semantico, l'oblio attiene alla facoltà di poter rimuovere piuttosto che eradicare dalla mente i ricordi, ovvero far dimenticare dalla memoria di un individuo determinati avvenimenti passati. Tale aspetto, però, è del tutto avulso dalle facoltà del diritto oggettivo, il quale, per definizione, è inidoneo a regolare la sfera interna e intima della persona, piuttosto è volto a disciplinare la dimensione esterna dell'individuo in relazione con gli altri consociati e con il mondo circostante. Come è stato osservato, «nel mondo dei diritti di [nuova] generazione, si coniano espressioni e categorie più evocative che descrittive, che spesso trovano il fascino stesso della loro formulazione una seduzione particolare». Così, F. PIZZETTI, *op. cit.*, pp. 21-22.

C-131/12)¹², la quale stabilì che gli individui hanno il diritto di richiedere la deindicizzazione di link a pagine contenenti informazioni personali obsolete o non più pertinenti, a meno che non sussista un interesse pubblico prevalente¹³.

Pertanto, all'interno dell'orbita della rete, il diritto alla cancellazione assume una forma più dinamica e complessa. Esso va inteso nella sua dimensione giuridica connessa con il diritto fondamentale dell'individuo alla riservatezza, così come previsto dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 16 TFUE¹⁴.

In secondo luogo, il Regolamento prevede che tanto il diritto alla cancellazione quanto il diritto all'oblio vadano intesi in modo da far gravare sul titolare del trattamento il compito di cancellare qualsiasi link o copia o riproduzione di dati personali soggetti a richiesta di cancellazione, adottando misure tecniche e organizzative ragionevoli allo scopo¹⁵. Tale scelta di far gravare la cancellazione sullo stesso titolare del trattamento rende certamente più semplice, per gli interessati,

12 Sugli effetti di questa pronuncia sulla formulazione del nuovo diritto all'oblio si rinvia alla dottrina. Si veda: G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, vol. 3, Roma tre Press, Roma, 2015; G. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, p. 779 ss.; F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il «velo di Maya»*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 805 ss.; M. MAGAGNA, *Diritto all'oblio: analisi del caso Google Spain*, 2021. T.E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, p.563 ss.

13 Il percorso giurisdizionale di formulazione di nuove fattispecie giuridiche non stupisce. Talvolta i nuovi diritti per le loro caratteristiche sfuggenti vengono individuati e definiti dapprima dalla scienza giuridica (intesa come dottrina e giurisprudenza), la quale, trovandosi dinanzi a nuovi fenomeni bisognosi di tutela, formula nuove fattispecie giuridiche. In seguito, sarà il legislatore ad impadronirsi della nuova fattispecie, circoscrivendola in una norma giuridica. Cfr. F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, op. cit., p. 23.

14 La quantità di informazioni presenti sul web può avere un impatto significativo sul diritto alla riservatezza dei singoli individui, dato che al giorno d'oggi la nostra vita è sempre più interconnessa e immersa nel mondo digitale. Da questo deriva un rischio evidente per l'individuo: è infatti relativamente semplice ricostruire la vita di chiunque abbia, ad esempio, un profilo social, oppure abbia condiviso online informazioni riguardanti la propria sfera professionale. Così, le nuove tecnologie digitali, sempre più invasive per la privacy, accerchiano l'individuo, rendendolo sempre più esposto alla permanenza delle informazioni personali nella rete. I dati personali disponibili in rete possono infatti essere aggregati ed elaborati insieme, generando nuove informazioni e profili sempre più accurati sul singolo individuo. Si pensi, ad esempio, alla condivisione forsennata di propri momenti personali attraverso i social media, piuttosto che ai dati sanitari raccolti dagli smartwatches o alle informazioni provenienti dai dispositivi IoT (*Internet of Things*) presenti nelle nostre abitazioni. A tal proposito, era già stato osservato che «in futuro sarà possibile ricostruire, selezionando i momenti più piacevoli e tagliando quelli meno, tutte le esperienze dell'individuo». Così, M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 260. Ebbene, grazie all'innovazione digitale, è certamente possibile ricostruire tutte le informazioni, i ricordi e il vissuto di un individuo, riferibili, però, non solo alle notizie piacevoli ma anche a quelle che si preferirebbe dimenticare o che fossero dimenticate dalla collettività.

15 GDPR, cons. 66.

esperire la propria richiesta, senza bisogno di avviare, in prima istanza, un procedimento dinanzi all'Autorità¹⁶.

In terzo luogo, l'art. 17, par. 3, GDPR prevede delle specifiche deroghe per l'esercizio del diritto all'oblio. In particolare, il titolare del trattamento può non provvedere alla cancellazione qualora il trattamento sia necessario per la libertà di espressione e di informazione; per adempiere ad un obbligo giuridico; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; infine, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Tali deroghe condizionano il pieno godimento del diritto all'oblio. D'altronde, come già affermato precedentemente, questo è dovuto al fatto che il diritto all'oblio, oltre ad avere una sua natura individuale di diritto soggettivo, comporta anche potenziali ricadute sugli interessi della collettività, essendo volto a condizionare la libera circolazione delle informazioni.

In dottrina non sono mancate analisi che considerano il diritto all'oblio come un'appropriazione della notizia da parte del principale beneficiario della cancellazione delle informazioni – l'individuo – rispetto all'interesse della collettività alla memoria storica, in quanto l'esigenza che muove il singolo è spesso quella di rimuovere tracce di attività passate (talvolta illecite), con l'intento di preservare o riabilitare la propria immagine pubblica¹⁷. Contrariamente, la dottrina

16 Parimenti, si sollevano dubbi sul ruolo che così assumono le piattaforme digitali. È stato infatti osservato che «da facoltà di vagliare le richieste di cancellazione in capo ai titolari del trattamento pone i motori di ricerca in una posizione di potere tale da poter evocare una responsabilità di tipo editoriale, che però contrasta con il modello di business di questi operatori, insensibili ai contenuti trasmessi». Così, O. POLLICINO e M. BASSINI, *op. cit.*, p. 132. Questo potrebbe condurre a ritenere che porre l'azione di cancellazione dei contenuti in mano alle piattaforme digitali potrebbe trasformare queste ultime in «censor in chief», in quanto spetta a loro decidere quali informazioni siano rilevanti o dannose e, quindi, quali cancellare o meno, con il rischio di eliminare informazioni eccedenti rispetto a quelle necessarie. A proposito, si veda J. ROSEN, *Should we have the Right to be Forgotten Online*, in *WNYC*, 2014, link: <https://www.wnycstudios.org/podcasts/takeaway/segments/should-we-have-right-be-forgotten-online>.

17 In modo specifico, è stato osservato che «il diritto all'oblio invocato dalle autorità europee [...] implica il riconoscimento che gli individui hanno il diritto di esigere che i dati che li riguardano... e che li disturbano, vengano eliminati. Non importa se questi dati siano veri o meno, non importa se siano stati pubblicati legalmente. La misura proposta prende di mira le informazioni che riflettono le azioni pubbliche degli individui. Ciò che viene preso di mira è l'informazione che, in una democrazia, rientra nell'obbligo di rendere conto delle proprie azioni, di rispondere di ciò che si realizza nello spazio pubblico. [...] Possiamo già intuire chi saranno i primi beneficiari di questo "diritto all'oblio". Saranno coloro che cercheranno di nascondere le loro azioni passate. In Francia, all'indomani della liberazione, si segnalavano furti di archivi e altri documenti pubblici che avrebbero potuto rivelare le attività di alcuni collaboratori del nemico. Questa primitiva versione "hack" del diritto all'oblio ci fornisce alcuni motivi per stare in guardia! Quel che è peggio è che, se una legge del genere venisse applicata, complicherebbe radicalmente il compito di coloro che cercano di comprendere i fenomeni sociali o di scrivere la storia. Uno dei più ardenti difensori del diritto all'oblio ammette che, se questo diritto fosse attuato, gli storici non potrebbero beneficiare di tutte le possibilità offerte dalla tecnologia». Così, P. TRUDEL, *La menace du droit à l'oubli*, in *Le Journal of Montreal*, 2014.

maggioritaria ritiene che il diritto all'oblio sia una situazione giuridica soggettiva che ammetta che i dati personali e le vicende che hanno coinvolto una persona, seppur diffuse al pubblico in modo legittimo nel passato, non possono considerarsi, *sine die*, a disposizione della collettività¹⁸.

Ne deriva che, a fronte del diritto della collettività ad avere a disposizione le notizie di cui necessita per essere adeguatamente informata¹⁹, emerge il diritto dell'individuo a non essere esposto indefinitamente alla pubblicazione di informazioni che lo riguardano (qualora la notizia non sia più di interesse pubblico e sia trascorso un certo periodo di tempo).

In questo senso, il diritto all'oblio si colloca come controaltare sia alla libertà di informazione²⁰, sia all'archiviazione delle informazioni nel pubblico interesse.

18 Sul punto, V. BELLOMIA, *op. cit.*, pp. 91 e ss.

19 La libertà di informazione e di essere informati, sancita dall'art. 21 Cost., è alla base degli ordinamenti liberal-democratici, più precisamente rappresenta la «pietra angolare del sistema democratico» (Corte cost. sent. 17 aprile 1969, n. 84). D'altronde, il concetto di limite è insito nel concetto di diritto così come sancito dalla nota sentenza della Corte costituzionale, (Corte cost. sent. 14 giugno 1956, n. 1); così come l'ordinamento non riconosce diritti tiranni (Corte cost. sent. 11 aprile 2013, n. 83). Di conseguenza, l'esercizio del diritto all'oblio del singolo incontra un limite dinanzi agli interessi pubblici rilevanti, come appunto il diritto all'informazione. Si pone in essere, così, una necessaria opera di bilanciamento, tenendo conto della pluralità dei valori costituzionali coinvolti, fattore, questo, che richiama alla moderazione e all'apertura al dialogo tra interessi costituzionali diversi. Del resto «l'unico contenuto "solido" che la scienza di una costituzione pluralista dovrebbe difendere rigorosamente e vigorosamente è quello della pluralità dei valori e dei principi. [...] al di là dei casi non frequenti in cui la Costituzione stessa stabilisce della gradazione e delle gerarchie, come i valori e i principi si accompagnino tra loro non è più un problema di scienza costituzionale, ma un problema della politica costituzionale». Così, G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1983, cit., p. 16.

20 A tal proposito, il GDPR all'art. 85 GDPR, fa riferimento al trattamento dei dati personali e alla libertà di espressione, affidando alla competenza degli Stati membri la protezione dei dati personali in relazione con il diritto alla libertà di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Gli Stati membri possono, dunque, prevedere delle deroghe al trattamento dei dati personali, qualora siano necessarie per conciliare la protezione dei dati personali e la libertà di espressione e di informazione. Nella adozione delle misure legislative, gli Stati membri devono comunque adottare le esenzioni e le deroghe a tali trattamenti con misure necessarie e non eccedenti ai fini di un equilibrio tra diritti fondamentali. Un caso concreto del bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di essere informati viene fornito da quanto affermato dal Garante italiano per la protezione dei dati personali, nell'ordinanza di ingunzione nei confronti di GEDI News Network S.p.a. del 25 marzo 2021, in cui è stata considerata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali dall'articolo contenuto nell'archivio de «*Lastampa.it*», considerato che, «in relazione a notizie di cronaca giudiziaria risalenti nel tempo, l'interessato ha diritto all'aggiornamento e/o integrazione della notizie (secondo quanto sancito dalla sent. Cass. n. 5525/2012) ma che, d'altra parte, tali sviluppi non risultano essere stati documentati dal titolare del trattamento, neanche successivamente alla disponibilità resa dal titolare medesimo di provvedervi e che non si può, allo stato degli atti, imputare a quest'ultimo alcuna inadempienza in tal senso; ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità».

Ai fini dell'analisi del presente contributo, si tratterà in maniera specifica il limite della conservazione delle informazioni per interesse pubblico, in particolare facendo riferimento ai processi di archiviazione sistematica del web per mezzo di piattaforme digitali – come *Internet Archive* – le quali permettono che le informazioni riferibili ad un singolo individuo siano accessibili da tutti per un tempo indeterminato, minando dunque le stesse fondamenta del diritto.

3. Il diritto all'oblio e la deroga relativa al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse

La *mission* di *Internet Archive* «to provide universal access to all knowledge» è quella di preservare e rendere liberalmente accessibile la memoria digitale a tutto il mondo. In questi termini, essa si inserisce nel più ampio dibattito in merito all'interesse pubblico alla memoria storica: un interesse, invero, «indispensabile a qualsiasi ordinamento giuridico non solo perché permette ai consociati di cogliere lo spirito che lo anima, ma anche perché rappresenta un importante antidoto per la società contro gli errori del passato e la promessa per la realizzazione di un futuro equo e democratico»²¹.

Grazie alle piattaforme come *Internet Archive*, la memoria storica si arricchisce delle potenzialità fornite dall'archiviazione digitale delle informazioni. Il servizio offerto dalla piattaforma può essere rappresentato come un grande archivio

21 Così, M. DELLA MALVA, *op. cit.*, p. 4. La memoria storica è un fenomeno collettivo caratterizzato sia da ricordi che da oblii. Nel corso della storia non mancano, infatti, concessioni di generali amnistie e “raccomandazioni all'oblio”, provvedimenti volti alla pacificazione della società, quale, ad esempio, quella fornita dalla *Charte constitutionnelle* francese del 1814, in cui si precisò che «ogni ricerca sulle opinioni e voti emessi fino alla Restaurazione è proibita. L'oblio è ordinato ai tribunali e ai cittadini». Sul punto si veda, J. ELSTER, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Il Mulino, Bologna, 2008, cit., p. 48. Ancora, si veda G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. Più di recente, ma restando nello stesso solco tracciato in precedenza, l'interesse per la memoria storica emerge anche nell'ambito dell'attività del Parlamento europeo, il quale ha approvato una risoluzione volta a sottolineare l'importanza della memoria europea per il futuro del continente. Si veda, in tal senso, la *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa* (2019/2819(RSP)). Tale dinamica si riscontra nella quasi totalità degli Stati europei nel periodo compreso tra la fine del secondo conflitto mondiale e la fine degli anni Ottanta del secolo scorso, durante il quale gli interventi giuridici in materia di memoria storica si rivelarono, nella maggior parte dei casi, piuttosto contenuti e limitati, spesso confinati alla commemorazione della fine della guerra, senza che si accompagnassero a un'effettiva elaborazione delle responsabilità storiche. Un rinnovato interesse per la memoria collettiva emerge, invece, a partire dal 1989, anno simbolicamente cruciale, che inaugura una fase di profondi mutamenti politici e istituzionali, in particolare nei Paesi dell'Europa orientale, i quali fondarono la propria rivendicazione di indipendenza nazionale anche sul riconoscimento e sulla denuncia dei crimini subiti sotto i regimi sovietici. Vedi M. DELLA MALVA, *op. cit.*, pp. 37 e 38.

organizzato e interconnesso dove le informazioni vengono sistematizzate e ordinate per produrre il massimo risultato possibile.

Sebbene in passato fosse già nota la funzionalità degli archivi per la conservazione delle informazioni, questi però erano soggetti ai limiti della dimensione fisica. Con l'avvento della rete, la memoria storica si affranca dai limiti dell'archiviazione fisica, assumendo connotazioni nuove e complesse: è densa e potenzialmente universale e, al contempo, immediatamente accessibile²². Oggigiorno, l'archiviazione digitale ha in larga parte superato le criticità materiali dell'era analogica, rendendo possibile una raccolta continua e virtualmente illimitata di tutto ciò che viene pubblicato sul web.

Ebbene, l'archiviazione digitale rappresenta un aspetto potenzialmente valorizzante per l'interesse pubblico alla memoria storica. Infatti, la memoria umana è naturalmente limitata e presuppone il disordine dei ricordi²³; diversamente, l'archivio digitale è caratterizzato dall'ordine sistematico delle informazioni, in cui, grazie ad un motore di ricerca, è possibile individuare una determinata circostanza o notizia nel passato e farla rivivere nel presente. Inoltre, all'interno di un archivio digitale, le informazioni sono correlate tra loro, grazie all'utilizzo di metadati, che relazionano all'informazione cercata altro materiale corredato ad essa, rendendo l'informazione più completa e approfondita.

In questi termini, l'archiviazione digitale – ad opera di piattaforme come *Internet Archive* – può essere considerata come un fattore esponenziale della memoria storica, aspetto rilevante specie se considerato in combinato disposto di certuni articoli del testo costituzionale. In primo luogo, la libera fruizione delle informazioni archiviate è funzionale alla finalità di preservare la cultura e il patrimonio storico della Nazione, contestualmente alla promozione della ricerca e della cultura (art. 9 Cost.).

In secondo luogo, la memoria storica è utile per potenziare la libertà di informazione in quanto, grazie alla costante archiviazione delle notizie, si incrementa sia la quantità che la qualità delle stesse, requisito essenziale della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

22 Come è stato giustamente osservato «la percezione è che la Rete travalichi i confini dell'umano e sia una divinità o un mostro: un'entità unica dotata di memoria infinita e senza tempo». Così, G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. Inf.*, 2010, cit. p. 392. Ne consegue che, nella memoria globale di Internet «passato e presente si livellano su una sorta di presente perenne» rendendo praticamente impossibile la facoltà di dimenticare. Così, L. FEROLA, *Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul web. L'esperienza applicativa italiana*, in *Dir. Inf.*, 2012, p. 1001.

23 Sul concetto di memoria si rinvia al volume del S. VITALI, *Memorie, genealogie, Identità*, in L. GIUVA, S. VITALI, I. ZANNI ROSIELLO (a cura di), *Il potere degli archivi: usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Bruno Mondadori, Segrate, 1957, p. 67 ss. Parimenti, sul concetto di memoria legato alle evoluzioni del digitale, si rinvia a V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Egea, Milano 2009, pp. 15-36.

Infine, l'archiviazione delle informazioni si configura, finanche, come strumento funzionale a garantire il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione (art. 97). In questi termini, l'archiviazione digitale diviene una funzione discriminante in vari ambiti di interesse pubblico, in quanto funzionale, ad esempio, all'efficienza dell'apparato statale, ma anche in ambito applicativo e di ricerca, in quanto permette di svolgere il proprio lavoro in modo maggiormente preciso grazie alla possibilità di verificare eventi passati.

Pertanto, grazie allo strumento dell'archiviazione digitale, le informazioni reperibili sul web assumono una portata rilevante, in quanto strutturano un patrimonio informativo digitale efficiente per i moderni ordinamenti democratici. Esso, inoltre, rappresenta uno strumento funzionale per la conservazione e la trasmissione di conoscenze relative a eventi e dinamiche del passato, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di eventi passati e attualizzare i «*mai più*» di cui è intrisa la nostra Costituzione²⁴.

In questi termini, il servizio offerto da *Internet Archive* può essere considerato come un moltiplicatore esponenziale, da un lato, della memoria storica, in quanto permette di mantenere viva – e sempre reperibile – il ruolo della memoria nelle società contemporanee; dall'altro è funzionale al lavoro di ricercatori e accademici, oltretutto di storici e giuristi, nella ricerca di fonti che altrimenti sarebbe oltremodo difficile recuperare.

A tal proposito, il GDPR prevede una specifica disciplina. Questa è rintracciabile all'interno dell'art. 89, par. 1, GDPR, laddove si afferma che «il trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato. Tali garanzie assicurano che siano predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio di minimizzazione dei dati».

L'articolo in questione, al par. 3, si occupa specificamente dell'archiviazione nel pubblico interesse, prevedendo che «il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe alle prescrizioni dei diritti dell'interessato (di cui gli artt. 15, 16, 18 e 21 GDPR) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al par. 1».

I parametri entro cui è possibile procedere all'archiviazione delle informazioni per le finalità di cui all'art. 89 GDPR, ovvero la previsione di specifiche misure tecniche e organizzative, possono prevedere la pseudonimizzazione dei dati. Qualora però le finalità non possano essere perseguite tramite questa

24 Come è stato giustamente osservato: «Le Costituzioni dopo le tragedie del fascismo, del nazismo, dei totalitarismi nascono come “mai più”: mai più l'onnipotenza di qualunque potere costituito, anche se di maggioranza; esse nascono come sistema di limiti, di vincoli, di regole ai poteri, a qualunque potere». Così, L. FERRAJOLI, *Verso una Costituzione di minoranza per una democrazia dell'onnipotenza*, in *Questione Giustizia*, 2016.

misura di privacy, il trattamento può svolgersi anche sui dati personali solo per le finalità di trattamento di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca²⁵.

Resta comunque alla competenza dei singoli Stati membri la previsione di ulteriori deroghe per garantire il trattamento ai fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, oppure per finalità di archiviazione nel pubblico interesse²⁶.

Ancora, si precisa che, qualora non sia possibile individuare pienamente la finalità del trattamento a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso, anche per singoli settori della ricerca scientifica, nel rispetto delle norme deontologiche proprie della ricerca²⁷.

In merito al bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'archiviazione nel pubblico interesse, la deroga in questione è prevista già nel testo dell'art. 17 GDPR, par. 3. Tale aspetto non è di poco conto: inserire tale deroga già nella disposizione che sancisce il diritto all'oblio (e non invece come fatto per gli altri diritti dell'interessato, la cui deroga è prevista lungo il testo dell'art. 89, par. 2 e 3, GDPR) può essere interpretato come un elemento di *drafting normativo* scelto dal Legislatore europeo in modo da sottolineare la stretta relazione tra diritto alla cancellazione e archiviazione nel pubblico interesse ai fini del bilanciamento che ne deriva²⁸.

A tal proposito, viene esplicitato che il diritto all'oblio trova un limite laddove la cancellazione dei dati personali rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di archiviazione nel pubblico interesse²⁹.

Alla luce di quanto asserito finora, nel contesto europeo emerge un chiaro regime derogatorio per il trattamento dati per le finalità di archiviazione nel pubblico interesse, seppur restano vive le garanzie per l'interessato, laddove possibile, alla minimizzazione e pseudonimizzazione dei propri dati personali.

A seguito della ricostruzione svolta sulle basi giuridiche sottese tanto al diritto all'oblio quanto al regime derogatorio per il trattamento a fini del pubblico interesse, l'analisi volge ora a chiarire, in primo luogo, come l'attività svolta da

25 GDPR, art. 89, par. 2 e 3.

26 Il cons. 156 precisa che gli Stati membri sono autorizzati a fornire specifiche deroghe relative ai requisiti in materia di informazione, e ai diritti di rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche.

27 GDPR, cons. 33.

28 Sulle peculiarità della stesura e produzione delle norme giuridiche si rinvia a R. PERCHINUNNO, *Il drafting legislativo: il linguaggio, le fonti, l'interpretazione: del modo di fare le leggi e dei suoi effetti, atti del Convegno, Bari, Castello Svevo, 14-15 ottobre 2005*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2007. Ancora, si veda M. CARLI, *Materiali sulla qualità della normazione* (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2007.

29 GDPR, art. 17, par. 3, lett. d.

Internet Archive sia soggetta alle disposizioni del GDPR; in secondo luogo, come il servizio offerto dalla piattaforma non sembri rientrare nel regime in deroga ai sensi dell'art. 89 GDPR, e quindi debba applicarsi il regime ordinario.

L'analisi può ora focalizzarsi sul caso concreto, prendendo in esame, in primo luogo, le caratteristiche e le peculiarità della piattaforma *Internet Archive* e, successivamente, la tensione che emerge rispetto alla richiesta di cancellazione da parte di un soggetto che ha ritenuto violata la propria sfera di riservatezza a causa di contenuti che persistono su tale piattaforma di archiviazione.

4. La memoria eterna di Internet Archive

Internet Archive, in qualità di titolare del trattamento, è un'organizzazione no-profit con sede legale in California, la cui finalità del trattamento è quella di «costruire una biblioteca digitale universale», volta a preservare siti web e altri artefatti culturali in formato digitale³⁰.

Internet Archive è, dunque, una piattaforma digitale non stabilita nel territorio dell'Unione europea e, in linea di principio, la sua attività non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del GDPR. L'art. 3, par. 1, del regolamento stabilisce, infatti, che «il regolamento si applica al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione».

Tuttavia, il trattamento di archiviazione digitale effettuato da *Internet Archive* riguarda l'intero web e, dunque, non è limitato ad un circoscritto contesto geografico, ma piuttosto ha una portata – proprio come la rete internet – globale. Pertanto, gli interessati del trattamento svolto dalla piattaforma in questione possono essere anche gli individui che si trovano nel territorio dell'Unione.

In virtù di ciò, il servizio offerto da *Internet Archive* sembra potersi ricondurre alla disciplina del GDPR, ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b), che estende l'applicazione del Regolamento anche a titolari non stabiliti nel territorio dell'Unione, qualora il trattamento svolto riguardi il monitoraggio del comportamento di interessati che si trovano nell'Unione³¹.

30 Si rinvia al sito di *Internet Archive* per informazioni dettagliate sulla sua attività. Link: <https://archive.org/>.

31 Per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale del Regolamento, ex art. 3 GDPR, la dottrina ha ampiamente dibattuto il principio c.d. di *extraterritorialità* delle norme europee, le quali agiscono come parametro di regolazione a livello globale. Del resto, la rilevanza economica dell'Unione europea consente l'applicazione delle proprie disposizioni anche in ordinamenti giuridici esterni, imponendo che i soggetti extra-UE che intendono intrattenere rapporti commerciali con il mercato europeo si conformino agli standard europei. A tal proposito, si rinvia a A. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, O.U.P., New York, 2020. Ancora, si vedano i contributi forniti da F. PIZZETTI ET AL., *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato*, Giappichelli Editore, Torino, 2021; A. SPANGARO, *L'ambito di applicazione materiale della disciplina del Regolamento Europeo 679/2016*, in

Il considerando 24, a tal proposito, precisa che «per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali».

In questa prospettiva – come sarà illustrato nel presente paragrafo – il servizio di scansione sistematica del web svolto da *Internet Archive* sembrerebbe integrare una forma di monitoraggio del comportamento degli individui, in quanto l'attività svolta di archiviazione, conservazione e indicizzazione dei dati presenti in rete consente una tracciabilità potenziale e continuativa delle informazioni personali riferibili ai soggetti interessati, producendo, di conseguenza, una profilazione estesa e capillare dell'individuo, comprendendo finanche i dati relativi a eventi e comportamenti passati.

L'attività di archiviazione di *Internet Archive* ha avuto inizio nel 1996, con l'obiettivo di conservare ciò che allora era presente sulla rete: notizie, siti web, immagini, video e altri contenuti digitali³².

Al centro dell'attività posta in essere dalla piattaforma *Internet Archive* si colloca la funzione nota come *Wayback Machine* – il motore di ricerca interno all'archivio – uno strumento che consente di esplorare le versioni passate delle pagine web, permettendo agli utenti di «navigare nel passato» attraverso l'accesso a contenuti archiviati nella piattaforma. Questo sistema si configura come una vera e propria «macchina del tempo digitale», grazie alla quale è possibile recuperare file, informazioni e notizie da siti (anche) non più attivi.

È opportuno precisare che *Wayback Machine* non si limita a generare semplici screenshot o immagini statiche delle pagine web. Al contrario, essa acquisisce e conserva il codice sorgente delle pagine (inclusi HTML, CSS, JavaScript) e tutti gli elementi associati (immagini, documenti, fogli di stile, script), ricostruendo così in maniera dinamica la struttura originaria del sito al momento dell'archiviazione³³. Ciò consente una fruizione interattiva dei contenuti salvati, offrendo uno strumento di straordinaria utilità per la ricerca storica, giornalistica e giuridica. Attraverso questo meccanismo, infatti, è possibile accedere a

G. FINOCCHIARO (a cura di) *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d. lgs. 10 agosto 2018*, Zanichelli, Bologna, 2019.

32 A oggi, l'archivio ospita una collezione imponente, che include oltre 835 miliardi di pagine web, 44 milioni di libri e testi, 15 milioni di registrazioni audio (tra cui più di 250.000 concerti dal vivo), 10,6 milioni di video (inclusi quasi 3 milioni di telegiornali e servizi di cronaca), 4,8 milioni di immagini e circa 1 milione di software e programmi informatici. Si veda *Internet Archive*, sezione *About us*, link: <https://archive.org/about/>.

33 Per un'analisi dettagliata sul funzionamento di *Wayback Machine* si veda J. MURPHY, N.H. HASHIM e P. O'CONNOR, *Take Me Back: Validating the Wayback Machine*, in *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13, 2008, pp. 60-75.

materiali altrimenti destinati all'oblio, come notizie scomparse, immagini, video o testimonianze di eventi e comportamenti rilevanti, anche senza il consenso dell'interessato.

Come è facile intuire, a fronte della quantità di informazioni contenute su questa piattaforma, emerge un possibile rischio sia per il diritto d'autore³⁴, dato che è possibile ritrovare sulla piattaforma contenuti di rilievo, come, ad esempio, opere letterarie o cinematografiche, sia per la tutela della riservatezza dell'individuo, in quanto l'archiviazione e l'indicizzazione dei dati contenuti nella piattaforma possono favorire una profilazione onnicomprensiva dei soggetti interessati.

Di conseguenza, l'utilizzo della piattaforma *Internet Archive* pone in rilievo il rispetto, da un lato, del diritto alla privacy³⁵ e, dall'altro, della disciplina del copyright³⁶.

Nei Termini e Condizioni di *Internet Archive*³⁷ si legge che le informazioni contenute all'interno della piattaforma sono accessibili esclusivamente per fini di studio e ricerca. Ancora, si afferma che se un autore o editore non desidera che i suoi contenuti siano inclusi all'interno dell'archivio, *Internet Archive* può rimuoverli senza preavviso. Infine, si informano gli utenti che, dato che l'archivio della piattaforma include contenuti da tutto il mondo, è possibile trovare all'interno dell'archivio stesso materiale offensivo, sessista, razzista, pornografico o ingannevole. A tal proposito, la piattaforma precisa che non approva tali contenuti e che non garantisce l'accuratezza o la legalità nel Paese dell'utente. Si indica che il materiale è fornito «così come è» e l'utilizzo avviene a rischio dell'utente. La piattaforma precisa ulteriormente che in nessun caso sarà responsabile per danni indiretti, accidentali o consequenziali, anche se avvisata della possibilità di tali danni.

34 Nella società digitale, sia il diritto alla riservatezza sia il diritto d'autore sono soggetti a un'evoluzione significativa, determinata dalla loro natura multinazionale e globale. In tale contesto, risulta possibile individuare sia le somiglianze sia le differenze specifiche le due situazioni giuridiche. Sul punto si rinvia a F. PIZZETTI ET AL., *Il caso del diritto d'autore*, 2 ed., Giappichelli, Torino, 2013.

35 L'informativa privacy fornita dalla piattaforma riporta che *Internet Archive* si impegna a rendere le sue «collezioni digitali» disponibili gratuitamente a ricercatori, storici e studiosi, in linea con la *mission* dell'organizzazione no profit. I dati personali che la piattaforma può raccogliere sono quelli riferibili alla server web, quali IP, dominio, pagina richiesta, orario. Ancora, può conservare e-mail e messaggi di chi lo contatta, inoltre richiede i classici dati personali previsti per la registrazione al sito e l'utilizzo di cookies. La piattaforma, altresì, avverte che con lo sviluppo di tecnologie di *data mining* potrebbe diventare più facile identificare dati personali, mettendosi a riparo anche da eventuali accessi non autorizzati da parte di terzi (es. hacker).

36 La piattaforma sostiene che rispetta i diritti di proprietà intellettuale, rimuovendo o disabilitando i contenuti in violazione del copyright. L'utente, qualora ritenga che sia stato violato un suo diritto d'autore, può contattare l'Agente Copyright interno alla piattaforma fornendo una serie di dati circa la violazione del proprio contenuto.

37 Si rinvia al sito di *Internet Archive* nella sezione *Termini e Condizioni*, link: <https://archive.org/about/terms>.

Pertanto, *Internet Archive* dichiara sostanzialmente un'esenzione di responsabilità per i contenuti presenti sulla propria piattaforma. Cionondimeno, risulta evidente che il servizio offerto incida in maniera significativa sia sul diritto alla riservatezza sia sulla profilazione degli utenti, poiché, mediante una semplice ricerca, è possibile recuperare informazioni relative a eventi risalenti a molto tempo addietro, ricostruendo così il profilo storico dell'utente.

Alla luce di quanto esposto, l'attività di *web scraping* svolta da *Internet Archive* sembra poter rientrare tra le azioni di monitoraggio dei comportamenti degli individui, ex art. 3, par. 2, lett. b, GDPR, poiché tale attività può essere assimilata a una forma di tracciamento e profilazione dell'interessato. Ai sensi del GDPR, infatti, le persone fisiche possono essere considerate oggetto di monitoraggio anche quando vengono tracciate, direttamente o indirettamente, attraverso la raccolta sistematica dei loro dati, compresa la profilazione³⁸. Ne consegue che l'attività di *Internet Archive* possa rientrare, a pieno titolo, nell'ambito di applicazione del GDPR.

Alla luce della ricostruzione operata lungo questo paragrafo, l'attività svolta da *Internet Archive* si configura, in sostanza, come un'operazione di archiviazione di tutte le notizie presenti sul web, rendendo possibile la costruzione di una memoria storica permanente del web. Tale funzione potrebbe, in astratto, essere ricondotta alle finalità di archiviazione nel pubblico interesse, rientrando così nel regime derogatorio previsto dall'art. 89 GDPR. Tuttavia, la stessa attività, se da un lato contribuisce alla conservazione del sapere, dall'altro può incidere profondamente sui diritti individuali, primo fra tutti il diritto all'oblio sancito dall'art. 17 GDPR.

Emerge, pertanto, il nodo centrale della questione: il trattamento operato da *Internet Archive* deve rientrare nel regime ordinario previsto dal GDPR e, quindi, essere bilanciato con il diritto dell'individuo a non vedere perpetuamente riproposta una notizia che lo riguarda, oppure può essere considerato un trattamento effettuato per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, funzionale alla tutela della memoria storica e alla costruzione dell'identità collettiva, e dunque beneficiare del regime derogatorio previsto dal regolamento?

Prima di affrontare tale quesito, appare opportuno soffermarsi su un caso concreto in modo da cogliere, sul piano applicativo, le tensioni tra la tutela della memoria storica e il diritto individuale all'oblio. Nel paragrafo che segue verrà esaminata una vicenda giudiziaria particolarmente significativa, svoltasi in Canada, che ha avuto ad oggetto la presunta violazione tanto del diritto d'autore quanto del diritto all'oblio. Il caso si presta a un'analisi approfondita, in quanto evidenzia in modo emblematico le tensioni che possono insorgere tra il servizio di archiviazione digitale – offerto da *Internet Archive* – e la necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, quali il diritto d'autore per le immagini e i

38 GDPR, cons. 23 e 24.

video contenuti nella piattaforma, ma anche il diritto della persona ai propri dati personali, in particolare alla cancellazione di contenuti che – a distanza di tempo – possano ledere alla propria immagine³⁹. In particolare, la controversia si inserisce in un contesto giuridico, quello canadese, in cui il bilanciamento tra libertà di espressione, diritto all'informazione e tutela della riservatezza assume caratteristiche peculiari rispetto al modello europeo.

5. Caso studio: Davydiuk vs. Internet Archive

Nel corso della sua attività quasi trentennale, *Internet Archive* è stata coinvolta in numerose controversie legali, riconducibili alla natura stessa della sua missione: fornire una memoria storica digitale continua e permanente.

Come detto precedentemente, tale funzione, sebbene di indubbio valore culturale e documentale, può entrare in conflitto con i diritti individuali come la privacy, la cancellazione dei dati personali e il diritto d'autore, poiché all'interno della piattaforma sono reperibili opere di vario genere – libri, riviste, video, immagini – anche in assenza del consenso della persona interessata.

Nel contesto nordamericano, l'attività di *Internet Archive* è stata chiamata in giudizio principalmente per la violazione del diritto d'autore. A tal proposito, va precisato che il sistema giuridico nordamericano riconosce una tutela meno organica della riservatezza rispetto al modello europeo, privilegiando valori quali la libertà di espressione e l'interesse pubblico alla trasparenza⁴⁰. Di conseguenza, le azioni legali volte alla cancellazione dei dati personali, in questo contesto, trovano un appiglio sul mancato rispetto del diritto d'autore, come avvenuto nella causa *Suzanne Shell v. Internet Archive*⁴¹, la quale mostra come la parte attrice, citando in giudizio *Internet Archive* per aver archiviato il suo sito web senza consenso, puntava alla rimozione dei contenuti dalla piattaforma. La causa è stata risolta con un accordo extragiudiziale, in cui *Wayback Machine* (il motore di ricerca interno ad *Internet Archive*) si è impegnata a rimuovere i contenuti di chi non presta il consenso per apparire nell'archivio della piattaforma di archiviazione digitale. Tale caso presenta, tuttavia, una stretta correlazione tra il diritto al diritto d'autore e il diritto alla cancellazione.

39 A proposito si veda M. DULONG DE ROSNAY, A. GUADAMUZ, *Memory Hole or Right to Delist?*, in *RESET Online*, 6, 2017.

40 Si rinvia a W.M. BEANEY, *The right to privacy and american law. Law and Contemporary Problems*, 31, 2, 1966, pp. 253-271. Più di recente, si veda D.L. BURESH, *Comparison between the european and the american approaches to privacy*, in *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 6, 2, 2019, pp. 257-286.

41 Causa C 06-00397 JSW, *Suzanne Shell v. Internet Archive*, United States District Court, Northern District of California, 20 gennaio 2006.

Un caso ancora più emblematico è rappresentato dalla causa *Davydiuk v. Internet Archive*⁴² che, pur fondato formalmente sul copyright, solleva questioni sostanzialmente riconducibili al diritto all'oblio⁴³.

Il caso processuale ha origine da quanto segue. Dal 2002 al 2003, Daniel Davydiuk fu protagonista di due film pornografici (*Works*) e di una serie di video della stessa natura in formato *broadcast live* (*Performances*)⁴⁴.

I *Works* erano prodotti dalla compagnia *Intercan Media Design Inc. (Intercan)* con sede legale a Montreal.

In seguito, Davydiuk decise di non voler più essere associato al mondo della pornografia e pertanto si adoperò per la cancellazione di tali contenuti che lo ritraevano nella rete internet, acquisendo nel maggio 2009 da *Intercan* il copyright su tutto il materiale che lo ritraeva, in modo da assicurarsi la cancellazione definitiva.

Tuttavia, nello stesso anno, Davydiuk scoprì che la piattaforma *Internet Archive* era in possesso del materiale che all'attore premeva cancellare⁴⁵. La piattaforma rispose positivamente alla richiesta, affermando che i contenuti sarebbero stati rimossi dall'archivio.

42 Causa T-428-13, *Daniel Davydiuk v. Internet Archive*, Corte Federale canadese, Toronto, Ontario, 30 novembre 2016.

43 Anche in questo caso, la parte attorea fonda la base legale della propria azione sul diritto d'autore dato che, nel periodo in cui il caso processuale si è svolto, mancava un impianto normativo di tutela del diritto alla cancellazione dei propri dati personali. Tuttavia, nel 2022 è stato introdotto nell'ordinamento canadese il *right to disposal*, inserito all'interno del *Consumer Privacy Protection Act* (CPPA), parte del *Digital Charter Implementation Act*, (Bill C-27). Il *right to disposal* conferisce agli individui il diritto di richiedere la cancellazione permanente e irreversibile dei propri dati personali detenuti da un'organizzazione. Tuttavia, si differenzia dall'approccio eurounitario, in quanto non prevede la deindicizzazione dei risultati di ricerca da parte dei motori di ricerca. Si rinvia al link: https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/pl/charte-charte/c27_1.html#:~:text=Overview,Bill%20C%2D27%2C%20An%20Act%20to%20enact%20the%20Consumer%20Privacy,Digital%20Charter%20Implementation%20Act%2C%202022.

44 La sentenza specifica queste due categorie di contenuti. I *Works*, nel contesto della causa in oggetto, si riferiscono alle sole opere cinematografiche. Specificamente, si fa riferimento ai film «*Mark Solo*», edito nel 2002, e «*Mark & Xander Duo*», edito nel 2003. Quindi, i *Works* rappresentano il materiale video fissato (con registrazione) e il materiale correlato prodotto durante la realizzazione di tali filmati. Le *Performances*, invece, si riferiscono a una serie di esibizioni non fissate (non registrate). Specificamente, si fa riferimento ad una serie di esibizioni, eseguite dall'attore in Canada e trasmesse via Internet su base semi-settimanale tra giugno 2002 e settembre 2003.

45 Così, l'attore inoltrò richiesta formale alla piattaforma per la cancellazione dei contenuti che lo ritraevano, associando a questa richiesta il rispetto del *Digital Millennium Copyright Act* degli Stati Uniti, sostenendo che i contenuti archiviati ledevano il suo diritto d'autore. La parte attorea decise di allegare *DMC Act*, in quanto la sede legale di Internet Archive era situata in California (USA). Nel merito era già stata intentata un'altra azione legale per il riconoscimento del foro competente. (v. sent. Federal Court Canada, *Davydiuk v. Internet Archive Can.*, 465 F.T.R. 76 (FC); 2014 FC 944), la quale riconobbe come sede competente quella canadese.

Tuttavia, Davydiuk scoprì nel 2011 che i suoi video circolavano ancora nella suddetta piattaforma. Si trattava del materiale riferito alle *Performances*, per il quale *Internet Archive* sosteneva che non potesse costituire «parte sostanziale» dei video di proprietà dell'attore.

La Corte Federale canadese, adita in merito alla controversia, seppur riconoscendo a Davydiuk di poter estendere la propria pretesa di copyright ai video correlati legati alle opere cinematografiche e al materiale audiovisivo (*Works*), escluse le esibizioni non fissate (*Performances*), archiviando così parte della domanda⁴⁶.

Pertanto, per la parte attorea la tutela garantita dal diritto d'autore risultava di fatto esaurita, nonostante che alcuni contenuti continuassero a essere presenti sulla piattaforma, lasciando emergere, così, una persistente lesione della riservatezza dell'attore⁴⁷.

A fronte di questa ricostruzione del caso processuale, si rilevano alcuni elementi di particolare interesse utili alla riflessione di questo contributo.

In primo luogo, è possibile sostenere che la strategia di utilizzare la disciplina del copyright è funzionale al reale obiettivo perseguito dalla parte attorea, ovvero sia il riconoscimento del diritto all'oblio⁴⁸, nella sua declinazione nordamericana del *right to be forgotten*⁴⁹. Tale aspetto fu riconosciuto anche dalla Corte Federale canadese nella causa *de quo*, laddove sostenne che «I also note Mr. Davydiuk's argument that his requests of Internet Archive were intended to

46 Causa T-428-13, *Daniel Davydiuk v. Internet Archive*, punti 57 e 59.

47 Infatti, le *Performance* sono ancora all'interno dei server di *Internet Archive*, dato che la Corte ha permesso a Davydiuk di portare avanti la sua pretesa di violazione del diritto d'autore relativa alle sole opere cinematografiche (video e materiale associato) da lui acquisiti, mentre ha archiviato la parte del caso relativa alle esibizioni non fissate. Il Punto 70 della sentenza, a tal proposito, afferma: «Success on each motion has been to some extent divided, as Mr. Davydiuk has been granted leave to amend the Statement of Claim only in relation to photographs and images created during the production of the Works (not the Performances), and the motion for summary judgment has been granted in relation to infringement of the Performances but dismissed in relation to infringement of the Works. Internet Archive prevailed on both motions as they related to the Performances as a result of Mr. Davydiuk's acknowledgement at the hearing that the evidence did not support his position, which acknowledgement was warranted given the evidence in the record. However, in substance, it is the Plaintiff who has prevailed on both motions, and my assessment is that most of the written and oral submissions on these motions related to the Works rather than the Performances. As such, my decision is that costs should be awarded to Mr. Davydiuk on both motions but that such costs should be reduced from the figures that the parties had agreed should be awarded in the event of full success».

48 A tal riguardo si rinvia al commento fornito da R. STOBBE, *Copyright implications of a «right to be forgotten»? Or how to take-down the Internet Archive*, in *ipblog.ca*, 2014, consultabile al link: <http://ipblog.ca/?p=838>.

49 In merito al *right to be forgotten* si rinvia a J. ROSEN, *The right to be forgotten*, in *Stan. L. Rev. Online*, 64, 2011. Ancora si vedano I contribute di R.K. WALKER, *The right to be forgotten*, in *Hastings LJ*, 64, 257, 2012 e di M.L. JONES, *Ctrl+ Z: The right to be forgotten*, in *Ctrl+ Z*, New York University Press, 2016.

achieve removal of the Pages Complained Of, so that they would not be accessible to the public»⁵⁰.

In secondo luogo, emerge chiaramente la tensione tra il diritto all'oblio – vero *petitum* dell'azione posta da Davydiuk – e l'interesse all'archiviazione e alla conservazione della memoria storica, che costituisce la *mission* di *Internet Archive*. Infatti, in assenza di una specifica disciplina normativa, che definisca parametri di valutazione della rilevanza delle informazioni archiviate e preveda garanzie adeguate alla tutela degli interessati, l'attività svolta da *Internet Archive* risulta potenzialmente lesiva della riservatezza degli individui. Tale aspetto emerge, in particolare, in relazione con il diritto alla cancellazione di particolari contenuti personali – quali quelli oggetto della causa – il quale non ha trovato di fatto soddisfazione, privando quindi il ricorrente della tutela alla propria intimità.

Di conseguenza, si rileva la differenza sostanziale che intercorre tra il sistema eurounitario e il sistema nordamericano, in quanto la sentenza pronunciata dalla Corte Federale canadese non soddisfa, o comunque, soddisfa in parte le richieste mosse dall'attore, richieste che, preme ricordarlo, erano volte alla tutela di un diritto fondamentale dell'individuo, quale quello ancestrale della riservatezza, in particolare a non vedere continuamente riproposte notizie e informazioni sulla propria vita nel corso del tempo.

6. Conclusioni. L'attività di Internet Archive nel quadro normativo del GDPR

Alla luce del caso processuale esaminato, emerge chiaramente l'importanza del diritto all'oblio, inteso come cancellazione dei propri dati personali dalla rete internet al fine di essere dimenticati, o comunque di far dimenticare determinate azioni compiute nel passato⁵¹.

Al tempo stesso, come ricordato precedentemente⁵², il diritto all'oblio deve confrontarsi con l'utilità sociale e la valenza costituzionale di piattaforme digitali – come *Internet Archive* – la cui missione consiste nella diffusione della conoscenza e nella conservazione della memoria storica.

50 Causa *Daniel Davydiuk v. Internet Archive*, punto 48.

51 Il caso processuale consente di cogliere appieno il dilemma del diritto all'oblio nell'ambiente digitale, specialmente nei contesti in cui tale diritto non trova un riconoscimento esplicito nell'ordinamento giuridico. Tuttavia, data l'assenza nell'ordinamento canadese di un diritto all'oblio paragonabile a quello previsto nel contesto eurounitario, la parte attorea della causa *de quo* è stata vincolata a seguire la normativa copyright e, quindi, ad acquisire il materiale che lo riguarda per provvedere poi alla cancellazione, senza peraltro ottenere una tutela piena. Va comunque riportato che il Legislatore canadese è intervenuto successivamente a colmare la lacuna del proprio ordinamento in riferimento al diritto all'oblio. Per un approfondimento sul diritto all'oblio nel contesto canadese si rinvia a E. GRATTON e J. POLONETSKY, *Droit a l'Oubli: Canadian Perspective on the Global Right to Be Forgotten Debate*, in *Colb. Tech. L.J.*, 15, 337, 2017.

52 *Supra*, par. 3.

A tal proposito, è lecito interrogarsi sulla collocazione del servizio offerto da *Internet Archive* in relazione al quadro normativo europeo, fortemente influenzato dalla disciplina del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Anzitutto, come è stato chiarito precedentemente⁵³, sembra potersi ritenere che l'attività svolta da *Internet Archive* rientri pienamente nella disciplina del GDPR. Sebbene *Internet Archive* sia una piattaforma digitale non stabilita nel territorio dell'Unione europea, il trattamento dei dati personali da essa effettuato – ovvero la scansione di tutti i dati presenti sul web, dunque anche di soggetti che si trovano nel territorio dell'Unione – sembra tuttavia rientrare nell'ambito di applicazione del GDPR, ai sensi dell'art. 3, par. 2, lettera b), che prevede l'applicabilità del Regolamento qualora le attività di trattamento riguardino il monitoraggio del comportamento di interessati che si trovano nell'Unione. Proprio l'attività di scansione sistematica del web sembra poter rientrare in quella attività di monitoraggio del comportamento degli individui, dato che, con la conservazione di tutti i dati che si trovano in rete, è possibile effettuare una profilazione sistematica del singolo individuo.

Occorre ora stabilire se, alla luce dell'analisi svolta nel presente contributo, il servizio offerto da *Internet Archive* possa essere qualificato come un trattamento effettuato per motivi di interesse pubblico, tale da giustificare una deroga alle disposizioni del GDPR, ovvero se esso debba ricadere nel regime ordinario di applicazione del Regolamento.

Ebbene, sulla base della ricostruzione condotta, pare potersi escludere che il servizio in questione rientri nell'ambito derogatorio di cui all'art. 89 GDPR. Tale conclusione si fonda su una pluralità di argomenti.

In primo luogo, sebbene l'attività di *Internet Archive* rivesta una funzione certamente meritoria sul piano culturale, essa non sembra potersi ricondurre alle attività di archiviazione nel pubblico interesse, ovvero di ricerca scientifica o storica, che pure godono di uno specifico regime di favore, purché svolte nel rispetto delle norme deontologiche⁵⁴ e delle garanzie adeguate previste dal Regolamento.

A tal riguardo, il considerando 158 del GDPR precisa che i servizi di archiviazione nel pubblico interesse, svolti da autorità pubbliche o da organismi privati, dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, «hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso ai registri da

53 *Supra*, par. 4.

54 A tal riguardo si rinvia alla Delibera 513/2018, GPDP, *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per fini di ricerca storica*, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 19 dicembre 2018. All'interno del provvedimento è precisato il contenuto delle regole deontologiche a cui l'archivista, sia pubblico che privato, deve attenersi, tra le quali: la conservazione e la tutela (art. 4), la comunicazione e la fruizione (art. 5), impegno di riservatezza (art. 6), esercizio di diritti (art. 7).

loro posseduti, qualora tali registri presentino un valore duraturo per l'interesse pubblico generale»⁵⁵.

Tale specificazione appare dirimente ai fini della qualificazione dell'attività svolta da *Internet Archive*. La piattaforma, infatti, non agisce in virtù di un obbligo legale imposto dall'ordinamento, né è investita formalmente di una funzione pubblica di conservazione della memoria storica. Piuttosto, si tratta di un'iniziativa privata, di natura volontaristica, che per quanto possa contribuire al patrimonio informativo collettivo, non soddisfa i requisiti normativi richiesti dal GDPR per rientrare nella nozione di archiviazione nel pubblico interesse.

In secondo luogo, in linea con il punto precedente, *Internet Archive*, non essendo assimilabile ad un'attività di ricerca scientifica o storica, non è soggetta alle norme deontologiche previste per questi settori, volte a tutelare i soggetti interessati dalle operazioni di archiviazione. Inoltre, e a maggior rilievo, la piattaforma non offre le garanzie adeguate richieste dall'art. 89 GDPR per poter beneficiare del regime derogatorio. Infatti, il trattamento di archiviazione nel pubblico interesse deve essere svolto previa predisposizione di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il rispetto del principio di minimizzazione dei dati, il quale si concreta con l'adozione di piani di conservazione finalizzati alla definizione di criteri sia di organizzazione dell'archivio sia di conservazione dei documenti⁵⁶. Come ricordato, tra queste misure rientra anche la pseudonimizzazione dei dati. Ebbene, tutte queste misure non sembrano trovare luogo nell'attività svolta da *Internet Archive*, la quale – come mostrato concretamente nel caso processuale riportato – si limita ad archiviare qualsiasi notizia presente sul web, senza curarsi della sua rilevanza per la ricerca storico-scientifica o per l'interesse pubblico generale.

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che *Internet Archive*, nel contesto eurounitario, resti assoggettato al regime ordinario del GDPR, con conseguente applicazione integrale delle relative disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

A seguito di tali conclusioni, resta ora da verificare in che modo il servizio offerto da *Internet Archive* si rapporti al diritto alla cancellazione.

Segnatamente, il servizio svolto da *Internet Archive* può essere scisso in due diverse funzioni: da un lato, l'attività di archiviazione della piattaforma; dall'altro, la funzione svolta da *Wayback Machine* che, funzionando come un motore di ricerca interno alla piattaforma, permette di indicizzare continuamente una notizia.

55 Sul punto, D. SBORLINI e A. TRIBULATO, *Trattamento dati con finalità di archiviazione nel pubblico interesse: regole e conformità*, in *cybersecurity360.it*, 11 febbraio 2020, consultabile al link: <https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/trattamento-dati-con-finalita-di-archiviazione-nel-pubblico-interesse-regole-di-conformita/>

56 *Ibidem*.

Per quanto concerne il primo aspetto, è possibile sostenere che, nel quadro normativo europeo, *Internet Archive*, quando procede all'archiviazione sistematica del web (*web scraping*), a fronte di una richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, in qualità di titolare del trattamento è chiamato a valutare caso per caso i criteri e le garanzie adeguate. Pertanto, l'attività svolta da *Internet Archive* – consistente nella cattura e conservazione delle versioni delle pagine web nel tempo – sembra poter essere soggetta al diritto di *cancellazione tout court*, ai sensi dell'art. 17 GDPR, par. 1, ovvero sia la piattaforma dovrebbe prevedere al suo interno un sistema di cancellazione integrale dei contenuti che coinvolgono soggetti interessati, eliminando dall'archivio sia la pagina archiviata sia eventuali contenuti correlati. In questo caso, *Internet Archive*, funzionando come un archivio – seppur digitale – potrebbe mettere in atto quelle misure tecniche ed organizzative utili ad assicurare la cancellazione del contenuto, qualora provenga una richiesta da parte dell'interessato. Nel far questo, la piattaforma, oltre a considerare i criteri della natura del dato, dell'ambito di applicazione e del contesto del trattamento in relazione ai potenziali rischi per i diritti dell'interessato⁵⁷, dovrebbe anche valutare la pertinenza dell'informazione contenuta nel suo archivio secondo i parametri di necessità, idoneità e proporzionalità della notizia⁵⁸. Solo se *Internet Archive* dimostri la rilevanza della notizia oggetto di controversia (dato che, come detto, su di esso grava l'onere di dimostrare la rilevanza della notizia), può riemergere la tutela prevista per l'attività di archiviazione svolta dalla piattaforma.

Laddove la notizia presente nell'archivio venga continuamente riproposta per mezzo della funzione di *Wayback Machine*, la cui modalità di funzionamento, come detto, è assimilabile a un motore di ricerca, si può ipotizzare, inoltre, l'applicazione del *diritto alla deindicizzazione*, ai sensi dell'art. 17 GDPR, par. 2, secondo il prisma dalla sentenza *Google Spain*. Tale misura consentirebbe di impedire che, attraverso le ricerche sul motore di ricerca interno a *Internet Archive*, riemergano quelle notizie non più attuali e non più di interesse pubblico, e quindi pregiudizievoli per l'interessato, garantendo così un compromesso tra memoria digitale e protezione dei dati personali.

Pertanto, secondo le disposizioni contenute nel GDPR, l'azione di *Internet Archive* pare doversi considerare potenzialmente limitata dai parametri indicati dall'art. 17, par. 1 e 2 GDPR.

Emerge, tuttavia, il doveroso bilanciamento tra interessi contrastanti ma parimenti giuridicamente rilevanti, spettante al titolare del trattamento, il quale deve

57 GDPR, art. 24, par. 1.

58 A tal proposito, si rinvia al volume di V. BELLOMIA, *op. cit.*, pp. 152-154, il quale riporta un'analisi dettagliata dei parametri utili per bilanciare il diritto all'oblio con altri interessi pubblici rilevanti, quali, ad esempio la libertà ad informare e ad essere informati, ovvero la libertà di cronaca.

tenere conto dei diritti fondamentali dell'individuo e parametrare gli stessi con il proprio interesse alla archiviazione delle informazioni dal web.

In chiosa, il servizio offerto da *Internet Archive* appare indubbiamente meritevole, in quanto consente di preservare una memoria potenzialmente perenne degli eventi storici, inclusi quelli che, nell'immediato, non sembrano rivestire particolare rilievo e che, per tale motivo, rischierebbero di andare dispersi dai canali ordinari di archiviazione.

In virtù di ciò, i servizi di archiviazione digitale (quale quello svolto anche da piattaforme come *Internet Archive*) sembrano avere un rilievo decisivo per preservare la memoria storica in considerazione del fatto che oggi, nella società digitale, tutte le notizie, dalle più futili a quelle più rilevanti, passano per la rete. In tal senso, l'attività di raccolta continua di tutte le notizie contenute nel web contribuisce alla conservazione completa e capillare della memoria storica nel trascorrere del tempo.

Ne consegue che l'interesse pubblico sotteso all'attività di archiviazione digitale svolto dalle piattaforme digitali è sicuramente meritorio; cionondimeno, nel quadro normativo del GDPR, deve essere bilanciato con la tutela dell'individuo e con le garanzie previste dal diritto alla cancellazione.

Pertanto, il servizio di archiviazione digitale, ad oggi, può quindi qualificarsi come un *interesse "temperato" alla memoria storica*. Ciò in quanto, pur riconoscendo la valenza dell'attività di archiviazione digitale, quest'ultima è soggetta al regime ordinario del GDPR e, quindi, deve tenere conto del necessario bilanciamento con il diritto alla riservatezza dell'individuo.

In tale prospettiva, appare auspicabile un intervento del legislatore europeo volto a riconoscere e integrare il ruolo dei soggetti privati – dunque delle piattaforme di archiviazione digitale – nell'ambito dell'archiviazione nel pubblico interesse orientata alla tutela della memoria storica. Un simile intervento dovrebbe fornire una cornice normativa di riferimento e fissare adeguate garanzie per gli interessati, così da valorizzare le potenzialità che la digitalizzazione offre all'archiviazione di notizie, senza pregiudicare i diritti fondamentali degli individui.

Si tratta, tuttavia, di un bilanciamento certamente delicato a cui il legislatore europeo sarebbe chiamato, ma imprescindibile per assicurare il godimento di interessi contrapposti ma egualmente costituzionalmente rilevanti.

Del resto, il diritto all'oblio non può essere esercitato sino al punto da cancellare l'interesse pubblico alla memoria digitale, così come la memoria collettiva non può farsi *diritto tiranno* capace di annullare la dimensione personale della dignità umana⁵⁹.

59 Tale espressione è contenuta nella nota pronuncia della Corte costituzionale sent. n. 85/2013, con la quale la Corte afferma che nessuno diritto ed interesse costituzionalmente rilevante prevale sull'altro in modo assoluto e che è necessario un costante bilanciamento per garantire la coerenza del sistema costituzionale.

(De-)indicizzazione e diritto all'oblio al tempo dei *Large Language Model*

Serena Nicolazzo

Ricercatrice, DISIT, Università del Piemonte Orientale
ORCID 0000-0003-2719-9526

Anna Sapienza

Ricercatrice, DISIT, Università del Piemonte Orientale
ORCID 0000-0002-0842-7987

Salvatore Vilella

Assegnista di ricerca, DISIT, Università del Piemonte Orientale
ORCID 0000-0002-7666-0318

Giancarlo Ruffo

Professore ordinario di Informatica, DISIT, Università del Piemonte Orientale
ORCID 0000-0002-3407-9234

DOI: 10.54103/milanoup.273.c591

ABSTRACT: Nell'era digitale, la questione dell'oblio si è affermata come una problematica di crescente rilievo, in particolare in relazione alla gestione dei dati personali e alla loro accessibilità online. Il diritto all'oblio (Right to Be Forgotten, RTBF) consente ai cittadini di richiedere la rimozione dal pubblico accesso di informazioni obsolete o potenzialmente dannose. Tuttavia, l'attuazione concreta di tale diritto pone notevoli difficoltà tecniche per i motori di ricerca. Il presente contributo si propone di offrire a un pubblico non specialista un'introduzione ai concetti fondamentali dell'information retrieval (IR) e della deindicizzazione, strumenti cruciali per comprendere in che modo i motori di ricerca possano effettivamente "dimenticare" determinati contenuti. Verranno illustrati i principali modelli di IR, tra cui il modello booleano, i modelli probabilistici, quelli basati su spazi vettoriali e su embedding, con particolare attenzione al ruolo svolto dai Large Language Models (LLM) nel migliorare le capacità di elaborazione e analisi dei dati. Si discuterà anche di come gli LLM, oltre agli indubbi vantaggi che hanno introdotto, rendano ancora più difficile la rimozione di informazioni eventualmente acquisite dal modello durante la sua fase di addestramento. Infine, si introdurranno i

principi del cosiddetto “Machine Unlearning”, una metodologia per rimuovere dati dai modelli di apprendimento automatico, senza per questo far degradare (eccessivamente) le proprietà dei modelli stessi. Questa metodologia, che sta attirando un interesse crescente negli ultimi anni nella comunità scientifica di riferimento, potrebbe diventare lo strumento principale per consentire l’applicazione del diritto all’oblio anche in presenza di LLM. Grazie a questa panoramica, si intende evidenziare le complessità insite nel bilanciamento tra la tutela del diritto all’oblio e le sfide tecniche che i motori di ricerca e gli LLM si trovano ad affrontare nella gestione della visibilità e della disponibilità delle informazioni online.

In the digital age, the issue of forgetting has become a growing concern, particularly in relation to the management of personal data and its online accessibility. The Right to Be Forgotten (RTBF) allows citizens to request the removal of obsolete or potentially harmful information from public access. However, the practical implementation of this right poses significant technical challenges for search engines. This paper aims to provide a non-specialist audience with an introduction to the fundamental concepts of information retrieval (IR) and de-indexing, crucial tools for understanding how search engines can effectively “forget” certain content. The main IR models will be illustrated, including the Boolean model, probabilistic models, models based on vector spaces, and those based on embeddings, with particular attention to the role played by Large Language Models (LLM) in improving data processing and analysis capabilities. We will also discuss how LLMs, in addition to their undeniable advantages, make it even more difficult to remove information acquired by the model during its training phase. Finally, we will introduce the principles of so-called “Machine Unlearning,” a methodology for removing data from machine learning models without (excessively) degrading the models’ properties. This methodology, which has attracted growing interest in recent years in the relevant scientific community, could become the primary tool for enabling the application of the right to be forgotten even in the presence of LLMs. Through this overview, we intend to highlight the complexities inherent in balancing the protection of the right to be forgotten with the technical challenges that search engines and LLMs face in managing the visibility and availability of information online.

PAROLE CHIAVE: Diritto all’Oblio; Recupero delle informazioni; Grandi modelli linguistici; Disapprendimento automatico.

KEYWORDS: RTBF; Information Retrieval; LLM; Machine Unlearning.

SOMMARIO: 1 Introduzione. – 2 Modelli di Information Retrieval. – 2.1 Modelli Booleani e Rappresentazioni dei Documenti. – 2.2 Limitazioni dei Modelli di Query Booleani. – 2.3 Modelli a Spazio Vettoriale. – 2.4 Modelli Probabilistici. – 2.4.1 Il Modello di Rilevanza Probabilistico. – 2.5 BM25 e Ponderazione dei Termini. – 2.6 Embedding di Documenti e Parole. – 2.7 Embedding di Parole. – 2.8 Embedding di Documenti. – 2.9 Large Language Models. – 2.10 Fase di Training. – 2.11 Fase di Fine-Tuning. – 2.12 LLM Iniziali e Moderni. – 3 (De)-Indicizzazione e implicazioni sul RTBF. – 3.1 L’Oblio come Problema di Machine Unlearning.

1. Introduzione

La *de-indicizzazione* è il processo di rimozione di specifici contenuti o link dall'indice di un motore di ricerca, impedendo che appaiano nei risultati di ricerca. A differenza dell'eliminazione di contenuti da un sito web, la de-indicizzazione non cancella le informazioni dalla loro fonte originale; piuttosto, assicura che tali informazioni siano meno accessibili tramite i motori di ricerca. Questo processo è spesso richiesto da individui che cercano di limitare la visibilità di determinate informazioni online che potrebbero essere obsolete, irrilevanti o dannose per la loro reputazione.

La de-indicizzazione è strettamente associata al *diritto all'oblio (RTBF)*, un principio legale che consente agli individui di richiedere la rimozione dei dati personali dall'accesso pubblico quando non servono più a uno scopo legittimo. Originario dell'Europa con la storica sentenza Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos nel 2014, il RTBF è ora una pietra miliare dei diritti alla privacy nell'era digitale, definito in legislazioni come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Articolo 17. La de-indicizzazione serve come meccanismo pratico per far rispettare il RTBF, bilanciando il diritto individuale alla privacy e il diritto del pubblico all'informazione.

Tuttavia, per comprendere appieno le dinamiche, le possibilità e le sfide tecniche dietro la de-indicizzazione del Web, è importante avere una conoscenza dei principi di base dell'indicizzazione e, più in generale, del *recupero delle informazioni (Information Retrieval, IR)*. L'obiettivo del presente documento è fornire al lettore una panoramica generale e tecnica dell'IR, consentendo riflessioni e un'analisi delle implicazioni della deindicizzazione e del RTBF sugli algoritmi dei motori di ricerca e sulla privacy dei dati.

Il presente documento è organizzato come segue. Nella Sezione 2 forniamo una panoramica tecnica dei modelli di information retrieval più comuni, esaminando le basi dei modelli booleani, dei modelli probabilistici, dello spazio vettoriale e dei modelli basati su embedding. Introduciamo anche il lettore ai Large Language Models (LLM), che rappresentano l'ultima innovazione nell'IR e nel data mining testuale. Infine, nella Sezione 3 concludiamo con una discussione sulle tecniche di de-indicizzazione alla luce degli argomenti tecnici elaborati nelle sezioni precedenti. Questa sezione include anche un'introduzione al "Machine Unlearning" e a come questa metodologia possa essere usata per rimuovere alcune informazioni dagli LLM.

Se il lettore è particolarmente interessato all'IR, suggeriamo vivamente i seguenti riferimenti: [3,6,21,34]. Tuttavia, questo capitolo affronta in modo succinto alcuni degli aspetti più fondamentali delle principali tecnologie IR, sebbene il nostro obiettivo primario sia descrivere come i moderni motori IR gestiscono il modo in cui le informazioni possano essere "dimenticate".

2. Modelli di Information Retrieval

L'information retrieval (IR) è il processo di ricerca di informazioni contenute in grandi collezioni di dati non strutturati o semi-strutturati in risposta a query (interrogazioni) dell'utente. A differenza del recupero di dati strutturati nelle basi di dati, l'IR si occupa principalmente di collezioni di documenti ricchi di testo, come libri, articoli, pagine web, ed informazioni multimediali (aspetto di cui non ci occuperemo in questo capitolo). L'obiettivo di un sistema di IR è soddisfare le esigenze informative dell'utente fornendo risultati pertinenti e classificati per ordine di importanza. Questo campo si trova all'intersezione tra informatica, linguistica e scienze cognitive, attingendo a vari metodi per sviluppare algoritmi in grado di elaborare e interpretare il linguaggio umano, un compito intrinsecamente complesso.

Il processo fondamentale di recupero delle informazioni coinvolge diverse fasi, tra cui la pre-elaborazione dei dati (tokenizzazione¹, stemming², rimozione delle stop-word³), l'indicizzazione del contenuto per consentire ricerche veloci e la classificazione dei documenti in base alla loro rilevanza per una query. I moderni sistemi di IR utilizzano una varietà di tecniche, come l'espansione della query, il feedback di rilevanza e la ponderazione dei termini, per migliorare la qualità dei risultati di ricerca. Sempre più spesso, l'apprendimento automatico (ML) e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) vengono integrati nei processi di IR, consentendo ai sistemi di gestire le query degli utenti in modo più intelligente e di adattarsi alle esigenze informative in evoluzione.

I modelli di IR, che forniscono le basi teoriche su come le informazioni vengono recuperate, possono essere suddivisi in tre categorie:

1. *Modelli Booleani*: Questi modelli trattano documenti e query come insiemi di termini e utilizzano criteri di corrispondenza rigorosi basati su operatori logici (AND, OR, NOT) per determinare la rilevanza. Sebbene semplici e intuitivi, i modelli booleani non hanno meccanismi per classificare i risultati o tenere conto delle corrispondenze parziali.
2. *Modelli a Spazio Vettoriale*: Questi modelli rappresentano documenti e query come vettori in uno spazio multidimensionale, dove ogni dimensione corrisponde a un termine. La rilevanza viene calcolata utilizzando misure come la similarità del coseno, che cattura il grado di allineamento tra i vettori di documento e query. Questo approccio consente la corrispondenza

1 Tokenizzazione: la suddivisione di un testo grezzo in unità più piccole, come parole o frasi, dette "token".

2 Stemming: il processo di riduzione della forma inflessa di una parola a un cosiddetto "tema", o forma radice, che spesso corrisponde al "lemma", come viene chiamato in linguistica.

3 Stop-word: parole estremamente frequenti nei testi, come gli articoli, preposizioni e congiunzioni, quindi difficilmente caratterizzanti i singoli documenti.

parziale e la classificazione, ma richiede una ponderazione attenta dei termini per essere efficace.

3. *Modelli Probabilistici*: I modelli probabilistici stimano la probabilità che un documento sia rilevante per una data query, basandosi su probabilità a priori e sulla presenza o assenza di termini. Un esempio preminente è il modello di rilevanza probabilistico, che è alla base di tecniche avanzate come BM25 [30].

Oltre a questi modelli fondamentali, i modelli linguistici profondi di grandi dimensioni, pre-addestrati e basati su transformer, come BERT [12], T5 [29] e GPT [28], si sono dimostrati efficaci per il recupero e la classificazione di passaggi di testo [13,18,24,36].

2.1 Modelli Booleani e Rappresentazioni dei Documenti

Il *modello di IR booleano* è un modello per il recupero delle informazioni in cui possiamo porre qualsiasi query sotto forma di espressione booleana di termini, ovvero in cui i termini sono combinati con gli operatori AND, OR e NOT. Nei modelli booleani, documenti e query sono rappresentati come insiemi di termini e, applicando uno o una combinazione degli operatori logici, il modello restituisce i documenti pertinenti ai termini specificati nella query.

Esistono molti modi possibili per esplorare un documento: il più intuitivo sarebbe una scansione lineare dell'intero documento per recuperare le parole selezionate. Tuttavia, questo è un processo estremamente costoso, in particolare per testi molto lunghi e query complesse. Come risposta a questo problema, si ricorre a diverse tecniche. Una possibile soluzione è quella di costruire una *Matrice Termine-Documento* (Term-Document Matrix - TDM): una rappresentazione tabellare utilizzata per catturare la frequenza o la presenza di termini in una collezione di documenti. In questa matrice ogni riga rappresenta un termine unico dal corpus, mentre ogni colonna corrisponde a un documento. I valori delle celle indicano la frequenza (o presenza binaria) di un termine in un documento.

Sia:

- C un corpus costituito da n documenti: D_1, D_2, \dots, D_n .
- V il vocabolario dei termini unici nel corpus, costituito da m termini: t_1, t_2, \dots, t_m .

La TDM è una matrice $m \times n$ $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, dove:

$$a_{ij} = \begin{cases} f(t_i, D_j), & \text{se il termine } t_i \text{ compare nel documento } D_j \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Qui, $f(t_i, D_j)$ è una funzione che quantifica l'associazione tra il termine t_i e il documento D_j . Le scelte comuni per $f(t_i, D_j)$ includono:

1. **Frequenza del Termine (TF):** $f(t_i, D_j) =$ conteggio di t_i in D_j .
2. **Rappresentazione Binaria:** $f(t_i, D_j) = 1$ se t_i compare in D_j ; 0 altrimenti.
3. **TF-IDF (Frequenza del Termine-Frequenza Inversa del Documento):** $f(t_i, D_j) =$ punteggio TF-IDF di t_i in D_j - quantità che definiremo in modo preciso più avanti.

Ad esempio, consideriamo un corpus con $C = \{D_1, D_2, D_3\}$ e vocabolario $V = \{\text{"mela"}, \text{"banana"}, \text{"arancia"}\}$:

- $D_1 = \text{"mela banana mela"}$
- $D_2 = \text{"banana arancia"}$
- $D_3 = \text{"arancia mela arancia"}$

La TDM A con le occorrenze dei termini è:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Trasformando un corpus di documenti in una matrice, si possono sfruttare tecniche algebriche per analizzarli in modo più efficiente; inoltre, in un corpus reale la matrice sarà probabilmente sparsa, migliorando ulteriormente l'efficienza computazionale.

Un altro metodo molto comune per indicizzare i documenti è l'*indice inverso* (inverted index) che offre vantaggi significativi rispetto alla TDM in termini di efficienza dello spazio, velocità di elaborazione delle query, supporto per query complesse, facilità di aggiornamenti e scalabilità, rendendola la scelta preferita per la struttura dati nei moderni sistemi di recupero delle informazioni.

L'indice inverso associa ogni termine $t_i \in V$ a un insieme di identificatori di documento e, opzionalmente, alle posizioni in cui il termine appare. Formalmente, l'indice inverso è definito come:

$$\text{Index}(t_i) = \{(j, P_{ij}) \mid t_i \text{ compare in } D_j\},$$

dove j è l'indice di un documento D_j in C e P_{ij} è l'insieme delle posizioni in cui il termine t_i appare nel documento D_j .

Se consideriamo lo stesso corpus C e vocabolario V dell'esempio precedente:

- $D_1 = \text{"mela banana mela"}$
- $D_2 = \text{"banana arancia"}$
- $D_3 = \text{"arancia mela arancia"}$

L'indice inverso per questo corpus è:

- $\text{Index}(\text{"mela"}) = \{(1, \{1,3\}), (3, \{2\})\}$
- $\text{Index}(\text{"banana"}) = \{(1, \{2\}), (2, \{1\})\}$
- $\text{Index}(\text{"arancia"}) = \{(2, \{2\}), (3, \{1,3\})\}$

Qui:

- "mela" compare in D_1 alle posizioni $\{1,3\}$ e in D_3 alla posizione $\{2\}$.
- "banana" compare in D_1 alla posizione $\{2\}$ e in D_2 alla posizione $\{1\}$.
- "arancia" compare in D_2 alla posizione $\{2\}$ e in D_3 alle posizioni $\{1,3\}$.

Come possiamo vedere, mentre la TDM associa direttamente i termini con valori numerici in ogni documento, l'indice inverso inverte la struttura, associando i termini ai documenti (e posizioni) in cui compaiono. Questa struttura è anche particolarmente utile per query di ricerca efficienti ed è un metodo estremamente comune per l'indicizzazione delle pagine web.

2.2 Limitazioni dei Modelli di Query Booleani

I modelli di query booleani, sebbene fondamentali nei sistemi di IR tradizionali, presentano diverse limitazioni:

- **Rigidità delle Query** – Le query booleane sono spesso troppo rigide in quanto corrispondono strettamente alle parole chiave specificate senza considerare la loro rilevanza o contesto all'interno dei documenti. Di conseguenza:
 - I documenti contenenti tutte le parole chiave vengono recuperati, indipendentemente dalle relazioni o dall'importanza di questi termini nel documento.
 - Documenti pertinenti che utilizzano sinonimi o espressioni parafrasate potrebbero essere persi.
- **Problema “Feast or Famine”** – Questo problema si verifica quando le query booleane recuperano o troppi documenti (un banchetto: feast) o nessuno (una carestia: famine). Nello specifico:
 - Query ampie producono un numero eccessivo di risultati, la maggior parte dei quali poco rilevanti.
 - Query ristrette escludono documenti potenzialmente rilevanti.

L'incorporazione della valutazione basata sulla prossimità nelle strutture di indice inverso può affrontare parzialmente questo problema classificando i documenti in base alla “vicinanza” ai termini della query.

- **Mancanza di Flessibilità** - I modelli booleani non tengono conto della somiglianza semantica o delle variazioni linguistiche, come:
 - **Sinonimi:** Ad esempio, “auto” e “macchina”.
 - **Variazioni Morfologiche:** Ad esempio, “correre” e “correndo”.

Tradizionalmente, ciò viene affrontato espandendo il vocabolario della query utilizzando tecniche come thesauri o stemming. Tuttavia, questi metodi spesso non riescono a catturare appieno le relazioni sfumate.

- **Risultati Binari** – I modelli booleani classificano i documenti come:
 - Rilevanti (se corrispondono precisamente alla query), o
 - Non rilevanti (se non corrispondono a nessuna parte della query).

Questa classificazione binaria non consente di creare una classifica dei documenti in base alla loro rilevanza: un punteggio di rilevanza compreso nell'intervallo reale $[0,1]$ è senz'altro preferibile. I sistemi di IR avanzati spesso utilizzano meccanismi di valutazione della rilevanza del documento rispetto alla data query come la Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) o modelli di apprendimento automatico per superare questa limitazione.

2.3 Modelli a Spazio Vettoriale

Il *modello a spazio vettoriale* (*Vector Space Model - VSM*) è un altro possibile approccio per rappresentare e confrontare i dati testuali. In questo modello, sia i documenti che le query sono rappresentati come vettori in uno spazio ad alta dimensionalità, dove ogni dimensione corrisponde a un termine unico nel vocabolario. La rilevanza di un documento per una query è determinata dalla somiglianza tra i rispettivi vettori. Sia:

- $C = \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ una collezione di n documenti;
- $V = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ il vocabolario dei termini unici nel corpus.

Ogni documento D_j è rappresentato come un vettore:

$$\mathbf{d}_j = [w_{1j}, w_{2j}, \dots, w_{mj}]$$

dove w_{ij} è il peso del termine t_i nel documento D_j . I pesi dei termini, w_{ij} , svolgono un ruolo cruciale nel determinare l'efficacia del VSM.

Gli approcci comuni includono:

1. **Frequenza del Termine (TF)** – Riflette quante volte un termine compare in un documento.

$$w_{ij} = \text{TF}(t_i, D_j) = \text{Conteggio di } t_i \text{ in } D_j.$$

2. **TF-IDF (Frequenza del Termine-Frequenza Inversa del Documento)** – Bilancia la frequenza del termine con la rarità di un termine all'interno del corpus.

$$w_{ij} = \text{TF}(t_i, D_j) \times \log \left(\frac{n}{\text{DF}(t_i)} \right),$$

dove $\text{DF}(t_i)$ è la frequenza del documento di t_i (cioè, il numero di documenti che contengono t_i), e n è il numero totale di documenti nella collezione. Il logaritmo viene applicato per smorzare l'importanza relativa di termini che occorrono molto frequentemente nella collezione.

Infine, la rilevanza di un documento per una query viene calcolata utilizzando misure di similarità. La più ampiamente utilizzata è la *similarità del coseno*, definita come:

$$\text{CosineSimilarity}(\mathbf{d}_j, \mathbf{q}) = \frac{\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{q}}{\|\mathbf{d}_j\| \|\mathbf{q}\|},$$

dove:

- $\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{q}$ è il prodotto scalare dei vettori,
- $\|\mathbf{d}_j\|$ e $\|\mathbf{q}\|$ sono le loro magnitudini, ovvero le lunghezze dei vettori in uno spazio multi-dimensionale⁴.

4 In termini matematici, la magnitudine di un vettore \mathbf{v} si calcola grazie alla radice quadrata della somma dei quadrati delle sue componenti: $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$, dove V è la dimensione dello spazio vettoriale

Intuitivamente, la similarità del coseno misura l'angolo tra i vettori in uno spazio $|V|$ -dimensionale, con angoli più piccoli che indicano una maggiore somiglianza tra il documento e la query.

2.4 Modelli Probabilistici

In questa sezione, parliamo brevemente dei modelli probabilistici in ambito di IR, che forniscono un quadro statistico per prevedere la probabilità che un documento sia rilevante per una data query. Questi modelli sono basati sulla teoria della probabilità e utilizzano il principio dell'incertezza per gestire la variabilità e l'ambiguità inerenti al linguaggio naturale. L'idea fondamentale è *classificare* i documenti in base alla loro *probabilità di rilevanza* per una query.

2.4.1 Il Modello di Rilevanza Probabilistico

Il modello di rilevanza probabilistico (Probabilistic Relevance Model - PRM) assume che esista un insieme ideale di documenti rilevanti per una query. L'obiettivo è classificare i documenti in ordine della loro probabilità di appartenenza a questo insieme. Data una query Q e un documento D_j , il punteggio di rilevanza viene calcolato come la probabilità $P(R = 1 | D_j, Q)$, dove R è una variabile binaria che indica la rilevanza.

Usando il teorema di Bayes:

$$P(R = 1 | D_j, Q) = \frac{P(Q | D_j, R=1) \cdot P(R=1 | D_j)}{P(Q)}.$$

Poiché $P(Q)$ è costante per una data query, può essere omesso quando si classificano i documenti. Ciò porta alla funzione di classificazione:

$$\text{Score}(D_j) \propto P(Q | D_j, R = 1) \cdot P(R = 1 | D_j).$$

Per stimare $P(Q | D_j, R = 1)$, il PRM tipicamente assume l'indipendenza tra i termini della query:

$$P(Q | D_j, R = 1) = \prod_{t \in Q} P(D_j, R = 1).$$

Per implementazioni pratiche, vengono fatte ipotesi semplificative sulla distribuzione dei termini nei documenti rilevanti e non rilevanti.

2.5 BM25 e Ponderazione dei Termini

Come esempio di modello probabilistico, analizziamo l'algoritmo *BM25* [30]. Basandosi sul modello di rilevanza probabilistico, BM25 introduce una funzione di classificazione ampiamente utilizzata nei moderni sistemi di IR. BM25 affronta due aspetti importanti:

1. **Saturazione della Frequenza del Termine** - A differenza di TF-IDF, dove la frequenza del termine aumenta linearmente, BM25 applica una funzione di saturazione per limitare l'impatto di termini molto frequenti.
2. **Normalizzazione della Lunghezza del Documento** - I documenti più lunghi vengono penalizzati per prevenire punteggi artificialmente elevati dovuti alle occorrenze dei termini.

Il punteggio BM25 per un documento D_j e una query Q è dato da:

$$BM25(D_j, Q) = \sum_{t \in Q} IDF(t) \cdot \frac{TF(t, D_j) \cdot (k_1 + 1)}{TF(t, D_j) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{\text{len}(D_j)}{\text{avglen}}\right)},$$

dove:

- $IDF(t)$ è la frequenza inversa del documento del termine t ;
- $TF(t, D_j)$ è la frequenza del termine t nel documento D_j ;
- k_1 e b sono parametri di tuning che controllano la saturazione della frequenza del termine e la normalizzazione della lunghezza del documento;
- $\text{len}(D_j)$ è la lunghezza del documento D_j , e avglen è la lunghezza media dei documenti nella collezione.

2.6 Embedding di Documenti e Parole

Mentre i modelli a spazio vettoriale tradizionali rappresentano documenti e query come vettori sparsi basati su frequenze di termini grezze o pesi TF-IDF, questo approccio spesso non riesce a catturare le relazioni semantiche tra i termini. Per affrontare questa limitazione, i moderni sistemi di information retrieval si affidano sempre più agli *embedding*, rappresentazioni vettoriali dense che codificano il significato semantico in uno spazio continuo a bassa dimensionalità.

2.7 Embedding di Parole

Gli *embedding di parole* sono rappresentazioni vettoriali dense di parole, dove parole semanticamente simili sono rappresentate in punti vicini nello spazio adottato. Questi embedding sono tipicamente "appresi" utilizzando modelli basati su reti neurali addestrate su grandi corpora di testo. I metodi più tradizionali per generare embedding di parole includono:

1. **Word2Vec** [22] - Utilizza una rete neurale poco profonda per generare embedding tramite due approcci principali:
 - *Continuous Bag of Words (CBOW)* - Predice una parola dato il suo contesto circostante.
 - *Skip-gram*: Predice le parole del contesto data una parola target.
2. **GloVe (Global Vectors for Word Representation)** [25] - Combina statistiche di co-occorrenza globale delle parole con il contesto locale per produrre embedding.

3. **FastText** [4]: - Estende Word2Vec rappresentando le parole come una collezione di n-grammi di caratteri, consentendo una migliore gestione delle parole fuori vocabolario e delle variazioni morfologiche.

In questi modelli, ogni parola o termine t_i è rappresentata come un vettore \mathbf{v}_i in uno spazio continuo, tale che la similarità del coseno tra due vettori approssima la vicinanza semantica delle parole corrispondenti. Ad esempio:

$$\text{CosineSimilarity}(\mathbf{v}_{re}, \mathbf{v}_{regina}) > \text{CosineSimilarity}(\mathbf{v}_{re}, \mathbf{v}_{auto}).$$

2.8 Embedding di Documenti

Mentre gli embedding di parole catturano le relazioni semantiche a livello di parola, gli *embedding di documenti* forniscono rappresentazioni vettoriali per interi documenti. Questi embedding aggregano informazioni da singoli embedding di parole o frasi per catturare il contenuto semantico complessivo di un documento. Le tecniche per generare embedding di documenti includono:

1. **Media degli Embedding di Parole** – Un approccio semplice prevede che l'embedding di un documento venga calcolato come la media dei suoi embedding di parole costituenti. Sebbene computazionalmente efficiente, questo metodo potrebbe non riuscire a catturare relazioni e contesti complessi.
2. **Doc2Vec** [16] – Estende Word2Vec introducendo vettori specifici per i documenti. Due approcci principali sono utilizzati:
 - *Distributed Memory (DM)* – Apprende le rappresentazioni vettoriali dei documenti prevedendo le parole basandosi sul vettore del documento e sui vettori delle parole circostanti.
 - *Distributed Bag of Words (DBOW)* – Apprende i vettori dei documenti prevedendo parole specifiche del documento senza usare il contesto.
3. **Transformers** – I modelli linguistici pre-addestrati come BERT [12], T5 [29] e GPT [28] producono potenti embedding contestuali per i documenti. Questi modelli codificano i documenti utilizzando meccanismi di auto-attenzione, consentendo loro di catturare relazioni intricate tra parole e frasi. Per il recupero dei documenti, gli embedding sono tipicamente generati prendendo l'output di un token speciale, come [CLS] in BERT, o raggruppando gli embedding di output di tutti i token.

Nel complesso, gli embedding di documenti e parole hanno rivoluzionato l'information retrieval consentendo la comprensione semantica e migliorando l'accuratezza del recupero dell'informazione più rilevante. Sono stati impiegati per eseguire compiti diversi, come:

- **Ricerca Semantica** – Gli embedding consentono ai sistemi di IR di recuperare documenti che sono semanticamente correlati alla query, anche se non condividono termini esatti. Ad esempio, una query su “fonti di

energia rinnovabile” può recuperare documenti che discutono di “impianti solari” o “fattoria eolica”, anche se i termini precisi della query sono assenti dai documenti.

- **Classificazione e Punteggio di Similarità** - Gli embedding densi consentono una classificazione più accurata della rilevanza documento-query, sfruttando metriche come la similarità del coseno o modelli di classificazione basati su reti neurali.
- **Clustering e Classificazione** - Gli embedding facilitano il clustering dei documenti e la modellazione degli argomenti, raggruppando documenti semanticamente simili.

Una rappresentazione geometrica dello spazio semantico consente ai sistemi automatizzati di avere una comprensione più profonda del contesto testuale, migliorando le loro prestazioni e l’esperienza dell’utente.

2.9 Large Language Models

I *Large Language Models (LLM)* sono il punto d’incontro tra i modelli a spazio vettoriale e le reti neurali profonde. Come possiamo vedere nella Fig. 1 nella rassegna di Yang et al. [35] e nella Fig. 1 di questo capitolo, negli ultimi anni gli LLM hanno acquisito un enorme slancio in termini di popolarità, diventando progressivamente più complessi man mano che vengono integrati alle nostre attività quotidiane. Sono basati su reti neurali avanzate progettate per elaborare e generare testo simile a quello umano, imparando da dataset su larga scala e sfruttando architetture sofisticate come i transformer. Il concetto centrale alla base di questi modelli è la loro capacità di rappresentare e manipolare informazioni in uno *spazio di parametri* ad alta dimensionalità, denotato matematicamente come $\theta \in \mathbb{R}^d$, dove d è il numero di parametri. Questi parametri, che possono essere centinaia di miliardi, codificano i pesi e i bias della rete neurale, consentendole di modellare schemi complessi nel linguaggio naturale.




Figura 1: Interesse nel tempo delle query *machine learning* e *llm* su Google. Possiamo notare come gli LLM guadagnino popolarità e si avvicinino al livello della query *machine learning* nel tempo.

Gli LLM, proprio come qualsiasi altro modello di “deep learning” supervisionato, subiscono una fase di addestramento iniziale e una seconda fase di perfezionamento (fine-tuning). Come spiegano i ricercatori di Google Inc. nella loro *Introduzione agli LLM* [11], queste fasi possono essere visualizzate intuitivamente come i passaggi necessari per addestrare un cane da servizio speciale, come nella Fig. 2. In una prima fase, sarà necessario insegnare ai cani le basi come sedersi, stare fermi o rispondere a comandi, abilità che sono ampiamente applicabili e costituiscono le fondamenta del loro addestramento. Questo è analogo alla fase di training iniziale degli LLM, dove il modello apprende schemi e strutture generali del linguaggio da vasti dataset.

Nella seconda fase di perfezionamento, l'attenzione si sposta sull'insegnamento al cane di compiti specifici, come guidare una persona con problemi di vista o rilevare condizioni mediche specifiche. Allo stesso modo, il fine-tuning di un LLM implica la specializzazione del modello per applicazioni particolari, come rispondere a domande specifiche di un dominio o generare contenuti adattati a un determinato pubblico.

2.10 Fase di Training

La fase di addestramento ottimizza i parametri del modello θ per minimizzare una funzione di perdita (loss function) $L(\theta)$, tipicamente definita su un ampio corpus di testo. Ad esempio, nei modelli autoregressivi come GPT, l'obiettivo è massimizzare la probabilità del token successivo t_i dati i token precedenti t_1, t_2, \dots, t_{i-1} . Questo è espresso come:

$$\mathcal{L}(\theta) = - \sum_{i=1}^N \log P_{\theta}(t_i | t_1, t_2, \dots, t_{i-1})$$



Figura 2: Un confronto intuitivo tra i passaggi necessari per addestrare un cane da servizio speciale e le fasi di training e fine-tuning di un LLM [11].

dove N è il numero totale di token nel corpus. La probabilità $P_0(t_i | t_1, t_2, \dots, t_{i-1})$ è tipicamente calcolata utilizzando l'architettura transformer [32], che impiega meccanismi di auto-attenzione multi-testa:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V,$$

dove Q , K e V sono matrici di query, chiave e valore derivate dagli embedding di input, e d_k è la dimensionalità delle chiavi. I livelli impilati del transformer consentono al modello di catturare dipendenze sia locali che globali lungo la sequenza.

2.11 Fase di Fine-Tuning

Dopo il pre-training, il modello può essere sottoposto a fine-tuning per compiti specifici. Ciò comporta un ulteriore aggiornamento di θ utilizzando un dataset più piccolo specifico del dominio D_{task} . Ad esempio, nel fine-tuning supervisionato, la funzione di perdita viene modificata per riflettere l'obiettivo specifico del compito:

$$L_{\text{task}}(\theta) = -\sum_{(x,y) \in D_{\text{task}}} \log P_{\theta}(x),$$

dove x e y sono coppie input-output (ad esempio, domande e risposte). Tecniche come il Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF) [9] raffinano il modello ottimizzando le “ricompense” (reward) $R(\theta)$ derivate dalle preferenze umane.

2.12 LLM Iniziali e Moderni

L'evoluzione degli LLM è iniziata con modelli come GPT di OpenAI [27], che hanno introdotto il pre-training non supervisionato su grandi corpus seguito dal fine-tuning. GPT-2 [28] ha dimensionato questo approccio con 1,5 miliardi di parametri, mentre GPT3 [5] si è espanso a 175 miliardi di parametri, consentendo l'apprendimento anche a partire da pochi esempi. Questi progressi si basano su strategie di parallelizzazione efficienti, come il parallelismo di modello e dati, per gestire le immense richieste computazionali.

Modelli moderni come GPT-4 e PaLM 2 di Google [1] spingono ulteriormente i limiti, incorporando perfezionamenti architettonici e tecniche di training avanzate. Ad esempio, questi modelli impiegano spesso tecniche come la regolarizzazione dropout, la normalizzazione di livello e gli schemi di tasso di apprendimento adattivi per stabilizzare il training e migliorare la generalizzazione. La dimensione di questi modelli è spesso misurata in notazione scientifica, con conteggi di parametri che raggiungono 10^{11} ed oltre.

3. (De)-Indicizzazione e implicazioni sul RTBF

Avendo stabilito una base tecnica sui modelli di Information Retrieval, possiamo ora riassumerli e metterli in relazione con la questione dell'indicizzazione (e de-indicizzazione) dei contenuti dal Web. L'emergere degli embedding neurali ha portato significativi progressi nel campo del recupero delle informazioni, in particolare nel modo in cui i documenti vengono rappresentati, recuperati e analizzati. A differenza dei modelli tradizionali come il *bag-of-words*, che riducono i documenti a collezioni non ordinate di frequenze di parole e non riescono a catturare il significato contestuale o semantico, gli embedding neurali forniscono una rappresentazione robusta dei documenti all'interno di uno spazio vettoriale continuo. Questo cambiamento consente ai sistemi di IR di comprendere meglio il contenuto e il contesto dei documenti, sbloccando nuove possibilità per il recupero e l'analisi semantica.

Come già descritto precedentemente, gli *embedding di documenti* codificano il significato e le relazioni di parole e frasi, consentendo una rappresentazione più profonda e sfumata del contenuto testuale. Proiettando i documenti in spazi ad alta dimensionalità, gli embedding catturano somiglianze semantiche che non sono facilmente discernibili utilizzando approcci basati su parole chiave. Questa capacità è particolarmente preziosa per superare i limiti delle tecniche IR tradizionali, che spesso si basano sulla corrispondenza esatta delle parole chiave e faticano con sinonimi, parafrasi o variazioni nel linguaggio.

Un altro grande vantaggio degli embedding di documenti risiede nella loro capacità di calcolare la somiglianza semantica tra i documenti sfruttando metriche di distanza, come la similarità del coseno, nello spazio degli embedding, come abbiamo descritto in precedenza. Tale meccanismo consente il recupero di documenti semanticamente correlati, anche quando le loro parole chiave differiscono o sono disposte in un ordine non corrispondente. Ad esempio, due documenti che trattano lo stesso argomento, ma espressi in modi unici, possono comunque essere identificati come strettamente correlati nello spazio degli embedding, migliorando notevolmente l'accuratezza e la rilevanza del recupero.

Inoltre, gli embedding neurali mostrano impressionanti capacità di generalizzazione, in particolare quando addestrati su grandi corpus. Questi modelli possono applicare efficacemente le relazioni semantiche apprese a documenti nuovi e non visti, rendendoli altamente adattabili a collezioni di testo di dimensione variabile ed in continua crescita come quelle presenti sul Web. Questa adattabilità al ridimensionamento (*scalability*) garantisce che i sistemi di IR possano tenere il passo con la rapida evoluzione dei contenuti, fornendo prestazioni costanti e un'ampia copertura anche quando emergono nuovi argomenti.

Tuttavia, come spesso accade, i vantaggi recano con loro anche delle problematiche. Controllare e gestire la visibilità delle informazioni sul Web è un compito complesso. La rimozione completa di un documento è spesso tecnicamente

infattibile, richiedendo interventi come modifiche al DNS o modifiche alle policy di routing di basso livello, che possono essere aggirate. Una soluzione più pratica comporta la de-indicizzazione di documenti specifici dai principali motori di ricerca. Questo approccio non rimuove fisicamente il contenuto dal Web; invece, riduce la visibilità dei documenti mirati e interrompe le loro relazioni contestuali nello spazio degli embedding. Ad esempio, consideriamo il caso di un individuo (il signor John Smith) che abbia deciso di esercitare il suo RTBF chiedendo ai principali fornitori di motori di ricerca di de-indicizzare il contenuto relativo a un caso giudiziario in cui era coinvolto. Nello specifico, chiederà di rimuovere tutti i documenti che lo collegano alla questione in discussione, che indicheremo con il token “X”. Se i documenti che collegano “Smith” e “X” vengono de-indicizzati, la loro associazione semantica si indebolisce; d’altra parte, tuttavia, altre associazioni, come quella tra “Smith” e un altro token “Y”, potrebbero rafforzarsi. Questo aggiustamento dinamico delle relazioni nello spazio degli embedding ha profonde implicazioni su come le informazioni vengono rappresentate e recuperate: non sappiamo se la nuova associazione con “Y” sia, secondo il signor Smith, più o meno desiderabile, e non è facile prevedere le conseguenze che tale operazione possa avere sullo spazio degli embedding su scala più ampia. Esistono già casi che sono, apparentemente, correlati a casi di rimozione di informazioni di individui dagli LLM. Un esempio recente è il caso di David Mayer, un prompt con questo nome ha fatto sì che ChatGPT producesse un messaggio di errore senza alcuna ulteriore spiegazione⁵. Il problema ha portato a varie teorie tra gli utenti, inclusi problemi di privacy e il diritto all’oblio. Alcuni hanno ipotizzato che lo stesso David Mayer potesse aver richiesto che le sue informazioni fossero rimosse dalle risposte di ChatGPT, sebbene ciò sia stato successivamente etichettato da OpenAI come un’incomprensione del problema tecnico in questione⁶. È opportuno, inoltre, specificare che la risposta restituita da ChatGPT in data 17/9/2025 sia più articolata e venga specificato che il sig. David Mayer de Rothschild, che su Wikipedia viene descritto come un famoso ambientalista inglese, non abbia fatto richiesta specifica ad OpenAI perché le informazioni sul suo conto venissero rimosse. Anche se questo caso potrebbe non essere correlato alla questione specifica della rimozione della conoscenza, evidenzia come aziende private che gestiscono i sistemi di AI generativa dovrebbero adottare metodi sofisticati per affrontare il problema, perché modifiche “brutali” al software (patch hard-coded) e a posteriori potrebbero causare problemi di comunicazione tra la base utenti.

5 <https://shorturl.at/nisj8>.

6 <https://shorturl.at/KREbP>.




Figura 3: Machine Unlearning workflow

Queste considerazioni inevitabilmente impattano sull'oblio e sul RTBF, avendo implicazioni sugli individui e sulla memoria collettiva. Esistono diversi studi che hanno esplorato, da un punto di vista empirico e matematico, le dinamiche della memoria e dell'attenzione collettiva. Ad esempio, in [7] gli autori differenziano tra memoria comunicativa e culturale, testando una funzione di decadimento bi-esponenziale per l'attenzione in vari domini culturali, implicando che l'attenzione collettiva iniziale (che riflette la memoria comunicativa) diminuisce rapidamente, seguita da un declino più lento (che riflette la memoria culturale). Un approccio empirico a questo argomento potrebbe essere utile per quantificare l'impatto che queste nuove forme di recupero delle informazioni, come i motori di ricerca basati su LLM, possono avere sulla memoria collettiva e sul RTBF. Sebbene ci siano chiari aspetti positivi, come un recupero e una condivisione rapidi e (si spera) accurati delle informazioni, che sono dinamicamente contestualizzati in base alle interazioni dell'utente, ci sono anche aspetti negativi. Molti di essi sono comuni anche ad altre forme moderne di recupero delle informazioni, come l'eccessiva dipendenza dalla tecnologia specifica, o un'omogeneizzazione della conoscenza che può verificarsi se gli LLM tendono a privilegiare narrazioni popolari o ampiamente accettate, mettendo in secondo piano le prospettive minoritarie. Ciò che è nuovo, invece, è la profonda complessità delle dinamiche dell'oblio delle macchine, che potrebbe andare in due direzioni: o in un oblio involontario della conoscenza (che è in parte ciò che accade nel processo di omogeneizzazione sopra menzionato) o nell'impossibilità di un oblio completo, a causa del profondo intreccio di concetti nello spazio degli embedding.

3.1 L'Oblio come Problema di *Machine Unlearning*

In contrapposizione (o in complementarità) alla de-indicizzazione a posteriori, possiamo definire il problema del *machine unlearning* (MU) o apprendimento inverso, ovvero il processo di rimozione selettiva dell'influenza di specifici dati usati in fase di addestramento da un modello di machine learning esistente. L'obiettivo del machine unlearning è consentire a un modello di comportarsi come se non avesse mai ricevuto in input determinati dati, affrontando così molti problemi di privacy, di fairness e migliorando l'adattabilità del modello.

Nel machine unlearning, idealmente, il modello dimentica completamente i dati che hanno contribuito al suo addestramento, eliminando di fatto il loro impatto. In questo modo, se lo stesso dato viene reintrodotta in futuro, il sistema lo elabora come se fosse del tutto nuovo, senza alcuna conoscenza residua derivante dall'apprendimento precedente.

Formalmente, si consideri $D = \{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$ come il dataset originale e completo di addestramento, dove x_i rappresenta le caratteristiche di input e y_i l'etichetta corrispondente, e sia M il modello di apprendimento automatico addestrato su D . Si definisca d_u come l'insieme dei dati da rimuovere, tale che $D' \subseteq D$ e $D' = D - d_u$. Una volta avviato il processo di unlearning, il modello deve cancellare tutte le informazioni relative a d_u .

Il modello risultante, denotato con M_{d_u} , dovrebbe essere indistinguibile da un modello di riferimento M' addestrato da zero utilizzando solo D' . La Figura 3 illustra il processo di MU, che rimuove specifici punti dati da un modello di apprendimento automatico già addestrato, preservandone al contempo la funzionalità complessiva.

Un interessante rapporto dello Stanford AI Lab [19] riassume le prospettive passate, presenti e future del machine unlearning, descrivendo diversi approcci che consentono la rimozione di informazioni irrilevanti o obsolete, aiutando i modelli a mantenere le loro prestazioni nel tempo. Sebbene non sia un compito banale, diventa ancora più impegnativo nel contesto dei modelli di deep learning e degli LLM (anche a causa degli attacchi informatici [23]). È stato infatti dimostrato come essi tendano a mantenere la conoscenza anche dopo i tentativi di "unlearning", complicando gli sforzi per rimuovere capacità dannose o indesiderate instillate durante il pre-training [8,10].

Le tecniche di machine unlearning possono essere classificate in base all'esattezza dell'"unlearning" ottenuto nelle seguenti due tipologie principali [17,31]:

- **Unlearning Esatto** – Gli algoritmi di unlearning perfetto o esatto mirano a produrre un modello identico a quello che sarebbe stato ottenuto addestrandolo da zero su un dataset da cui è stato escluso uno specifico punto dati da dimenticare. Questo rappresenta lo scenario ideale, ma raggiungere tale precisione è un compito estremamente complesso. Di conseguenza, al momento, l'unico vero metodo di unlearning esatto è il riaddestramento completo del modello.

- **Unlearning Approssimato** – L'unlearning approssimato rappresenta un'alternativa più efficiente in termini di costi ed è particolarmente utile per algoritmi di apprendimento automatico complessi e adattivi, nei quali è spesso impraticabile ricostruire con precisione la sequenza e l'impatto dei singoli dati.

Una classificazione aggiuntiva delle tecniche di MU si basa sul livello di garanzia che i dati specifici siano stati effettivamente cancellati dal modello. In base a questo criterio, è possibile distinguere i seguenti tipi di metodi:

- **MU Certificato** – Fornisce una garanzia formale che un modello da cui sono stati rimossi dei dati sia indistinguibile da un modello che non ha mai osservato quei dati fin dall'inizio [14]. Anche se questo metodo offre forti garanzie in termini di privacy e sicurezza, il riaddestramento richiesto è molto dispendioso in termini di risorse e può risultare impraticabile per modelli di grandi dimensioni.
- **MU Empirico** – Non fornisce garanzie teoriche formali in merito alla sicurezza o correttezza dell'unlearning, ma ne valuta l'efficacia tramite osservazioni sperimentali e valutazioni empiriche. Grazie alla sua maggiore fattibilità pratica e al minor carico computazionale, il MU empirico è ampiamente adottato in applicazioni reali.

Un potenziale approccio per bilanciare i benefici degli embedding neurali con la necessità di una maggiore interpretabilità e controllo è rappresentato dalla *Generazione Potenziata da Recupero dati (Retrieval-Augmented Generation, RAG)* [2]. I sistemi RAG combinano i punti di forza del recupero semantico e dei modelli generativi, consentendo loro di fornire risposte accurate e contestualmente consapevoli, mitigando alcuni dei rischi associati agli spazi di embedding opachi. Integrando recupero e generazione in un quadro unificato, RAG offre un percorso per migliorare la precisione e la rilevanza dei sistemi di IR mantenendo un certo grado di supervisione e adattabilità. Date le sue caratteristiche, RAG viene esplorato come una potenziale soluzione che consente l'oblio simulato senza interazione diretta con il modello stesso [15,33]. Questo approccio affronta alcune delle significative limitazioni degli LLM tradizionali, come la loro tendenza a produrre informazioni imprecise o obsolete, comunemente denominate "allucinazioni". Sfruttando fonti di dati esterne, RAG consente ai modelli di generare output più accurati e contestualmente rilevanti. In generale, un framework RAG consiste di diversi componenti interconnessi che lavorano insieme per recuperare informazioni pertinenti e generare risposte:

- **Input Query Utente** – Il processo inizia quando un utente invia una query. Questo input viene proiettato in uno spazio di embedding LLM per catturare il significato semantico della query.

- **Sistema di Recupero**
 - **Recupero Documenti** – Il sistema di recupero scansiona *basi di conoscenza esterne* (ad esempio, database o collezioni di documenti) per recuperare blocchi di testo rilevanti. Questo può coinvolgere metodi tradizionali basati su parole chiave (recupero sparso) o moderne tecniche di recupero denso che utilizzano gli embedding per la ricerca di somiglianza.
 - **Classificazione e Filtraggio** – Dopo aver recuperato i potenziali documenti, il sistema li classifica in base alla rilevanza, selezionando tipicamente gli N documenti più pertinenti per ulteriore elaborazione.
- **Generazione di Embedding Contestuali** – Ogni documento recuperato viene anche convertito in un embedding per garantire che il modello generativo possa incorporare efficacemente questa informazione durante la generazione della risposta.
- **Meccanismo di Fusione** – I documenti recuperati vengono fusi con la query originale tramite metodi di fusione precoce o tardiva. Nella fusione precoce, sia la query che i documenti vengono immessi nel modello generativo contemporaneamente; nella fusione tardiva, i documenti recuperati raffinanò l'output del modello dopo la generazione iniziale [26].
- **Generazione della Risposta** – L'LLM genera una risposta coerente basata sull'input aumentato, sfruttando sia la sua conoscenza preesistente che le informazioni appena recuperate.

Un framework basato su RAG può facilitare il machine unlearning in diversi modi, per esempio aggiornando in tempo reale la base di conoscenza (knowledge base) senza riaddestrare l'intero modello. Quando dati specifici devono essere dimenticati, possono essere rimossi dalla knowledge base esterna. Questa azione simula efficacemente l'“unlearning” assicurando che future query non recuperino o si basino su questi dati. Gestendo una knowledge base esterna, RAG supporta l'apprendimento continuo consentendo al contempo l'oblio selettivo di informazioni dannose o obsolete. La dipendenza di RAG da un sistema di recupero esterno consente aggiornamenti più efficienti, dove solo la knowledge base deve essere modificata piuttosto che il modello stesso.

Queste considerazioni tecniche si intersecano con questioni etiche e di governance critiche. Il potere di decidere quali documenti vengono de-indicizzati, e quindi resi meno visibili, spetta prevalentemente a pochi attori dominanti nell'ecosistema IR, anche se è regolamentato in misura diversa dalle autorità centrali. Questa concentrazione di influenza potrebbe sollevare preoccupazioni sulla trasparenza, la responsabilità e il potenziale abuso. Inoltre, la fase di addestramento degli embedding neurali svolge un ruolo decisivo nel modellare le relazioni semantiche codificate nello spazio vettoriale adottato. Tuttavia, come abbiamo descritto, questa fase è intrinsecamente opaca, rendendo difficile garantire l'equità nei sistemi di IR risultanti.

Come anche molte fonti autorevoli prevedono [20], è molto probabile che, considerate le sue interessanti sfide tecniche e le sue cruciali e multiformi implicazioni sulla società, l'oblio sarà un argomento di ricerca di spicco nell'informatica e, più in generale, nella ricerca legata all'IA nei prossimi anni.

Riferimenti bibliografici

1. Rohan Anil, Andrew M. Dai, Orhan Firat, Melvin Johnson, Dmitry Lepikhin, Alexandre Passos, Siamak Shakeri, Emanuel Taropa, Paige Bailey, Zhifeng Chen, et al. Palm 2 technical report. *arXiv preprint arXiv:2305.10403*, 2023.
2. Amazon Web Services (AWS). What is retrieval-augmented generation (rag)?, 2024. Accessed: 2024-12-12.
3. Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto. *Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology Behind Search*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.
4. Piotr Bojanowski, Edouard Grave, Armand Joulin, and Tomas Mikolov. Enriching word vectors with subword information. *Transactions of the association for computational linguistics*, 5:135–146, 2017.
5. Tom B. Brown. Language models are few-shot learners. *arXiv preprint arXiv:2005.14165*, 2020.
6. Stefan Butcher, Charles Clarke, and Gordon Cormack. *Information Retrieval: Implementing and Evaluating Search Engines*. MIT Press, Cambridge, MA, 2nd edition, 2016.
7. Cristian Candia, C. Jara-Figueroa, Carlos Rodriguez-Sickert, Albert-L'aszlò Barabási, and Cèsar A Hidalgo. The universal decay of collective memory and attention. *Nature human behaviour*, 3(1):82–91, 2019.
8. Stephen Casper. Deep forgetting & unlearning for safely-scoped llms, 2023. Accessed: 2025-01-03.
9. Paul F. Christiano, Jan Leike, Tom Brown, Miljan Martic, Shane Legg, and Dario Amodei. Deep reinforcement learning from human preferences. *Advances in neural information processing systems*, 30, 2017.
10. Andrea Cossu, Tinne Tuytelaars, Antonio Carta, Lucia Passaro, Vincenzo Lomonaco, and Davide Bacciu. Continual pre-training mitigates forgetting in language and vision. *arXiv preprint arXiv:2205.09357*, 2022. Accessed: 2025-01-03.
11. Google Developers. Introduction to large language models, 2024. Accessed: 2024-12-10.
12. Jacob Devlin. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
13. Cicero dos Santos, Xiaofei Ma, Ramesh Nallapati, Zhiheng Huang, and Bing Xiang. Beyond [cls] through ranking by generation. In *Proceedings*

- of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pages 1722–1727, 2020.
14. Chuan Guo, Tom Goldstein, Awni Hannun, and Laurens van der Maaten. Certified data removal from machine learning models, 2023.
 15. Tuan Hoang, Santu Rana, Sunil Gupta, and Svetha Venkatesh. Learn to unlearn for deep neural networks: Minimizing unlearning interference with gradient projection. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2024. Accessed: 2025-01-03.
 16. Quoc Le and Tomas Mikolov. Distributed representations of sentences and documents. In *International conference on machine learning*, pages 1188–1196. PMLR, 2014.
 17. Na Li, Chunyi Zhou, Yansong Gao, Hui Chen, Zhi Zhang, Boyu Kuang, and Anmin Fu. Machine unlearning: Taxonomy, metrics, applications, challenges, and prospects. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2025.
 18. Jimmy Lin, Rodrigo Nogueira, and Andrew Yates. Pretrained transformers for text ranking: BERT and beyond. *arXiv preprint*, arXiv:2010.06467, 2020.
 19. Ken Ziyu Liu. Unlearning in ai and machine learning, 2024. Accessed: 2025-01-03.
 20. Sijia Liu, Yuanshun Yao, Jinghan Jia, Stephen Casper, Nathalie Baracaldo, Peter Hase, Yuguang Yao, Chris Yuhao Liu, Xiaojun Xu, Hang Li, et al. Rethinking machine unlearning for large language models. *arXiv preprint arXiv:2402.08787*, 2024.
 21. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. MIT Press, Cambridge, MA, 1st edition, 2008.
 22. Tomas Mikolov. Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 3781, 2013.
 23. Serena Nicolazzo, Antonino Nocera, et al. How secure is forgetting? linking machine unlearning to machine learning attacks. *arXiv preprint arXiv:2503.20257*, 2025.
 24. Rodrigo Nogueira and Kyunghyun Cho. Passage re-ranking with BERT. *arXiv preprint*, arXiv:1901.04085, 2019.
 25. Jeffrey Pennington, Richard Socher, and Christopher D Manning. Glove: Global vectors for word representation. In *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*, pages 1532–1543, 2014.
 26. Zackary Rackauckas. RAG-Fusion: a New Take on Retrieval-Augmented Generation. *arXiv preprint arXiv:2402.03367*, 2024. Accessed: 2025-01-03.
 27. Alec Radford. Improving language understanding by generative pre-training. *Open AI*, 2018.

28. Alec Radford, Jeffrey Wu, Rewon Child, David Luan, Dario Amodei, Ilya Sutskever, et al. Language models are unsupervised multitask learners. *OpenAI blog*, 1(8):9, 2019.
29. Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J Liu. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. *Journal of machine learning research*, 21(140):1–67, 2020.
30. Stephen Robertson, Hugo Zaragoza, et al. The probabilistic relevance framework: Bm25 and beyond. *Foundations and Trends® in Information Retrieval*, 3(4):333–389, 2009.
31. Siva Sai, Uday Mittal, Vinay Chamola, Kaizhu Huang, Indro Spinelli, Simone Scardapane, Zhiyuan Tan, and Amir Hussain. Machine un-learning: an overview of techniques, applications, and future directions. *Cognitive Computation*, 16(2):482–506, 2024.
32. A Vaswani. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
33. Shang Wang, Tianqing Zhu, Dayong Ye, and Wanlei Zhou. When machine unlearning meets retrieval-augmented generation (rag): Keep secret or forget knowledge? *arXiv preprint arXiv:2410.15267*, 2024. Accessed: 2025-01-03.
34. Ian H. Witten, Alistair Moffat, and Timothy C. Bell. *Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Documents and Images*. Morgan Kaufmann, San Francisco, CA, 1999.
35. Jingfeng Yang, Hongye Jin, Ruixiang Tang, Xiaotian Han, Qizhang Feng, Haoming Jiang, Shaochen Zhong, Bing Yin, and Xia Hu. Harnessing the power of llms in practice: A survey on chatgpt and beyond. *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, 18(6), April 2024.
36. Shengyao Zhuang, Hang Li, and Guido Zuccon. Deep query likelihood model for information retrieval. In *Proceedings of the 43rd European Conference on Information Retrieval (ECIR)*, 2021.

Dal “diritto all’oblio oncologico” al “diritto all’oblio sanitario”: prospettive di promozione della persona umana rispetto alle discriminazioni legate a malattie socialmente “stigmatizzanti”

Federico Gustavo Pizzetti

Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3672-5228>

DOI: [10.54103/milanoup.273.c592](https://doi.org/10.54103/milanoup.273.c592)

ABSTRACT: Il contributo ricostruisce e analizza i contenuti salienti della legge n. 193 del 2023 che ha introdotto in Italia il “diritto all’oblio oncologico” in modo da mettere in luce le principali analogie e differenze fra tale figura giuridica di nuovo conio e il tradizionale “diritto all’oblio” in precedenza elaborato. Inoltre, muovendo dalla finalità, espressamente perseguita dalla legge, di assicurare, attraverso il riconoscimento e la tutela del diritto all’oblio oncologico, la parità di trattamento dei guariti dal cancro rispetto agli altri consociati, il contributo si interroga sull’eventuale possibilità di introdurre, in un prossimo futuro, nell’ordinamento nazionale, un più ampio “diritto all’oblio sanitario” al fine di prevenire forme di discriminazione nei confronti delle persone colpite da altre patologie socialmente “stigmatizzanti”.

The essay reconstructs the main elements of the Act No. 193 of 2023 on the “right to cancer oblivion” in Italy, highlighting the principal similarities and differences between this new legal concept and the common “right to be forgotten.” Considering the explicit aim of the aforementioned Act of ensuring the equal treatment of cancer survivors with respect to other citizens through the recognition of a specific “right to cancer oblivion,” the essay further explores the possible future development of a broader “right to healthcare oblivion” to prevent discrimination also against individuals who have suffered from other socially “stigmatizing” diseases.

PAROLE CHIAVE: Diritto all’oblio oncologico; diritto all’oblio sanitario; pari dignità sociale delle persone guarite dal cancro; pari dignità sociale delle persone guarite da altre malattie stigmatizzanti.

KEYWORDS: *Oncological right to be forgotten; health oblivion; non-discrimination for “cancer survivors”; non-discrimination for persons dealing with “stigma diseases”.*

SOMMARIO: 1. La disciplina del diritto all’oblio oncologico nella legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi. – 2. Diritto all’oblio oncologico e diritto all’oblio. – 3. Diritto all’oblio oncologico e non discriminazione sociale del guarito oncologico. – 4. Dal diritto all’oblio oncologico al diritto all’oblio sanitario.

1. La disciplina del diritto all’oblio oncologico nella legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi

Il «diritto all’oblio oncologico», quale “nuovo diritto” della persona umana (Rodotà 2012; Modugno 1995: 1), da tempo auspicato dalle associazioni dei malati di cancro (Iannelli *et al.* 2017) e già introdotto in alcuni Paesi europei (Tripi *et al.* 2025: 4; Meunier *et al.* 2025: 3; D’Antonio *et al.* 2024: 4-5; Bitetto 2024: 299-309; Bellacicco *et al.* 2025; Ciardo 2024: 527-529; Faccioli 2024: 78-81; Napoletano *et al.* 2024; Lawler *et al.* 2023; Paterlini 2023)¹, nonché richiamato, in modo più o

1 In **Belgio**, la L. n. C-2019/40.839, di modifica della L. n. C-2019/40839 sulle assicurazioni, successivamente emendata dalla L. n. C-2022/34022, ha previsto che l’impresa assicuratrice *non* possa tener conto dell’anamnesi oncologica del cliente, in sede di stipula di polizze collegate a mutui ipotecari, una volta che siano trascorsi 5 anni dalla fine del trattamento anticancro (salvo termine minore o nessun termine per talune forme oncologiche). In **Cechia**, su impulso del Ministro della salute, l’Associazione nazionale delle compagnie di assicurazioni (ČAP) ha adottato uno standard di autoregolamentazione, relativo all’accesso ai servizi assicurativi da parte delle persone che hanno subito una malattia oncologica, in base al quale, a partire dal 2 novembre 2023, ogni compagnia di assicurazione redige e rende pubblico l’elenco delle diagnosi oncologiche che *non* debbono essere prese in considerazione in sede di stipulazione di polizze assicurative sulla vita, collegate a mutui ipotecari o a credito al consumo. A **Cipro**, la L. n. 124/2023, che ha inserito il nuovo art. 247A nella disciplina sulle assicurazioni di cui alla precedente L. n. 38/2016, ha previsto che le imprese di assicurazione *non* possano prendere in considerazione i dati sanitari del paziente oncologico, nella determinazione delle condizioni per le polizze vita, una volta che siano trascorsi 10 anni (5 anni per la diagnosi effettuata entro il 21° anno di età) dalla fine dei trattamenti chirurgici, radioterapici o farmaco-terapici anti-cancro. In **Francia** – Stato pioniere in materia (Focaud e Bousquet 2025; Bousquet e Lafay 2019) – la L. n. 2016-41, modificata dalla L. n. 2022-270, ha introdotto, all’art. L-1141-5 del Codice della sanità pubblica, una disciplina in base alla quale gli assicuratori *non* possono raccogliere informazioni mediche relative a malattie oncologiche una volta che sono trascorsi 5 anni dalla fine del protocollo terapeutico, fatto salvo un termine *differente*, stabilito in un’apposita tabella, allegata a un accordo-quadro concluso in sede nazionale (“*Convention AERAS*”), il quale reca anche le modalità e i termini oltre i quali *non* possono essere applicati, in sede di proposta di contratti assicurativi aventi a oggetto il rimborso di un credito, aumenti tariffari o esclusioni di garanzie alle persone che hanno sofferto di una patologia tumorale. In **Grecia**, il codice di condotta del 26 marzo 2024, sottoscritto fra l’Associazione rappresentativa delle compagnie assicurative elleniche (EAEE) e il Ministro delle finanze greco, ha fissato in 10 anni dall’ultimo trattamento antitumorale (ridotti a 5 in caso di diagnosi effettuata entro il 18° anno di età), il termine a partire dal quale le assicurazioni *non* possono più utilizzare dati sanitari relativi alla patologia del cliente. In **Irlanda**, un apposito codice di condotta, relativo alla sottoscrizione delle assicurazioni sui mutui ai “*cancer survivors*”, adottato il 6 dicembre 2023 dall’Associazione di categoria delle imprese assicurative irlandesi (“*Insurance Ireland*”), fissa

meno esplicito, da plurimi atti dell’Unione europea (Meunier *et al.* 2025: 3; Ciardo 2024: 528; Ferrari 2024: 11-12; Borgia 2023: 894-904; Scocca e Meunier 2022)², è

in 7 anni, a partire dalla fine del trattamento (diminuiti a 5 anni in caso di accertamento del tumore entro il 18° anno di età), il termine oltre il quale la diagnosi oncologica *non* andrebbe più presa in considerazione, da parte delle compagnie assicurative, nella predisposizione delle polizze vita collegate a mutui ipotecari. In **Lussemburgo**, un accordo-quadro (*Convention “Droit à l’oubli”*), sottoscritto il 29 ottobre 2019 fra il Ministero della salute e l’Associazione di categoria delle imprese di assicurazioni lussemburghesi (ACA), riconosce all’interessato la facoltà di omettere, senza conseguenze giuridiche, l’informazione di essere stato malato oncologico nella compilazione dei formulari assicurativi dopo che sono trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento (5 anni, in caso di diagnosi entro il 18° anno di età). In **Olanda**, ai sensi del r.d. 20 novembre 2020 sulle visite mediche assicurative degli *ex*-pazienti oncologici, il trattamento dei dati inerenti la diagnosi di tumore deve cessare entro 10 anni (5 anni, in caso di diagnosi sino al 21° anno di età), qualora il medico curante ritenga intervenuta la remissione completa. In **Portogallo**, la L. n. 75/2021, di modifica della L. n. 46/2006, sul divieto di discriminazioni per ragioni di disabilità e di salute, e del d.l. n. 72/2008, sui contratti di assicurazione, ha vietato la raccolta di informazioni da parte degli istituti di credito e delle imprese assicurative decorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico del cancro (abbassati a 5 anni in caso di malattia accertata entro il 21° anno di età). In **Romania**, la L. n. 200/2022, emendando la L. n. 46/2003 sui diritti del paziente, ha previsto che, in caso di conclusione di contratti assicurativi, sia vietato richiedere informazioni sulla condizione oncologica del contraente trascorsi 7 anni dalla fine dei trattamenti antitumorali (5 anni nel caso di diagnosi anteriore al 18° anno di età), fatto salvo il termine più breve – stabilito con apposito decreto ministeriale – per talune categorie di malati oncologici sulla base dell’età anagrafica e della specifica patologia cancerosa. In **Spagna**, mediante r.d.l. n. 5/2023, si è previsto che, trascorsi 5 anni dalla fine del trattamento senza recidiva della malattia oncologica, le compagnie di assicurazione o finanziarie *non* possano, a pena di nullità delle clausole contrattuali contrarie, chiedere o prendere in considerazione l’anamnesi del cliente “guarito dal cancro” ai fini della stipula del contratto. In **Slovenia**, attraverso la L. n. 102/2024, di riconoscimento del diritto all’oblio oncologico, i dati sanitari relativi al tumore non sono più richiesti per la stipula dei contratti di assicurazione sulla vita e dei contratti di mutuo immobiliare una volta che siano passati 7 anni dalla fine dei trattamenti (diminuiti a 5 anni, per la diagnosi prima del 21° anno di età), fatti salvi termini inferiori adottati in sede ministeriale.

- 2 Come si evince dal richiamo esplicitamente contenuto all’art. 1, comma 1, la legge n. 193 del 2023 costituisce attuazione, nel nostro Paese, anche del “*Piano europeo di lotta contro il cancro*”, formulato dalla Commissione europea il 3 febbraio 2021 [COM(2021) 44 final], nella parte in cui si reputa opportuno intervenire per migliorare la qualità della vita delle persone in relazione alle malattie oncologiche, anche rimuovendo tutti quei trattamenti iniqui che gli stessi “*cancer survivors*” subiscono, a causa della loro anamnesi, nell’accesso ai servizi finanziari e assicurativi e nel (re-)inserimento lavorativo (§6). Pur senza farne esplicita menzione, la legge italiana si può, altresì, collocare nel quadro della “*Risoluzione Rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro*”, approvata dal Parlamento europeo il 16 febbraio 2022 [n. P9_TA(2022)0038], nella parte in cui si rivolge uno specifico appello, a tutti gli Stati Membri, affinché sia garantito, non oltre l’anno 2025, e con particolare riferimento al mercato comune dei prodotti creditizi ed assicurativi, il diritto all’oblio per i malati oncologici, una volta decorsi 10 anni dalla fine del trattamento (5 anni, se la diagnosi sia stata formulata prima dei diciotto anni di età) (§125). La legge n. 193 del 2023 trova, inoltre, addentellato, pur senza farne espresso richiamo, nella direttiva (UE) n. 2023/2225, relativa ai contratti di credito dei consumatori, nella misura in cui tale normativa europea sottolinea quanto i sopravvissuti al cancro ricevano, loro malgrado, trattamenti sfavorevoli in sede di sottoscrizione di polizze assicurative connesse ai contratti

stato sancito, in Italia, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193³, entrata in vigore il 2 gennaio 2024 (Mezzanotte 2023: 491-494)⁴, alla quale hanno fatto séguito i decreti del Ministro della salute del 22 marzo 2024⁵, del 5 luglio 2024⁶, del 9 agosto 2024⁷ e del 28 novembre 2024⁸.

La legge⁹, contenente disposizioni «in materia di parità di trattamento, non discriminazione e diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche» al fine di «escludere qualsiasi forma di pregiudizio o di disparità di trattamento» nei confronti di tali individui (articolo 1, comma 1)¹⁰, intende espressamente per «diritto all’oblio oncologico» il «diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla [stessa] legge» (articolo 1, comma 2).

di credito (considerando n. 48), e sollecita, di conseguenza, gli Stati Membri a prevedere che tutti i dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori *non* siano oggetto di utilizzo ai fini di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito una volta che sia decorso un periodo di tempo prestabilito dagli stessi Stati Membri, ma in ogni caso *non superiore* a 15 anni dalla fine delle cure mediche (art. 14, paragrafo 4). Il ruolo peculiare che l’Unione europea ha esercitato nell’adozione delle linee di programmazione nazionali delle politiche sanitarie contro il cancro, di cui al Piano Oncologico Nazionale 2023–2027, è ampiamente approfondito da Galbersanini 2026, al par. 1, alla quale si rinvia.

3 In *G.U.* n. 294 del 18 dicembre 2023.

4 La legge n. 193 del 2023 è l’esito dell’unificazione, avvenuta alla Camera dei deputati, di dieci disegni di legge (nove d’iniziativa parlamentare e uno proposto dal Cnel) presentati nel corso della XIX legislatura (in dettaglio: C.249, C.413, C.690, C.744, C.885, C.959, C.1013, C.1066, C.1182, C.1200). Il testo, approvato all’unanimità da Palazzo Montecitorio il 3 agosto 2023 (con 281 voti favorevoli su 281 presenti), è stato rapidamente confermato, senza ulteriori modificazioni, e nuovamente all’unanimità (con 139 voti favorevoli su 139 votanti), il 5 dicembre 2023, dal Senato della Repubblica, ramo del Parlamento in cui ha assorbito altre cinque iniziative di legge ivi depositate nella medesima XIX legislatura (quattro parlamentari e una proveniente dal Consiglio regionale della Basilicata, in dettaglio: S.113, S.231, S.682, S.772, S.849). Si rinvia a Galbersanini 2026, al par. 1, per l’analisi dell’*iter* legislativo e per la ricostruzione del ruolo giocato dagli attori della società civile nel sollecitare il Parlamento italiano all’adozione della nuova disciplina.

5 In *G.U.* n. 96 del 24 aprile 2024.

6 In *G.U.* n. 177 del 30 luglio 2024.

7 In *G.U.* n. 215 del 13 settembre 2024.

8 In *G.U.* n. 15 del 20 gennaio 2025.

9 I contenuti della disciplina introdotta dalla nuova legge n. 193 del 2023 sono stati trattati anche da Galbersanini 2026, par. 2, la quale mette bene in evidenza come la normativa, nei diversi casi contemplati (accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi; procedimenti di adozione; procedure concorsuali e selettive per l’impiego pubblico e privato), “ruoti” attorno ai due “profili” del “diritto a non fornire informazioni”, da una parte, e dal “diritto a non subire indagini” relative al proprio pregresso stato di malato oncologico, dall’altra.

10 Per un “*cancer survivor*”, infatti, essere oggetto di discriminazione rispetto agli altri concittadini – parimenti sani, ma non in precedenza ammalati di tumore – solo in ragione della sua storia clinica pregressa, significa dover pagare, per così dire, una sorta di “doppio tributo” alla malattia subita: la prima volta, sul piano del corpo fisico “aggredito” dal morbo, e la seconda, sul piano di un’identità “stigmatizzata” nei rapporti sociali e giuridici (Lawler-Meunier 2022: 1).

In particolare, la legge ritiene «guarite da una patologia oncologica» tutte le persone¹¹ affette da una malattia tumorale, il cui «trattamento attivo»¹² si sia concluso, senza episodi di recidiva o di ricaduta, da almeno dieci anni, oppure da almeno cinque anni nel caso in cui la diagnosi di cancro sia stata effettuata entro il ventunesimo anno di età anagrafica (Dumas *et al.* 2017), oppure ancora da un termine inferiore (a dieci o cinque anni) se così è previsto, in ragione della maggior rapidità di remissione della specifica forma oncologica considerata, da un apposito decreto varato dal Ministro della salute (articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 1; articolo 4, comma 1; articolo 5, comma 4)¹³.

Nel dettaglio, la prima delle fattispecie rispetto alle quali la legge n. 193 del 2023 riconosce, alle persone guarite dal cancro, il diritto all’oblio oncologico, riguarda l’*accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi* e, più in generale, la *stipulazione di ogni altra tipologia di contratto*.

Prevede, infatti, l’articolo 2 della legge che, ai fini della sottoscrizione o del rinnovo di un contratto inerente a «servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi», nonché in sede di «stipulazione di ogni altro contratto, anche esclusivamente fra privati»¹⁴, non sia ammessa la richiesta (o l’acquisizione da

11 Sono compresi anche i soggetti minorenni (Miniero *et al.* 2024; Quarello *et al.* 2022), rispetto ai quali gli effetti del diritto all’oblio oncologico si produrranno, però, soltanto a partire dal raggiungimento della maggiore età dal momento che i casi previsti dalla legge n. 193 del 2023 si riferiscono tutti a atti giuridici per il compimento dei quali occorre il possesso della capacità di agire.

12 Il termine di «conclusione del trattamento attivo», da cui decorre il periodo decennale, quinquennale o inferiore per la maturazione del diritto all’oblio oncologico, così come previsto dalla L. n. 193/2023, è stato meglio precisato, in sede attuativa, dall’art. 1, comma 1-*bis* del decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2024, come introdotto dall’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute del 28 novembre 2024 con efficacia a partire dal 20 gennaio 2025, nel senso che esso coincide con la data dell’*ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico* effettuato dal paziente.

13 Secondo il “Rapporto: I numeri del cancro in Italia 2024”, elaborato da AIRC, nell’anno solare 2024, sono 3.661.499 le persone che, in Italia, risultano in vita dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore: tra queste, 488.842 hanno avuto una diagnosi da meno di due anni; 628.844 fra i due e i cinque anni; 832.383 fra i cinque e i dieci anni; 699.630 fra i dieci e i quindici anni; 1.071.891 oltre i quindici anni. Ampi sono, quindi, i margini per la riconquista, da parte della persona che ha superato la malattia, di una condizione di piena vita longeva. Discriminante è, di conseguenza, il trattamento sfavorevole che tale soggetto può ricevere, nei rapporti con i terzi, unicamente in ragione del pregiudizio legato alla sua storia clinica e al timore, irrazionale ma frequente, che tale storia induce, di una perdurante vulnerabilità della persona nonostante l’intervenuta guarigione. Ben si comprende, perciò, l’opportuna spinta politica, esercitata a livello europeo, e raccolta dall’Italia con la previsione del diritto all’oblio oncologico (Das 2023), per offrire alle persone guarite dal cancro la possibilità di lasciarsi alle spalle il ricordo della malattia e di ottenere la parità delle *chance* rispetto a tutti gli altri consociati.

14 Espressione, quest’ultima, che, a onor del vero, non risulta molto perspicua dal momento che l’utilizzo del sintagma «anche esclusivamente» fra soggetti privati sembra suggerire l’esistenza di “altri contratti”, ai quali la disciplina di cui all’art. 2, parimenti, si applica, e che intercorrono fra la persona fisica “guarita” dal cancro e un soggetto “non” privato (ovverosia

parte di terzi o l'uso, se già nella lecita disponibilità dell'operatore o dell'intermediario) di informazioni relative allo stato di salute della persona guarita dal cancro, suscettibili di influenzare le condizioni e i termini del contratto (articolo 2, comma 1).

Né è consentito alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi¹⁵ di richiedere alle persone guarite dal cancro l'effettuazione di visite mediche di controllo o il compimento di accertamenti sanitari inerenti all'anamnesi oncologica, quale condizione necessaria per poter addivenire alla sottoscrizione (o al rinnovo) dei contratti relativi ai servizi offerti (articolo 2, comma 4).

È fatto, in ogni caso, divieto di applicare al contraente “*cancer survivor*”, anche in sede di trattative precontrattuali, clausole riguardanti «limiti, costi, oneri aggiuntivi [o] trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente» (articolo 2, comma 3)¹⁶.

La legge n. 193 del 2023, quindi, non solo si premura di impedire, mediante appositi divieti di richiesta e di acquisizione di dati anamnestici, o di effettuazione di visite mediche, che l'informazione pregiudizievole per il guarito oncologico, relativa al suo stato pregresso di malattia, venga resa nota alla controparte, ma munisce, altresì, lo stesso “*ex-malato*” dell'ulteriore “scudo”, rappresentato dall'illiceità delle clausole contrattuali sfavorevoli che risultino determinate unicamente dal suo vissuto di paziente tumorale.

Non solo. Al fine di tutelare la stessa parte debole del rapporto, che potrebbe anche *non* conoscere appieno l'esistenza del diritto all'oblio oncologico di cui pur gode, la legge impone ai *soli* operatori professionali – banche, istituti di credito, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e assicurativi, con

un non meglio precisato ente pubblico). Ciò, a meno che il legislatore non abbia voluto impiegare l'espressione «anche esclusivamente» *fra privati* semplicemente quale mero rafforzativo “stilistico”, volto, cioè, a identificare, in generale, tutti i tipi di contratti fra due o più soggetti *privati, e solo fra loro*, escludendo, quindi, i soggetti *pubblici*.

15 A stretto rigore, la legge *non* sembra estendere il divieto di richiedere al contraente guarito dal cancro di sottoporsi a visita medica in relazione alla patologia pregressa anche ai casi in cui il contratto *non* riguardi servizi bancari, creditizi o assicurativi. Tale scelta del legislatore potrebbe, probabilmente, basarsi sul fatto che, per la stipulazione di contratti di tipo diverso da quelli qui menzionati, *non* sia prassi comune la richiesta di effettuare controlli medici e di produrne gli esiti.

16 Formula, quest'ultima, che andrebbe intesa non già come riferita all'universalità dei potenziali acquirenti dei prodotti assicurativi, bancari o finanziari, ma come rivolta soltanto al più ristretto novero di coloro che appartengono alla classe di popolazione comparabile a quella del “*cancer survivor*” per età e aspettativa di vita. Va da sé, infatti, che per quanto il legislatore abbia adoperato una formulazione *non* immune da ambiguità stilistiche, non si può ritenere che sia stato del tutto inibito all'operatore finanziario, assicurativo o bancario, da parte della L. n. 193/2023, di poter confezionare prodotti posti in offerta al pubblico che distinguano, «nella generalità dei contraenti», i vari soggetti ai quali si rivolgono in base a parametri *diversi* dallo stato di “*ex-malato*” oncologico (quali, ad esempio, l'età, le condizioni economiche o reddituali, o la sussistenza di altre e diverse patologie).

esclusione, quindi, degli altri contraenti privati¹⁷ – di fornire alla controparte, mediante appositi moduli o formulari¹⁸, «adeguate informazioni» sul diritto di *non* rendere notizie relative al proprio stato di salute pregresso qualora si sia guariti dal cancro (articolo 2, comma 2).

Nel caso in cui il contraente diventi un “guarito oncologico” *in costanza* del rapporto contrattuale, la legge stabilisce che le informazioni concernenti la patologia tumorale – lecitamente acquisite da parte degli operatori professionali all’atto della stipulazione del contratto in quanto all’epoca *non* sussisteva ancora il *divieto* di richiederle o di riceverle da terzi perché il soggetto stesso era ancora ammalato – non possono continuare a essere utilizzate per la valutazione del merito creditizio o dell’alea assicurativa del contraente. A tal fine, il contraente, “guarito oncologico”, invia tempestivamente alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata A/R o PEC, il «certificato di oblio oncologico» ottenuto, e gli operatori procedono, entro trenta giorni, alla cancellazione delle informazioni in loro possesso (articolo 2, comma 5).

Non potendo quindi, nell’ipotesi qui in discorso, prevenire, *ab origine*, l’acquisizione delle informazioni relative alla malattia tumorale, giacché in allora esistente, la legge assicura, *ex post*, che i dati sanitari pregressi, pertinenti alla stessa patologia, *non* possano più continuare a sfavorire il cliente, una volta che questi è “guarito dal cancro”, nella valutazione dei profili di rischio specifici rispetto al contratto assicurativo o creditizio sottoscritto, imponendone, a richiesta dell’interessato, la cancellazione.

Inoltre, laddove si provi che le disposizioni contrattuali risultano comunque difformi dai «principi» posti a presidio del diritto all’oblio oncologico dall’art. 2, comma 1, della legge¹⁹, le clausole in questione e quelle ad esse connesse – con

17 La circostanza che il legislatore non abbia previsto l’obbligo di informare il contraente del proprio diritto all’oblio oncologico in ogni tipo di contratto fra privati, diverso da quelli relativi ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, pur dando luogo a una – invero, non del tutto apprezzabile – minore tutela a danno del guarito dal cancro, si giustifica per il timore di altrimenti estendere, in modo standardizzato, un gravame informativo anche a carico di operatori non professionali, in relazione a contratti di modico valore e rispetto ai quali il rischio di alterazione delle clausole contrattuali, derivante dalla conoscenza del pregresso oncologico della controparte, appare trascurabile.

18 Il cui *fac-simile* può essere stilato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, oppure dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2, comma 7).

19 Richiamo, questo, ai “principi” di cui all’art. 2, comma 1, da parte del comma 6 dello stesso articolo, che assume valenza ampiamente estensiva coprendo non solo le fattispecie in cui termini e condizioni dell’accordo contrattuale abbiano contenuto *diforme* rispetto a quello *previsto per la generalità dei contraenti* – rispetto alle quali trova comunque applicazione l’apposito *divieto* di cui al comma 3 dell’art. 2 –, ma anche le fattispecie in cui i termini e i contenuti dell’accordo risultino essere stati comunque *influenzati*, in senso *sfavorevole* per il “guarito

conservazione, però, delle restanti parti del contratto – sono sanzionate dal regime della nullità, operante esclusivamente a vantaggio del contraente “*ex-malato*” oncologico e rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice, in ogni stato e grado del procedimento (art. 2, comma 6).

Non solo, quindi, la violazione delle misure di protezione previste dalla legge a vantaggio del “*cancer survivor*” determina la radicale e insanabile inefficacia “*ex tunc*” delle clausole illecite anche in *assenza* di eccezione sollevata dalla parte debole, ma la controparte – sia essa un operatore professionale di servizi finanziari, bancari, creditizi o assicurativi, oppure un qualunque altro soggetto privato – *non* può invocare l’intervenuta espunzione dal contratto delle (sole) pattuizioni colpite da nullità al fine di agevolmente (e interamente) “svincolarsi” da un rapporto in essere che, privo di tali illecite punteggiature contrattuali, *non* ha più un “senso economico” (Faccioli 2024: 85-87; Ferrari 2024: 62-72)²⁰.

La seconda delle fattispecie, rispetto alla quale la legge n. 193 del 2023 riconosce e tutela il diritto all’oblio oncologico, attiene, poi, all’*adozione* (Vizzoni 2025; Renda 2024).

L’articolo 3 della legge, infatti, novellando l’art. 22, comma 4, l’art. 29-*bis*, comma 4, lett. *c*) e l’art. 57, comma 3, lett. *a*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, sottrae ogni informazione relativa alle patologie oncologiche pregresse dall’insieme delle «indagini sanitarie» che devono essere svolte, in sede di affidamento preadottivo, da parte dei servizi sanitari locali e ospedalieri, su incarico del tribunale per i minorenni, al fine di verificare la capacità adottiva dei richiedenti l’adozione, anche internazionale e speciale.

L’“*ex-paziente*” oncologico non potrà, quindi, esser sottoposto, nel corso della visita medico-legale compiuta per l’accertamento della sua idoneità fisica ad adottare²¹, né alla raccolta dei dati di anamnesi (mediante la compilazione di moduli o questionari, o attraverso l’acquisizione di cartelle cliniche, certificati medici

oncologico”, dalla conoscenza, nella controparte, del suo stato di salute pregresso (Paladini 2024: 1078).

20 Resta fermo che se il contratto, privato delle clausole nulle *ex lege* in quanto apposte in violazione del diritto all’oblio oncologico, perde uno dei suoi requisiti essenziali, a norma dell’art. 1325 cod. civ., ivi compresa la “causa giuridica”, ovvero diviene mancante, quanto all’oggetto, di uno dei requisiti stabiliti all’art. 1346 cod. civ., esso sarà comunque *interamente* nullo a norma dell’art. 1418 cod. civ. La legge n. 193 del 2023 *non* indica, peraltro, le modalità per mezzo delle quali è possibile integrare i contenuti dell’accordo negoziale, che rimanga in piedi, in modo tale da riempire i “vuoti” lasciati dall’elisione delle parti colpite da nullità per contrasto con i principi in materia di oblio oncologico. Nella fattispecie, occorrerebbe, probabilmente, rifarsi alle disposizioni codicistiche sull’integrazione del contratto e sull’inserzione automatica di clausole, di cui agli artt. 1374 e 1339 cod. civ.

21 È noto che non vi è, allo stato, un’uniformità di protocolli di svolgimento di tali operazioni, le quali risultano, quindi, disciplinate sulla base di modalità variamente stabilite, a livello territoriale, da parte dei diversi tribunali per i minorenni, ovvero, come nei casi del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, da parte della Giunta regionale nell’esercizio delle sue funzioni amministrative in materia di sanità pubblica.

o altra documentazione sanitaria), né all’esame clinico obiettivo, né ad altre visite specialistiche che attengano alla patologia tumorale da cui risulta guarito²².

Infine, la terza (e ultima) fattispecie in relazione alla quale la legge n. 193 del 2023 contempla il diritto all’oblio oncologico si riferisce all’*accesso alle procedure concorsuali o selettive pubbliche o private* (Peruzzi 2025; Ferraresi 2024).

L’articolo 4 della legge dispone, infatti, che, qualora nello svolgimento di procedure assunzionali sia previsto l’«accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati», è fatto divieto di richiedere ai partecipanti al concorso o alla selezione informazioni che riguardino la malattia oncologica dalla quale essi risultano “guariti”²³.

La legge n. 193 del 2023, quindi, con portata omnicomprensiva, giacché non solamente riferita al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma estesa anche al rapporto di lavoro privato, evita che, nell’ambito degli accertamenti sanitari consentiti dalla legge al datore di lavoro al fine di valutare l’idoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni a cui quest’ultimo può essere adibito (art. 2087 cod. civ., art. 5 stat. lav. e art. 41 d.lgs. n. 81/2008 per il settore privato; art. 2 d.p.r. n. 487/1984 per il settore pubblico²⁴), vengano in rilievo elementi relativi al vissuto oncologico della persona “guarita” che si candida all’impiego²⁵.

Corredano, infine, l’impianto della legge n. 193 del 2023, oltre alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 5, comma 5) e alla norma che affida all’Autorità garante per la protezione dei dati personali la vigilanza sull’applicazione delle

22 E ciò – si badi bene – a prescindere da ogni eventuale riflesso che la conoscenza di tali dati, da parte dell’autorità giudiziaria minorile, potrebbe avere, nel singolo caso concreto, in ordine all’individuazione della coppia, di cui il “guarito oncologico” è parte, ritenuta meglio in grado di rispondere alle esigenze del minore adottabile.

23 Con disposizione senz’altro apprezzabile, ma forse un poco “intrusa”, posto che essa *non* riguarda il diritto del sopravvissuto al cancro di *non* fornire informazioni sanitarie o di *non* sottoporsi a visite mediche concernenti lo stato patologico pregresso, bensì attiene al reinserimento o alla permanenza nel posto di lavoro e alla riqualificazione professionale, l’art. 4, comma 2, della legge prevede che lo Stato promuova non meglio precisate – e comunque a risorse finanziarie invariate – *politiche attive* a favore dell’impiego lavorativo del “*cancer survivor*”. Politiche attive, queste ultime, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

24 Con riferimento a speciali categorie di pubblici dipendenti, si v., per le Forze armate, il d.lgs. n. 66/2010 e il d.p.r. n. 217/2015; per le Forze di polizia, il d.p.r. n. 335/1982 e il d.m. 18 marzo 2022; per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il d.lgs. n. 217/2005 e il d.m. 11 marzo 2008.

25 E ciò – si osservi – indipendentemente da quale avrebbe potuto essere, nel caso concreto, l’influenza che la conoscenza di tali elementi sarebbe stata in grado di esercitare sulla selezione del candidato da parte del datore di lavoro o sulla determinazione dei contenuti e dei termini del contratto di lavoro.

disposizioni di legge (articolo 5, comma 4)²⁶, alcune disposizioni volte tanto all'*attuazione* della disciplina posta dalla fonte legislativa, quanto all'*adeguamento* della materia regolata dalla legge al progresso scientifico e tecnologico della medicina oncologica²⁷.

Stabilisce, infatti, l'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'*attuazione* della legge, che, con decreto del Ministro della salute, sentite le associazioni di malati oncologici iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, sono regolate le modalità e le forme per l'ottenimento, senza oneri per l'assistito, del «certificato di oblio oncologico»²⁸.

In punto, il decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2024 ha previsto che il soggetto interessato, già paziente oncologico, può presentare l'istanza per ottenere il certificato, redatta secondo il modello contenuto nell'allegato I dello stesso decreto (poi sostituito dal successivo allegato I al decreto ministeriale del 28 novembre 2024), rivolgendosi a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, oppure a un medico del servizio sanitario nazionale specialista nella patologia oncologica, oppure ancora al medico di medicina generale (o al pediatra di libera scelta)²⁹.

26 Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto adottando un parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, attuativo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 193 del 2023 con riferimento alle forme e ai modi per il rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti di maturazione del diritto all'oblio oncologico per talune tipologie tumorali (provvedimento n. 367 del 20 giugno 2024), nonché un parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 193 del 2023, riguardante le misure dettate a salvaguardia del diritto all'oblio oncologico nel procedimento di adozione (provvedimento n. 368 del 20 giugno 2024). Inoltre, come evidenziato espressamente nella "*Relazione annuale 2024*", il Garante ha provveduto alla realizzazione, a beneficio dei cittadini e dei datori di lavoro pubblici e privati coinvolti, di un documento informativo di sintesi, corredato di alcune "FAQ".

27 La descrizione dei meccanismi attuativi della legge n. 193 del 2023 è affrontata, in dettaglio, anche in Galbersanini 2026, par. 2.

28 Stranamente, né la legge n. 193 del 2023, né i relativi decreti attuativi hanno, sinora, previsto che il certificato in questione debba essere presentato anche al contraente *non* professionale in sede di stipula di qualsiasi contratto fra privati al fine di ottenere che, così come previsto dall'art. 2, comma 1, *non* vengano chieste alla persona, in possesso di tale certificato, informazioni relative alla sua anamnesi oncologica pregressa.

29 Non è quindi contemplata, ai fini del rilascio della certificazione di "oblio oncologico", anche la possibilità di rivolgersi a un medico specialista *libero professionista* oppure *dipendente da una struttura privata non accreditata*. L'esclusione di tale tipologia di clinico appare, peraltro, *non irragionevole* alla luce del fatto che la certificazione di oblio oncologico ha valenza di "pubblica attestazione" di uno stato di salute – vale a dire, quello di "guarito" dal cancro – che corrisponde all'avvenuto decorso del tempo indicato, dall'ordinamento, per la remissione della patologia. Di conseguenza, tale certificazione non può che essere rilasciata da un medico dipendente da struttura pubblica, o comunque vigilata da ente pubblico in base alla convenzione di accreditamento. Quel che, semmai, lascia perplessi è che il decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2024 abbia compreso, fra i soggetti che possono rilasciare la "certificazione di oblio oncologico", anche il *medico di medicina generale* (o il pediatra di libera scelta). Fermo

Verificata, a giudizio della struttura sanitaria o del medico certificante, la sussistenza dei presupposti temporali di guarigione previsti dalla legge (decennali, quinquennali o inferiori), eventualmente anche sulla base di documentazione medica fornita dal richiedente, si provvede al rilascio, entro trenta giorni, della «certificazione di oblio oncologico» nelle specifiche forme (invero, assai semplici) previste dall’allegato II al decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2024.

Lo stesso decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2024, così come modificato dal successivo decreto ministeriale del 28 novembre 2024, impone, poi, ai soggetti certificatori di cancellare, trascorsi dieci anni dalla presentazione, tutta la documentazione relativa all’istanza ricevuta. Analogo termine decennale, a partire dalla data di ricezione del documento, è stabilito, dal medesimo decreto ministeriale del 5 luglio 2024 e successiva modificazione del 28 novembre 2024, rispetto all’obbligo di eliminazione del certificato conservato da parte dei soggetti ai quali esso è stato esibito (operatori professionali dei servizi di credito, finanziari e assicurativi, oppure Asl o tribunale per i minorenni).

Sempre con riferimento alle disposizioni attuative della legge n. 193 del 2023, l’articolo 3, comma 2, prevede, inoltre, che spetti a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro della giustizia, e sentita la Commissione per le adozioni internazionali, individuare i meccanismi per l’implementazione delle misure legislative sull’oblio oncologico nel settore delle adozioni.

In proposito, il decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2024 ha precisato che, al fine di far valere il proprio diritto a *non fornire* informazioni relative alla trascorsa malattia tumorale, l’adottante guarito dal cancro deve esibire il «certificato di oblio oncologico», di cui è in possesso, all’azienda sanitaria locale incaricata dal tribunale, se il documento è stato rilasciato durante lo svolgimento dell’attività di indagine sanitaria propedeutica alla valutazione della idoneità adottiva, oppure al tribunale per i minorenni, nel caso in cui l’attestazione sia stata ottenuta dopo la conclusione dell’attività effettuata dall’Asl³⁰.

restando che il medico di famiglia rappresenta, senz’altro, un “punto di riferimento” ordinario dei bisogni di salute dell’assistito e può, perciò, ben essere a piena conoscenza dei percorsi di cura compiuti per combattere la malattia oncologica, e delle eventuali recidive tumorali accadute nel tempo, il rischio che si corre è che un medico “generico”, non dotato di specifiche competenze in oncologia, possa limitarsi a svolgere il compito richiestogli – di rilascio della certificazione di oblio oncologico – in maniera meramente “burocratico-cartolare”. In altre parole, il sanitario potrebbe basarsi, quasi “giocoforza” data la sua *non* specializzazione in materia, unicamente sulla mera ricognizione della documentazione medica prodotta dall’assistito, oppure su un breve colloquio volto solo ad acquisire l’informazione relativa alla data di fine-trattamento attivo e all’assenza, nel frattempo, di successivi episodi di ricaduta o recidiva del tumore.

30 Resta invece dubbio, poiché, curiosamente, non è mai stato sinora indicato né dalla legge, né dai decreti attuativi, a quale soggetto specifico il “certificato di oblio oncologico” possa (ovvero debba) essere presentato nel caso di partecipazione a procedura concorsuale o selettiva per un impiego pubblico o privato nel cui ambito è prevista l’assunzione di informazioni

Inoltre, sempre fermando l'attenzione sulle previsioni attuative della legge n. 193 del 2023, l'articolo 2, comma 7, ha rimesso al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni di adottare, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità per l'applicazione del divieto, di cui all'art. 2, comma 1, di acquisire, da parte degli operatori o intermediari professionali dei settori bancario, finanziario, di investimento e assicurativo, informazioni sullo stato di salute pregresso del cliente, "guarito oncologico", ovvero di utilizzare le informazioni, già ottenute in precedenza (quando il soggetto era ancora malato di tumore, al fine di determinare le condizioni contrattuali.

Sul punto, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026³¹, ha adeguato i propri regolamenti n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018, in materia di informativa precontrattuale e in corso di contratto per i prodotti assicurativi e riassicurativi, adottati in attuazione degli artt. 120 e 185 c.a.p., recependo le definizioni normative di «diritto all'oblio oncologico» e di «conclusione del trattamento attivo della patologia» e stabilendo che l'informativa sul diritto all'oblio oncologico, prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 193/2023, debba essere fornita all'interno dei documenti informativi precontrattuali (DIP) o dei moduli unici precontrattuali (MUP). Lo stesso provvedimento ha, altresì, richiamato gli operatori assicurativi al rispetto del divieto, previsto dalla legge n. 193 del 2023, di acquisizione delle informazioni sulle pregresse patologie oncologiche, esteso, dal provvedimento medesimo, anche allo stato di salute dei familiari del cliente. Agli stessi operatori assicurativi, il provvedimento ha, inoltre, ribadito il divieto, posto dalla legge n. 193 del 2023, di applicare, ai soggetti già affetti da patologie oncologiche, limiti, costi, oneri aggiuntivi o trattamenti differenti rispetto a quelli previsti per la generalità della clientela. Lo stesso provvedimento ha, infine, riaffermato l'obbligo, fissato sempre dalla legge n. 193 del 2023, di non utilizzare, da parte dell'operatore e dell'intermediario assicurativo, né in fase precontrattuale né in corso di esecuzione del contratto, le informazioni relative alla patologia del cliente, acquisite prima dell'intervenuto diritto all'oblio oncologico, e di provvedere alla loro cancellazione in conformità alla legge.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di *adeguamento* della normativa in questione all'evoluzione delle conoscenze mediche in campo oncologico, giova sottolineare che l'articolo 5, comma 2, della legge n. 193 del 2023 ha previsto che, con decreto del Ministro della salute, rivedibile ogni anno, venga definito l'elenco di patologie tumorali per le quali si possono applicare termini inferiori rispetto ai dieci anni o ai cinque anni (se la patologia è conclamata entro il

sullo stato di salute dei partecipanti al fine di escludere che siano richieste informazioni sulla malattia oncologica pregressa (art. 4 della legge n. 193 del 2023).

31 In *G.U.* n. 20 del 26 gennaio 2026.

ventunesimo anno di età), trascorsi i quali matura il diritto all’oblio oncologico (Perego 2024: 78).

Si tratta di un “meccanismo”, questo, di deroga alla legge, grazie al ricorso a una fonte di rango ministeriale delegata dalla legge stessa, che risulta particolarmente apprezzabile nella logica di assicurare un’opportuna “flessibilità” all’impianto normativo dal punto di vista di un più celere riconoscimento del diritto all’oblio oncologico ai soggetti guariti dal cancro, a fronte delle nuove acquisizioni scientifiche che la medicina può progressivamente conseguire, grazie al suo continuo avanzare, rispetto alla determinazione del lasso di tempo necessario per ritenere avvenuta, sul piano clinico, la remissione completa di talune forme tumorali.

Infatti, qualora si dimostri, in sede medico-scientifica, che certi tipi di cancro, sviluppatosi in determinate parti del corpo o insorti in certe età anagrafiche, possono considerarsi superati *anche prima* che siano trascorsi dieci (o cinque) anni dall’ultimo intervento chemioterapico, chirurgico o farmacologico, è possibile prevedere, *mediante un atto di rango ministeriale*, e quindi in modo assai *agevole* rispetto a un complesso *intervento legislativo*, un arco temporale *più ristretto* per poter ottenere la «certificazione di oblio oncologico»³².

In proposito, si segnala che il decreto del Ministro della salute del 22 marzo 2024 ha stabilito che l’oblio oncologico maturi: in 1 anno (invece che in 5 o 10) per il tumore al colon-retto di stadio I, oppure in 7 anni (invece che in 10) se si tratta di tumore al colon-retto di stadio II o di stadio III, diagnosticato dopo i 21 anni di età; in 6 anni (invece che in 10) per il melanoma accertato dopo i 21 anni di età; in 1 anno (invece che in 5 o 10) per il tumore alla mammella di stadio I e II; in 6 anni (invece che in 10) per il tumore al collo dell’utero rilevato dopo i 21 anni di età; in 5 anni (invece che in 10) per il tumore che insorge in qualsiasi altra parte dell’utero; in 1 anno (invece che in 5 o 10) per il tumore al testicolo; in 1 anno (invece che in 5 o 10) per i tumori tiroidei (esclusi quelli

32 La disposizione in parola consente, quindi, di adattare l’impianto “base” della legge n. 193 del 2023, incentrato sul periodo “standard” di 10 (o 5) anni, alle «acquisizioni, sempre in evoluzione, che devono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte» nella materia sanitaria secondo il modello dell’«amministrazione c.d. riflessiva, dal carattere adattativo e flessibile in base alla riserva di scienza» (Cons. St., sez. III, sent. n. 7045/2021, §32.7), volta a valorizzare le «migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte» nella loro «dinamica evolutiva propria» (Corte cost., sent. n. 14/2023, §8.2 *cons. dir.*). In proposito, quel che lascia un poco perplessi è, in effetti, il fatto che il legislatore, nella stesura dell’art. 5, comma 2, *non* abbia *esplicitamente* previsto, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale di individuazione delle patologie tumorali per le quali sono fissati termini più “brevi”, l’obbligatorio (anche se *non* vincolante) coinvolgimento di organi tecnico-scientifici, proprio data la rilevanza che tali organi rivestono, anche ai fini del vaglio di legittimità costituzionale della norma adottata, laddove si tratta di assumere scelte, quali quelle sull’individuazione dei tempi di maturazione della remissione da patologia tumorale, che, pur se frutto di discrezionalità politica, restano comunque, per forza di cose, basate su evidenze scientifiche.

“anaplastici”), diagnosticati, per le donne, in età inferiore ai 55 anni e, per gli uomini, in età inferiore ai 45 anni; in 5 anni (invece che in 10) per il linfoma di Hodgkin riscontrato in età inferiore a 45 anni ma superiore ai 21 anni; in 5 anni (invece che in 10) per le leucemie acute, linfoblastiche e mieloidi, diagnosticate dopo i 21 anni di età.

Infine, la legge n. 193 del 2023 contiene una disposizione *transitoria*, in base alla quale, sino all'adozione dei provvedimenti attuativi da essa previsti (e peraltro già adottati), tanto i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge, quanto i procedimenti all'epoca in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, quanto ancora le procedure concorsuali bandite sono tenute a conformarsi ai principi previsti dalla stessa legge, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi (art. 5, comma 3).

2. Diritto all'oblio oncologico e diritto all'oblio

Come noto, il “diritto all'oblio”, dal quale il “diritto all'oblio oncologico” qui in esame gemma, si è formato e sviluppato, nell'ordinamento giuridico italiano, quale punto di equilibrio fra il diritto a informare l'opinione pubblica, riconosciuto in capo agli organi di stampa e correlato al diritto a essere informati dei cittadini, da un lato, e il diritto di un individuo, dall'altro lato, a *non* vedere nuovamente divulgate notizie o informazioni a lui pertinenti che, se furono di effettivo interesse pubblico quando vennero rese note, sono però diventate, per il decorso del tempo, prive di pertinente rilievo, sicché la loro ridiffusione lede tanto la riservatezza (Cerri 1991; Baldassarre 1974), quanto l'identità personale (Pino 2003; Resta 2006: 540-547) della persona esposta (Alagna 2023; Bellomia 2019; Finocchiaro 2014; Durante-Pagallo 2013; Mezzanotte 2009; Morelli 2002; Auletta 1983).

Tale diritto all'oblio, elaborato rispetto alla disciplina dell'attività degli organi di informazione nel mondo della carta stampata, della radio e della televisione³³, si è poi venuto arricchendo di nuovi aspetti e di peculiari profili con l'avvento di Internet (Mayer-Schönberger 2010).

Infatti, il proliferare di notizie che possono rimanere indefinitamente disponibili sul web (o all'interno dei social network o dei blog), e lo svilupparsi

33 Nell'ampia casistica giurisprudenziale, si v. Cass., sez. III civ., sent. n. 3679/1998, fra le prime di inquadramento sistematico della fattispecie; Cass., sez. III civ., sent. n. 6919/2018, nella quale si sono fissati i cardini per il bilanciamento fra il diritto all'oblio, ritenuto fondamentale, pur se suscettibile, a strette condizioni, di recedere, da una parte, e il diritto di cronaca, dall'altra; Cass., sez. un. civ., sent. n. 19681/2019, che ha ribadito la necessità, in caso di ridiffusione di notizie pregresse, di valutare l'interesse pubblico, concreto e attuale, alla notizia prevalendo, in difetto, il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato sui quali sia svanita la memoria collettiva e la cui rievocazione risulti lesiva della personalità dei protagonisti.

di motori automatizzati di ricerca delle informazioni in grado di scandagliare continuamente la vasta profondità del mare delle notizie online per portare istantaneamente a emersione accadimenti risalenti anche a un remoto passato (tratti, questi, tipici della dimensione “atemporale” e “decontestualizzata” della “Rete”), hanno accentuato la necessità di riconoscere il diritto a essere dimenticati dal mondo anche online, pena, altrimenti, la lesione, anche gravissima, della riservatezza (intesa come dimensione privata da salvaguardare, una volta riconquistata, rispetto all’occhio dell’opinione pubblica), o dell’identità personale (mutata rispetto al passato, talora con notevole sforzo personale) (Mantelero 2013; Finocchiaro 2010).

Si è così attribuito il potere, in capo all’interessato, di chiedere la contestualizzazione e/o l’aggiornamento della notizia “in Rete”, già di dominio pubblico, ma non più corrispondente allo stato delle cose, oppure la de-indicizzazione, dal grande motore di ricerca, del link riferito a una notizia, presente sul web, ma non più aggiornata, né contestualizzata o di interesse pubblico, ogniqualvolta la permanenza o l’agevole reperibilità della notizia stessa nel “cyberspazio” risulti idonea a danneggiare la vita privata o l’identità attuale della persona a cui si riferisce (Pizzetti 2013: 25-57)³⁴.

Da figura giuridica che, nell’epoca offline, mirava soprattutto a evitare la *re-immisione* in circolo di una notizia *già pubblicamente nota*, ma destinata a essere consegnata alla storia dei tempi che furono³⁵, è scaturito, dunque, un prisma dalle diverse sfaccettature che, nel mondo online di oggi, si propone anche, e forse soprattutto, di scongiurare la *permanenza indefinita* della notizia nella Rete, nonché la sua *agevole raggiungibilità* da parte dei motori di ricerca, affinché la medesima notizia possa essere, una buona volta, affidata alla polvere dell’oblio o alla ricerca storico-archivistica, sempreché giustificata (Gatti 2025: 92-93).

Da questo punto di vista, nonostante l’affinità terminologica e la comune radice, il nuovo *diritto all’oblio oncologico*, così come riconosciuto e disciplinato dalla legge n. 193 del 2023, appare, in effetti, *distinto* dal tradizionale *diritto all’oblio*.

34 In giurisprudenza, il rimando è, senz’altro, al noto caso *Google Spain*, Corte giust. UE, g.s., sent. 13 maggio 2014, C-131/12, in materia di diritto al “*de-listing*”. Si v. anche Cass., sez. I civ., sentt. n. 7559/2020, n. 9147/2020, n. 15160/2021, in relazione alla lecita permanenza di notizie di pubblico interesse negli archivi informatizzati di organi di stampa per finalità di documentazione storica meritevoli di tutela a condizione, però, che tali fonti risultino accessibili *soltanto* attraverso l’uso di motori di ricerca *specifici* dell’archivio di notizie; e Cass., sez. I civ., sent. 2893/2023, rispetto alla lecita conservazione, nel database informatizzato di una testata giornalistica, di un articolo di stampa legittimamente pubblicato se – a richiesta dell’interessato – al medesimo venga apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che attualizzi i contenuti della notizia.

35 Anche nel mondo dell’informazione anteriore all’avvento di Internet era, ovviamente, possibile chiedere e ottenere la “contestualizzazione” della notizia, lecitamente resa di dominio pubblico in precedenza, al fine di poterla conservare per interessi archivistici o storiografici senza ledere la riservatezza o l’identità personale del soggetto interessato.

Il diritto all'oblio oncologico, infatti, *non* trova la propria origine in relazione a notizie di *pubblico interesse*, e quindi inizialmente divulgate in modo lecito alla generalità dei consociati, ma destinate poi a essere confinate agli archivi (o rimosse dalla Rete o deindicizzate o contestualizzate) per intervenuto decorso del tempo e conseguente lesività dell'identità personale o della riservatezza del soggetto qualora nuovamente diffuse (o mantenute in Rete o facilmente raggiungibili dai motori di ricerca, o non contestualizzate).

Il diritto all'oblio oncologico, infatti, ha per oggetto informazioni che risultano *sin dall'inizio strettamente private* e *inattuali*, le quali *non* debbono, perciò, essere né *richieste*, né *raccolte* all'interno di rapporti contrattuali, oppure nell'ambito di procedure di adozione minorile o in sede di selezione per l'impiego (pubblico o privato), pena altrimenti il prodursi di effetti discriminatori in danno della persona.

Il diritto all'oblio oncologico *non* mira, dunque, a evitare la “*riproposizione*” al *grande pubblico* di notizie già correttamente diffuse da parte degli operatori dell'informazione, oppure la “*permanenza*” o l'agevole “*accessibilità*” delle notizie medesime nella “*Rete*” a beneficio della *generalità dei “naviganti”*.

Il diritto all'oblio oncologico punta, invece, a impedire la stessa *acquisizione iniziale, da parte di soggetti ben individuati*, di informazioni *riservate*, relative allo stato di salute di un “*ex-malato*” di tumore, in tutta una serie di rapporti inter-privati (servizi finanziari, assicurativi, creditizi, bancari, contratti in generale: articolo 2), o nel contesto di una procedura giurisdizionale di adozione (articolo 3), o nel quadro di una procedura di selezione per l'impiego (articolo 4).

Scenari, tutti questi, che, di certo, *non* hanno alcun interesse per l'opinione pubblica, né, tantomeno, debbono essere resi noti sui giornali, in televisione o mediante Internet.

Mentre, dunque, nel diritto all'oblio, le notizie, di cui si invoca il depositarsi del velo sulla memoria per rispetto dell'identità e della “*privacy*” della persona interessata, sono notizie *già rese pubbliche* in quanto *legittimamente uscite* dalla sfera giuridica dell'individuo al quale esse appartengono, nel *diverso* istituto del diritto all'oblio oncologico le informazioni *private*, riguardanti lo stato pregresso di malattia tumorale, *non* devono venire (mai) a conoscenza dei soggetti specifici (pubblici e privati) con i quali il “*guarito*” si relaziona nei vari casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge (contrattualistica, adozione e assunzione) (Ferrari 2024: 3).

È infatti *soltanto* nella circoscritta ipotesi – che la legge pur contempla all'articolo 2, comma 5 – in cui le informazioni sullo stato di salute concernenti la patologia oncologica del contraente siano già *state in precedenza legittimamente acquisite* dall'operatore bancario, finanziario, di investimento o assicurativo³⁶, e

36 Infatti, quando le informazioni sul stato di salute sono state richieste dall'operatore al contraente, quest'ultimo, trovandosi ancora sottoposto a un trattamento attivo per malattia tumorale *non* poteva essere titolare del «diritto all'oblio oncologico».

quindi da quest’ultimo conosciute, che il diritto all’oblio oncologico si traduce, effettivamente, nel diritto alla *cancellazione* di tali informazioni, già rese note, su istanza della persona interessata, così come accade, normalmente, per il diritto all’oblio “tradizionale” (Candido 2024: 1163).

Una cancellazione, questa, che, a differenza di quanto però capita rispetto al diritto all’oblio “classico”, *non* chiama in causa né gli operatori dell’informazione, né i gestori di siti web (o di social network o di blog), né i titolari di archivi informativi di rilevanza storico-culturale, ma unicamente l’operatore professionale dei servizi creditizi, assicurativi, bancari e finanziari.

Inoltre, mentre il diritto all’oblio identifica una situazione giuridica soggettiva caratterizzata da una *facoltà* che il titolare può o meno decidere di esercitare³⁷, il diritto all’oblio oncologico *non* sembra prevedere che il titolare *possa* (ove mai lo voglia) *non* godere del diritto alla dimenticanza del proprio passato oncologico, fornendo egli stesso, con effetto rilevante e giuridicamente lecito per la controparte, le informazioni che riguardano il suo pregresso vissuto di malato di tumore³⁸.

Infatti, il diritto del guarito dal cancro a *non* fornire informazioni sulla sua malattia, nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 193 del 2023, è presidiato da altrettanti *divieti inderogabili di richiedere* la comunicazione di tali informazioni, che vengono posti direttamente dalla legge a carico delle banche, degli istituti di credito, delle imprese assicurative e degli intermediari finanziari, nonché dell’autorità sanitaria e giudiziaria o del datore di lavoro pubblico o privato (Orlando 2023: 360).

Divieti, tutti questi, che, proprio in quanto protetti dalla sanzione della *nullità insanabile* e rilevabile anche *d’ufficio*, sembrano sbarrare la strada all’ipotesi in cui il soggetto comunichi, di propria iniziativa, la sua anamnesi oncologica pregressa in modo che la controparte ne possa venire a conoscenza³⁹.

37 Si v., in proposito, Corte giust. UE, sent. 8 dicembre 2022, C-460/20 e, sulla scorta di quest’ultima, Cass., sez. I civ., sent. n. 6806/2023, che hanno affermato la sussistenza di un onere di attivazione, da parte dell’interessato, al fine di far valere il proprio “diritto all’oblio”.

38 In tal senso, sono state mosse critiche (Orlando 2024: 360) alla locuzione di “diritto” in quanto si tratterebbe piuttosto di un insieme di “obblighi” e di “divieti” posti in capo ai soggetti con i quali il “guarito” oncologico si relaziona.

39 Né si può sostenere che il diritto all’oblio oncologico possa anche *non* essere esercitato dal suo titolare, così come accade per il diritto all’oblio, facendo leva sulla circostanza che la legge n. 193 del 2023 impone all’operatore professionale obblighi informativi sull’esistenza del diritto in parola a beneficio del cliente “guarito oncologico”. Tale obbligo informativo, infatti, *non* sembra preordinato all’espressione di un “consenso” o “rifiuto” consapevole alla comunicazione del dato relativo alla propria anamnesi oncologica da parte dell’“*ex-malato*” di cancro, quanto piuttosto appare rivolto unicamente a scongiurare che la persona, perché *non* a (piena) conoscenza della legge n. 193 del 2023, comunichi alla compagnia di assicurazione, o all’istituto di credito o finanziario, ritenendo di esserne obbligata, dati sanitari che, invece, neppure debbono esserle richiesti.

Inoltre, mentre il diritto all'oblio "classico" si è tradizionalmente posto "in tensione" con la libertà di espressione (nella sua declinazione di diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico, rispetto ai quali si rivolge la richiesta di oblio della persona che chiede di non essere più messa in piazza), ovvero con la libertà di ricerca e di studio (nella sua accezione di indagine archivistica sul passato del Paese, potenzialmente ostacolata dalla cancellazione delle notizie di rilevanza storica del soggetto), il diritto all'oblio oncologico si pone "in frizione" con valori diversi, quali l'autonomia negoziale (per quanto riguarda il divieto di condurre trattative precontrattuali o di apporre clausole contrattuali o di espletare procedure di selezione per l'impiego comunque condizionate o influenzate dal vissuto oncologico della controparte), oppure con i criteri di valutazione del miglior interesse del minore rispetto alla capacità adottiva dei nuovi genitori (nel campo delle indagini sanitarie preadottive che non possono tenere conto della storia oncologica dei richiedenti l'adozione).

Se dunque – come si vede – non pochi risultano i *tratti difformi* che è possibile individuare fra il diritto all'oblio, da una parte, e il diritto all'oblio oncologico, dall'altra, le due figure presentano, tuttavia, alcuni, *non marginali*, *punti di contatto* che merita, qui di seguito, segnalare.

Innanzitutto, infatti, sia il diritto all'oblio oncologico, sia il diritto all'oblio "classico", maturano col decorso del *tempo* attribuendo, quindi, l'uno e l'altro, ruolo primario proprio al fattore cronologico in questione.

Inoltre, non diversamente dal diritto all'oblio, la cui rilevanza, come si è accennato, è dipesa dallo sviluppo dei nuovi mass media digitali, anche il diritto all'oblio oncologico risente delle opportunità dischiuse dai progressi tecnologici in corso.

Non vi è dubbio, infatti, che la necessità di prevedere, nell'ordinamento giuridico italiano, regole inerenti alla non acquisizione o alla successiva cancellazione dei dati sanitari "storici" relativi alla malattia tumorale, sia strettamente connessa anche allo sviluppo di nuove tecnologie e ai progressi della ricerca scientifica in campo biomedicale e computazionale.

Sul versante medicale, sono, infatti, aumentate le prospettive di cura e remissione della malattia, e la conseguente acquisizione, da parte dell'"ex-paziente" oncologico, di un'aspettativa di vita longeva, analoga a quella degli altri consociati di talché risulta ingiustificato un trattamento pregiudizievole che, nella contrattazione coi terzi, nelle procedure di adozione e nelle selezioni per l'impiego, derivi unicamente dalla conoscenza di una storia oncologica oramai priva di impatto clinico sul futuro del soggetto.

Sul versante computazionale, poi, la sempre maggiore capacità di trasmissione, archiviazione, elaborazione e reperimento di dati personali, specialmente in formato digitale, moltiplica i rischi di uso distorto e discriminatorio dei dati relativi alla malattia tumorale a danno del guarito oncologico nei contratti di credito al consumo, nella predisposizione delle polizze assicurative, nell'offerta

di mutui bancari, nella configurazione di piani di investimento, nella valutazione della capacità adottiva o dell’idoneità allo svolgimento della mansione lavorativa, pubblica o privata.

Tanto il diritto all’oblio oncologico, quanto il diritto all’oblio presentano, inoltre, il tratto comune di contemplare un fascio di veri e propri *doveri giuridici* posti a carico della controparte con la quale il soggetto interessato interagisce.

Infatti, come il diritto all’oblio *impone* al titolare del trattamento (operatore dell’informazione o gestore del sito web) la cancellazione – ovvero la contestualizzazione, o la de-indicizzazione dai motori di ricerca – dell’informazione, così il diritto all’oblio oncologico *obbliga* gli istituti di credito, le banche o le assicurazioni a cancellare l’informazione sanitaria, inerente alla pregressa malattia oncologica del soggetto contraente se lecitamente acquisita in precedenza, ovvero ad astenersi dal richiederla se non ancora ricevuta; parimenti, l’Asl o il tribunale sono tenuti a non riportare o a non considerare le informazioni relative al pregresso stato oncologico del soggetto richiedente l’adozione; e analogamente, il datore di lavoro, pubblico o privato, è vincolato a non raccogliere, nell’ambito delle procedure concorsuali o selettive finalizzate all’assunzione, elementi anamnestici pertinenti alla malattia oncologica di cui abbia in precedenza sofferto il candidato che si presenta per ottenere l’impiego.

Sia il diritto all’oblio sia il diritto all’oblio oncologico rivelano, inoltre, elementi di somiglianza anche nella misura in cui entrambi puntano a scongiurare che *continui* la *rappresentazione*, sul *piano sociale*, di un’*identità individuale* “storica” e “inattuale”, dalla quale il soggetto *non* vuole più essere condizionato (un personaggio che ha perso la ragion d’essere della sua notorietà e non vuole, quindi, più essere riconosciuto dagli altri con i tratti di un passato dal quale si è ormai liberato; un guarito dal cancro che non deve continuare a essere ritenuto più fragile di altri per la sua storia clinica trascorsa e che aspira, semmai, a venir considerato un soggetto sano a tutti gli effetti, soprattutto quando intende accendere un mutuo, contrarre una polizza assicurativa, sottoscrivere un investimento, adottare un minore o trovare lavoro) (Ferola 2013).

Non basta. Vi è infatti un ulteriore elemento significativo che pare *accomunare* il diritto all’oblio, da una parte, e il diritto all’oblio oncologico, dall’altra.

Entrambe le fattispecie di “diritto all’oblio” presentano, infatti, solidi “collegamenti” con il diritto alla protezione dei dati personali.

È noto, infatti, che il diritto all’oblio si è sempre più intrecciato, nella sua natura poliforme, anche con il fascio dei diritti che l’interessato possiede in relazione ai propri dati personali, e ai trattamenti che, su tali dati, possono essere (lecitamente) compiuti (Finocchiaro 2021; Resta e Zeno-Zencovich 2015; Frosini 2013).

In punto, l’art. 17, paragrafo 1, del vigente regolamento (UE) n. 2016/679, espressamente rubricato proprio “*diritto all’oblio*” (Di Ciommo 2017), riconosce e garantisce, infatti, all’interessato, il diritto di ottenere, senza ingiustificato

ritardo, la *cancellazione* dei propri dati personali in tutti i casi in cui: tali dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati [lett. *a*]); l'interessato abbia revocato il consenso alla base del trattamento e non sussista altro fondamento giuridico che legittimi il trattamento stesso [lett. *b*]); l'interessato si sia opposto al trattamento e non vi sia altro motivo legalmente prevalente per procedere al trattamento [lett. *c*]); i dati personali siano stati trattati illecitamente [lett. *d*]); i dati personali debbano essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro a cui è soggetto il titolare del trattamento [lett. *e*]); i dati personali risultino raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione destinati a minori [lett. *f*]).

Invece, ai sensi del successivo art. 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento (UE) n. 2016/679, il diritto alla *cancellazione* dei dati viene *escluso* qualora il trattamento dei dati risulti necessario: all'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione [lett. *a*]); all'adempimento di un obbligo legale, previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro che richieda il trattamento dei dati medesimi [lett. *b*]); nei casi in cui il trattamento sia indispensabile all'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento in base al diritto europeo o nazionale [lett. *c*]); per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica [lett. *d*]); a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o a fini statistici, se l'oblio rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento [lett. *e*]); per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [lett. *f*]).

Ora, rispetto al diritto all'oblio oncologico e ai relativi rapporti con la disciplina di protezione dati, e soprattutto con il particolare diritto all'oblio (*rectius*: “alla cancellazione”) che quest'ultima contempla, va ricordato che le informazioni concernenti l'anamnesi oncologica di un soggetto guarito, di cui alla legge n. 193 del 2023, sono, a tutti gli effetti, dei *dati personali* ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, in quanto relativi a una persona identificata (art. 4, paragrafo 1, num. 1) del regolamento stesso).

Ne consegue che il diritto all'oblio oncologico, quale posizione giuridica soggettiva attiva, prevista dal diritto nazionale e avente per oggetto “dati personali”, si deve necessariamente armonizzare con la disciplina europea in materia di protezione dei dati.

Viene, dunque, in rilievo il già citato art. 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di diritto all'oblio (o alla “cancellazione”) (Gatti 2025; Campagna 2024: 1173-1183).

Più in specifico, il diritto all'oblio oncologico, così come disciplinato dalla legge n. 193 del 2023, sembra operare, rispetto al quadro fissato dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2016/679, in modo tale che *non* possano mai “scattare”, in relazione ai casi contemplati dalla legge italiana a beneficio dei

“guariti oncologici”, le *eccezioni all’esercizio del diritto all’oblio* stabilite dalla normativa europea.

Il riconoscimento, ai sensi della legge n. 193/2023, di un diritto in capo alle persone guarite dal cancro di *non* fornire informazioni in merito alla propria pregressa condizione – e, se si tratta di informazioni lecitamente acquisite in precedenza, di chiedere e ottenere, dal titolare del trattamento, la loro rapida cancellazione – impedisce, infatti, che tali informazioni possano essere trattate dal titolare (operatore professionale dei servizi creditizi, bancari, assicurativi e finanziari, o altro contraente, oppure autorità giudiziaria in sede di adozione, oppure ancora datore di lavoro nell’ambito delle procedure di selezione per l’impiego) facendo leva proprio sulle clausole di *esclusione del diritto all’oblio* previste dall’art. 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/679.

Non sarà, quindi, possibile invocare l’adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento dei dati in base al diritto italiano per ritenere *escluso*, ex art. 17, paragrafo 2, lett. *b*) del regolamento (UE) n. 2016/679, il diritto all’oblio nei casi di stipula di un contratto assicurativo, di investimento, di erogazione di credito o di altro tipo, oppure in sede di svolgimento delle procedure di selezione per l’impegno.

Né sarà possibile riferirsi all’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri nazionali secondo la legge nazionale per affermare l’*insussistenza* del diritto all’oblio ex art. 17, paragrafo 2, lett. *c*) in sede di valutazione dell’idoneità ad adottare da parte dell’autorità sanitaria e giurisdizionale.

In effetti, *se non vi fossero* le disposizioni vigenti di cui alla legge n. 193 del 2023, un *obbligo legale* di trattamento dei dati anamnestici della persona guarita dal cancro avrebbe anche potuto *essere rinvenuto* nel diritto italiano, onde applicarlo ai casi di *esclusione* del diritto all’oblio (o “alla cancellazione”) di cui all’art. 17, paragrafo 2, lett. *b*) del regolamento (UE) n. 2016/679.

Si sarebbero, infatti, potute invocare vuoi le informazioni che la compagnia assicurativa o l’intermediario creditizio può, secondo la legge civile e bancaria, richiedere all’assicurato di fornire, con esattezza e completezza, per la valutazione del rischio assicurativo o del merito creditizio (art. 1892 cod. civ. o art. 120-*undecies* t.u.b.), vuoi le informazioni che il datore di lavoro deve chiedere, ai sensi della legge lavoristica, al fine di accertare l’idoneità all’impiego di colui che intende assumere (art. 41 d.lgs. n. 81/2008; art. 2 d.p.r. n. 487/1984).

Allo stesso modo, *se non vi fossero* le norme di cui alla legge n. 193 del 2023, il trattamento dei dati sanitari pregressi della persona che ha superato la malattia oncologica avrebbe potuto essere ritenuto indispensabile all’esecuzione di un compito di pubblico interesse svolto nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento in base al diritto nazionale, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, lett. *c*) del regolamento (UE) n. 2016/689, con riferimento all’attività di indagine dell’autorità sanitaria pubblica volta ad accertare l’idoneità

adottiva della coppia a fini di salvaguardia dell'interesse del minore in adozione (art. 22 L. n. 183/1984 *ante riforma*).

Da questo punto di vista, il merito della legge n. 193 del 2023 è perciò quello di aver fatto sì che anche laddove si fosse potuto, in ipotesi, affermare l'esistenza di un obbligo di trattamento dei dati oncologici pregressi del “guarito dal tumore” poggiante sul diritto interno ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, lett. *b*), del regolamento (UE) n. 2016/679, oppure laddove si fosse potuta invocare l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse in base al diritto nazionale ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, lett. *c*), dello stesso regolamento – tale da impedire il maturare del diritto all'oblio a beneficio del “*cancer survivor*” – un siffatto obbligo risulta oggi del tutto *escluso*, a vantaggio dell'“oblio oncologico”, dai *divieti espliciti* di acquisizione delle informazioni sanitarie concernenti la patologia dell'“ex-malato” di cancro, previsti dall'art. 2, comma 1, dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 4, comma 1, della legge.

In relazione alle fattispecie qui indicate, perciò, la legge n. 193 del 2023 funge, per così dire, da strumento di diritto interno che, nei casi di oblio oncologico previsti dalla medesima legge, “sterilizza” le *eccezioni* al riconoscimento del diritto all'oblio contemplate dal regolamento (UE) n. 2016/679 rafforzando, di conseguenza, la protezione, in Italia, del “guarito oncologico” nel suo diritto a essere dimenticato come “malato di tumore”.

Nel caso in cui, invece, l'informazione sullo stato di salute di un malato oncologico sia *già* stata *lecitamente acquisita in precedenza* dalla controparte perché, all'epoca in cui tale informazione venne richiesta, il soggetto *non* godeva ancora del diritto all'oblio oncologico, la legge n. 193 del 2023 si rivela una sorta di strumento normativo di “integrazione”, da parte del diritto interno, delle previsioni europee.

La legge, infatti, proprio stabilendo, all'art. 2, comma 5, che l'operatore professionale nel settore bancario, finanziario, di investimento e assicurativo *deve* comunque *cancellare*, entro trenta giorni dalla richiesta, le informazioni riguardanti il pregresso stato oncologico del cliente “guarito”, senza alcuna ulteriore valutazione in relazione alla necessità della loro conservazione, non solo fonda, in diritto interno, un vero e proprio *obbligo legale espresso di cancellazione* del dato, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lett. *e*) del regolamento (UE) n. 2016/679, ma prescrive, altresì, i modi e tempi per presentare la richiesta di cancellazione e ottenere la cancellazione medesima attuando, in tal modo, sul piano interno, il diritto-dovere alla cancellazione dei dati personali contemplato dallo stesso art. 17, al paragrafo 1, del medesimo regolamento⁴⁰.

40 Resta, peraltro, fermo che in tutti gli altri casi, *diversi* da quelli contemplati dalla legge n. 193 del 2023, il “guarito oncologico” può comunque esercitare, se ne ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2016/679, il diritto all'oblio (“alla cancellazione”) che la normativa europea riconosce a tutti gli interessati.

Le disposizioni della legge n. 193 del 2023 assumono, peraltro, rilevanza, sempre rispetto alla disciplina europea di protezione dati, non solo in relazione al diritto all’oblio (“alla cancellazione”), di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 2016/679, ma altresì rispetto a quanto stabilito, dall’art. 9 dello stesso regolamento, in materia di categorie “*particolari*” di dati personali (c.d. “sensibili”), ivi compresi, per quel che in questa sede rileva, «i dati relativi alla salute» (art. 9, paragrafo 1).

È noto, infatti, che i dati relativi alla salute – e tali sono, indubbiamente, le informazioni concernenti la patologia oncologica, patita prima e superata, poi, dall’individuo – sono oggetto di un generale *divieto di trattamento*, cristallizzato all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/679.

Tuttavia, in base all’art. 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il divieto in questione *non* si applica laddove: l’interessato abbia prestato il proprio consenso [lett. *a*)]; il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi e esercitare i diritti specifici in materia lavoristica, della sicurezza e protezione sociale, e nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo in presenza di appropriate garanzie [lett. *b*)]; nel caso in cui il trattamento risulti necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica, e l’interessato stesso si trovi nell’incapacità di prestare consenso [lett. *c*)]; il trattamento sia effettuato da enti *no-profit* per finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali e riguardi i loro soci [lett. *d*)]; il trattamento attenga a dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato [lett. *e*)]; il trattamento sia indispensabile all’autorità giudiziaria per esercitare la funzione giurisdizionale a essa attribuita [lett. *f*)]; il trattamento risulti legato a motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto europeo o nazionale, entro certi limiti e con apposite garanzie [lett. *g*)]; il trattamento risulti indispensabile per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, oppure di valutazione della capacità lavorativa del dipendente [lett. *h*)]; il trattamento risulti indispensabile per motivi di sanità pubblica sulla base del diritto europeo o nazionale e con apposite garanzie [lett. *i*)]; il trattamento sia necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici purché siano rispettate certe condizioni e garanzie [lett. *j*)].

Sotto quest’angolo visuale, la legge n. 193 del 2023, proprio imponendo *inderogabili divieti* di acquisizione dei dati sul passato oncologico dell’individuo, *impedisce* che il *generale divieto di trattamento dei dati sanitari*, di cui all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, possa essere *superato*, in Italia, ai sensi delle previsioni contenute nel successivo paragrafo 2, lett. *a*), *f*) e *b*), dello stesso articolo 9. Ne risulta, così, irrobustita la tutela che il nostro Paese appresta ai dati personali del guarito oncologico nei casi considerati dalla legge n. 193 del 2023.

Non sarà, infatti, possibile derogare al divieto di trattamento dei dati sanitari relativi a una malattia oncologica superata chiedendo al guarito la prestazione del consenso specifico al trattamento in sede di stipulazione (o rinnovo) dei

contratti bancari, assicurativi, finanziari o creditizi, oppure di ogni altro tipo di contratto fra privati [art. 9, paragrafo 2, lett. a)] poiché la legge n. 193 del 2023 lo vieta.

Né sarà consentito derogare al divieto di trattamento dei dati in questione invocando l'esercizio dei poteri pubblici di indagine sanitaria che la legge sulle adozioni attribuisce all'autorità sanitaria, per conto dell'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni di accertamento preadottivo della coppia più idonea a soddisfare l'interesse del minore [art. 9, paragrafo 2, lett. f)] in quanto la legge n. 193 del 2023 ha escluso tali poteri.

Né, infine, sarà ammesso derogare al divieto di trattamento dati in parola sulla base dei poteri-doveri di medicina del lavoro relativi all'accertamento dell'idoneità alla prestazione lavorativa dell'aspirante dipendente [art. 9, paragrafo 2, lett. b)] poiché la legge n. 193 del 2023 ha stabilito che il datore di lavoro, pubblico o privato, non possa tener conto della storia oncologica del candidato nello svolgimento delle operazioni di assunzione.

3. Diritto all'oblio oncologico e non discriminazione sociale del guarito oncologico

All'art. 1, comma 1, della legge n. 193 del 2023, il legislatore ha, invero, voluto espressamente menzionare tutti i vari referenti costituzionali – e sovranazionali – ai quali la disciplina nazionale sull'oblio oncologico deve ricondursi.

Sono stati, infatti, evocati gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione⁴¹, nonché gli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Cdfue) e l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)⁴².

41 Lascia, invero, non poco perplessi che, nella trama delle disposizioni costituzionali esplicitamente menzionate da parte della L. n. 193/2023, manchi un riferimento anche all'art. 41 Cost. Va, infatti, sottolineato come l'imposizione di un divieto di acquisizione di informazioni anamnestiche rispetto alla malattia oncologica avuta dal cliente, così come la previsione di un divieto di inserire pattuizioni differenti rispetto a quelle previste per gli altri consociati, costituiscono una "limitazione", posta dal legislatore, al libero dispiegarsi dell'attività di impresa privata. Un vincolo, questo, che trova giustificazione costituzionale, proprio ai sensi dell'art. 41 Cost., in quanto rivolto all'«utilità sociale» (*non* vi è infatti alcuna utilità sociale nell'*irragionevole discriminazione* contrattuale del "guarito oncologico") e alla tutela della «dignità» della persona "ex-malata" di cancro (gravemente violata dalla *discriminazione* di cui è oggetto solo in quanto, nel passato, è stato un paziente oncologico).

42 Vi sono, peraltro, ulteriori disposizioni, di livello internazionale, che potrebbero fungere da cornice al diritto all'oblio oncologico. È stato, infatti, osservato come tale diritto possa trovare il proprio "addentellato" anche nel valore universale della dignità umana, il quale, proprio in quanto chiama tutti gli esseri umani ad agire in spirito di fratellanza, secondo l'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani, implica, ai sensi dell'art. 7 della stessa Dichiarazione, di riconoscere a tutti gli individui la medesima protezione contro ogni forma di discriminazione (intesa quale disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione). È, infatti, proprio in una siffatta specie di discriminazione che cadrebbero, invece, i "cancer

Ora, se è vero che l’art. 8 Cdfue sancisce il diritto alla protezione dei dati personali, a cui possono essere altresì ricondotti, sul piano della tutela della vita privata dell’individuo, anche l’art. 8 Cedu e l’art. 2 Cost.; e se è altresì vero che lo stesso art. 2 Cost. riconosce il diritto all’identità personale “attuale”, non meno vero, però, è che le altre disposizioni costituzionali ed europee, parimenti indicate quali puntuali referenti della legge n. 193 del 2023, paiono suggerire anche una diversa (e ulteriore) collocazione del diritto all’oblio oncologico nel quadro dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali.

L’oblio oncologico, infatti, come si è precedentemente visto, non solo attribuisce al titolare un maggior controllo sui propri dati personali sanitari (sensibili) evitandone l’acquisizione nei casi di cui alla legge n. 193 del 2023; non solo punta a tutelare il rispetto della vita privata del “guarito oncologico” proteggendo la non conoscibilità della sua storia di malato di cancro negli stessi “casi” considerati dalla legge n. 193 del 2023; né tantomeno si limita unicamente a far sì che rimanga sepolta “nel passato” un’identità – quella di paziente colpito da tumore – che “nel presente” – grazie all’intervenuta guarigione – ha assunto una veste del tutto diversa.

Il diritto all’oblio oncologico, infatti, come la stessa legge chiaramente indica all’art. 1, comma 1, vuole anche evitare che l’esposizione a terzi della precedente condizione di “malato oncologico” continui ad alimentare, nei confronti dell’oramai “guarito oncologico”, *pregiudizi* sociali, forieri di *trattamenti deteriori*, nel campo del merito creditizio, dell’alea assicurativa, del rischio di investimento, della capacità di assolvere alla responsabilità genitoriale⁴³, dell’attitudine a svolgere le mansioni lavorative (Candido 2024: 1158; Ferrari 2024: 89-102).

survivors” in mancanza di adeguate misure che permettano loro un maggior controllo della comunicazione e dell’uso della propria storia sanitaria (Meunier *et al.* 2005: 3-4).

43 In effetti, posto che la finalità delle indagini mediche preadottive, stabilite dalla legge n. 184 del 1983, è quella di fornire all’organo giudicante minorile utili elementi rispetto alla stima della durata della vita degli aspiranti genitori adottivi – tale aspettativa di vita dovendo essere bastante a soddisfare le esigenze di accudimento del minore adottato – il riconoscimento del diritto alla *non* menzione delle informazioni concernenti patologie oncologiche pregresse, da cui si è clinicamente guariti, fa sì che il soggetto “*ex-malato*” di tumore *non* venga (silenziosamente e surrettiziamente) discriminato rispetto alla sua idoneità ad adottare il minore sulla base soltanto dell’erronea convinzione sociale secondo la quale ha avanti a sé, a causa del cancro di cui è purtroppo stato afflitto ma da cui è uscito vittorioso, un orizzonte di vita più breve rispetto a un altro consociato. Vale, però, la pena osservare – anche dal punto di vista di una riflessione sul rispetto da parte dell’art. 3 della L. n. 193/2023 del canone costituzionale della ragionevolezza (art. 3 Cost.) – che l’omissione del passato oncologico del richiedente dalle indagini sanitarie preadottive, in quanto prevista *senza eccezione alcuna*, depriva, *in ogni caso*, l’autorità giudiziaria di elementi – quali quelli sui segni psicologici (anche positivi in termini di resilienza, empatia, attitudine alla cura) che la malattia oncologica potrebbe aver lasciato sulla persona – che potrebbero risultare assai preziosi al fine di comporre un quadro completo e affidabile della capacità del richiedente l’adozione – “guarito” dal cancro – di educare il minore affidatogli (Ferrari 2024: 79-88).

Si tratta di pregiudizi – va sottolineato – che risultano frutto di una *convizione sociale*, radicata ma del tutto *errata* in quanto *non* scientificamente suffragata, secondo cui il “guarito oncologico” godrebbe di un’aspettativa di vita o di una capacità di svolgere le proprie attività sensibilmente *inferiore* a quella degli altri cittadini (Ferrari 2024: 49).

Da tale angolo visuale, perciò, le misure previste dalla legge n. 193 del 2023 risultano funzionali anche e (forse) soprattutto a rimuovere veri e propri ostacoli «di fatto» e di ordine «sociale» (*ex art. 3 Cost.*), in quanto frutto di pregiudizi meramente irrazionali, incistati nel profondo del tessuto della società, che impediscono il libero ed eguale sviluppo della persona guarita dal cancro rispetto a tutti gli altri consociati (*art. 3 Cost.*) nella vita economica (*art. 41 Cost.*), familiare (*art. 30 Cost.*) e lavorativa (*art. 4 Cost.*).

Le previsioni della legge n. 193 del 2023 evitano, infatti, l’insorgere di gravi e irragionevoli disparità di trattamento nell’accesso a determinati servizi creditizi, bancari, assicurativi e finanziari, oppure nella stipula dei contratti, oppure ancora in sede di adozione o di assunzione⁴⁴.

Sono, infatti, proprio le informazioni relative alla storia oncologica della persona che, se apprese dalla controparte contrattuale, dall’autorità sanitaria (o giudiziaria), o dal datore di lavoro (pubblico o privato), possono scatenare effetti gravemente pregiudizievoli o discriminatori per il “*cancer survivor*” in ambito economico-finanziario (attività creditizia, assicurativa e di investimento), familiare (adozione) o lavorativo (procedure di selezione finalizzate all’assunzione) (Faccioli 2024: 29-32)⁴⁵.

Ed è nella medesima prospettiva che paiono collocarsi i riferimenti che la legge n. 193 del 2023, all’art. 1, comma 1, opera rispetto alle disposizioni

44 Com’è stato osservato, infatti, la legge n. 193 del 2023 rappresenta la «prima volta che il legislatore disciplina la discriminazione dovuta ad un pregresso stato di salute» della persona, adottando misure volte al «necessario superamento del pregiudizio che, nonostante i dati scientifici della scienza medica circa la longevità» dei guariti dal cancro, «si manifesta verso questi soggetti, per i quali si ritiene sussistere un rischio superiore di nuova insorgenza o recidiva di patologie neoplastiche» (Ferrari 2024: 49).

45 D’altra parte, che la direzione impressa dalla L. n. 193/2023 vada nel senso di considerare l’oblio oncologico anche un istituto giuridico rivolto a eliminare prassi discriminatorie a carico dei pazienti guariti dal cancro, lo si evince dall’art. 2, comma 3, della stessa legge nella parte in cui, con riferimento all’autonomia contrattuale, si “rafforza” il divieto di assumere informazioni relative alla malattia tumorale pregressa del contraente (*art. 2, comma 2*) con l’ulteriore divieto di applicare, allo stesso, contraente clausole contenenti limiti, costi e oneri aggiuntivi, o trattamenti sfavorevoli rispetto alla generalità dei contraenti a legislazione vigente (Ferrari 2024: 44).

sovranazionali⁴⁶ che vietano proprio «qualsiasi forma di discriminazione» (art. 21 Cdfue)⁴⁷.

Emerge, quindi, da questo punto prospettico, un’ulteriore caratteristica distintiva del diritto all’oblio oncologico rispetto al diritto all’oblio tradizionale⁴⁸.

Come già evidenziato⁴⁹, infatti, il diritto all’oblio è sorto in funzione della salvaguardia della pretesa del soggetto, le cui vicende furono un tempo di pubblico dominio, a cadere nel dimenticatoio; è poi successivamente entrato a far parte del diritto all’identità personale; e, con l’avvento della società dei dati (Floridi 2014), è stato infine attratto nell’orbita del diritto alla protezione dei dati personali.

Il diritto all’oblio oncologico, invece, si connota non solo come corollario del diritto alla riservatezza della persona evitando che il passato oncologico emerga nei rapporti contrattuali o in sede di adozione o di assunzione; non solo si presenta come compagno di viaggio del diritto all’identità personale “attuale” di persona sana rispetto a quella “storica” di soggetto malato, quando si tratta di valutare il merito creditizio, l’alea assicurativa, l’idoneità adottiva o la capacità lavorativa; non solo risulta uno degli aspetti del diritto alla protezione dei dati personali sanitari riguardo ai trattamenti di dati sensibili, effettuati in sede contrattuale, nell’adozione di minori o a fini assunzionali; ma si presenta anche – e (forse) essenzialmente (Meunier *et al.* 2025: 4) – come un vero e proprio, nuovo, *diritto soggettivo alla non discriminazione*, a beneficio di tutti quei soggetti che sono sopravvissuti al cancro, sia rispetto alla società “analogica”, in relazione ai trattamenti dati che si servono di strumenti tradizionali, sia rispetto alla società

46 Pur se *non* esplicitamente menzionato dall’art. 1 della L. n. 193/2023, può comunque farsi riferimento, sul piano sovranazionale, anche all’art. 14 Cedu, il quale enuncia il diritto alla non discriminazione nel quadro convenzionale del Consiglio d’Europa.

47 Quantomeno di primo acchito, può apparire di più incerto inquadramento il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, della legge n. 193 del 2023, anche all’art. 32 Cost. e all’art. 35 Cdfue. Infatti, posto che entrambe le disposizioni, quella costituzionale e quella convenzionale ora richiamate, sanciscono, come noto, il diritto alla salute individuale (e collettiva), anche mediante l’accesso ai servizi di prevenzione sanitaria (e non solo a quelli di cure mediche), si può obiettare che tali servizi *non* risulterebbero fra quelli in relazione ai quali la legge n. 193 del 2023 riconosce il diritto all’oblio oncologico. E tuttavia, non si può non osservare, al fine di cogliere appieno la *ratio* del riferimento alle disposizioni della Costituzione (art. 32) e della Carta di Nizza (art. 35) qui citate, che l’eventuale disparità di trattamento innescata dalla conoscenza dello stato di “guarito oncologico” sulla base delle informazioni, o delle indagini, mediche richieste, potrebbe prodursi anche rispetto a taluni dei servizi indicati nella L. n. 193/2023, ai quali il richiedente si può rivolgere al fine di tutelare la propria salute. Si pensi, infatti, ai servizi assicurativi che abbiano ad oggetto polizze sulla salute, oppure ai servizi creditizi ai quali si acceda al fine di ottenere i mezzi finanziari necessari al pagamento di spese sanitarie, di ricovero o di assistenza alla persona.

48 V. *supra*, §2.

49 V. *supra*, §2.

“digitale”, nella quale l’elaborazione dei dati sfrutta tutte le potenzialità offerte dall’informatica e dalla telematica contemporanee (Orofino 2025: 58-59)⁵⁰.

4. Dal diritto all’oblio oncologico al diritto all’oblio sanitario

Il passo in avanti compiuto dal legislatore al fine di prevenire comportamenti lesivi della parità di trattamento dei “*cancer survivors*”, in tutti i casi contemplati dalla legge n. 193 del 2023, non deve, peraltro, porre in ombra il fatto che anche *altre* possono essere le *patologie*, diverse da quelle tumorali, rispetto alle quali *pregiudizi* sociali, scientificamente *irragionevoli*, ma nondimeno profondamente *radicati* nel costume generale, spingono a tenere comportamenti e prassi gravemente *discriminatorie*, in danno dei soggetti che da tali malattie sono stati colpiti,

50 La disciplina antidiscriminatoria prevista dalla legge n. 193 del 2023 risulta rilevante anche con riferimento alla specifica evoluzione della società odierna, caratterizzata sempre più non solo dalla sua componente “digitale”, ma altresì dall’implementazione di strumenti di “intelligenza artificiale” (IA). Come noto, infatti, fra le funzionalità algoritmiche di cui i sistemi di intelligenza artificiale possono essere dotati, vi è anche quella di elaborare, in modo automatizzato e con diversi livelli di autonomia e adattabilità, grandi quantità di dati al fine di assumere, e comunicare all’utente, previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni [art. 3, paragrafo 1, num. 1), regolamento (UE) n. 2024/1689]. In tale prospettiva, il *divieto di raccolta dei dati relativi allo stato pregresso di malattia delle persone che godono del diritto all’oblio oncologico*, ai sensi dell’art. 2 (merito creditizio ed alea assicurativa), dell’art. 3 (adozione) e dell’art. 4 (selezione delle candidature a posto di lavoro) della L. n. 193/2023, vale a *precludere, per così dire “alla radice”, che tali informazioni possano alimentare i dataset* sui quali le macchine di IA compiono le loro operazioni in relazione alle richieste di accensione di mutui, alla stipula di polizze assicurative, alle istanze di adozione minorile o alle domande di assunzione avanzate dai “*cancer survivors*”. I profili di pericolosità derivanti dal ricorso a dispositivi di IA in ambito creditizio, assicurativo o di selezione per l’impiego, sono, in effetti, stati ben colti anche dal legislatore europeo mediante la classificazione di tali dispositivi fra quelli di IA “ad alto rischio”, di cui all’art. 6, paragrafo 2, e all’all. III, n. 4), lett. *a)* e num. 5), lett. *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 2024/1689. Sistemi intelligenti “ad alto rischio”, questi, a cui si applica, non a caso, una disciplina rigorosa rispetto all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e all’uso, affinché siano sempre assicurati, nell’Unione europea, elevati e costanti livelli di tutela dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla non discriminazione. Di interesse è altresì osservare come la preoccupazione per l’uso discriminatorio dei dati sanitari – *senza*, peraltro, *limitarsi* solamente a quelli relativi alla pregressa patologia oncologica, che qui vengono in specifico rilievo – sia stata sposata dal legislatore europeo anche nella disciplina relativa dello spazio digitale europeo dei dati sanitari, di cui al regolamento (UE) n. 2025/327, in modo da rafforzare, com’è stato osservato, le garanzie antidiscriminatorie anche nel campo dell’Unione europea della salute (Sdaganelli 2025: 240). L’art. 54, paragrafo 2, lett. *b)* del regolamento (UE) n. 2025/327, infatti, vieta l’accesso ai dati sanitari per uso secondario qualora tale accesso avvenga per adottare decisioni in merito a offerte di lavoro, oppure per offrire condizioni meno favorevoli nella fornitura di beni o servizi a determinate persone (o a gruppi di individui), ivi compresa l’esclusione dal beneficio di un contratto di assicurazione o di credito, oppure l’applicazione di speciali contributi e premi assicurativi o di condizioni di prestito.

ogni qual volta il relativo *dato sanitario venga conosciuto* da determinati operatori (creditori, assicurativi, finanziari, datori di lavoro, organismi pubblici, ...).

Si tratta, più in specifico, di tutte quelle situazioni nelle quali il soggetto, vuoi in ragione della patologia contratta, nonostante sia oramai, secondo la medicina, non più attiva (Mezzanotte 2023: 486) – si pensi all’epatite C – vuoi a causa della patologia di cui ancora soffre, ma che risulta del tutto scientificamente controllata e stabilizzata – si pensi all’HIV o a talune malattie croniche o ad alcuni tipi di disturbi psichiatrici (Bersani e Rinaldi 2025) – venga trattato in modo pregiudizievole rispetto agli altri consociati *nonostante* presenti, sul piano clinico, un fattore di rischio (assicurativo o creditizio), un’aspettativa di vita (in relazione alla cura dei minori) o una capacità lavorativa (in sede assunzionale) *analoghe* a quelle di tutti gli altri.

Oltre ai malati oncologici, quindi, anche altri possono essere gli individui che risultano colpiti da conseguenze discriminatorie in rilevanti ambiti della vita (economica, familiare, lavorativa) unicamente a causa della conoscenza, da parte dei soggetti con i quali hanno determinati rapporti giuridici, di informazioni riguardanti la “*malattia socialmente stigmatizzante*”⁵¹ da loro subita, nonostante si tratti di patologia del tutto guarita o pienamente stabilizzata.

Anche a beneficio dei soggetti “guariti (o stabilizzati) da malattia stigmatizzante”, così come è stato fatto per i “guariti oncologici” con la legge n. 193 del 2023, andrebbe, quindi, introdotta un’apposita, nuova, disciplina che potrebbe ruotare – in ipotesi – attorno al riconoscimento e alla tutela di un nuovo e più ampio “*diritto all’oblio sanitario*”.

Si tratterebbe, in specifico, di una *posizione giuridica soggettiva attiva* consistente nel *non* fornire più informazioni, e nel *non* subire più indagini e accertamenti medici relativi alla propria pregressa condizione patologica, nonché nel poter *chiedere la cessazione del trattamento* dei dati personali inerenti allo stato di salute che siano stati acquisiti *prima* della remissione della patologia, in tutti quei casi in cui l’anamnesi, anche se divenuta *cl clinicamente irrilevante* nel contesto del rapporto giuridico considerato in quanto la malattia è superata, risulti tuttavia tale da alimentare forme di *discriminazione sociale* che generano *trattamenti ineguali e iniqui* a carico dell’individuo guarito rispetto agli altri consociati.

Una posizione giuridica soggettiva, questa del “diritto all’oblio sanitario”, alla quale dovrebbero corrispondere, così come accade per l’oblio oncologico, *divieti inderogabili*, posti a carico della controparte, relativi all’acquisizione di informazioni o alla richiesta di espletare indagini sulla patologia, nonché *obblighi ineludibili* di cancellazione dei dati anamnestici precedentemente raccolti in modo lecito, una volta maturato il tempo stabilito per l’oblio e a fronte della richiesta all’uopo avanzata dall’interessato, corredata da apposita certificazione.

51 Formulazione, questa, con la quale si vogliono intendere tutte quelle patologie che determinano trattamenti deteriori nei rapporti giuridici a danno di chi ne è stato colpito, e ne è guarito, solo sulla base di radicati pregiudizi sociali, scientificamente ritenuti irragionevoli.

Quanto alle *patologie* rispetto alle quali tale “diritto all’oblio sanitario” potrebbe essere previsto e ai *rapporti giuridici* in relazione ai quali esso potrebbe essere fatto valere (oltre a quelli già considerati dalla legge n. 193 del 2023), non si può che invocare il prudente e ragionevole apprezzamento politico-discrezionale del legislatore⁵².

Un apprezzamento, quest’ultimo, che dovrebbe comunque basarsi, da una parte, sul riscontro, in concreto, di sistematici e gravi *comportamenti discriminatori*, in *specifici ambiti della vita sociale*, compiuti in danno dei soggetti colpiti da *malattie stigmatizzanti*, e, dall’altra parte, su dati scientifici, assunti dagli organismi (anche internazionali) a ciò deputati⁵³, che indicano, decorso un certo periodo di tempo, l’assenza di rilevanza clinica di tali malattie.

Nell’individuare le specifiche *malattie stigmatizzanti* da ricondurre sotto la protezione del diritto all’oblio sanitario, una volta che esse siano scientificamente superate (o stabilizzate), si potrebbe, in effetti, ricorrere all’approvazione, in sede legislativa, di una sorta di “lista”, puntuale e dettagliata, di singoli quadri nosografici così da assicurare la più ampia trasparenza e certezza del panorama normativo a piena garanzia dei soggetti interessati dal godimento del diritto all’oblio sanitario e delle loro controparti professionali o istituzionali gravate dagli obblighi che l’esercizio di tale diritto comporta. Tanto gli interessati quanto le loro controparti saprebbero, infatti, quali malattie determinano il riconoscimento del “diritto all’oblio sanitario” e quali no.

Vale, però, la pena evidenziare che siffatto meccanismo di intervento legislativo renderebbe pur sempre necessario il ricorso alla fonte primaria, poco agevole e scarsamente flessibile, ogni qual volta si rendesse opportuno il celere aggiornamento della “lista” in questione a fronte degli avanzamenti ottenuti dalla ricerca medica (ad esempio, per introdurre nuove malattie stigmatizzanti che, guarite o stabilizzate grazie alla scienza, non debbono più essere considerate negativamente in relazione alle aspettative di vita futura di chi ne è stato colpito; oppure per variare i tempi di conseguimento del diritto all’oblio sanitario

52 Merita sottolineare come l’implementazione, nell’ordinamento italiano, di un “diritto all’oblio sanitario” non circoscritto *solamente* ai guariti dal cancro ma esteso anche a coloro che sono stati colpiti da *patologie a lungo termine e croniche*, risulterebbe incoraggiata, da parte del Consiglio d’Europa, sulla base della *Risoluzione “Discrimination against persons dealing with chronic and long-term illnesses”* [n. 2373 (2021)]. La Risoluzione, infatti, esorta tutti gli Stati Membri del Consiglio d’Europa – fra cui la Repubblica italiana – a intensificare gli sforzi volti a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata raccomandando di procedere, quanto prima, anche a una valutazione, ed eventualmente a una revisione, degli strumenti di tutela dei pazienti, compreso, espressamente, il «right to be forgotten» (§7).

53 Il riferimento è alla c.d. “riserva di scienza” (Del Corona 2022) alla quale il legislatore, pur nel margine di apprezzamento discrezionale che gli compete, deve attenersi nella materia sanitaria secondo Corte cost., sentt. n. 15/2023, n. 5/2018, n. 282/2002; Cons. St., sez. III, sentt. n. 131/2023, n. 7045/2021.

in relazione alle malattie già inserite “in lista” ma che la medicina consente di sanare più rapidamente che in passato).

Si potrebbe, dunque, ipotizzare di percorrere una strada diversa, che meglio combini trasparenza, certezza e flessibilità di disciplina.

Si tratterebbe, più precisamente, di definire, in via legislativa, solamente l’“elenco” di macro-categorie patologiche (come è attualmente avvenuto, in relazione al diritto all’oblio oncologico, con la legge n. 193 del 2023, che si riferisce solo a «patologie oncologiche» in generale), prevedendo, nella stessa legge, il ricorso alla più snella e rapida fonte ministeriale per individuare e variare l’elenco “puntuale” delle singole malattie ricadenti nella macro-categoria, nonché i tempi di maturazione del diritto all’oblio sanitario per ciascuna di esse (come accade oggi, rispetto all’oblio oncologico in base al meccanismo previsto dalla legge 193 del 2023 e dal decreto ministeriale di cui all’art. 5, comma 2, della stessa legge).

Un elenco, quest’ultimo, da formularsi, da parte del Ministro competente, sulla base di criteri legislativamente predeterminati⁵⁴ e previa obbligatoria acquisizione dei dati scientifici di riferimento da parte di appositi organismi istituzionali.

Quale che sia l’eventuale e futura configurazione, nell’ordinamento giuridico italiano, di questo nuovo, qui solo prospettato, “*diritto all’oblio sanitario*”, si tratterebbe, comunque, di un istituto giuridico che, sia perché rivolto a impedire odiose e irragionevoli disparità di trattamento a danno di soggetti unicamente per la loro categoria di appartenenza (in quanto colpiti da “malattie stigmatizzanti” da cui sono guariti), sia perché orientato ad abbattere barriere allo sviluppo della personalità del singolo unicamente derivanti dallo stigma sociale (causato da una malattia contratta, ma oramai cessata o stabilizzata), si muoverebbe, sul piano costituzionale, nel solco di quell’effettiva *tutela della pari dignità sociale fra i cittadini*⁵⁵, e di quella piena *promozione della persona umana* (artt. 2 e 3 Cost.) che

54 I “casi” nei quali il “diritto all’oblio sanitario” potrebbe essere previsto, sulla falsariga della disciplina posta per l’“oblio oncologico” dalla legge n. 193 del 2023 – vale a dire, l’accesso ai servizi bancari, assicurativi, finanziari e creditizi, le adozioni, le procedure assunzionali – sono, infatti, tutti ambiti attualmente regolati da discipline legislative, la cui deroga, in favore del riconoscimento del diritto all’oblio sanitario in parola, richiede l’intervento della fonte primaria. Si tratta, peraltro, di materie protette da apposite riserve di legge, che tale fonte primaria impongono comunque di adoperare (si pensi all’art. 41 Cost. per quel che concerne la libertà di impresa, rispetto alle limitazioni nella contrattazione che il “diritto all’oblio sanitario” porrebbe sulle spalle degli operatori professionali dei servizi economici).

55 Come sottolinea Zuddas 2019: 105-107, a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali in merito al concetto storico-costituzionale di “pari dignità sociale”, il compito del legislatore non è quello di adagiarsi alle valutazioni dell’ambiente sociale che, fondate in larga misura sul mero pregiudizio, risultino irragionevoli e gravemente discriminatorie a danno di taluni consociati, individuati per comuni caratteri. Al contrario, al Parlamento spetta di disciplinare i rapporti giuridici (anche mediante la previsione di specifici divieti o l’elaborazione di mirate azioni positive) così da far sì che ingiustificate (e degradanti) disparità

alla Repubblica spetta sempre garantire in base alla stessa tavola assiologica sulla quale risulta inderogabilmente fondata.

Riferimenti bibliografici

- Alagna I. M., *Diritto all'oblio e mancato oscuramento dei dati sensibili - Responsabilità, profili sanzionatori e rimedi pratici attivabili*, Milano, Giuffrè, 2023.
- Auletta T. A., *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, G. Caiazza (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, Jovene, 1983, 127-158.
- Baldassarre A., *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Roma, Bulzoni, 1974.
- Bellacicco R., Pititto F., Marrone M., Rianò M., Angeletti C., Luca B., Dell'Erba A., Pulin G., Paladini E., *Cancer's "Right to be forgotten": Comparison of medico-legal parameters in 8 EU countries*, in *Ethics, Medicine and Public Health*, 2025, n. 33, 101150, 1-7.
- Bellomia V., *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Padova, Cedam, 2019.
- Bersani G., Rinaldi R., *"Psychiatric oblivion": considerations on the hypothesis of a law*, in *Rivista di Psichiatria*, 2025, v. 60(1), 43-49.
- Bitetto A., *La nuova legge sul diritto all'oblio oncologico alla luce dell'esperienza europea*, in *Rivista di diritto antidiscriminatorio*, 2024, 299-313.
- Borgia L., *I diritti umani oltre la malattia: i sopravvissuti al cancro e il diritto all'oblio oncologico*, in *Archivio giuridico on line*, 2023, v. II(2), 891-914.
- Bousquet P.J. e Lafay L., *Assurabilité et antécédents de cancer*, in *Revue du Praticien*, 2019, v. 69(4), 454-460.
- Campagna M., *Il diritto all'oblio oncologico ed il diritto all'oblio nel regolamento privacy dell'UE: assonanze e dissonanze*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 1167-1186.
- Candido A., *Il diritto all'oblio oncologico nel prisma dei diritti della personalità*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 1146-1166.
- Cerri A., *Riservatezza (Diritto alla)*, *Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXVII, Roma, Treccani, 1991, 1-10.
- Ciaro C., *L'oblio oncologico: una prima analisi della l. n. 193/2023*, in *Consulta online*, 2024, 525-531.
- D'Antonio G., Bolino G., Sorace L., Volonnino G., Pellegrini L., Di Fazio N., Frati P., *The Right to Oncological Oblivion: A Legislative Response to Cancer Survivor Discrimination in Italy*, in *Healthcare*, 2024, v. 12, n. 1665, 1-9.
- Das M., *Italy to pass law on the right to be forgotten for cancer survivors*, in *Lancet Oncology*, 2023, v. 24(7), e-292.

di trattamento (irrazionalmente presenti nel corpo sociale) vengano superate alla luce del pari valore sociale assegnato a tutti i cittadini dall'art. 3 Cost.

- Del Corona L., *Libertà della scienza e politica. Riflessioni sulle valutazioni scientifiche nella prospettiva del diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2022.
- Di Ciommo F., *Il diritto all’oblio (oblito) nel regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro italiano*, 2017, 306-314.
- Dumas A., Allodji R., Fresneau B., Valteau-Couanet D., El-Fayech C., Pacquement H., Laprie A., Nguyen T.D., Bondiau P.Y., Diallo I., Guibout C., Rubino C., Haddy N., Oberlin O., Vassal G., de Vathaire F., *The right to be forgotten: a change in access to insurance and loans after childhood cancer?*, in *Journal of Cancer Survivorship*, 2017 v. 11(4), 431-437.
- Durante M. e Pagallo U., *Diritto, memoria e oblio*, in F. Pizzetti (a cura di), *Il diritto all’oblio*, Torino, Giappichelli, 2013, 65-84.
- Faccioli M., *Il diritto all’oblio oncologico nella l. 193/2023: la via italiana alla tutela dei cancer survivors*, in *BioLaw Journal/ Rivista di Biodiritto*, 2024, n. 1, 75-93.
- Faccioli M., *Profili generali del diritto all’oblio oncologico*, in M. Faccioli (a cura di), *Il diritto all’oblio oncologico. Commento alla L. 7 dicembre 2023, n. 193*, Pisa, Pacini, 2025, 20-32.
- Ferola L., *Riservatezza, oblio, contestualizzazione: come è cambiata l’identità personale nell’era di Internet*, in F. Pizzetti (a cura di), *Il diritto all’oblio*, Torino, Giappichelli, 2013, 173-184.
- Ferraresi M., *Guarito non significa ammalato: la prima pronuncia sulla legge in tema di oblio oncologico*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2024, 1163-1170.
- Ferrari M., *Il diritto all’oblio oncologico: uno strumento di tutela per le persone clinicamente guarite*, Torino, Giappichelli, 2024.
- Finocchiaro G., *Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) (comm. Art. 17 GDPR)* in R. D’Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, G. Resta (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Milano, Giuffrè, 2021, 325-335.
- Finocchiaro G., *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell’informazione*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2012, 383-394.
- Finocchiaro G., *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2014, 591-604.
- Floridi L., *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Raffaello Cortina, 2017.
- Foucaud J. e Bousquet P.J., *Après un cancer: séquelles, retour à l’emploi et droit à l’oubli*, in *Revue du Praticien*, 2024, v. 74(1), 48-51.
- Frosini T.E., *Il diritto all’oblio e la libertà informatica*, in F. Pizzetti (a cura di), *Il diritto all’oblio*, Torino, Giappichelli, 2013, 85-96.
- Galbersanini C., *L’oblio oncologico, tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati sanitari*, in M. Orofino (a cura di), *Chi ha diritto a essere dimenticato? I diritti all’oblio e le sfide contemporanee*, Milano, Milano University Press, 2026, in questo volume.
- Gatti S., *Oblio oncologico e disciplina sulla protezione dei dati personali a confronto. Interazioni tra la l. n. 193/2023 e il Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR)*, in M. Faccioli (a cura di),

- Il diritto all'oblio oncologico. Commento alla L. 7 dicembre 2023, n. 193*, Pisa, Pacini, 2025, 81-120.
- Iannelli E., Campagna M., De Miro R., De Lorenzo F., Candido A., Paladini M., Dal Maso L., Beretta G., Sacconi M., *Il diritto all'oblio del malato oncologico: una questione di civiltà*, in *FAVO - Osservatorio sulla condizione esistenziale dei malati oncologici, XIV Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici*, 2022, 50-52.
- Lawler M. e Meunier F., *Don't make cancer survivors pay twice - the right for them to be "forgotten" should be law everywhere*, in *BMJ*, 2022, 1-2.
- Lawler M., Scocca G., Meunier F., *Ending financial discrimination for cancer survivors: embedding the Right to be Forgotten in legislation across Europe*, in *Lancet Oncology*, 2024 v. 25(9), 1123-1126.
- Mantelero A., *Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad Internet*, in F. Pizzetti (a cura di), *Il diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013, 145-172.
- Mayer-Schönberger V., *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano, Egea, 2010.
- Meunier F., Scocca G., Tulkens F., *Towards promoting a legal framework for ending discrimination against cancer survivors. A human rights-centered approach*, in *Journal of Cancer Policy*, 2025, v. 43, n. 100527, 1-5.
- Mezzanotte M., *Brevi note in tema di diritto ad essere "medicalmente" dimenticato: il caso del diritto all'oblio oncologico*, in *Consulta online*, 2023, 486-494.
- Mezzanotte M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, Jovene, 2009.
- Miniero R., Mazza G.A., Marrasso S., Talarico V., *The right to oblivion from oncological history for children cured of cancer: in a few months, it will also become a law in Italy*, in *Minerva Pediatrics*, 2024, v. 76(3), 451-453.
- Modugno F., *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995.
- Morelli M.R., *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del Diritto*, Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2002, 848-855.
- Napoletano G., De Paola L., Circosta F., Montanari Vergallo G., *Right to be forgotten: European instruments to protect the rights of cancer survivors*, in *Acta bio-medica: Atenei Parmensis*, 2024, v. 95(3), n. e2024114, 1-5.
- Orlando S., *Consenso al trattamento e liceità*, in *Persona e Mercato*, 2024, 333-364.
- Orofino M., *Obiettivi, ambito di applicazione e principi fondamentali dell'AI Act*, in F. Pizzetti, S. Calzolaio, A. Iannuzzi, E. Longo, M. Orofino, *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Torino, Giappichelli, 2025, 33-62.
- Paladini M., *Il diritto all'oblio oncologico: obblighi e divieti contrattuali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 1063-1084.
- Paterlini M., *Italy passes right to be forgotten for cancer survivors*, in *Lancet*, 2023, 599.
- Perego B., *Dati sanitari e profili discriminatori: il caso dei "cancer survivors" alla luce della legge n. 193/2023 in materia di oblio oncologico*, in *Osservatorio costituzionale*, 2024, 67-89.

- Peruzzi M., *Oblio oncologico e tutela della persona che lavora*, in M. Faccioli (a cura di), *Il diritto all’oblio oncologico. Commento alla L. 7 dicembre 2023, n. 193*, Pisa, Pacini, 2025, 71-80.
- Pino G., *Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, il Mulino, 2003.
- Pizzetti F., *Il caso del diritto all’oblio*, Torino, Giappichelli, 2013.
- Quarello P., Toss A., Mascarin M., Banna G.L., Canesi M., Milano G.M., Incorvaia L., Lambertini M., Terenziani M., Clerici C.A., Vigevani G.E., Beretta G.D., Prete A., Cinieri S., Peccatori F.A., Ferrari A., *Get up, stand up: Alongside adolescents and young adults with cancer for their right to be forgotten*, in *Tumori*, 2022 v. 108(5), 402-406.
- Renda A., *Il diritto all’oblio oncologico e l’adozione*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 1085-1124.
- Resta G. e Zeno-Zencovich V. (a cura di), *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, RomaTrE-Press, 2015.
- Resta G., *I diritti della personalità*, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, v. 1 di *Le Persone e la Famiglia*, in R. Sacco (dir.), *Trattato di diritto civile*, Torino, Utet, 2006, 361-664.
- Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- Scocca G. e Meunier F., *Toward an EU Legislation on the right to be forgotten to access to financial services for cancer survivors*, in *European Journal of Cancer*, v. 162, 2022, 133-137.
- Sdaganelli G., *Il diritto all’oblio oncologico e i limiti all’uso dei dati sanitari nell’assicurazione digitale*, in *federalismi.it*, 2025, 230-252.
- Tripi D., Marinelli S., Spadazzi F., Guarnaccia F.R., Zaami S., Frati P., *The law on oncological oblivion in the Italian and European context: How to best uphold the cancer patients’ rights to privacy and self-determination?*, in *Open Medicine*, v. 20, n. 1, 2025, 20251222, 1-8.
- Vizzoni L., *L’adozione né da parte del cancer survivor fra diritto all’oblio oncologico e tutela dell’interesse del minore*, in M. Faccioli (a cura di), *Il diritto all’oblio oncologico. Commento alla L. 7 dicembre 2023, n. 193*, Pisa, Pacini, 2025, 54-70.
- Zuddas P., *La pari dignità sociale a tre dimensioni. Posizione, giudizio, trattamento*, Milano, Wolters Kluwer, 2019.

L'oblio oncologico, tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati sanitari

Chiara Galbersanini

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID 0000-0002-0542-0667

DOI: 10.54103/milanoup.273.c593

ABSTRACT: La Legge 7 dicembre 2023, n. 193 introduce nell'ordinamento giuridico italiano il diritto all'oblio oncologico, volto a tutelare la dignità e l'eguaglianza sostanziale delle persone clinicamente guarite da patologie oncologiche. Dopo un'analisi della disciplina prevista dalla riferita legge, il contributo evidenzia i fondamenti costituzionali del diritto all'oblio oncologico, mettendo in luce la stretta correlazione che esiste tra quest'ultimo, la tutela dell'identità personale del soggetto e la protezione dei dati personali, e individua punti di divergenza e di convergenza rispetto al tradizionale diritto all'oblio previsto nel quadro del GDPR. Infine, il saggio propone una riflessione sull'intreccio tra la disciplina prevista dalla legge 193/2023 e il recente Regolamento (UE) 2025/327, evidenziando l'urgenza di una tutela uniforme, a livello europeo, dell'oblio oncologico.

Law No. 193 of 7 December 2023 introduces into the Italian legal system the right to oncological oblivion, aimed at safeguarding the dignity and substantive equality of individuals clinically cured of oncological diseases. After analysing the provisions of the law, the paper examines the constitutional foundations of the right to oncological oblivion, highlighting the close relationship between this right and the protection of the individual's personal identity, as well as its connection with the protection of personal data in the health sector and the principle of informational self-determination. Finally, the essay underscores the interrelation between the right to oncological oblivion and Regulation (EU) 2025/327, which establishes a European Health Data Space, emphasizing the urgency of ensuring uniform protection of this right at the European level.

PAROLE CHIAVE: diritto all'oblio oncologico; legge 193/2023; oblio e protezione dei dati sanitari.

KEYWORDS: *Right to oncological oblivion; Law 193/2023; oblivion and the protection of health data.*

SOMMARIO: 1. La genesi della Legge 193/2023: il quadro generale. – 2. Il ruolo dell’Unione Europea nel riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. – 3. Il contenuto della disciplina prevista dalla legge 193/2023. – 4. Il quadro costituzionale posto a fondamento del diritto all’oblio oncologico. – 5. Il diritto all’oblio oncologico nel quadro della normativa prevista dal GDPR. – 6. Diritto all’oblio oncologico e protezione dei dati sanitari. – 7. Conclusioni.

1. La genesi della Legge 193/2023: il quadro generale

Con l’approvazione della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*”¹ il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il diritto all’oblio oncologico². Tale legge si pone come obiettivo quello di eliminare per gli ex-pazienti oncologici considerati clinicamente guariti³ le

1 Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023 ed entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

2 L’oblio oncologico ha costituito oggetto di attenzione costante da parte della società civile negli ultimi anni, soprattutto da parte delle associazioni rappresentative dei pazienti oncologici e delle persone guarite da patologie tumorali. Tali soggetti hanno svolto, nel tempo, una funzione propulsiva nella sollecitazione del legislatore, evidenziando le criticità derivanti dalla richiesta di informazioni non più attuali di carattere sanitario nell’accesso ai servizi bancari e assicurativi, nella valutazione di idoneità relativa alle procedure di adozione e nella partecipazione ai concorsi pubblici. Cfr. E. IANNELLI, M. CAMPAGNA, R. DE MIRO, F. DE LORENZO, A. CANDIDO, M. PALADINI, L. DAL MASO, G. BERETTA, M. SACCONI, *Il diritto all’oblio del malato oncologico: una questione di civiltà*, in *14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici*, 2022, consultabile al seguente link: <https://osservatorio.favo.it/quattordicesimo-rapporto/>. In tale contesto, l’esigenza di un riconoscimento del diritto all’oblio oncologico si è progressivamente consolidata anche sul piano giuridico e si è espressa attraverso un numero significativo di iniziative legislative presentate in Parlamento nel corso delle ultime legislature. Per un esame dettagliato delle proposte di legge avanzate nel corso della XIX Legislatura, cfr. M. FERRARI, *Il diritto dell’oblio oncologico: uno strumento di tutela per le persone clinicamente guarite*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 12 ss; A. BITETTO, *La nuova legge sul diritto all’oblio oncologico alla luce dell’esperienza europea*, in *Rivista di diritto antidiscriminatorio*, n. 3-4, 2024; M. FERRARESI, *Guarito non significa ammalato: la prima pronuncia sulla legge in tema di oblio oncologico*, in *Diritto delle relazioni industriali*, n. 4, 2024.

3 Ai sensi della legge n. 193/2023, si è considerati guariti da una pregressa patologia oncologica quando l’ultimo trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per “conclusione del trattamento attivo” della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Pertanto, se a seguito dell’intervento chirurgico sono stati effettuati uno o più cicli di chemioterapia e/o radioterapia, il tempo trascorso dalla completa guarigione corrisponderà al periodo che intercorre dalla data di conclusione del trattamento attivo alla data di richiesta di stipula della polizza sulla vita. Sebbene la legge non dia una definizione tecnico-medica del termine “trattamento attivo”, esso è interpretato secondo la prassi clinica e la letteratura scientifica. Cfr. l’art. 1 del DM 28 novembre

discriminazioni subite a causa della richiesta e del trattamento di informazioni relative ad una pregressa malattia oncologica⁴ in tre ambiti specifici: nell'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi⁵; nella valutazione di idoneità e nelle indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore⁶; nell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale⁷.

2024 “Modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico” per cui si precisa che per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico» Cfr. inoltre la Scheda informativa sul Diritto all'oblio oncologico realizzata dall'Autorità per la protezione dei dati personali e reperibile sul sito www.garanteprivacy.it. Le linee guida ISS e quelle dell'AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) confermano questa accezione.

- 4 Cfr. E. IANNELLI, M. CAMPAGNA, R. DE MIRO, F. DE LORENZO, A. CANDIDO, M. PALADINI, L. DAL MASO, G. BERETTA, M. SACCONI, *Il diritto all'oblio del malato oncologico: una questione di civiltà*, cit.
- 5 Cfr. art. 2 della legge n. 193/2023 “Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi” Si veda, inoltre, per un approfondimento sul tema M. PALADINI, *Il diritto all'oblio oncologico: obblighi e divieti contrattuali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, p. 1063 ss.; E. IANNELLI, M. CAMPAGNA, M. CICCONE, S. MIZZONI, F. PANZERI, *Aspetti sociali della malattia oncologica: per un ex malato di cancro è possibile accedere alle assicurazioni sulla vita? Ma a quali condizioni?*, in *9° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici*, 2017, consultabile al seguente link: <https://osservatorio.favo.it/nono-rapporto/>. Il Rapporto sottolinea che la stipula della polizza, con un'eventuale maggiorazione del premio, presuppone un'analisi del tipo di patologia oncologica, la valutazione della stadiazione della malattia, del numero di anni trascorsi dall'ultimo trattamento eseguito e delle eventuali recidive occorse negli anni.
- 6 Cfr. art. 3 della legge n. 193/2023 «*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*». L'art. 3, comma 1°, l. n. 193/2023 riformula, tramite aggiunta di una proposizione, l'art. 22, comma 4°, l. 4 maggio 1983, n. 184 che, a seguito di modifica, risulta del seguente tenore: «Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età». Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni». Cfr. A. RENDA, *Il diritto all'oblio oncologico e l'adozione*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 5, 2024, p.1085 ss.
- 7 Cfr. art. 4 della legge n. 193/2023 «*Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale*». Si veda per un approfondimento sul tema M. FERRARESI, *Il diritto all'oblio oncologico nell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 5, 2024, p. 1125.

L'iter legislativo che ha condotto all'adozione della legge si è svolto con insolita celerità rispetto ai tempi ordinari del procedimento legislativo⁸, con l'approvazione da parte delle Camere di un testo di legge unificato⁹ quale sintesi di numerose e composite proposte di legge presentate nel corso della XIX legislatura¹⁰.

A sollecitare l'attenzione trasversale delle forze politiche sul tema è stato, senza dubbio, il contributo determinante delle associazioni di pazienti oncologici e delle organizzazioni del Terzo settore, che si sono fatte portavoce delle istanze di tutela delle persone guarite da patologie oncologiche.

In particolare, realtà come la FAVO – Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia e la Fondazione AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica hanno promosso un'intensa attività di sensibilizzazione culturale e istituzionale, finalizzata al riconoscimento del diritto all'oblio oncologico nell'ordinamento giuridico italiano e, più in generale, alla rimozione delle discriminazioni che possono derivare da una precedente condizione patologica¹¹.

Non solo: anche il piano mediatico ha giocato un ruolo importante nella sensibilizzazione sul tema. In tal senso, la risonanza nei media è stata amplificata dalla testimonianza pubblica di Carolina Marconi, nota figura televisiva, che, a seguito della diagnosi e della guarigione da un tumore nel 2021, si è vista rifiutare l'idoneità all'adozione poiché non era ancora decorso il periodo

8 L'iter di approvazione della legge si è verificato in tempi piuttosto rapidi: il 3 agosto 2023 la Camera ha votato all'unanimità con 281 voti favorevoli e nessun contrario il testo unificato recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche; il 6 dicembre il voto al Senato sul testo unificato senza emendamenti. Il 7 dicembre la promulgazione del Presidente della Repubblica con il testo pubblicato in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2023, entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

9 La legge 193/2023 è stata approvata nella versione definitiva di testo unificato delle proposte di legge nn. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200-A.

10 Nel corso della XIX Legislatura risultano agli Atti parlamentari della Camera dei deputati in ordine cronologico la Proposta di legge n. 249 d'iniziativa Marrocco, Cappellacci, D'Attis, presentata il 13 ottobre 2022; Proposta di legge n. 413 d'iniziativa di Boschi, Guerini e altri, presentata il 19 ottobre 2022; Proposta di legge n. 690 d'iniziativa Rizzetto, Caretta e altri, presentata il 6 dicembre 2022; Proposta di legge n. 744 d'iniziativa Bicchielli, Lupi e altri, presentata il 29 dicembre 2022; Proposta di legge n. 885 d'iniziativa Furfaro, Malavasi e altri, presentata il 15 febbraio 2023; Proposta di legge n. 959 d'iniziativa Sportiello, presentata il 7 marzo 2023; Proposta di legge n. 1013 d'iniziativa Gardini, Schifone e altri, presentata il 17 marzo 2023; Proposta di legge n. 1066 d'iniziativa del CNEL, presentata il 30 marzo 2023; Proposta di legge n. 1182 d'iniziativa Panizzut, Molinari e altri, presentata il 26 maggio 2023; Proposta di legge n. 1200, d'iniziativa Zanella, presentata il 1° giugno 2023. Per un esame dettagliato delle proposte di legge avanzate nel corso della XIX Legislatura, cfr. M. FERRARI, *Il diritto dell'oblio oncologico: uno strumento di tutela per le persone clinicamente guarite*, cit., p. 12 ss.

11 Cfr. il *Sedicesimo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici* (2024) e, in particolare il *Dossier "Il diritto all'oblio oncologico: dalla legge ai decreti attuativi"*, a cura di E. IANNELLI, F. DE LORENZO – F.A.V.O.; S. CINIERI, G. BERETTA – Fondazione AIOM; F. PERRONE – AIOM consultabile sul sito dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici.

minimo richiesto affinché la guarigione potesse considerarsi effettiva. Il suo impegno, culminato in una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, portata avanti soprattutto attraverso le piattaforme di *social media*, ha contribuito a rendere visibile pubblicamente il tema delle discriminazioni subite da ex-pazienti oncologici nell'ambito della valutazione di idoneità relativa alle procedure di adozione di minori¹².

Accanto, poi, alla visibilità mediatica e alla pressione sociale esercitata dalle associazioni della società civile, non si possono trascurare le evidenze medico-scientifiche che hanno costituito un fondamentale elemento di supporto all'approvazione della legge 193/2023.

Secondo gli ultimi dati disponibili, si registra, invero, negli anni un marcato e progressivo miglioramento delle prospettive di sopravvivenza e di guarigione in ambito oncologico¹³, dovuto a molteplici fattori, tra cui l'evoluzione della ricerca biomedica, l'affinamento delle terapie personalizzate e dell'efficacia dei programmi di *screening* e prevenzione precoce.

Le evidenze scientifiche dimostrano, pertanto, che non solo la guarigione piena da pregresse malattie tumorali è possibile, ma che la percentuale di guarigione è in crescita¹⁴.

2. Il ruolo dell'Unione Europea nel riconoscimento del diritto all'oblio oncologico

Accanto, poi, al contesto mediatico-sociale e alla rilevanza del dato scientifico, l'introduzione del diritto all'oblio oncologico nell'ordinamento giuridico italiano è stata, senza dubbio, sollecitata dall'impegno da parte delle Istituzioni dell'Unione Europea nella lotta contro le patologie neoplastiche, con una attenzione specifica al tema delle discriminazioni nei confronti di ex-pazienti oncologici.

12 Carolina Marconi ha dato inizio ad una "battaglia" mediatica sostenuta, in modo particolare, dalla Fondazione AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica - e da altre organizzazioni per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Cfr., ad esempio, i dossier pubblicati sull'impatto della discriminazione delle persone guarite da tumore sul sito della Fondazione AIOM.

13 AIRTUM *Working group*, *I tumori in Italia*, Rapporto AIRTUM 2014. Cfr. sul tema L. DAL MASO, S. FRANCISCI, EUROCARE-5 *Working Group*, *Indicatori di guarigione dopo un tumore in Europa*, in *12° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici*, 2020, consultabile al seguente link: <https://osservatorio.favo.it/dodicesimo-rapporto/>.

14 Secondo i dati consolidati al 2020 si stima che in Italia siano circa 3,6 milioni le persone conviventi con una diagnosi di tumore: di queste, oltre un milione di individui, pari al 27% del totale, può essere considerato clinicamente guarito, non presentando recidive o evidenze cliniche di malattia da oltre dieci anni. Cfr. L. DAL MASO, S. FRANCISCI, EUROCARE-5 *Working Group*, *Indicatori di guarigione dopo un tumore in Europa*, in *12° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici*, cit.

In particolare, la Comunicazione della Commissione *Europe's Beating Cancer Plan*¹⁵ del 2021 ha, invero, delineato una strategia organica finalizzata a fronteggiare in modo coordinato e integrato la crescente incidenza oncologica negli Stati membri e a garantire una vita piena, attiva e senza discriminazioni per coloro che risultano guariti da patologie oncologiche pregresse¹⁶.

Anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022¹⁷ ha sollecitato una riflessione sul tema delle discriminazioni subite da ex-pazienti oncologici, invitando la Commissione ad elaborare una proposta legislativa per l'introduzione di un quadro normativo *comune* sul diritto all'oblio oncologico, allo scopo di prevenire disparità di trattamento tra i cittadini europei.

Il Parlamento ha raccomandato, inoltre, che entro il 2025 tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio oncologico trascorsi dieci anni dalla fine delle terapie, ed entro cinque anni per i soggetti la cui diagnosi sia avvenuta in età pediatrica, indicando pertanto dei termini temporali comuni agli Stati membri per attestare l'avvenuta guarigione¹⁸.

Sulla scia dei documenti europei, a livello nazionale e, in particolare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato, così, adottato nel 2023 il Piano Oncologico Nazionale 2023–2027¹⁹, che, riprendendo l'impostazione del Piano europeo, ha indicato il diritto all'oblio oncologico come strumento normativo *prioritario* per superare le disuguaglianze e le discriminazioni, anche in virtù delle esperienze già maturate in altri Stati. Si sottolinea, invero, che accanto all'Italia, altri Paesi membri dell'Unione²⁰ hanno già introdotto una disciplina volta a regolare l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, vietando l'uso di informazioni sanitarie relative a pregresse patologie oncologiche trascorso un determinato

15 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio del 3 febbraio 2021 «*Europe's Beating Cancer Plan*», COM(2021) 44 final.

16 A tal fine, la Commissione ha evidenziato come in molti Stati membri dell'Unione ai pazienti guariti vengano ancora applicate, in vari contesti – ad esempio nel settore assicurativo e creditizio – condizioni penalizzanti e discriminatorie, nonostante l'assenza di rischi per la salute. In risposta a tali criticità, è stata auspicata, in particolare, l'adozione, in collaborazione con gli operatori economici interessati, di un codice di condotta finalizzato a promuovere una valutazione di accesso a determinati prodotti finanziari sulla base di criteri clinicamente e scientificamente aggiornati e comuni.

17 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro, «Verso una strategia globale e coordinata», (2020/2267(INI)).

18 Cfr. punto 125 della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro, «Verso una strategia globale e coordinata», op. cit.

19 Cfr. Rep. Atti n. 16/CSR del 26 gennaio 2023.

20 Tra i Paesi che hanno già adottato una normativa relativa all'oblio oncologico figurano Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Romania, Cipro. Per una analisi della regolazione del diritto all'oblio oncologico nei diversi Paesi si rinvia al documento *Legal Background and current status from France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands and Portugal* della *European Cancer Patient Coalition*, disponibile all'indirizzo web <https://ecpc.org/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-RTBF-5MS-112021.pdf>

arco temporale dalla guarigione, soprattutto nei settori bancario, assicurativo e dell'accesso a determinati servizi.

Le tempistiche di guarigione per esercitare l'oblio oncologico variano, tuttavia, da Paese a Paese, oscillando generalmente tra i cinque e i dieci anni dalla conclusione dei trattamenti, con termini più brevi per i pazienti che hanno ricevuto diagnosi in età pediatrica.

Inoltre, a differenza della legge italiana sull'oblio oncologico che include tra gli ambiti di applicazione anche il caso dell'adozione e affidò di minori, la disciplina prevista in materia di oblio oncologico negli altri Paesi membri è generalmente circoscritta all'ambito assicurativo e finanziario²¹.

3. Il contenuto della disciplina prevista dalla legge 193/2023

In una prospettiva di analisi della disciplina prevista dalla legge n. 193/2023, si mette, innanzitutto, in luce che la legge fornisce una definizione di oblio oncologico. Tale definizione è prevista all'art. 1 e indica l'oblio oncologico come «il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria progressiva condizione patologica»²².

Si può pertanto osservare che tale definizione comprende due diversi profili: un diritto di *non fornire informazioni* (profilo attivo); un diritto di *non subire indagini* (profilo passivo).

Tali profili assumono rilievo differente a seconda degli ambiti di applicazione della normativa: nell'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi regolato dall'art. 2 della legge; nell'accesso alle procedure di adozioni di minori, a seguito delle modifiche che la legge n. 193/2023 apporta alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione regolato dall'art. 3 della legge; nell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale disciplinato dall'art. 4 della legge.

Rispetto al primo ambito di applicazione della disciplina dettata dalla riferita legge n.193/2023, l'art. 2 prevede che ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e

21 Cfr. *Factsheet on the Right to be forgotten for cancer survivors in the EU National Legislations, Legal Background and current status from France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands and Portugal*, op. cit.

22 Cfr. art. 1 della legge n. 193/2023. Il contenuto della disciplina prevista dalla legge n. 193 del 2023 è trattato anche da F.G. PIZZETTI, *Dal "diritto all'oblio oncologico" al "diritto all'oblio sanitario": prospettive di promozione della persona umana rispetto alle discriminazioni legate a malattie socialmente "stigmatizzanti"*, in questo volume.

termini, non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

Viene poi specificato che informazioni relative ad una pregressa malattia oncologica non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Con riferimento, poi, al secondo ambito di applicazione della disciplina prevista, l'art. 3 della legge n. 193/2023 prevede delle modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione, stabilendo, in particolare, che le indagini concernenti la salute dei richiedenti l'adozione o affidamento non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute.

Infine, rispetto al terzo ambito di applicazione, l'art. 4 stabilisce che ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

In tutti e tre gli ambiti, il periodo utile a considerare il paziente come guarito viene ridotto della metà (cinque anni) nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

In particolare, le condizioni temporali necessarie per considerare la guarigione (dieci o cinque anni) vengono calcolate a partire dalla data di conclusione dell'ultimo trattamento attivo della patologia oncologica, durante i quali la persona non deve aver avuto episodi di recidiva²³.

Infine, l'art. 5, contenente disposizioni transitorie e finali, prevede che con decreto del Ministero della Salute venga dettata «la disciplina delle modalità e delle forme, senza oneri per l'assistito della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame», individuando le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini temporali inferiori rispetto a quelli previsti ai fini dell'esercizio del diritto all'oblio.

23 Si precisa che per "conclusione del trattamento attivo" della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Pertanto, se a seguito dell'intervento chirurgico sono stati effettuati uno o più cicli di chemioterapia e/o radioterapia, il tempo trascorso dalla completa guarigione corrisponderà al periodo che intercorre dalla data di conclusione del trattamento attivo alla data di richiesta di stipula della polizza sulla vita.

A tale proposito, si sottolinea che il Ministero della Salute ha emanato i primi due decreti attuativi: il DM 22 marzo 2024 in G.U. n. 96 del 24 aprile 2024, con il quale definisce l'elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine ridotto per maturare il diritto all'oblio rispetto al limite dei dieci anni o cinque anni dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico; il DM 5 luglio n. 109 in G.U. del 30 luglio 2024, con il quale sono disciplinate le modalità e le forme per ottenere la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa.

Con riferimento, in particolare, alla certificazione attestante l'avvenuta guarigione, l'art. 1 del DM n. 109/2024 stabilisce che il soggetto interessato, già paziente oncologico, presenti una istanza di rilascio del certificato attraverso apposito modello allegato al decreto, presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.

Il medico a cui viene rivolta l'istanza è tenuto a fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il periodo di conservazione dei dati personali. In particolare, si prevede che l'istanza presentata ed i relativi allegati siano cancellati trascorsi dieci anni dalla data di presentazione dell'istanza. I soggetti deputati a ricevere la certificazione devono, invece, procedere alla sua cancellazione una volta trascorsi dieci anni dalla presentazione della certificazione²⁴.

Tale certificazione deve, poi, essere rilasciata a titolo gratuito entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.

Si prevede, infine, sempre all'art. 5 della legge 193/2023, che spetti all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di vigilare sull'applicazione delle disposizioni della legge in oggetto.

4. Il quadro costituzionale posto a fondamento del diritto all'oblio oncologico

L'art. 1 della legge n. 193/2023 identifica i fondamenti costituzionali del diritto all'oblio oncologico negli artt. 2, 3 e 32 Cost., e richiama gli artt. 7, 8, 21,

24 Cfr. DM 28 novembre 2024, art. 2 «Ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni. 2. I soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni».

35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A tale proposito è possibile mettere in luce alcune osservazioni utili a comprendere meglio in che modo tale diritto si inserisca nel quadro costituzionale e come la disciplina prevista dalla legge intrecci anche la tutela di ulteriori diritti fondamentali che si legano all'oblio oncologico, come meglio si dirà più avanti.

In primo luogo, si può, innanzitutto, osservare che il diritto all'oblio oncologico così come definito dalla legge 193/2023 appare funzionale ad una tutela della riservatezza e dell'identità personale dell'ex-paziente oncologico.

Da una parte, infatti, il diritto alla riservatezza²⁵, nonostante la molteplicità di accezioni e significati²⁶, si sostanzia principalmente nel diritto ad una legittima tutela della propria sfera personale al fine di garantire l'esclusione di una rappresentazione *esterna* delle vicende personali.

In questi termini, il legame tra diritto all'oblio oncologico e tutela della riservatezza emerge con riferimento ai due profili in cui esso si sostanzia ai sensi dell'art. 1 della legge n. 193/2023, ovvero il diritto a non divulgare la propria pregressa condizione patologica e quello di non subire indagini in merito alla stessa.

Con riferimento al *primo* profilo dell'oblio oncologico (diritto a non divulgare informazioni) si può osservare che esso costituisce una specifica declinazione del diritto alla riservatezza inteso in senso *positivo*, ovvero come diritto dell'individuo a esercitare un *controllo attivo* sulle proprie informazioni personali: il diritto all'oblio oncologico attiene, infatti, alla facoltà, riconosciuta alle persone guarite da una patologia oncologica, di non essere obbligate a comunicare a terzi informazioni relative alla loro condizione clinica passata.

In altri termini, emerge un legame tra diritto all'oblio oncologico inteso come diritto a non divulgare la propria pregressa condizione patologica e *diritto all'autodeterminazione informativa*, in forza del quale ogni soggetto ha il diritto di esercitare un controllo sui propri dati personali e decidere se le proprie informazioni

25 Cfr. sul diritto alla riservatezza cfr. *ex multis* F. PIZZETTI, *La tutela della riservatezza nella società contemporanea*, in *Percorsi cost.*, n. 1, 2010, p. 61. In particolare, già nella sent. n. 990/1963 la Corte di cassazione aveva ritenuto meritevole di tutela il "diritto al riserbo" qualora fosse ravvisabile una violazione della libertà di autodeterminazione del singolo. Solo nel 1975, però, con la nota pronuncia n. 2129 del 27 maggio, tale diritto viene ricondotto a «quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti».

26 Cfr. S. PICCININI, G. RAZIANI, *Diritto alla riservatezza elaboratori e informazione sanitaria*, in *Giust. civ.*, n. 2, 1980, p. 243 ss.

possano essere trattate, comunicate o diffuse²⁷. Il diritto all'autodeterminazione informativa si sostanzia, altresì, nella facoltà di ottenere anche la *cancellazione* dei propri dati, laddove ne ricorrano i presupposti e, in quest'ottica, si può sostenere che il diritto all'oblio oncologico si inquadri anche nella disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali²⁸.

Il secondo profilo che emerge dalla definizione di diritto all'oblio oncologico ai sensi dell'art.1 della legge 193/2023 – ovvero il diritto a non essere sottoposti a indagini o verifiche in merito alla propria pregressa condizione clinica oncologica – si sostanzia nel divieto, a carico di soggetti pubblici o privati (inclusi, ad esempio, le compagnie assicurative) di raccogliere o richiedere informazioni relative al passato oncologico di soggetti considerati guarite, una volta decorso il periodo temporale previsto dalla legge (dieci anni senza recidive o cinque anni nel caso di diagnosi avvenuta prima del compimento del ventunesimo anno di età). In tal modo, si riconosce all'ex-paziente il diritto a non essere soggetto ad accertamenti, richieste o controlli circa la propria storia sanitaria oncologica.

In quest'ottica, allora, il diritto all'oblio oncologico può essere considerato come espressione della tutela della riservatezza nella sua accezione *negativa*²⁹, ovvero intesa quale diritto a non subire ingerenze nella propria sfera personale e a impedire, nel caso del diritto all'oblio oncologico, che terzi accedano e trattino dati relativi ad una pregressa malattia oncologica.

27 Si fa riferimento al concetto di autodeterminazione che la Corte costituzionale ha elaborato proprio in materia di *privacy*, nello specifico con riferimento al consenso informato laddove ha affermato che «la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione», così Corte costituzionale, sent. n. 438/2008. Con la sent. n. 253/2009 la Corte ha, poi, ribadito il proprio orientamento. Cfr. A. PAPA, *La problematica tutela del diritto all'autodeterminazione informativa nella big data society*, in *Consulta online*, 17 aprile 2020. Per una ricostruzione delle problematiche che attengono al tema dell'autodeterminazione, cfr., tra gli altri, L. ANTONINI, *L'autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in AA.VV., *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?*, Giappichelli, Torino, 2012.

28 Cfr. art. 9 del Regolamento. Il Regolamento riconosce i diritti del soggetto interessato, tra cui il diritto di accesso ai dati personali (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione dei dati personali (art. 17), il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di opposizione al trattamento (art. 21).

29 M. OROFINO, *Trattamento dei dati personali e libertà di espressione e di informazione*, in L. CALIFANO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 509 ss.

In secondo luogo, il diritto all'oblio oncologico si lega anche alla tutela dell'identità personale³⁰ dell'ex-paziente e mira a proteggere l'identità complessiva del soggetto nella sua *proiezione sociale*: alla base di tale diritto si colloca, invero, l'interesse del soggetto ad essere rappresentato con la sua vera identità e, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato *all'esterno* il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale. Nel caso dell'oblio oncologico, si tratta di quella dimensione dell'identità personale che fa riferimento allo stato di salute pregresso, legato alla malattia oncologica.³¹

In effetti, proprio l'esistenza di una pregressa malattia comporta, talvolta, anche per i pazienti considerati guariti una sorta di "stigma" sociale e la percezione per cui una pregressa diagnosi oncologica possa costituire un fattore permanente di fragilità, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, dando, così, origine a quelle discriminazioni che l'introduzione della legge n. 193/2023 si pone come obiettivo di contrastare.

È in questa prospettiva, allora, che, nel caso specifico dell'oblio oncologico, proprio la tutela della riservatezza assume una funzione essenziale affinché l'identità personale possa essere in qualche modo "dissociata" da riferimenti ad una patologia pregressa e non venga, così, congelata in un passato ormai superato dall'evoluzione clinica del soggetto stesso, considerato guarito³².

In questi termini, si ritiene, pertanto, che il diritto all'oblio oncologico non si configuri come un mero diritto *a essere dimenticati*, ma come diritto a essere *rappresentati correttamente nel tempo*, secondo la prospettiva *dinamica* che è propria dell'identità personale, per cui la persona è ciò che è nel presente e la sua identità evolve nel tempo³³.

L'oblio oncologico, in tal senso, si configura come strumento di *storizzazione* e *contestualizzazione dell'identità*³⁴, necessario a evitare che la proiezione sociale dell'identità clinica e personale del soggetto venga distorta sulla base di una condizione patologica non più attuale e corrispondente alla realtà.

30 G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, Torino, Utet, 2010, p. 737 ss.

31 Cfr. Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro italiano*, I, 1985, p. 2211 ss. Si veda, in dottrina, A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale, Parte I: Il diritto al nome*, Milano, Giuffrè, 1949. Più di recente, si veda *ex multis*, V. ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto Discipline Privatistiche – sezione civile*, vol. IX, Torino, 1993, p. 294 ss.; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 2004.

32 A. CANDIDO, *Il diritto all'oblio oncologico nel prisma dei diritti della personalità*, op. cit.

33 G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit. dove l'A. afferma che "In tale contesto, il diritto all'oblio oncologico si lega anche alla protezione dei dati personali e ai diritti della personalità ad esso affini – tra cui il diritto all'identità personale, alla rettifica, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine e al nome – risultano tutti funzionali alla tutela di un medesimo bene giuridico, ossia l'identità personale nelle sue molteplici forme: le informazioni relative al soggetto, la sua immagine sociale, la sua rappresentazione nella stampa e nello spazio digitale, il suo nome".

34 Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, Jovene, 1985, p. 120.

Occorre inoltre sottolineare che la tutela dell'identità personale si estende anche alla dimensione *digitale* dell'identità³⁵: il diritto all'oblio oncologico implica, allora, la facoltà di non divulgare l'esistenza di una patologia oncologica pregressa e il divieto di subire accertamenti relativi alla propria passata condizione clinica, decorsi i termini temporali stabiliti dalla legge, anche rispetto alle informazioni accessibili *online*.

In terzo luogo, accanto alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, è anche possibile individuare un legame stretto tra diritto all'oblio oncologico e protezione del diritto all'oblio di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale³⁶, individuando dei punti di convergenza tra i due: il diritto all'oblio è stato nel tempo declinato secondo diverse accezioni e significati ed è generalmente considerato come un diritto che fin dal suo sorgere «si configura come un aspetto puntuale del diritto all'autodeterminazione informativa e al controllo sull'uso che viene fatto dei dati personali, compreso il diritto a chiederne la cancellazione quando ne ricorrano le condizioni»³⁷.

Senza soffermarsi, in questa sede, sulle sue molteplici declinazioni, si può rilevare che il diritto all'oblio costituisca un diritto “a geometria variabile”, che oscilla «nell'ambito del rapporto tra il diritto dell'individuo al rispetto della sua riservatezza e della sua dignità da una parte e il diritto alla libertà di informazione e del pensiero dall'altra parte», rispetto ai quali esso vive una tensione permanente³⁸.

In questi termini, esso si configura come il diritto a non vedere diffuse alcune notizie relative a vicende, già legittimamente rese pubbliche, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo³⁹. Proprio il tempo gioca un ruolo importante nell'esercizio del diritto all'oblio, non soltanto nel caso di informazioni rispetto alle quali sia trascorso un determinato termine di tempo, ma anche qualora manchino elementi di contestualizzazione temporale di tali informazioni⁴⁰.

In questi termini, allora, anche il diritto all'oblio oncologico, come si è avuto modo di argomentare, può considerarsi quale diritto che, al pari dell'oblio di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, si intreccia tanto con la tutela della riservatezza, quanto con la protezione delle identità personali.

35 Cfr. G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, ne *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, 511 ss.; G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona*, in *Contratto e impresa*, 2017, 723 ss.

36 Cfr. F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, cit. Come osservato, «Talvolta, infatti, è la dottrina che individua e definisce per prima una nuova esigenza o un nuovo fenomeno bisognoso di tutela e di regolazione e la giurisprudenza segue; talaltra, al contrario, è la giurisprudenza che, trovandosi di fronte a nuove domande di tutela, sviluppa una attività creativa», p. 22

37 *Ibidem*, p. 31

38 *Ibidem*, p. 30

39 G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit.

40 *Ibidem*.

Inoltre, anche nel caso del diritto all'oblio oncologico, il tempo gioca un ruolo fondamentale nell'accertamento dell'avvenuta guarigione rispetto ad una pregressa malattia oncologica e, dunque, nella possibilità di esercitare tale diritto.

Tuttavia, sebbene il diritto all'oblio oncologico presenti dei punti di convergenza rispetto all'oblio, si ritiene importante specificare che non sempre le informazioni cliniche di cui si chiede l'oblio oncologico sono già state rese pubbliche o diffuse a terzi: in altri termini, il diritto all'oblio oncologico non si configura come un diritto a “ritornare nell'ombra” rispetto a fatti o informazioni resi legittimamente di dominio pubblico, ma è piuttosto il diritto a non divulgare tali informazioni o a non subire indagini rispetto ad una pregressa malattia oncologica, qualora siano trascorsi i termini temporali previsti dalla legge.

In questa prospettiva, si ritiene, pertanto, che il diritto all'oblio oncologico attenga maggiormente alla sfera del riserbo e della riservatezza, più che all' “essere dimenticati” (il c.d. *right to be forgotten*), e si configuri come funzionale alla rappresentazione dell'identità personale, e in particolare della dimensione relativa allo stato di salute, contestualizzandola nel presente. Non si tratta pertanto di un diritto a “dimenticare” la propria condizione clinica pregressa, ma, piuttosto, a contestualizzare e storicizzare la propria identità nella circostanza contingente.

Con riferimento, poi, alle ulteriori disposizioni costituzionali poste a fondamento dell'oblio oncologico e individuate dalla legge 193/2023 all'art. 1, – ovvero gli artt. 3 e 32 Cost. – si può osservare che, da una parte, sulla base del principio di eguaglianza e pari dignità sociale l'ex-paziente oncologico deve essere trattato alla stregua di qualsiasi altro individuo, in assenza di un rischio clinico differenziale che giustifichi un trattamento diseguale rispetto a coloro che non sono mai stati affetti da patologie oncologiche. In altri termini, la sopravvivenza a una patologia tumorale, una volta intervenuta la guarigione clinica, non può essere legittimamente qualificata quale condizione personale idonea a determinare un trattamento giuridico differenziato rispetto a coloro che non hanno mai sofferto di patologie oncologiche⁴¹.

Infine, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, si evidenzia come il diritto all'oblio oncologico non si configuri quale strumento volto solo alla salvaguardia della salute in senso strettamente fisico, ma anche alla tutela della dimensione psichica e sociale dell'integrità personale, da intendersi come componente essenziale del diritto alla salute⁴².

41 Cfr. in particolare, *Il diritto dell'oblio oncologico: uno strumento di tutela per le persone clinicamente guarite*, op. cit. p.19

42 Sulla definizione del concetto di salute, si fa riferimento al preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1946, secondo cui la sanità «è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità. Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di

In effetti, muovendo dal presupposto che il titolare del diritto all'oblio oncologico sia, per definizione, clinicamente guarito dalla patologia tumorale precedentemente sofferta, la possibilità di evocare una sorta di "ritorno" al periodo della malattia attraverso la richiesta di dati relativi allo stato di salute potrebbe incidere tanto sulla qualità della vita degli ex-pazienti, quanto sul benessere psico-sociale degli stessi.

Pertanto, l'oblio oncologico preserverebbe anche il benessere mentale e sociale delle persone guarite, potenzialmente leso sia in caso di irragionevoli disparità di trattamento o sia di richieste di informazioni riguardanti il loro pregresso stato oncologico.

Si ricorda infine che a livello sovranazionale, il diritto all'oblio oncologico, come richiamato dalla legge, trova fondamento negli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: si tratta, rispettivamente, del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7)⁴³, della tutela dei dati di carattere personale (art. 8)⁴⁴, della non discriminazione (art. 21)⁴⁵, della protezione della salute (art. 35)⁴⁶ e protezione dei consumatori (art. 38)⁴⁷.

La legge menziona, poi, la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento all'art. 8 nella parte in cui prevede che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare»⁴⁸. Si tratta pertanto di un diritto che può trovare una propria tutela in un'ottica, senza dubbio, multilivello.

condizione economica o sociale». Si veda R. BALDUZZI, *Salute (diritto alla)*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Milano, 2006, p. 5395; P. ZATTI, *Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 1, 2000, 1 ss.

43 Art. 7: Rispetto della vita privata e della vita familiare: «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».

44 Art. 8 Protezione dei dati di carattere personale: «1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica».

45 Art. 21: Non discriminazione: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».

46 Art. 35: Protezione della salute: «Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».

47 Art. 38: Protezione dei consumatori: «Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori».

48 Art. 8, CEDU: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

5. Il diritto all'oblio oncologico nel quadro della normativa prevista dal GDPR

Accanto all'intreccio con la tutela della riservatezza e identità personale occorre, poi, sottolineare che l'oblio oncologico si inquadra anche con riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e, in particolare, con la normativa dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

In questi termini, invero, il diritto all'oblio oncologico assume rilevanza come diritto alla cancellazione dei dati previsto dall'art. 17 del GDPR⁴⁹, per cui l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la *cancellazione* dei propri dati personali «senza ingiustificato ritardo» e al ricorrere di determinate condizioni, quali – a titolo esemplificativo – il venir meno della finalità del trattamento, la revoca del consenso, il trattamento illecito o l'adempimento di un obbligo legale⁵⁰.

In questo quadro, allora, e mettendo in luce l'intreccio tra la normativa prevista dal Regolamento e la disciplina dettata dalla legge 193/2023, si osserva, innanzitutto, che l'art. 2, comma 5, della riferita legge n. 193/2023 prevede che, qualora la persona guarita da pregressa malattia oncologica abbia precedentemente fornito informazioni sulla propria patologia, possa comunicare tempestivamente la sua guarigione attraverso idonea certificazione: entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione inviata dal contraente, le istituzioni finanziarie e assicurative in possesso delle informazioni sulla pregressa patologia sono tenute a procedere alla loro cancellazione.

In questi termini, pertanto, la certificazione di oblio oncologico diventa in qualche modo “strumentale” e funzionale alla richiesta di cancellazione dei dati personali e, pertanto, all'esercizio del diritto di cancellazione.

Non solo: l'art. 2 al comma secondo prevede che in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscano alla controparte adeguate informazioni circa l'esercizio dell'oblio oncologico.

49 Il GDPR prevede poi una serie di diritti in capo all'interessato, tra cui il diritto di accesso ai propri dati (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione dei dati personali (art. 17), il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di opposizione al trattamento (art. 21).

50 Tuttavia, la cancellazione non è incondizionata: il secondo paragrafo dell'articolo 17 del GDPR prevede una serie di eccezioni, tra cui il diritto alla libertà di espressione e di informazione, l'adempimento di un obbligo legale, motivi di interesse pubblico nel settore sanitario, o l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il bilanciamento tra il diritto all'oblio e altri diritti fondamentali rappresenta, pertanto, un punto nodale nell'interpretazione e applicazione del diritto alla cancellazione dei dati sanitari.

Tuttavia, in questo quadro, appare importante rilevare che tra diritto all'oblio oncologico e diritto alla cancellazione dei propri dati non sembra esservi una perfetta sovrapposizione, poiché la portata del diritto all'oblio oncologico risulta ben più ampia del diritto alla cancellazione dei dati relativi ad una pregressa malattia oncologica, una volta sopraggiunta la guarigione.

Invero, il diritto all'oblio oncologico non riguarda solo i casi in cui vi sia una cancellazione dei propri dati a seguito di apposita certificazione attestante la guarigione, ma consiste, piuttosto, nel diritto di una persona guarita da un tumore di non divulgare e di non subire indagini relative ad una pregressa malattia oncologica, decorsi i termini temporali previsti dalla legge⁵¹.

6. Diritto all'oblio oncologico e protezione dei dati sanitari

Si sottolinea, poi, che anche i dati relativi ad una pregressa malattia oncologica possano considerarsi quali dati relativi alla salute ai sensi del GDPR, ovvero come quei dati personali che attengono alla salute *fisica o mentale* di una persona⁵².

Il considerando (35) del GDPR definisce la categoria di dati sanitari in modo piuttosto ampio, includendovi le informazioni riguardanti lo stato fisico o mentale passato, presente o futuro dell'interessato, i trattamenti clinici ricevuti, le diagnosi, i dati genetici e biometrici, nonché qualsiasi informazione proveniente da professionisti sanitari, dispositivi medici o referti diagnostici.

Pertanto, sulla base della definizione proposta dal Regolamento, non sembrano esservi dubbi che anche i dati relativi ad una pregressa malattia oncologica possano rientrare a pieno titolo nella categoria di dati relativi alla salute.

In questi termini, non soltanto il trattamento dei dati sanitari deve rispettare i principi previsti dal Regolamento UE⁵³, ma la categoria di dati sanitari è oggetto di una tutela più rigorosa, a causa del legame stretto che intercorre con gli aspetti più intimi dell'identità personale del soggetto e dell'impatto che un trattamento illecito di tali dati potrebbe avere sulla tutela dei diritti e le libertà

51 Si sottolinea che nella già riferita Comunicazione della Commissione («*Europe's Beating Cancer Plan*», COM(2021) 44 final) veniva evidenziato che il cosiddetto “diritto all'oblio oncologico” invocato dalle associazioni dei pazienti non coincide con il diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con il quale condivide solo parte della denominazione.

52 Cfr. Art. 4 GDPR.

53 Si menziona, ad esempio, il principio di liceità, correttezza e trasparenza nell'uso dei dati; la limitazione della finalità, secondo cui i dati devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, e non trattati successivamente in modo incompatibile con tali finalità; la minimizzazione dei dati, che richiede che siano trattati solo i dati strettamente necessari rispetto alle finalità perseguite; l'esattezza dei dati, che impone l'aggiornamento costante delle informazioni; la limitazione della conservazione, che vieta la detenzione dei dati oltre il tempo strettamente necessario; infine, l'integrità e riservatezza, che obbliga a garantire la sicurezza contro trattamenti non autorizzati o illeciti.

fondamentali, comportando discriminazioni, stigmatizzazione, isolamento o violazioni della dignità umana.

In particolare, i dati sanitari rientrano nella categoria dei cosiddetti dati sensibili, il cui uso viene disciplinato dall'articolo 9 del GDPR. Tale articolo prevede che il loro trattamento sia vietato, salvo specifiche ipotesi derogatorie indicate dal Regolamento UE, tra cui il consenso esplicito dell'interessato, motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, o ancora finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, e riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre condizioni ulteriori per il trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

Accanto, poi, alla disciplina dettata dal GDPR, non si può trascurare che la tutela del diritto all'oblio oncologico, riguardando dati di carattere sanitario, sia da inquadrarsi anche con riferimento al recente Regolamento (UE) 2025/327 istitutivo dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS)⁵⁴: tale Regolamento, che rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione e rafforzamento della governance europea in materia di protezione e circolazione dei dati sanitari, mira, infatti, a garantire alle persone fisiche un controllo effettivo sull'accesso e sull'utilizzo dei propri dati, disciplinandone al contempo l'impiego *secondario* per finalità di ricerca scientifica, sanità pubblica e innovazione, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà degli interessati⁵⁵.

Tra le principali novità previste dal Regolamento figura la cartella clinica elettronica (*Electronic Health Record – EHR*) definita come «una raccolta di dati sanitari elettronici relativi a una persona fisica e rilevati nell'ambito del sistema sanitario, il cui trattamento avviene ai fini della prestazione di assistenza sanitaria»⁵⁶.

In questa prospettiva, il Regolamento prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare l'interoperabilità tecnica e semantica delle cartelle cliniche, al fine di permettere un accesso ai dati sanitari a livello transfrontaliero⁵⁷.

Le cartelle cliniche dovranno contenere, in formato standardizzato, informazioni essenziali quali anamnesi, esiti diagnostici, trattamenti, prescrizioni e referti, e saranno accessibili attraverso punti di accesso digitali nazionali.

54 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 marzo 2025 ed entrato in vigore il successivo 26 marzo, il Regolamento segna l'inizio di un periodo transitorio destinato a concludersi nel marzo 2029, data prevista per l'operatività delle disposizioni principali. Entro marzo 2027, la Commissione europea dovrà adottare gli atti di esecuzione necessari per garantirne l'applicazione uniforme. A partire da marzo 2029, sarà attivato lo scambio tra gli Stati membri delle prime categorie prioritarie di dati sanitari elettronici a fini assistenziali, tra cui i profili sanitari sintetici, le prescrizioni elettroniche e le dispensazioni elettroniche. Nella medesima fase, entreranno in vigore le disposizioni sull'uso secondario per la maggior parte delle categorie di dati, comprese le cartelle cliniche elettroniche.

55 L'intento sotteso al Regolamento è quello di creare un ecosistema europeo dei dati sanitari, coerente con gli obiettivi della *European Health Union*, che consenta la piena interoperabilità e circolazione dei dati a livello transfrontaliero.

56 Cfr. lettera j), art. 2 del Regolamento EHSD.

57 Cfr. art. 15 del Regolamento EHDS.

In particolare, il Regolamento prevede che entro il 26 marzo 2027 la Commissione stabilisca, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche relative alle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali che stabiliscono il formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche. Tale formato deve essere, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, di uso comune, leggibile da un dispositivo automatico e consentire la trasmissione di dati sanitari elettronici personali tra applicazioni software, dispositivi e prestatori di assistenza sanitaria diversi.

Si prevede infine che le persone fisiche abbiano il diritto di inserire informazioni nella propria cartella clinica elettronica attraverso servizi o applicazioni di accesso ai dati sanitari elettronici collegati a tali servizi⁵⁸.

In questo quadro, sarebbe, allora, auspicabile, anche in linea con l'obiettivo di creare un ecosistema europeo dei dati sanitari, un intervento normativo dell'Unione Europea che sia finalizzato a prevedere una disciplina comune sull'esercizio del diritto all'oblio oncologico, armonizzando le diverse discipline nazionali esistenti e prevedendo una tutela in quei Paesi membri in cui tale diritto ancora non è riconosciuto e tutelato.

Sarebbe ad esempio utile immaginare la possibilità di un certificato *europeo* di guarigione oncologica, inteso come strumento uniforme e riconosciuto in tutti gli Stati membri, idoneo ad attestare l'avvenuta remissione della patologia oncologica e, conseguentemente, a tutelare l'interessato (ex-paziente) da trattamenti discriminatori in tutti i Paesi membri.

In particolare, l'emissione di un certificato attestante la guarigione clinica, standardizzato a livello europeo, e integrato nella cartella clinica elettronica prevista dal Regolamento, potrebbe rappresentare uno strumento efficace per garantire una tutela maggiormente uniforme del diritto all'oblio oncologico in ambito europeo e garantita in tutti i Paesi membri⁵⁹.

Sarebbe, inoltre, utile che un intervento europeo volto a disciplinare l'oblio oncologico possa fondarsi su criteri clinici condivisi e prevedere, sulla base delle evidenze scientifiche, un unico riferimento temporale in grado di attestare l'avvenuta guarigione.

Se, infatti, sulla base dei dati scientifici, la legge n. 193 del 2023 prevede due scaglioni temporali entro i quali il diritto all'oblio oncologico può essere esercitato seguendo le indicazioni fornite dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022⁶⁰ (dieci anni dopo il termine delle cure, in assenza di episodi di recidiva, per chi ha ricevuto la diagnosi dopo il compimento dei ventuno

58 Cfr. art. 5 del Regolamento EHDS.

59 Si ricorda che al momento non tutti i Paesi membri hanno introdotto una normativa sull'oblio oncologico. Cfr., sul punto, *European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Dossier Progetto*, op. cit.

60 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su «rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata», op. cit.

anni di età; cinque anni per chi l'ha ricevuta prima del compimento dei ventuno anni), tuttavia, al momento, le normative introdotte in alcuni Stati membri divergono rispetto alle tempistiche volte ad attestare la guarigione clinica indicata dalla Risoluzione⁶¹.

7. Conclusioni

In conclusione, l'introduzione del diritto all'oblio oncologico nell'ordinamento giuridico italiano, così come previsto dalla legge 193/2023, rappresenta un valido strumento di tutela per quei soggetti considerati clinicamente guariti da una pregressa patologia oncologica e può senza dubbio contribuire all'eliminazione delle discriminazioni subite a causa di informazioni non più attuali dal punto di vista clinico.

Come si è potuto osservare, tale diritto si inquadra sul piano costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. e si configura come funzionale alla tutela della riservatezza e identità personale degli ex-pazienti, della non discriminazione e alla protezione della loro salute fisica e mentale, che nel caso dell'oblio oncologico si estende alla protezione della condizione post-clinica del paziente guarito, nella prospettiva di una piena reintegrazione sociale.

Come osservato, invero, il diritto all'oblio oncologico consente all'individuo di sottrarsi all'identificazione permanente con la propria condizione clinica pregressa, restituendogli il diritto a essere rappresentato per ciò che è nel presente. La possibilità di non divulgare e di non subire accertamenti relativi a una malattia superata si traduce, quindi, in una tutela dell'identità personale e della sua proiezione sociale.

Si è poi messo in luce come il diritto all'oblio oncologico si intrecci strettamente con il cosiddetto diritto all'oblio di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, con cui non condivide solo parte della denominazione, ma presenta anche punti di convergenza. Al pari del diritto all'oblio, anche il diritto all'oblio oncologico definito dalla legge n. 193/2023 come diritto a non divulgare informazioni rispetto ad una pregressa malattia oncologica né a subire indagini in merito alla stessa, mira a tutelare la riservatezza e l'identità personale del soggetto.

Tuttavia, l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, più che un diritto a “tornare nell'ombra” o ad “essere dimenticato”, sembra configurarsi come funzionale ad una rappresentazione aggiornata dell'identità personale, affinché

61 Inoltre, si rileva che l'introduzione di una normativa europea potrebbe altresì considerare l'esistenza di un diritto all'oblio anche per altre patologie: sembrerebbe, infatti, irragionevole prevedere un diritto all'oblio per la sola fattispecie oncologica, e non, ad esempio, ad altre ed ulteriori patologie. Infine, risulterebbe, altresì, fondamentale una valutazione sul tema dell'impatto di genere rispetto all'esercizio dell'oblio con riferimento a pregresse patologie, considerato che alcune malattie possono presentarsi in maniera diversa nell'uomo e nella donna e avere una progressione differente a seconda dei due generi. Cfr. F. RESCIGNO, *Per un Habeas corpus di genere*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022.

quest'ultima non sia cristallizzata ad una dimensione storica e clinica pregressa non più rilevante.

In aggiunta, l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, come si è avuto modo di dimostrare, si intreccia anche con il diritto alla protezione dei dati personali e, in particolare, con l'art. 17 del GDPR, ovvero con il diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati che, nel caso dell'oblio oncologico, avviene attraverso apposita certificazione che attesti l'avvenuta guarigione clinica.

In questi termini, tuttavia, si è osservato che la portata del diritto all'oblio oncologico è più ampia rispetto a quella del diritto alla cancellazione dei dati, poiché l'oblio oncologico non riguarda solo il cosiddetto "*right to erasure*", ma consiste nella facoltà di non fornire informazione né di essere oggetto di indagini rispetto allo stato di salute pregresso, prevedendo quindi che il soggetto possa avere un controllo sulle informazioni che lo riguardano e possa scegliere se comunicare o meno quei dati relativi al proprio pregresso stato di salute, qualora sia subentrata la guarigione, e alle condizioni definite dalla legge n. 193/2023.

Sebbene, allora, non si possa osservare una perfetta sovrapposizione tra diritto all'oblio oncologico e diritto alla cancellazione dei dati, essendo la portata di quest'ultimo maggiormente circoscritta ai casi in cui le informazioni circa una pregressa malattia oncologica siano già state comunicate ai soggetti terzi individuati dalla legge 193/2023 e debbano essere cancellate, si è anche sottolineato che la cancellazione di tali informazioni è anch'essa volta, in definitiva, alla tutela dell'identità personale: nello specifico, la cancellazione consente ai soggetti guariti di essere rappresentati secondo la propria identità attuale, contestualizzandola nel presente ed evitando che la storia clinica determini un trattamento discriminatorio negli ambiti di applicazione della disciplina prevista dalla legge 193/2023.

Infine, si è messo in luce che, accanto all'ordinamento giuridico nazionale e alla normativa prevista dal GDPR, il diritto all'oblio oncologico si inquadra anche in relazione alla più ampia disciplina dettata dal nuovo Regolamento (UE) 2025/327, istitutivo dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS) e alle sfide che tale regolamento apre nell'ambito della creazione di ecosistema europeo di dati sanitari.

In tale ottica, sebbene il Regolamento (UE) 2025/327 non faccia accenno al diritto all'oblio oncologico, sarebbe auspicabile l'introduzione di una normativa europea che possa garantire una tutela comune e uniforme del diritto all'oblio oncologico, ponendosi in linea con l'obiettivo di creazione di un unico spazio europeo di protezione e circolazione dei dati sanitari.

In particolare, l'introduzione di un atto legislativo europeo volto disciplinare l'esercizio del diritto all'oblio oncologico potrebbe, invero, contribuire a garantire un migliore accesso ai dati sanitari personali in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea con riferimento anche a pregresse patologie oncologiche e al loro superamento, rendendo, peraltro, uniformi in tutti i Paesi membri, sulla base delle evidenze scientifiche, quei criteri utili a determinare l'avvenuta guarigione clinica.

L'oblio della madre biologica in caso di parto nell'anonimato

*Maria Novella Bugetti**

Professoressa Associata di Diritto privato, Università degli Studi di Ferrara
ORCID

*Lavinia Del Corona***

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID 0000-0003-3006-3996

DOI: 10.54103/milanoup.273.c594

ABSTRACT: Il contributo analizza l'istituto del parto nell'anonimato quale peculiare forma di oblio riconosciuta dall'ordinamento italiano alla madre biologica che scelga di non essere nominata nell'atto di nascita. Dopo averne ricostruito la *ratio* e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, il saggio esamina il bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato e gli interessi contrapposti del figlio a conoscere le proprie origini e ad esperire l'azione di accertamento della genitorialità. Viene inoltre approfondita la diversa posizione giuridica del padre biologico, privo di analoga tutela, e il rapporto tra l'anonimato materno e il principio costituzionale di uguaglianza. In conclusione, si propone un raffronto con l'oblio riconosciuto ai donatori di gameti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita eterologa.

The paper examines the institution of anonymous childbirth as a distinctive form of the right to be forgotten recognized by the Italian legal system in favor of the biological mother who chooses not to be named in the birth certificate. After reconstructing its rationale and its legislative and case-law evolution, the study analyzes the balancing between the mother's right to anonymity and the opposing interests of the children in knowing their origins and in bringing an action to establish parentage. Particular attention is also paid to the different legal position of the biological father, who is not afforded comparable protection, and to the relationship between maternal anonymity and the constitutional principle of equality. In conclusion, the paper offers a comparison with the right to be forgotten granted to gamete donors in the context of heterologous medically assisted reproduction.

* Paragrafi 1, 2, 3; 4.

** Paragrafi 1, 5, 6.

PAROLE CHIAVE: Parto anonimo, Conoscenza delle origini, Fecondazione eterologa.

KEYWORDS: *Anonymous childbirth, Right to know one's origins, Heterologous medically assisted reproduction.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La facoltà della madre di rimanere anonima. – 3. Parto anonimo e segretezza dell'identità materna. – 4. Parto anonimo e accertamento della genitorialità *ex latere matris*. – 5. La diversità di regime giuridico per il padre biologico. – 6. Il diritto a conoscere le proprie origini in caso di p.m.a. eterologa.

1. Premessa

Nel presente contributo si vuole indagare una particolare forma di oblio prevista nell'ordinamento italiano, ossia l'oblio della donna partoriente che al momento del parto chiedi di non essere nominata nell'atto di nascita.

Tale istituto è di particolare interesse poiché distingue l'ordinamento italiano da gran parte degli ordinamenti europei in tema di accertamento della maternità. Nella maggioranza dei Paesi di cultura giuridica a noi affini, infatti, la maternità è attribuita *ope legis* alla partoriente¹.

Nell'analisi si intende partire da una ricostruzione della normativa che prevede l'oblio della madre biologica, al fine di individuarne la *ratio* e, sulla base di questa, perimetrare nel modo più preciso possibile l'effettiva estensione della disciplina. Una estensione che è stata nel tempo ristretta e meglio definita dalla

1 Auspicano il superamento dell'istituto, tra gli altri, da ultimo M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2013, 323 ss.; A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2008. L'anonimato era infatti previsto anche in Spagna, dall'art. 47.1 della legge del registro civile, dove tuttavia dal 1999 è disapplicato in forza di una pronuncia del Tribunal Supremo che lo ha ritenuto contrario a costituzione (Tribunal Supremo, 21 settembre 1999, n. 776). Per quanto specificamente concerne l'ordinamento francese, l'art. 341 Code civil prevede che: «La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1. L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves», mentre l'art. 341-1 prevede che: «Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé». A proposito dell'ordinamento francese si è affermato come esso preveda un parto “con discrezione”, nel senso che a seguito della L. n. 93-2002 del 22 gennaio 2002 (sollecitata dalla sentenza CEDU Odievre c. Francia, sulla quale oltre si dirà), relativa all'accesso alle origini delle persone adottate, si è ufficializzata la reversibilità della scelta della madre di revocare la propria dichiarazione di anonimato, mediante l'intervento del CNAOP (*Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*). In generale, per una analisi comparatistica, P. Stanzione, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Fam. e dir.*, 2015, 190 ss.; J. Long, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004, 284 ss.

Corte costituzionale a fronte dell'esigenza di bilanciare la tutela dell'interesse della madre a rimanere anonima con altri interessi di rilievo costituzionale che vi si possono contrapporre.

La ricostruzione della *ratio* sottesa alla normativa si rivela, inoltre, strumentale per la elaborazione di una riflessione in merito alla compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza della previsione di una forma di oblio particolarmente incisiva – quale quella contemplata dall'art. 30 del d.p.r. n. 396/2000 – esclusivamente in favore della madre biologica, senza che un analogo istituto sia riconosciuto in favore del padre biologico.

A conclusione dell'analisi verrà altresì proposta una riflessione comparativa sulla relazione, sia in termini di *ratio legis* che sul piano della disciplina positiva, tra l'istituto dell'oblio riconosciuto alla madre biologica che sceglie di partorire nell'anonimato e quello previsto per i donatori e le donatrici di gameti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

2. La facoltà della madre di rimanere anonima

L'art. 30 del d.p.r. n. 396/2000 prevede la facoltà della partoriente – salvo il caso in cui il figlio sia nato da p.m.a., stante il divieto di cui all'art. 9 della L. n. 40/2004 – di non essere nominata nell'atto di nascita. Nell'articolo si prescrive che «la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata». Tale facoltà, peraltro, è riconosciuta anche alla donna coniugata, la quale, a differenza del marito – per cui opera la presunzione *ex art.* 231 c.c. – può impedire che si formi un atto di nascita che la qualifica come madre, avvalendosi – non solo del diritto di riconoscere il figlio, ma, almeno in astratto – di rimanere anch'essa anonima, convincendo dunque che «la volontà materna appare sostanzialmente arbitra (...) in ordine all'attribuzione dello stato del nato»².

A corollario della previsione di cui all'art. 30, d.p.r. n. 396/2000, l'art. 93, comma 2, d.p.r. n. 396/2000, dispone che il «certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30 comma 1, d.p.r. 396/2000, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento». L'effetto tipico del diritto all'anonimato è quello della inaccessibilità delle informazioni relative alla identità della partoriente da parte di soggetti terzi, previsto invero anche prima della Riforma Bassanini; tale facoltà di rimanere anonima risaliva all'art. 9 del r.d.l., 8 maggio 1927, n. 198, conv. in L. 6, dicembre, 1928, n. 2838 (Conversione in legge del

2 M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, X ed., CEDAM, Padova, 2022.

R.D.L. 08/05/1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono), che, pur non stabilendo un esplicito divieto di conoscenza della propria madre da parte del figlio naturale affidato all'assistenza pubblica, di fatto impediva che ciò gli fosse rilevato, implicitamente riconoscendole il diritto di restare anonima³.

Dato il non esaustivo dettato letterale della disposizione dell'art. 30, comma 1, d.p.r. n. 396/2000, si impone uno sforzo interpretativo notevole diretto a chiarire se la dichiarazione di anonimato assolve a funzioni ulteriori rispetto alla secretazione della identità della partoriente; è stato infatti messo in luce come la dichiarazione di anonimato consenta alla donna di sottrarsi alla responsabilità per la procreazione. Dichiarando di non voler essere nominata nell'atto di nascita, in sostanza, la donna abdicherebbe (liberamente, ma legittimamente) alla maternità, impedendo *pro futuro* l'instaurazione (secondo una lettura giudiziale) della genitorialità nei suoi confronti.

A tal fine, risulta *in primis* necessario verificare, nel silenzio della legge, con quali modalità debba o possa esercitarsi da parte della madre tale facoltà.

Specie con riferimento alla donna nubile, è poi dubbio se l'esercizio della facoltà di partorire nell'anonimato necessiti di una dichiarazione espressa o se per contro, l'effetto dell'anonimato sia implicito nel mancato riconoscimento del figlio. Nel caso di donna non coniugata, in assenza di qualsivoglia automatismo per l'accertamento della genitorialità, i soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile non possono indicare le generalità della partoriente; l'art. 29, d.p.r. n. 396/2000, infatti – che in ciò riproduce il tenore del previgente art. 73, r.d. n. 1238/1929 –, afferma che nell'atto di nascita del figlio nato fuori del matrimonio possono essere indicati unicamente i dati relativi ai genitori «che rendono la dichiarazione di riconoscimento» o di «quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati». Di guisa che, «salvo che la dichiarazione di nascita stessa sia stata resa personalmente dalla donna, ovvero questa abbia espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominata nell'atto di nascita»⁴, l'ufficiale di stato civile non può indicare le generalità della partoriente nell'atto di nascita.

All'interpretazione secondo la quale il mancato riconoscimento equivale alla dichiarazione di anonimato aderisce il Massimario per l'ufficiale dello stato civile del Ministero dell'Interno⁵. Si legge:

Considerato che la norma non prevede una dichiarazione espressa di detta volontà di non essere nominata da parte della puerpera è irrilevante che questa sia

3 TAR Marche, 13 novembre 2008, n. 1914, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

4 A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, op. cit., 8.

5 Ultima edizione, 2012, reperibile sul sito: https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/enti/2012_11_26_massimario_2012.html_8783072.html

riferita da terzi in qualunque forma. Qualora si verifichi l'ipotesi che la puerpera non intenda essere nominata, le sue generalità non devono essere riportate in nessun atto dello stato civile, né estratto, né certificato e l'attestazione di nascita, conservata agli atti, non è accessibile da parte di nessuno⁶.

Sul piano pratico, dunque, non pare esistere differenziazione alcuna tra la posizione della donna nubile che rimanga inerte – e dunque non proceda al riconoscimento – e la donna che *alio modo* dichiara di voler rimanere anonima.

Tale ricostruzione appare sotto diversi profili non convincente. Se, infatti, è vero che la dichiarazione della madre nell'atto di nascita implica riconoscimento della filiazione – senza necessità di un ulteriore atto formale di riconoscimento⁷ –, diverse considerazioni conducono a ritenere che non sia vero il contrario, e cioè che l'omissione della dichiarazione di nascita da parte della madre equivalga all'esercizio della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita. In primo luogo, in considerazione del fatto che l'omissione del riconoscimento può non coincidere con la volontà della madre di rimanere anonima, potendo per contro essere dettata da ragioni contingenti, eventualmente anche temporanee, incompatibili con la volontà della madre di rinunciare al proprio ruolo materno. Si pensi al caso in cui la madre alla nascita non sia, anche solo momentaneamente, nelle condizioni di rendere la dichiarazione di riconoscimento del figlio o perché incapace di intendere e di volere o perché ancora non abbia raggiunto l'età minima per riconoscere e non sia stata domandata l'autorizzazione al tribunale; oppure, ancora, si consideri il caso in cui ella volontariamente non riconosca, temporaneamente, il figlio, in attesa che lo riconosca prima il padre.

Di poi, affermare che la facoltà di non essere nominata si esercita (anche o solo) mediante il mancato riconoscimento del figlio da parte della madre si pone, ad avviso di chi scrive, in contrasto con una interpretazione sistematica della norma. Tenuto infatti conto della strumentalità necessaria del riconoscimento rispetto all'accertamento della genitorialità, e dunque anche della maternità, la partoriente – così come il padre – non può in ogni caso essere “nominata” nell'atto di nascita. Lo stesso art. 258 c.c. esplicita tale assunto, stabilendo che non può essere fatto riferimento alcuno al genitore che non riconosca. Ne discende, che l'art. 30 d.p.r. 396/2000 non detta alcuna regola specifica sull'attribuzione della maternità, limitandosi per contro a ribadire il regime dei dati relativi alla partoriente che, pur a disposizione dell'ufficiale di stato civile, essendo contenuti nell'attestazione di parto, non possono “transitare” nell'atto di nascita costituendo. Siffatta dichiarazione, dunque, influisce sulla gestione delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione relative all'identità

6 Si tenga tuttavia conto che esistono prassi amministrative volte sollecitare tale dichiarazione da parte della puerpera.

7 Cass., 5 luglio-25 settembre 2018, n. 22729, in *Il caso.it*.

della partoriente, essendo diretta ad evitare che, in epoca successiva al parto e a seguito dell'abbandono del neonato, i suoi dati anagrafici siano rivelati a terzi.

Solo in questa prospettiva si spiega, come si vedrà meglio oltre, la ragione per la quale tale facoltà è riconosciuta alla sola madre e non al padre. Se, infatti, la dichiarazione di anonimato attenesse alla formazione dell'atto di nascita, equivalente all'omissione del riconoscimento, essa dovrebbe poter essere resa anche dal padre, rispetto al quale parimenti nessuna paternità può essere attribuita – in assenza di vincolo matrimoniale – nei confronti del nato. Per converso, se la si intende come volontà di avvalersi di un preciso regime di secretazione da parte della pubblica amministrazione dei dati relativi alla propria identità, si spiega perché tale facoltà sia riservata alla sola madre: l'identità dell'uomo non è infatti contenuta in alcun documento in possesso della pubblica amministrazione, mentre quella della donna può emergere dai dati che corredano l'atto di nascita. Cosicché, in concreto, il diritto di preservare il segreto circa chi sia genitore si pone in relazione alla sola madre, che dunque abbisogna di tale aggiuntiva particolare protezione.

Per realizzare tale opzione alternativa a più tragiche o rischiose modalità di gestione della gravidanza e del parto, l'effetto tipico di occultamento perpetuo dell'identità della madre costituisce un indefettibile corollario, dato che tale oblio è garanzia nei fatti della definitività dell'abbandono, non essendo più possibile per il figlio adottato risalire a chi sia la partoriente.

Di più, vi è ragione di ritenere che la dichiarazione della madre di non voler essere nominata nell'atto di nascita sia connessa (inscindibilmente, in prospettiva sistematica) con la formazione di un atto di nascita come figlio di ignoti, cosicché si apra un procedimento abbreviato di adozione. La dichiarazione di anonimato, in sostanza, altro non è se non un rimedio all'abbandono del nato, consentendo alla madre di conseguire la certezza che il figlio, poi dato in adozione, non possa mai conoscere l'identità della partoriente attraverso quei documenti, pur in possesso della pubblica amministrazione, che contengono i suoi dati personali. Che la garanzia in ordine alla secretazione della propria identità sia associata all'adozione e produca effetti solo nei confronti dei soggetti responsabili dei dati personali della partoriente, lo conferma il fatto che l'unica fonte di rango primario in cui "l'istituto" dell'anonimato viene in rilievo è l'art. 28, comma 7, L. ad. Tale norma si limita ad affermare il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini nel caso in cui la madre abbia partorito nell'anonimato⁸.

⁸ La disciplina del parto anonimo ha invero assunto connotati parzialmente differenti in riferimento al temperamento tra diritto all'anonimato materno e quello del figlio adottato a conoscere la sua identità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278, in *Corr. giur.*, 2014, 471, con nota di T. Auletta; in *Nuove leggi civ.*, 2014, 405, con nota di S. Taccini, *Verità e segreto nella vicenda dell'adozione: il contributo della Corte costituzionale*; e in *Fam. e dir.*, 2014, 11, con nota di V. Carbone, che ha dichiarato l'illegittimità del settimo

Ma, ancora, le formule degli ufficiali dello stato civile relative alla formazione degli atti di nascita rafforzano tale convincimento, laddove prevedono che solo nel caso in cui non vi sia neppure il riconoscimento paterno si faccia riferimento alla nascita «da una donna che non consente di essere nominata» (formula 34), mentre, nel caso in cui il solo padre proceda al riconoscimento, le formule fanno riferimento alla nascita «dall'unione naturale di esso dichiarante, cittadino (...) con donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'articolo 251 del codice civile». In sintesi, la dichiarazione della madre di non voler essere nominata – nella ipotesi tipica – integra la fattispecie dell'abbandono, nel senso che ad essa consegue la formazione di un atto di nascita del bambino come figlio di ignoti.

Ad avviso di chi scrive, tale specifico contenuto della dichiarazione da parte della donna di non voler essere nominata nell'atto di nascita consiste nella manifestazione di voler abdicare alla propria genitorialità affinché il figlio sia dato in adozione e consegua immantinentemente uno stato di filiazione alternativo a quello biologico. La scelta della donna di avvalersi della volontà di non essere nominata si giustifica nel sistema dell'accertamento della genitorialità nella misura in cui l'abdicazione del proprio ruolo materno si fonda sulla valutazione della propria impossibilità di allevare il figlio e sulla presumibile sussistenza di una situazione di abbandono del nato tale da rendere più conforme al suo interesse essere adottato in tempi rapidi.

Ne discende che non dovrebbe essere assolutizzato il rilievo della sovranità della madre in relazione all'accertamento della maternità: se ciò è vero di fatto – mancando qualsivoglia forma di accertamento della sussistenza delle ragioni che giustificano l'abbandono –, sul piano sistematico non può ritenersi altrettanto, dovendosi al contrario escludere che la madre sia libera di decidere discrezionalmente di non riconoscere il bambino e di darlo in adozione. Proprio la dimostrata connessione con l'istituto dell'adozione consente infatti di individuare nell'anonimato la medesima matrice rimediale, eccezionale rispetto all'archetipo della responsabilità dei genitori per il fatto della procreazione. In altri termini così come l'adozione pronunciata nei confronti di un minore che, una volta conseguito lo stato di filiazione nei confronti dei genitori biologici, si trovi in uno stato di abbandono non muta il carattere doveroso degli obblighi di cura, istruzione, mantenimento ed educazione dei genitori, così la constatazione della situazione di abbandono prima dell'accertamento dello stato di filiazione prima che il figlio venga riconosciuto, non muta il carattere doveroso

comma dell'art. 28 della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio dato in adozione, di interpellare la madre biologica ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. V. anche Cass., 21 luglio 2016, n. 15024, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1484, con nota di P. Stanzione, secondo la quale il termine previsto dal citato art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/2003 non può ritenersi operativo oltre il limite di vita della madre.

del riconoscimento, rimanendo incondizionato il diritto del nato alla propria identità personale declinata «nel peculiare aspetto del diritto a conseguire uno *status* conforme alla verità biologica della procreazione»⁹. Il tal caso lo stato di abbandono non costituisce oggetto di accertamento da parte del tribunale che dichiara lo stato di abbandono, ma oggetto di mera constatazione a fronte della formazione di un atto di nascita come figlio di ignoti.

In questo senso il parto anonimo non si discosta dalla sua matrice originaria di strumento di tutela dei figli “abbandonati”, secondo il vetusto vocabolario del legislatore del 1929, o, in chiave moderna, di forma di assistenza ad una donna in difficoltà che vede nell’abbandono del figlio alla nascita una scelta necessitata, ma comunque preferibile rispetto alla interruzione della gravidanza. È indubitabile che – sebbene circoscritto entro detti termini – l’istituto del parto anonimo presenti elementi critici, specie se riguardato nella prospettiva della tradizione e, dunque, ad una concezione della donna e della filiazione non matrimoniale molto distanti da quella attuale¹⁰. È meritevole, tuttavia, di riflessione come anche in ordinamenti aderenti alla regola di attribuzione automatica della genitorialità in capo alla partoriente si sia di recente rivisto il sistema introducendo correttivi non dissimili dall’anonimato materno¹¹.

3. Parto anonimo e secretazione dell’identità materna

Alla luce di quanto precede, è possibile interrogarsi sulla portata degli effetti della dichiarazione di anonimato *ex art.* 30, d.p.r. n. 396/2000, da considerare dunque non già alla stregua di diritto incondizionato della partoriente, ma come alternativa preferibile – nell’interesse del bambino – rispetto all’aborto, all’abbandono del neonato o all’infanticidio.

A fronte della dichiarazione della madre di voler rimanere anonima, nella ipotesi tipica in cui non proceda al riconoscimento neppure il padre, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente

9 Cass. Pen., 06 agosto 2008, in *Guida al dir., Fam. e min.*, 9, 2008, 61 ss.; in dottrina cfr. M. DOSSETTI, *L’accertamento della filiazione legittima tra automatismo e principio volontaristico*, in *Scritti in memoria di Cattaneo*, II, Giuffrè, Milano, 2002, che esclude la madre coniugata possa esercitare in modo del tutto libero detta facoltà riconosciuta dalla legge; G. FERRANDO, *La filiazione: problemi attuali e prospettive di riforma*, in *Fam. e dir.*, 2008, 644. In senso opposto, M. Sesta, in M. SESTA-B. LENA-B. VALIGNANI, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Giuffrè, Milano, 2001, 10.

10 Cfr. quanto osserva A. RENDA, *Accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione*, in *Fam. e dir.*, 2004, p. 510.

11 Dopo una discussione protrattasi per circa un decennio, in Germania è stata emanata la legge 28-8-2013 sulla *vertrauliche Geburt*, che introduce il diritto della donna di partorire senza che sia immediatamente identificata e dunque le sia attribuita la maternità. Per una sintesi sull’istituto v. C. RUSCONI, *La legge tedesca sulla vertrauliche Geburt. Al crocevia tra accertamento della maternità, parto anonimo e adozione*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 1347.

alla dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio (art. 11 L. ad.). Con l'adozione il figlio acquista lo stato di figlio adottivo e si instaura dunque un rapporto di filiazione sostitutivo ed alternativo a quello biologico, peraltro tendenzialmente irreversibile, di guisa che il rapporto con i genitori biologici non potrà essere successivamente accertato. Per questa ragione, in relazione a tale ipotesi, essendo precluso qualsivoglia ulteriore accertamento relativo alla genitorialità, e dunque anche alla maternità, l'unico profilo rilevante è quello delle conseguenze dell'anonimato sulla conoscenza o conoscibilità delle proprie origini da parte del figlio adottato, espressamente disciplinato dall'art. 28 della L. n. 184/1983.

Nella stesura originaria la L. n. 184/1983 non conteneva alcuna regolamentazione dell'accesso degli adottati alle informazioni riguardanti l'identità dei genitori biologici, introdotta invece dalla riforma del 2001 (con L. 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla l. 04/05/1983, n. 184"), mediante le norme di cui all'art. 28, commi 5, 6 e 7. Si era previsto un particolare regime di autorizzazioni al t.m. per gli adottati che avessero raggiunto i 25 anni o – a determinate condizioni – i 18 anni, rimanendo comunque sempre inibita la conoscenza dell'identità dei genitori biologici qualora uno dei genitori avesse dichiarato di non voler essere nominato o avesse manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. Si deve all'art. 117, comma 2, d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196 l'attuale formulazione dell'art. 28 l. ad., in forza del quale l'adottato ultraventicinquenne, quello minorenni per «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica» (comma 5, art. 28), quello minorenni per «gravi e comprovati motivi» (comma 4, art. 28), ha diritto di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici (art. 28, comma 7, l. ad.)¹².

Se non è questa la sede per analizzare dettagliatamente la disposizione, merita tuttavia di essere evidenziato come le riforme che l'hanno interessata abbiano eliminato dal comma 7 il riferimento ai genitori per lasciare invece quello alla sola madre, in tal senso progressivamente restringendo i limiti legislativi all'accesso alle informazioni da parte dell'adottato¹³. Considerando la forte valenza

12 Tale norma, è bene precisarlo, essendo dettata nella disciplina dell'adozione non può considerarsi applicabile alle ipotesi (invero, rarissime) in cui il figlio della puerpera rimasta anonima non sia stato adottato. Sul tema, J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 6, 2006, pp. 549-560, dove si osserva che: «in quest'ottica la legge italiana non impedisce le indagini sulla maternità e l'esperibilità della dichiarazione giudiziale di maternità naturale o, nel caso di filiazione legittima, del reclamo di legittimità. Nel sistema costruito dal legislatore italiano, dunque, l'interesse della donna all'anonimato cede di fronte al diritto del soggetto privo del rapporto giuridico di filiazione alla costituzione di tale rapporto, ma prevale sull'interesse del figlio adottato, e quindi giuridicamente figlio di altri soggetti, alla conoscenza delle sue origini genetiche», p. 550.

13 È stato dalla dottrina poi messo in luce come la lettura dell'art. 28 L. ad. in combinato con il disposto degli artt. 71, 76 e 92, comma 2, cod. prot. dati personali, debba ritenersi sempre consentita la richiesta di accesso ai dati relativi alla madre fondata su esigenze di tutela della salute del figlio o di un suo discendente, senza che ciò implichi necessariamente il

simbolica che ha assunto nell'evoluzione sociale e giuridica il diritto del figlio adulto di conoscere le proprie origini, non stupisce il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha preso vita attorno alla legittimità delle limitazioni poste dalla succitata norma, che sancisce la prevalenza del diritto all'anonimato materno rispetto a quello del figlio alla conoscenza della propria identità biologica¹⁴.

L'orientamento dominante fino agli inizi del nuovo millennio, fermo nel negare qualsivoglia breccia per l'adottato a conoscere l'identità della partoriente che avesse dichiarato di voler rimanere anonima, aveva trovato autorevole supporto in una pronuncia di legittimità costituzionale, nella quale la Consulta¹⁵ aveva dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 28, comma 7, L. ad. nella parte in cui proteggeva senza limiti l'anonimato materno. Non è questa la sede per approfondire gli argomenti posti alla base del richiamato orientamento; non può però tacersi come a fondamento della decisione vi fosse la chiara individuazione della *ratio* dell'anonimato della partoriente non già nell'interesse individuale della donna all'oblio o, in altri termini, alla tutela della propria riservatezza, ma piuttosto nell'interesse pubblico consistente nella difesa della salute della donna medesima e del bambino, cui in tal maniera viene consentito di poter partorire in condizioni ottimali e comunque di non ricorrere a decisioni alternative ben più drastiche quali l'aborto o l'infanticidio¹⁶.

Una tappa significativa per il superamento della rigidità del dettato dell'art. 28, comma 7, L. ad. è costituito dalla sentenza della Corte EDU Godelli c. Italia del 25/09/2012¹⁷, che ha affermato il contrasto con il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 CEDU della disciplina italiana sul parto anonimo laddove non ammette né la reversibilità del segreto, né l'accesso del figlio non riconosciuto ad informazioni sulle origini, ancorché non identificative della madre biologica. Anche alla luce del raffronto tra la predetta decisione con quella

disvelamento della identità della madre, ben potendo per contro essere comunicati unicamente i dati relativi alla salute. Con specifico riguardo ai casi di trapianto cfr. L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004, 244.

14 J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, op. cit., p. 550 ss.

15 Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 545, con nota di J. Long; in *Famiglia*, 2006, II, 155, con nota di L. Balestra e in *Fam. e dir.*, 2006, 129, con nota di F. Eramo. Nella giurisprudenza di merito, TAR Marche, 7 marzo 2002, n. 214, in *Foro amm.*, 2002, 889.

16 Cfr. sul punto Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, cit., ove si legge: «la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».

17 CEDU, 25 settembre 2012, in *Fam. e dir.*, 2013, 537, con nota di G. Currò.

resa nel caso Ovièdre c. Francia nel 2003¹⁸, emerge come nella ricostruzione della CEDU la violazione della vita privata non discenda dalla previsione in sé della facoltà della madre di rimanere anonima, ma dall'assenza di forme di bilanciamento tra il diritto della madre all'oblio e il diritto del figlio di conoscere le proprie origini.

Ciò che la Corte EDU contesta, dunque, non diversamente dal caso Ovièdre c. Francia nel 2003, non è in sé il riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano della facoltà per la madre di partorire nell'anonimato, quanto invece il fatto che «se la madre ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto».

È stato sottolineato¹⁹ come tale osservazione non corrisponda al vero, tenuto conto che l'art. 93 codice della *privacy* consente l'accesso alle informazioni non identificative della madre; cionondimeno, le indicazioni provenienti dalla Corte EDU, dapprima ignorate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 425/2005²⁰, sono poi state recepite nella sentenza Corte cost. n. 278/2013²¹, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, L. ad. laddove non individua meccanismi di temperamento del divieto del figlio di conoscere le proprie origini biologiche nel caso di parto anonimo; tant'è che la successiva giurisprudenza ha accolto le indicazioni della Corte nel senso di prevedere l'interpello, pur nella garanzia della massima riservatezza possibile, della madre.

La Corte costituzionale²² è intervenuta dunque mitigando la rigidità del principio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, L. ad. laddove non individuava meccanismi di temperamento del divieto per il figlio di conoscere le proprie origini biologiche nel caso di parto anonimo.

Il diritto del figlio può essere parzialmente sacrificato allorché si tratti di tutelare interessi di carattere generale che ad esso si contrappongono, come, nel

18 CEDU, Grande Camera, 13 febbraio 2003, in *JD*, ed. generale, 2, 2003, 10049, commentata da J. Long, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004, p. 283 ss., nella quale la Corte ha ritenuto non contrario all'art. 8 CEDU il sistema francese di bilanciamento dell'interesse dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini e quello della madre all'anonimato, volto a garantire un parto non clandestino, in condizioni sanitarie adeguate, mostrando però la Corte particolare apprezzamento per la riforma del 2003 che aveva istituito un organo deputato a rimuovere, con l'accordo della madre, il segreto sulle proprie origini.

19 C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti Cassazione civile, Sez. I, sent. 09/11/2016, n. 22838 e Cassazione civile, Sez. I, sent. 21/07/2016, n. 15024*, in *Jus*, 2016, 569.

20 Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425 cit.

21 Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in *Nuova Giur. Civ.*, 4, 2014, 279 nota di V. Marcenò.

22 Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, cit.

caso di specie, quello di proteggere la salute della madre e del figlio durante la gravidanza e il parto ed evitare aborti.

L'argomentare della sentenza prende avvio dalla considerazione per quale la tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre deve essere valutata in una prospettiva per così dire "diacronica", che si contrappone a quella "cristallizzata" e "immobile" della disciplina positiva; mentre infatti «la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale"». In relazione a tale ultimo profilo, infatti, la dichiarazione di anonimato può essere riguardata alla stregua di «opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta».

La prospettata considerazione diacronica del bilanciamento tra istanza del figlio alla conoscenza delle proprie origini e anonimato materno è suggerita, osserva la Corte, dallo stesso art. 93, d.lgs. n. 196/2003, laddove al comma 3 limita l'incomunicabilità per cento anni delle informazioni «identificative» della madre ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, consentendo però l'accesso alle informazioni non identificative nel rispetto delle «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile». La sentenza prosegue:

Resta evidente che l'apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula "opportune cautele" sconta l'ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.

Nel *revirement* della Corte costituzionale, si osservi per inciso, ha avuto un ruolo di primaria rilevanza la condanna dell'Italia contenuta nella richiamata sentenza Godelli, cui la Corte si rifà «per affermare il rango di diritto fondamentale dell'interesse alla conoscenza delle origini e per sindacare la ragionevolezza del limite assoluto e definitivo posto dalla legge italiana alla ricerca delle origini nel caso in cui la madre biologica avesse optato per il parto anonimo», ma altresì per individuare secondo quali modalità esercitare il bilanciamento di tali contrapposti diritti (l'interpello)²³. Il che spiega la ragione per la quale nella più recente sentenza la Corte costituzionale abbia avuto modo di giungere ad una

23 J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2014, 279 ss.

conclusione opposta rispetto a quella adottata nel 2005 pur mantenendo immutata la *ratio* del parto anonimo nella tutela della salute della madre e del neonato.

Cosicché, conclude la Corte, sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a «consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo». Ancorché la Corte costituzionale avesse fornito criteri-guida in relazione al «tipo di attività (interpello), chi la debba svolgere (il giudice), quando (su sollecitazione del figlio) e con quali modalità (rispettando l'assoluta riservatezza della donna)», si sono sviluppate prassi molto differenziate tra loro presso i diversi Tribunali per i minorenni sulle modalità con cui svolgere l'interpello, e, ancor prima, dubbi sulla legittimità di dar seguito all'indicazione della Consulta prima dell'invocato intervento del legislatore²⁴. La Cassazione a S.U.²⁵, intervenuta al riguardo, non solo ha chiarito come la sentenza della Corte cost. n. 278/2013 sia una pronuncia di accoglimento della q.l.c., di guisa che la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia e non può non avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma altresì ha meglio specificato quale sia il (riscritto) bilanciamento tra il diritto del minore a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre a partorire nell'anonimato: il figlio che lo richieda – pur in mancanza di una legge che regoli le modalità dell'interpello materno – ha diritto a conoscere l'identità della madre “anonima”, purché ella, opportunamente interpellata dal tribunale, acconsenta ad instaurare il legame genitoriale “di fatto” che non è di

24 Cfr. Trim. min. Firenze, 7 maggio 2014, in *Fam. e dir.*, 2014, 1003, con nota di V. Carbone, *L'adottato alla ricerca della madre biologica*, secondo la quale: «Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'anonimato materno (Corte cost. n. 278/2013) che non prevedeva che il giudice potesse disporre, con le dovute cautele, le necessarie ricerche, onde verificare l'attuale volontà del genitore biologico dell'adottato, se avesse ancora interesse a mantenere l'anonimato sulla propria identità, il Tribunale di Firenze, non ritenendo necessaria una nuova disposizione legislativa, trattandosi di diritti costituzionalmente tutelati derivanti dalla responsabilità genitoriale (art. 30 Cost.), accoglie il ricorso con cui un'adottata chiede che il giudice voglia interpellare la madre biologica al fine di raccogliere l'eventuale revoca dell'anonimato, legittimando in tal modo l'istante ad accedere alle informazioni che lo riguardano»; ancora Trib. Min. Trieste, 8 maggio 2015, in *Fam. e dir.*, 2015, 844, secondo il quale: «A seguito della richiesta del figlio dato in adozione di conoscere l'identità della madre biologica che abbia dichiarato, all'epoca del parto, di voler rimanere anonima, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, qualora dalle indagini svolte nel massimo rispetto della segretezza delle parti risulti che la donna è nel frattempo deceduta, non sussiste più la necessità di tutelare il suo diritto all'anonimato ed il figlio può accedere ai relativi dati».

25 Con sentenza a Sezioni Unite la Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Corr. giur.*, 2017, 618, con nota di M.N. Bugetti), ha composto il contrasto sorto nella giurisprudenza a seguito della sentenza della Corte cost. n. 278/2013, incline quando ad interpellare la madre anche in assenza dell'intervento legislativo invocato dalla Corte costituzionale, quando invece ad affermare che ciò fosse da escludere.

per sé precluso a priori dalla mancata formalizzazione del rapporto di filiazione. Viceversa, in mancanza della volontà espressa dalla madre, il figlio non potrà accedere alle informazioni relative alla sua identità biologica.

I principi affermati dalle suddette pronunce di legittimità presentano, ad avviso di chi scrive, aspetti di non trascurabile criticità, tenuto conto che la possibilità che la madre sia interpellata a distanza di tempo è suscettibile di incrinare il fondamento stesso della preferibilità del parto nell'anonimato rispetto ad altre più tragiche scelte (infanticidio o aborto), costituito dall'effetto di permanente recisione dei legami con il nato. Criticità acute, invero, dall'aver aperto la breccia ad un'ulteriore revisione pretoria dell'istituto del parto anonimo, in relazione alla delicata questione del bilanciamento tra la tutela del figlio adottato a conoscerne l'identità e la tutela dell'anonimato della madre anche dopo la sua morte. La Corte di cassazione²⁶ si è più volte pronunciata sul punto, giungendo alla conclusione per la quale una volta che la madre biologica muoia e non sia più possibile interpellarla, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini torna pieno. L'argomento, posto a fondamento delle richiamate decisioni, è quello secondo il quale la morte della madre determina una inaccettabile irreversibilità del segreto, comprimendo così *in toto* il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ogniqualvolta manchi oggettivamente (a causa del decesso della madre) la possibilità di revoca della dichiarazione di anonimato.

Non possono non condividersi al riguardo le critiche mosse all'orientamento di legittimità da un provvedimento di merito²⁷, ove si evidenzia una incoerenza di fondo della posizione della S.C.; da un lato infatti si afferma che «il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'«identità sociale»²⁸ costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costruito dopo aver esercitato il diritto di anonimato», ma dall'altro lato si riconosce un diritto incondizionato del figlio adottato al disvelamento dell'identità della madre biologica deceduta. È evidente, infatti, che l'identità sociale e familiare costruita dalla donna si protrae di norma anche dopo la vita della persona, non costituendo la morte un evento estintivo di portata assoluta²⁹. Senza considerare che l'apertura della Corte in

26 Cass., 7 febbraio 2018, n. 3004, in *Fam. e dir.* 2019, con nota di A. Mendola e Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, in *De Jure*.

27 Trib. min. Milano, 7 settembre 2020, decr., in *Fam. e dir.*, 2020, 12, 1139 e Trib. Min. Genova, 23 maggio 2019, in *Dir. fam. pers.*, 2020, 1, 201. Cfr. anche Corte d'Appello Ancona, Sez. minori, 12 marzo 2021, in *Fam. e dir.*, 2021, 743.

28 E. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in *Fam. e dir.*, 1, 2017, 15 ss.

29 Già la dottrina aveva posto in luce come anche a seguito della morte della madre possa sussistere un interesse al mantenimento dell'oblio sulla sua identità, in relazione a situazioni soggettive dei discendenti o familiari della stessa. Cfr. E. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, cit.

relazione alla diffusione dei dati della madre deceduta, a differenza che nella “nuova” ipotesi di revoca espressa mediante interpello, l'intervento giurisprudenziale non è andato nel senso di «colmare una lacuna normativa (...), quanto di disapplicare una regola legale»³⁰. Infatti, ed è quanto valorizza condivisibilmente il decreto sul piano argomentativo, l'art. 93, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, indica una precisa finestra temporale nella quale la *privacy* della donna partoriente è protetta – attuando un contemperamento tra i diversi interessi coinvolti –, che non si esaurisce nella vita della donna, ma volutamente si estende fino a coprire anche, idealmente, l'intera vita del nato. Siffatta scelta non solo non è posta in discussione dalla recente novella del citato Codice, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, ma, per contro, ne risulta rafforzata: il “nuovo” art. 2-terdecies, comma 1, stabilisce infatti che «i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione». Da ciò si inferisce che vi è una perpetuazione della tutela della protezione dei dati personali e con essa della dimensione privata anche oltre la vita dell'interessato, che la sua morte proietta in una dimensione allargata, di guisa che familiari e altri soggetti interessati sono legittimati ad agire in sua vece. Volendo preservare il dato normativo, deve dunque ritenersi riconosciuta alla donna che si sia avvalsa dell'anonimato fino ai 100 anni dal parto la protezione della sua identità, tutela in relazione alla quale l'evento morte non si qualifica come causa estintiva incondizionata; di guisa che solo a seguito del fruttuoso interpello è possibile la comunicazione dei dati, in quanto esso soddisfa l'acquisizione del consenso della madre al trattamento dei propri dati – coerentemente con quanto previsto dagli artt. 4, n. 11 e 6, par. 1, lett. a), Reg. UE 679/2016 –, rendendone così lecita la comunicazione³¹. Ma se tale consenso non è stato prestato in vita dalla madre (eventualmente anche mediante il testamento) e non può più essere prestato a causa del decesso, un residuo spazio di bilanciamento di interessi, diverso rispetto a quello prefigurato dal legislatore all'art. 93, può sussistere solo allorché si accerti *in concreto* che non vi siano ragioni di pregiudizio dell'identità sociale e familiare della madre deceduta³².

30 C. GRANELLI, *op. cit.*, 569.

31 Cfr. sul punto *amplius* A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Bologna, 2017, 442 ss.

32 Pare in questa prospettiva del tutto condivisibile quanto stabilito da Trib. min. Genova, 22 maggio 2019, cit., il quale ha negato l'istanza di autorizzazione ad accedere alle informazioni circa la propria origine, nonché l'identità della madre biologica, che abbia optato per l'anonimato, in caso di morte della medesima, se risulti che la donna deceduta abbia avuto altri figli, non essendo desumibile il dato se essi siano a conoscenza della vicenda adottiva, e non potendosi procedere all'interpello degli stessi al solo fine di apprendere la conoscenza o meno

Se dunque, in definitiva l'evento morte non incide, comprimendolo, sul diritto all'anonimato della madre, pare a chi scrive condivisibile un ripensamento del granitico orientamento della S.C. sul punto; con l'auspicio che la tutela dell'interesse del figlio adottato a conoscere le proprie origini non acquisisca una preponderanza tale da sminuire l'effettività dell'anonimato come rimedio rispetto a più tragiche scelte.

4. Parto anonimo e accertamento della genitorialità *ex latere matris*

L'oblio della identità materna è dunque strumentale alla realizzazione dell'interesse del minore, in quanto fa prediligere alla madre la scelta di non abortire e di salvaguardare la vita del bambino, oltre che la propria, partorendo in una situazione protetta ed evitando di ricorrere dopo la nascita a ben più tragiche opzioni, come l'infanticidio o l'abbandono indiscriminato. Ma, a ben vedere, affinché l'anonimato della madre integri la fattispecie dell'abbandono deve darsi il caso che neppure il padre sia in grado o intenda assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato; poiché, viceversa, non si potrebbe ipotizzare l'acquisto da parte di quest'ultimo di quello *status filiationis* sostitutivo a quello biologico nel quale si sostanzia il rimedio all'ingiustizia di venir al mondo senza genitori³³.

L'ipotesi nella quale, a seguito della dichiarazione della madre di voler restare anonima, il figlio venga adottato – salvo, comunque, il suo diritto di poter riconoscere prima della dichiarazione di adottabilità³⁴ – è quella più frequente nella prassi e, come detto, che più si attaglia al fondamento razionale dell'istituto. Non mancano casi, però, in cui il figlio consegua lo stato di figlio riconosciuto dal padre, qualora egli solo proceda al riconoscimento. Con riferimento a quest'ultima ipotesi viene in rilievo il quesito se il figlio che, in concreto, conosca l'identità della madre biologica possa agire per l'accertamento della genitorialità ai sensi dell'art. 269 c.c.

Mentre, nel caso in cui il figlio della madre anonima sia adottato, le questioni problematiche poste dall'istituto sono circoscritte al bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere l'identità della donna che lo ha partorito e il diritto di costei a non essere identificata, allorché invece il figlio sia riconosciuto dal padre – in possesso dell'attestazione di nascita, e non consegua dunque uno stato di filiazione anche *ex latere matris* – si pone l'ulteriore quesito se la dichiarazione

di tale vicenda, perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di tale dato particolarmente sensibile.

33 Cfr. sul punto le osservazioni di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Lo stato di figlio nato fuori del matrimonio*, in AA.VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015, 91.

34 *Ibidem*, p. 91.

di anonimato sia ostativa della legittimazione passiva della madre *ex art. 269 c.c.* Si tratta di casi, invero rari, in cui il figlio può venire a conoscenza di chi sia la madre senza che la pubblica amministrazione, tenuta al segreto, compia alcuna divulgazione illecita delle informazioni relative alla partoriente, risultando dubbio se l'azione *ex art. 269 c.c.* possa essere liberamente esperita nei suoi confronti³⁵ oppure no.

La Suprema Corte³⁶, pronunciatisi sul punto, ha applicato all'accertamento della genitorialità i richiamati limiti dettati dal diritto vivente in materia di conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato figlio di madre anonima, giungendo a negare che sia esperibile l'azione *ex art. 269 c.c.* nei suoi confronti, a meno che ella, *ad hoc* interpellata o per fatti concludenti, non presti il consenso ovvero non sia deceduta, di guisa che il suo diritto alla *privacy* risulti "indebolito". Il parallelismo effettuato dalla S.C., frutto di un procedimento analogico, appare, ad avviso di chi scrive, poco condivisibile per una serie di motivi.

In linea di massima si dubita che sussista la similitudine delle materie (conoscenza delle proprie origini, da un lato, e accertamento della genitorialità, dall'altro) tale da consentire l'estensione delle regole dell'una all'altra. I casi, anzi, sembrano tra loro antitetici: in uno si tratta di un figlio che conosce l'identità della madre e intende ottenere l'accertamento della genitorialità, mentre, nel secondo caso, di un figlio a cui è precluso l'accertamento della genitorialità biologica (avendo lo stato di figlio adottivo) e che intende conoscere l'identità della madre biologica che gli è ignota. I diritti sottesi alle differenti richieste sono tra loro altrettanto distinti: il diritto (peraltro di rango costituzionale) a conseguire lo *status filiationis* ed il diritto alla conoscenza delle origini.

Di più, l'applicazione delle regole che governano la ricerca dell'identità della madre all'accertamento della maternità si pone in contrasto con il dettato normativo codicistico: dal combinato disposto degli artt. 269 e 276 c.c. non è dato individuare alcuna esclusione della legittimazione passiva della madre che abbia dichiarato di non essere nominata *ex art. 30, d.p.r. n. 396/2000*, né detto limite è contenuto – né potrebbe esserlo – nel regolamento dell'ordinamento dello stato civile. L'art. 30, d.p.r. n. 396/2000 è norma che si limita a regolare la mera formazione degli atti dello stato civile, non introducendo per contro e di per sé solo alcuna limitazione all'accertamento dello stato di filiazione. Occorre peraltro por mente al fatto che l'art. 30, ultimo comma, Cost. dispone una riserva di legge in ordine alla determinazione dei limiti alla ricerca della paternità. Tale norma deve essere interpretata quale riserva di legge rispetto alla ricerca della genitorialità, e dunque anche della maternità; riserva di legge che trova la sua comprensibile *ratio* nella necessità di devolvere al Parlamento le decisioni in ordine a temi, quali quello dell'accertamento dello stato di filiazione, di particolare

35 Lo ha escluso Trib. Milano, Sez. I, 14 ottobre 2015, in *Fam. e dir.*, 2016, 476, con nota di M.N. Bugetti.

36 Cass. 22 settembre 2020, n. 19824, in *Fam. e dir.*, con nota di A. Mendola.

delicatezza in considerazione dei beni costituzionali involti. È inevitabile che *in concreto* l'anonimato della madre e di conseguenza la potenzialmente perpetua secretazione della sua identità, implichi la tendenziale impossibilità di accertare lo stato di filiazione nei suoi riguardi. Tuttavia, affermare sulla base di tale norma un principio – generale ed astratto – di impossibilità di accertare la filiazione nei confronti della partoriente rimasta anonima, dunque anche qualora in concreto il figlio conosca l'identità della madre, significherebbe introdurre per mezzo della norma secondaria un limite all'accertamento della genitorialità in contrasto con la riserva legislativa prevista dal costituente.

Inoltre, pare a chi scrive che i criteri di bilanciamento tra anonimato e accertamento della filiazione mutuati dalla disciplina della conoscenza delle origini da parte dell'adottato risultino incompatibili con i principi che governano le azioni di stato nel nostro ordinamento, ove né la morte del presunto genitore né tantomeno il suo consenso acquistano rilevanza alcuna. Che l'evento morte non incida in alcun modo sull'ammissibilità delle azioni di stato, lo conferma, in relazione specificamente all'azione di accertamento giudiziale della genitorialità, l'art. 276 c.c. – peraltro oggetto di riforma nel 2012-2013 –, giusta il quale

la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Quanto poi alla irrilevanza del consenso del genitore in relazione all'accertamento della filiazione, essa si desume da una serie innumerevoli di indici, tra i quali, per quanto in questa sede maggiormente rileva, il carattere doveroso del riconoscimento, allorché sussista il fatto oggettivamente valutabile della corrispondenza dell'accertamento alla verità della procreazione, e l'esercizio libero dell'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità.

Una ulteriore riflessione deve essere condotta con riguardo alla ragione stessa dell'omissione da parte del legislatore di limitazione alcuna ad agire per accertare la maternità della partoriente che si sia avvalsa dell'anonimato. E su tale punto, pare a chi scrive che l'assenza di qualsivoglia previsione costituisca conferma della lettura che si è precedentemente ritenuto di fornire in ordine alla ipotesi tipica in cui alla donna è consentito nel nostro ordinamento partorire nell'anonimato, *id est* che l'esercizio di tale facoltà, per le condizioni in cui si trovi la donna, integri una ipotesi di abbandono del nato, presupposto per l'avvio del procedimento di adozione. Di guisa che l'occultamento da parte dell'amministrazione dell'identità della madre può considerarsi strumento adeguato e sufficiente a realizzare lo scopo di recidere radicalmente il legame genitoriale tra madre e figlio: non soltanto perché il figlio conseguirà uno stato di filiazione alternativo (quello di adottato), o stativo di qualsivoglia accertamento di

genitorialità biologica *ex art.* 253 c.c., ma anche perché tale accertamento è di fatto inibito dalla impossibilità per il figlio di accedere ai dati relativi alla identità della donna nei confronti della quale eventualmente agire.

In secondo luogo, qualora si ritenesse preclusa l'azione *ex art.* 269 c.c. tutte le volte in cui la madre abbia dichiarato di voler rimanere anonima senza che si sia costituito uno *status filiationis* impeditivo dell'azione di accertamento della genitorialità nei confronti della partoriente, si giungerebbe ad una *interpretatio abrogans* dell'*art.* 269 c.c. nella parte relativa all'accertamento della maternità. Non potrebbe infatti riconoscersi portata applicativa alcuna *in parte qua* all'*art.* 269 c.c. se si ammettesse che non può essere giudizialmente dichiarata la maternità nei confronti della madre che non abbia riconosciuto il figlio al momento della nascita; ciò varrebbe a dire che il rifiuto della madre di assumersi la responsabilità genitoriale non è in alcun modo superabile da parte del figlio, al quale non è dunque dato strumento alcuno per contrastare la volontà materna e far accertare giudizialmente la verità biologica della filiazione. Il che appare inaccettabile, anche tenuto conto del fatto che il legislatore pur avendo di recente riformato radicalmente la materia della filiazione, ed apportato modifiche anche alla disciplina dell'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità, non ha però previsto alcun limite alla legittimazione passiva della madre rimasta anonima.

In conclusione, il bilanciamento tra l'interesse del figlio a conseguire uno stato di filiazione corrispondente alla verità e la tutela della madre partoriente (oltre che del bambino nascituro), è dato dalla protezione della madre *sub specie* di secretazione della sua identità, non invece rispetto all'eventuale domanda (di principio libera) di accertamento della maternità. Di guisa che, in aderenza al dato normativo, non si vede ragione di limitare il diritto del figlio di madre anonima, allorché non abbia un diverso stato di filiazione *ex latere matris*, ad agire liberamente *ex art.* 269 c.c., anche nei confronti della madre viva ed a prescindere dal suo consenso.

5. La diversità di regime giuridico per il padre biologico

La previsione nell'ordinamento italiano della particolare tipologia di oblio, sin qui descritta, in favore della madre biologica che al momento del parto chieda di non essere nominata può far sorgere interrogativi circa la legittimità della mancanza di una analoga previsione che tuteli il padre biologico, che, ad esempio, potrebbe volere sottrarsi a future azioni di accertamento della paternità. Risulta, quindi, a tal proposito importante chiedersi se le minori garanzie previste per il padre siano effettivamente giustificate alla luce della *ratio* della normativa.

La risposta sul punto è di segno positivo per molteplici ragioni.

Anzitutto, come detto, la disciplina sul parto anonimo, e dunque la facoltà della donna partoriente di chiedere di rimanere anonima, risponde alla finalità di salvaguardare la salute del figlio e della partoriente avverso più tragiche scelte

che potrebbero da ella – in qualità di gestante – essere altrimenti prese. Una finalità, dunque, che per chiare ragioni può giustificare il diritto all'oblio a favore della madre biologica, ma non invece a favore del padre.

In secondo luogo, è da considerarsi, che la p.a. non viene di norma in possesso di dati identificativi del padre che possano eventualmente essere oggetto di un diritto all'oblio, mentre invece è in possesso di dati identificativi della madre in tutti i casi in cui ella per partorire si avvalga dell'assistenza di una struttura ospedaliera.

In sintesi, quindi, il diritto all'oblio riconosciuto alla madre è volto, da un lato, a tutelare il figlio dai danni che gli possono derivare dalla possibile interruzione volontaria della gravidanza o da un parto clandestino e, d'altro lato, a tutelare la madre avverso gli usi a lei sfavorevoli che potrebbero essere fatti dei dati di cui la p.a. è in possesso per il fatto che ella ha partorito in una struttura ospedaliera. Come è evidente, entrambe le categorie di pericoli sono legati alla condizione di gravidanza in cui solo la donna può venirsi a trovare.

Gli unici dubbi circa la ragionevolezza del diverso trattamento possono aversi rispetto a uno degli effetti che, come visto, la giurisprudenza riconduce alla richiesta di parto anonimo, ossia la non esperibilità dell'azione di accertamento della genitorialità biologica *ex art. 269 c.c.* nei confronti della madre anonima anche in quei casi in cui il figlio sia venuto a conoscenza della sua identità attraverso dati divulgati da soggetti diversi dalla p.a. Alla madre risulta in tal modo riconosciuta la possibilità di tutelarsi avverso future azioni di dichiarazione giudiziale di maternità, mentre invece il padre rimane sempre esposto all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità *ex art. 269 c.c.*

In linea generale, dunque, nei casi di nascita al di fuori del matrimonio, vige un principio di responsabilità del padre biologico, fondato sulla sua partecipazione al concepimento. Tale principio trova un parziale temperamento nella facoltà, riconosciuta al padre, di non procedere al riconoscimento del figlio; una scelta che, tuttavia, non lo esonera dal rischio di eventuali azioni future volte all'accertamento giudiziale della paternità. Si è al cospetto, in effetti, di un principio di portata generale che, in astratto, sarebbe applicabile anche alla donna, se non fosse che, per ragioni fisiologiche, è lei a portare avanti la gravidanza. Una differenza che, come si è visto, determina specifiche esigenze di tutela, cui l'ordinamento dà risposta con la previsione del diritto all'oblio oggetto del presente approfondimento.

Che sussista un principio generale di responsabilità del padre per il fatto di avere contribuito al concepimento risulta essere confermato da un recente pronunciamento della Corte costituzionale in materia di p.m.a. La Corte costituzionale si è, infatti, recentemente espressa circa la legittimità di una disciplina, sì diversa, ma anche essa configurante un regime di responsabilità differenziata tra uomo e donna rispetto alle scelte procreative. Il riferimento è alla sentenza n. 161 del 2023 resa in materia di p.m.a., con cui la Corte costituzionale ha fatto

salva la legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 40/2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dell'uomo dopo la fecondazione dell'embrione ma prima dell'impianto, anche quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia³⁷. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la norma in questione si colloca al limite di "scelte tragiche", ma ha escluso la fondatezza della questione, ritenendo ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore. La limitazione della libertà di autodeterminazione dell'uomo risulta infatti giustificata dall'esigenza di tutelare preminenti interessi: la salute della donna che, facendo affidamento sul consenso dell'uomo, si sottopone a un processo invasivo per la sua integrità psico-fisica e la tutela della dignità dell'embrione, che è costituzionalmente rilevante, sebbene non assoluta. Di conseguenza, allo stato attuale, mentre alla donna è data la possibilità di decidere se e quando procedere all'impianto, l'uomo, oltre a non poter influire su tale scelta, non può in alcun modo sottrarsi alla scelta procreativa fatta prestando il proprio consenso alla tecnica della fecondazione assistita, a prescindere da quanto possa essere accaduto nel lasso di tempo che separa la fecondazione dell'embrione e il suo impianto.

6. Il diritto a conoscere le proprie origini in caso di p.m.a. eterologa

È interessante osservare come il parto nell'anonimato rappresenti probabilmente una delle prime ipotesi in cui, tramite la configurazione di un particolare diritto all'oblio, l'ordinamento giuridico ha previsto regole volte a garantire una "scissione" tra la genitorialità biologica e la genitorialità sociale. Si è, infatti, evidenziato sopra come la regola dell'anonimato risulti funzionale ad agevolare e velocizzare il procedimento di adozione del nato nell'anonimato.

Ciò che si vuole qui evidenziare è come grazie al progresso tecnologico a tale ipotesi di scissione tra genitorialità biologica e genitorialità sociale se ne siano aggiunte altre, in particolare, grazie all'applicazione della tecnica della fecondazione medicalmente assistita di tipo "eterologo", ossia con donazione di gameti.

37 Per un commento alla decisione si v. E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale di fronte ad una nuova "scelta tragica": l'irrevocabilità del consenso a diventare padre con la PMA*, in *Federalismi.it*, 23, 2023; S. TALINI, *Diritto all'impianto e revoca del consenso del padre. Nel "labirinto" della legge n. 40 del 2004*, in *Consulta Online*, 3, 2023, p. 883 ss.; S. NICCOLAI, *Una decisione di infondatezza per rispetto della discrezionalità del legislatore? Scelte tragiche e tragiche non scelte in Corte cost. n. 161/2023*, in *Diritti Comparati*, 2023; M. P. IADICICCO, *«Cosa resta del padre?»*. *A margine della decisione della Corte costituzionale sulla revoca del consenso alla PMA da parte dell'ex partner*, in *BioLaw Journal*, 1, 2024; C. INGENITO, *Genitorialità basata solo sul consenso e diritto alla vita e alla dignità dell'embrione. Ancora una questione eticamente complessa sottoposta alla Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 2, 2024; F. ANGELINI, *La Corte costituzionale mette al centro nei percorsi di PMA il corpo della donna e conferma l'irreversibilità del consenso dell'uomo dopo la formazione degli embrioni. Commento alla sentenza n. 161 del 2023*, in *Nomos*, 3, 2023.

La tecnica eterologa era stata originariamente vietata dall'art. 4, co. 3, della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)³⁸. Tale originario divieto era espressivo della volontà del legislatore di restare fedele alla regola, implicita nell'impianto della legge, per cui la p.m.a. doveva considerarsi una tecnica utilizzabile solo per la creazione di nuclei famigliari del tutto analoghi a quelli che si sarebbero potuti creare in assenza di problemi di fertilità o di sterilità. In particolare, la *ratio* del divieto assoluto di ricorso alle tecniche di fecondazione eterologa era stata individuata nell'esigenza di tutelare il nascituro dal danno psicologico che si riteneva potesse essergli cagionato dall'assenza di legame biologico con i genitori.

Il divieto è stato tuttavia travolto dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale³⁹. Nella sentenza la Corte ha evidenziato come i rischi connessi all'assenza di un legame biologico con i genitori fossero già stati presi in considerazione e avessero già ispirato una serie di interventi di regolamentazione in materia di adozione, estensivamente applicabili anche in materia di procreazione eterologa, e, soprattutto, come non fosse stato scientificamente comprovato, ma solo supposto dal legislatore, che tali rischi presentassero una portata maggiore in caso di procreazione eterologa⁴⁰. In tal modo, la Corte era giunta a concludere che la misura precauzionale non rispondeva a una effettiva esigenza di tutela della salute del nascituro ma, piuttosto, a un giudizio negativo, fondato principalmente su considerazioni di ordine etico, che aveva *a priori* investito la pratica della procreazione eterologa di per sé considerata⁴¹. Tali conclusioni hanno portato alla dichiarazione dell'illegittimità del divieto, avendo la Corte escluso che mere considerazioni di ordine etico, non assistite da consistenti esigenze di tutela di beni costituzionalmente rilevanti, potessero giustificare il

38 L'art. 4, co. 3, della L. 40/2004 recitava «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo».

39 Per un commento alla decisione si v. *ex multis* A. MORRONE, *Ubi scientia ibi iura*, in *Consulta Online*, 11 giugno 2014; G. D'AMICO, *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 luglio 2014; L. VIOLINI, *La Corte e l'eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione*, in *Rivista AIC*, 2, 2014; M. D'AMICO, *L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa*, in *BioLaw Journal*, 2, 2014, 13 ss.; P. VERONESI, *La legge sulla procreazione assistita perde un altro "pilastro": illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1, 2017, 157 ss.; C. TRIPODINA, *Il "diritto" a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti*, in *Rivista di BioDiritto*, 2, 2014, 67 ss.

40 Sul tema, si v. G. RAGONE, *Valutazioni e fatti scientifici tra ragionevolezza e proporzionalità: brevi note sul ragionamento giuridico della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2017.

41 Sul tema, si v. B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano, 2017, 48.

pregiudizio arrecato dalla disposizione in questione all'interesse procreativo della coppia⁴².

A seguito di tale sentenza, dunque, la scissione tra genitorialità biologica e genitorialità sociale, che è insita nella p.m.a. di tipo eterologo, è stata accettata nell'ordinamento italiano, nel quale sono state, anzi, rinvenute una serie di regole volte a tutelare e garantire il più possibile sia la posizione del nato da p.m.a. sia quella del donatore/della donatrice di gameti.

Sul punto la legge n. 40 del 2004 prevede all'art. 9 che in caso di ricorso a tale peculiare tecnica di p.m.a. il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice e che la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata. Al comma 3 del medesimo articolo si prevede inoltre che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Al fine di garantire il donatore/la donatrice di gameti, la cui liberalità rappresenta un presupposto necessario per la tecnica eterologa, si è dunque contemplato un diritto all'oblio, analogo, anche se ancora più forte, a quello contemplato per il caso di parto nell'anonimato. Con la peculiarità che in questo caso la garanzia si estende tanto alla "madre" che al "padre" biologico.

In particolare, rispetto all'interesse del figlio a conoscere le proprie origini biologiche anche in questo caso è stata configurata in via giurisprudenziale la possibilità di accedere ai dati sanitari del donatore o della donatrice. Non è invece contemplata, a differenza di quanto avviene nei casi di parto nell'anonimato, la possibilità di venire a conoscenza della identità del genitore biologico ove questi vi consenta.

Sul punto è da considerarsi come la Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2014 abbia richiamato la disciplina contenuta nella d.lgs. n. 191 del 2007, secondo la quale la donazione di tessuti e cellule deve essere gratuita, volontaria e, soprattutto, per quanto qui interessa, realizzata in condizioni di anonimato del donatore. La stessa Corte, tuttavia, nella medesima pronuncia ha anche osservato che a fronte del diritto all'identità genetica sarebbero ipotizzabili limitazioni dell'anonimato, ricordando come la questione non sia nuova, ma anzi già oggetto di disciplina in materia di adozione. In assenza di un intervento

42 Nella sentenza si afferma che «la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti. Tuttavia, questi limiti, anche se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto, come già sottolineato, a meno che lo stesso non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale».

legislativo che definisca come debba essere operato il bilanciamento tra siffatte contrapposte esigenze, l'accesso a dati identificativi del donatore risulta però completamente precluso nell'ordinamento italiano, a prescindere dalla volontà dello stesso. La regola dell'anonimato, quindi, risulta ancora più inderogabile di quanto non lo sia in caso di parto nell'anonimato, dove invece, come visto, è contemplata la possibilità di venire a conoscenza dell'identità della madre biologica, sebbene subordinatamente al consenso di quest'ultima.

Rispetto alla p.m.a. eterologa residua, quindi, esclusivamente la possibilità per il figlio di accedere ai dati sanitari del donatore, subordinato alla sola riconducibilità del materiale genetico del nato alla persona del donatore, tramite una banca dati, accessibile al personale sanitario⁴³.

43 Sul tema si v. L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita: profili di diritto internazionale*, in *GenIus*, 3, 2016 e ROSANI D., *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l'esperienza estera*, in *BioLaw Journal*, 1, 2016.

Cambio del nome e diritto all'oblio delle proprie origini culturali

Giovanni Cavaggion

Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID 0000-0002-1130-8938

DOI: 10.54103/milanoup.273.c595

ABSTRACT: Il contributo esamina la questione del diritto al cambio del nome come (possibile) espressione di un diritto all'oblio delle proprie origini culturali. Viene preliminarmente ricostruita la questione del collegamento tra nome e identità culturale, evidenziando come l'esperienza degli Stati nazionali sia stata caratterizzata dalla pretesa del pubblico potere di ingerirsi dei nomi dei consociati per promuovere l'omogeneità. L'era delle migrazioni ha inaugurato una nuova fase in cui il cambio del nome per "far dimenticare" le proprie origini è stato utilizzato dalle minoranze per integrarsi nella comunità "ospitante" ed evitare discriminazioni. Nell'era del multiculturalismo, la questione ha perso di attualità, per via della nuova apertura al pluralismo. Tuttavia, nella fase attuale, caratterizzata da nuovi nazionalismi, il cambio del nome per "far dimenticare" le proprie origini potrebbe assumere una nuova centralità.

The chapter examines the issue of the right to change one's name as a (possible) expression of a right to be forgotten with respect to one's cultural origins. It first reconstructs the connection between name and cultural identity, highlighting how the experience of nation-States has been characterized by the public powers' interference with citizens' names to promote homogeneity. The era of migration inaugurated a phase in which changing one's name was used by minorities to integrate into the "host" community and avoid discrimination. In the age of multiculturalism, the issue lost much of its relevance due to a new openness toward pluralism. However, in the current phase, marked by the resurgence of new nationalisms, the practice of changing one's name to "erase" one's origins may acquire a renewed significance.

PAROLE CHIAVE: cambio del nome; diritto all'oblio delle proprie origini; migrazioni; multiculturalismo; diritti culturali.

KEYWORDS: *Change of name; right to make one's origins forgotten; migrations; multiculturalism; cultural rights*

SOMMARIO: 1. Introduzione: nome e identità culturale. – 2. Il cambio del nome imposto come storico strumento per l’assimilazione culturale. – 3. Il cambio del nome come strumento per “far dimenticare” le proprie origini culturali. – 4. Il cambio del nome per ragioni culturali come questione giuridica. – 5. (segue) il quadro normativo nell’ordinamento italiano. – 6. Il diritto a conservare il nome nella società multiculturale. – 7. Prospettive future: la (possibile) nuova attualità del cambio del nome per “far dimenticare” le proprie origini culturali nell’era delle “politiche del risentimento”.

1. Introduzione: nome e identità culturale

Il nome¹ è, come noto, uno dei tratti dinamici fondamentali della personalità dell’individuo, ed è stato definito dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua de “il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona”, che vale a conferirle “identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati”².

Il nome è quindi provvisto, dal punto di vista sociologico e antropologico, ancor prima che giuridico, di una insopprimibile “funzione identitaria”, nella misura in cui “configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell’identità personale”, ed è proprio in questa funzione identitaria che si radicano, pertanto, le ragioni della tutela giuridica che a esso viene riconosciuta nel nostro ordinamento costituzionale (così come negli altri ordinamenti liberali democratici)³.

Il nome rappresenta, allora, nel costituzionalismo contemporaneo, una delle diverse possibili espressioni del diritto all’identità personale, e dunque, nella Costituzione repubblicana, del principio fondamentale di cui all’articolo 2 Cost.⁴, da cui discende, poi, la particolare tutela approntata dall’articolo 22 Cost., che vieta, come noto, la privazione, per motivi politici, della capacità

1 Nel prosieguo di questo lavoro, quando si utilizzerà il concetto di “nome” nel senso di cui all’articolo 6 c.c., e si intenderà fare riferimento quindi, più precisamente, all’insieme del “pre-nome” e del “cognome”.

2 Cfr., da ultimo, Corte Cost., sentenza n. 131/2022.

3 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 135/2023.

4 Si vedano: G. PINO, *Il diritto all’identità personale*, Il Mulino, Bologna, 2003; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004. Sul nome nell’ordinamento giuridico italiano si vedano, *ex multis*: C. INGENITO, *Cognome e Costituzione. Percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Giappichelli, Torino, 2023; U. BRECCIA, *Il Diritto al nome*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1988; C. HONORATI (a cura di), *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2010; L. BARDARO, *Persona umana e diritto al nome*, ESI, Napoli, 2020; E. SPAGNESI, *Nome (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Giuffrè, Milano,

giuridica, della cittadinanza e, appunto, del nome⁵, oltre che dall'ordinamento eurounitario, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali⁶.

A fianco di questa sua funzione marcatamente “personalista”, il nome è storicamente caratterizzato altresì da una insopprimibile “funzione identificativa”, con riferimento alla individuabilità della persona che lo porta e alla certezza dei rapporti tra essa e il pubblico potere nella dimensione verticale, e tra essa e gli altri consociati nella dimensione orizzontale⁷. Il che significa che il nome, pur essendo indubbiamente riconducibile alla sfera dell'identità personale, è almeno in parte sottratto alla disponibilità piena dell'individuo che lo porta (e a cui esso è stato imposto), con la conseguenza che, affinché il nome possa essere cambiato, il consenso del soggetto interessato sarà, di norma, un mero presupposto, una condizione necessaria ma non di per sé sufficiente, potendo lo Stato sottoporre tale cambiamento a verifiche e condizioni volte a garantire, nell'interesse generale, che esso conservi la funzione identificativa in parola.

E tuttavia, in società complesse caratterizzate dalla convivenza di gruppi anche molto diversi tra loro, il nome non è soltanto la manifestazione e la “*summa*” della personalità *individuale* (del singolo essere umano) nella prospettiva del principio personalista, ma è anche, nella ulteriore prospettiva del principio pluralista (parimenti riconosciuto, nel nostro ordinamento, all'articolo 2 Cost.), manifestazione della personalità *collettiva* del gruppo socio-culturale (o, se si preferisce, della formazione sociale) di cui l'individuo fa parte (in cui si è trovato a nascere).

In questa prospettiva il nome presenta, allora, uno stretto collegamento con l'identità culturale, nella misura in cui esso consente, spesso, in modo non dissimile da quanto avviene con i simboli⁸ di riconoscere le origini della persona che lo porta. Il nome è, in effetti, a ben vedere, a sua volta un simbolo culturale, nella misura in cui è al contempo elemento di autorappresentazione e di rappresentazione dell'identità collettiva particolare di cui una persona è portatrice e dei tratti distintivi che a tale identità sono associati. Più precisamente, il nome consente alla persona di riconoscersi come membro di un dato gruppo, ai membri

1978; G. FERRANDO, *Diritto all'identità personale e cognome del figlio naturale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996.

5 Si vedano: F.G. PIZZETTI, *Articolo 22*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, II ed., il Mulino, Bologna, 2021; M. CUNIBERTI, *Art. 22*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006.

6 Si vedano F. PIZZETTI, S. CALZOLAIO, A. IANNUZZI, E. LONGO, M. OROFINO, *La regolazione europea della società digitale*, Giappichelli, Torino, 2024.

7 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 53/2025.

8 Si vedano: S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova, 2009; G. DI COSIMO, *Gli spazi pubblici e la religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 6, 2020, E. GIANFRANCESCO, *L'esposizione del crocifisso e degli altri simboli religiosi negli spazi pubblici*, in *Diritto e società*, n. 2, 2015; G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in AA.VV., *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Cedam, Padova, 2007.

del gruppo di riconoscere quella persona come loro “simile” e appartenente al gruppo, e a coloro che del gruppo non fanno parte di riconoscerla come “diversa”, individuando in via immediata e con precisione (per il solo fatto di conoscerne il nome) l’identità socio-culturale collettiva a cui essa (presumibilmente) appartiene (o, almeno, alcuni suoi tratti distintivi).

Dal nome di una persona è, in altri termini, possibile desumere, con un ragionevole grado di approssimazione, plurime informazioni relative alla sua “forma di vita”⁹, al *Volksgeist* (“spirito del popolo”) a cui essa appartiene¹⁰, alla religione che essa pratica, al Paese da cui proviene (o da cui provenivano i suoi antenati), alla lingua che essa parla, alla storia in cui si riconosce, alle convinzioni filosofiche, etiche e morali in cui si riconosce, ai valori di cui è portatrice, alle pratiche e alle tradizioni cui aderisce e, finanche, alla sua etnicità. Invero, anche laddove tali deduzioni dovessero rivelarsi infondate, il nome è comunque atto a informare l’opinione e la percezione che gli altri consociati hanno della persona con cui entrano in relazione, generando quasi automaticamente dei (pre-)giudizi in merito alla sua identità individuale e collettiva.

Proprio per via di questa sua connotazione identitaria, allora, il nome e, soprattutto, il *cambio del nome*, sono sempre stati storicamente al centro dei fenomeni dell’incontro – o, per alcuni, dello scontro¹¹ – tra culture, che si verificano laddove una maggioranza nazionale più o meno omogenea si trovi a convivere con una o più minoranze storiche, residenti nel territorio nazionale da tempo immemore e provviste di una loro chiara identità tradizionale, divergente da quella predominante nella comunità statale¹², ovvero con una o più nuove minoranze che, trasferitesi nell’ordinamento attraverso i flussi migratori, portano con sé la propria particolare “forma di vita” originaria¹³. Se il nome di una persona è espressione della sua identità culturale, infatti, il cambio del nome (volontario o involontario) equivale, in sostanza, al mutamento (o al tentativo

9 Si veda J. HABERMAS, *Autonomy and solidarity*, Verso, New York, 1992, 200 ss.

10 Si veda J.G. HERDER, *Auch eine Philosophie der Geschichte*, (1774), trad. it., *Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, 1951 (che però ancora parlava di *Geist des Volkes*).

11 Si veda S.P. HUNTINGTON, *The clash of civilizations?*, in *Foreign affairs*, vol. 72, n. 3, 1993.

12 Si vedano, *ex multis*: A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranza*, Einaudi, Torino, 1993; E. PALICI DI SUNI, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli, Torino, 2002; F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Cedam, Padova, 2008; E. ROSSI, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Archivio giuridico*, nn. 2-3, 1993; M. STIPO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia giuridica*, XX, Istituto della enciclopedia italiana, Roma, 1990; A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Giuffrè, Milano, 1976; L. MONTANARI, *Minoranze (tutela delle)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Giuffrè, Milano, 2006; R. TONIATTI, *Minoranze, diritti delle*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1996.

13 Sul concetto di “nuove minoranze” e sulla distinzione tra queste e le “vecchie minoranze” si veda, per tutti, W. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995.

di generare un mutamento) della sua identità originaria, con la conseguenza che esso può essere al contempo strumento di *assimilazione* (di ingresso coattivo e artificiale delle minoranze culturali nella maggioranza nazionale) e strumento di *integrazione* (di ingresso spontaneo e naturale di singoli appartenenti a una minoranza culturale nella maggioranza nazionale).

La questione, che all'apparenza (e istintivamente) riguarda i problemi della "società multiculturale"¹⁴, è in realtà molto più antica, e ha radici già nelle fasi storiche della nascita degli Stati nazionali, oltre che delle migrazioni che hanno caratterizzato i Paesi occidentali già a partire dal XIX secolo (e dunque ben prima dell'avvento dell'era della globalizzazione nel Secondo Dopoguerra). In effetti, il cambio del nome ha storicamente rappresentato uno degli strumenti attraverso cui il pubblico potere ha preteso di ingerirsi dell'identità dei consociati ai fini di preservare (o di costruire) l'omogeneità della comunità nazionale (§2). Per converso, il cambio del nome ha altresì rappresentato uno degli strumenti attraverso cui i consociati appartenenti a minoranze culturali hanno perseguito volontariamente (o, in alcuni casi, utilitaristicamente) l'assimilazione nella "forma di vita" maggioritaria nella società di riferimento, "facendo dimenticare" (e "dimenticando" a loro volta) le loro origini (§3). Si pone quindi, dal punto di vista del diritto costituzionale, il tema della configurabilità di un diritto a cambiare il proprio nome per ragioni culturali (§4). Il quadro normativo italiano risulta, in astratto, compatibile con un utilizzo "culturalmente orientato" (seppur limitato) della facoltà di richiedere il cambio del nome (§5). Tuttavia, l'avvento della società multiculturale e dell'epoca delle grandi migrazioni e della globalizzazione ha momentaneamente "sopito" le questioni relative al cambio del nome per ragioni culturali, in una stagione in cui l'attenzione si è concentrata prevalentemente sul riconoscimento di un diritto a conservare le proprie radici e la propria cultura (§6). Eppure, la dimensione identitaria del cambio del nome sembra stare assumendo, nella fase storica attuale, una nuova rilevanza, alla luce delle spinte nazionaliste (e, in molti casi, illiberali) che attraversano oggi gli ordinamenti occidentali, e delle rivendicazioni assimilazioniste delle maggioranze nazionali (§7).

14 Si vedano, *ex multis*: V. BALDINI, *La società multiculturale come "questione giuridica"*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1, 2011; V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2015; D. AMIRANTE, V. PEPE (a cura di), *Stato democratico e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali*, Giappichelli, Torino, 2011; P. BILANCIA, *Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1, 2012; G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione. Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze University Press, Firenze, 2017; C. PINELLI, *Società multiculturale e Stato costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1, 2012; G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2017; T. MAZZARESE (a cura di) *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013.

2. Il cambio del nome “imposto” come storico strumento per l’assimilazione culturale

Il cambio “coattivo” del nome ha a lungo rappresentato uno degli strumenti principali attraverso cui il pubblico potere ha preteso di ingerirsi dell’identità culturale della persona e, per suo tramite, dell’identità collettiva delle minoranze socio-culturali, promuovendo (*rectius*, imponendo) la loro assimilazione (se non altro, nell’apparenza) nella “forma di vita” della maggioranza nazionale tradizionale.

Se infatti il nome è, per quanto argomentato nel paragrafo precedente, un simbolo culturale (un simbolo dell’appartenenza della persona a un dato gruppo o formazione sociale), è naturale che uno Stato che voglia promuovere la compressione (o, addirittura, la rimozione) del pluralismo e offrire la rappresentazione di una comunità nazionale omogenea e coesa (priva di “fratture” socio-culturali o etniche interne), monoliticamente unita dall’appartenenza a una medesima “cultura” o *Lebensform* “ufficiale”, finisca inevitabilmente per agire sul nome dei consociati appartenenti a una minoranza. La forte carica identitaria del nome e il suo collegamento con la sfera più intima della personalità (individuale e collettiva) dell’essere umano fanno sì, infatti, che il cambio forzoso del nome serva il doppio fine di “plasmare” la fisionomia della società (rimuovendo le tracce distintive più immediate delle identità minoritarie e impedendone la trasmissione alle nuove generazioni) da un lato, e di imporre in capo all’individuo “diverso” (appartenente a una minoranza) il predominio della maggioranza e della sua identità tradizionale (attraverso il mutamento coattivo del nome e, dunque, anche dal punto di vista simbolico, dell’identità della persona che viene spogliata del suo nome originario), dall’altro. L’attribuzione di un nuovo nome viene così utilizzata alla stregua di un “battesimo culturale”, e la persona che la subisce viene “ammessa” (*rectius*, “tollerata”) nella comunità statale di cui fa parte solo a condizione che essa sia prima spogliata, pubblicamente, della propria identità “aliena”.

È chiaro, allora, il motivo per cui il cambio coattivo del nome ha giocato un ruolo decisivo nell’ambito delle operazioni di *nation-building* che hanno portato alla nascita degli Stati moderni, che hanno dovuto prodursi nello sforzo di definire la propria identità nazionale (e dunque, il perimetro dei propri popoli e dei propri territori), e hanno quindi utilizzato l’adesione a una medesima *Lebensform* o a un medesimo *Volksgeist* come criterio per separare “noi” e “loro”¹⁵, l’“amico” dal “nemico”¹⁶, il “simile” dal “diverso”.

15 Si veda H. KOHN, *The idea of nationalism: a study in its origins and background*, New York, Macmillan, 1944.

16 Secondo la nota distinzione di C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen*, (1932), trad. ing., *The concept of the political*, a cura di G. Schwab, University of Chicago Press, Chicago-London, 1996.

Le politiche riguardanti l'imposizione del nome fanno parte, in questa prospettiva, del più ampio approccio dello Stato-nazione alla lingua¹⁷, che è divenuta, in quella fase storica, un efficace strumento attraverso cui le nuove realtà statuali hanno preso ad affermare (spesso in competizione l'una con l'altra) il proprio dominio sul popolo e sul territorio, "forgiando" i consociati e la loro identità secondo canoni predeterminati e autoritativamente imposti.

Si pensi, in questa prospettiva, al divieto di utilizzare le lingue locali (come il bretone o il corso), che ha riguardato anche l'onomastica (la possibilità di attribuire nomi in tali lingue), imposto a più riprese dal legislatore in Francia a seguito della Rivoluzione del 1789, decisivo nella costruzione della identità nazionale francese in un contesto di partenza caratterizzato da un estremo multilinguismo¹⁸. Si pensi, nella medesima ottica, ai tentativi di Francia e Germania di "francesizzare" o "germanizzare" per via legislativa l'Alsazia (e i nomi della sua popolazione) a partire dal XVIII secolo¹⁹. Si pensi, ancora, alle politiche di assimilazione linguistica promosse dagli Stati scandinavi nei confronti degli appartenenti alle minoranze lapponi²⁰.

Lo stesso approccio è stato adottato, inoltre, nell'esperienza del colonialismo, e molto spesso i dominatori occidentali hanno imposto alle popolazioni native l'utilizzo di nomi nella lingua "colonizzatrice". E così, in India, negli atti ufficiali, così come nei rapporti lavorativi di diritto privato, il nome hindu "Ravindra" diveniva "Rob", e "Narender" diveniva "Nate", negli Stati Uniti d'America i nomi degli appartenenti alle minoranze native venivano tradotti letteralmente (e coattivamente) nella lingua inglese all'atto dell'iscrizione in registri pubblici, come nel caso, ad esempio, dei cognomi "Yellowhorse" o "Redcrow", e, in Australia i lavoratori appartenenti alle minoranze aborigene erano costretti ad assumere il cognome del loro datore di lavoro occidentale.

Il cambio imposto del nome è stato uno strumento di assoluta rilevanza, poi, per i medesimi motivi, nella fase storica degli autoritarismi e dei totalitarismi, ove esso è divenuto funzionale rispetto all'affermazione autoritaria della sovranità statale, attraverso il sovvertimento del naturale rapporto tra lingua e cultura, in una dinamica in cui la lingua non è più l'espressione spontanea di una data "forma di vita", ma, eterodiretta e forzosamente piegata dal regime, è ridotta a strumento di trasformazione della cultura e della società, volto a forgiare un'artefatta "cultura ufficiale" (o "cultura di Stato") assolutizzante.

17 Sia consentito il rinvio a G. CAVAGGION, M. OROFINO, *Lingua e Costituzione: l'irrompere dei linguaggi algoritmici*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2023.

18 Si veda K. MENDEL, *Regional Languages in France: The Case of Breton*, in *LSO Working Papers in Linguistics*, n. 4, 2004.

19 Si veda P. LÉVY, *Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine*, Les Belles Lettres, Paris, 1929.

20 Si veda J. HÉVIZI, *Autonomies in Hungary and Europe: a Comparative Study*, Corvinus Society, 2004, 84 ss.

Uno dei più celebri esempi di questo approccio è rappresentato, del resto, dalle iniziative adottate in Italia dal regime fascista durante il Ventennio, nell'ambito più generale delle politiche linguistiche con cui il regime ha tentato di (e, per molti versi, è riuscito a) ingerirsi radicalmente nello sviluppo della lingua italiana e nell'evoluzione del suo rapporto con le lingue straniere o minoritarie, ai fini di *proteggere* (sul piano esterno) e *imporre* (sul piano interno) l'identità omogenea della "nazione" e del suo popolo²¹.

Si pensi al divieto, per i genitori, di dare nomi stranieri ai nuovi nati con cittadinanza italiana, introdotto con l'articolo 72 del regio decreto n. 1238/1939, che prevedeva peraltro la facoltà, per il pubblico ufficiale, di imporre direttamente al minore un nome italiano di sua scelta, laddove i genitori avessero insistito nella scelta di un nome straniero.

Il fascismo promosse, inoltre, una politica pervasiva di "italianizzazione" forzata delle minoranze, tanto sul territorio nazionale quanto nelle colonie, con riferimento non solo alla toponomastica (italianizzazione coattiva dei toponimi nelle aree francofone, germanofone e slavofone del Paese, oltre che nelle colonie), ma anche, per quel che qui interessa, dell'onomastica (italianizzazione coattiva dei nomi e cognomi stranieri). L'intento era, anche in questo caso, quello di "diluire" progressivamente l'identità tradizionale delle minoranze storiche territorialmente più radicate, ai fini di soppiantare la loro "forma di vita" con quella "ufficiale" promossa dal regime.

L'italianizzazione dei nomi è avvenuta, più precisamente mediante due diverse tipologie di intervento, tra loro sinergiche.

Da un lato, la «restituzione in forma italiana dei cognomi originariamente italiani snazionalizzati», prevista per le minoranze dell'Alto Adige e della Venezia Giulia rispettivamente dal regio decreto-legge n. 17/1926 e dal regio decreto n. 494/1927. La "restituzione" venne presentata alla stregua di un "ripristino" della originaria "italianità" dei cognomi che a loro volta erano stati autoritativamente tradotti in tedesco o in sloveno (con il linguaggio dei provvedimenti in esame, "deformati" dalla lingua straniera) quando i territori in questione erano sottoposti al dominio di Stati terzi, e dunque come operazione volta non già a promuovere l'oblio delle identità minoritarie interessate, bensì a recuperare la memoria della "vera" identità dei gruppi e degli individui interessati, che solo attraverso l'imposizione del nome italiano potevano tornare a far parte pienamente della comunità nazionale.

Dall'altro lato, la "riduzione" in lingua italiana dei cognomi di origine linguistica tedesca o slava (e dunque, stranieri *ab origine*), che era consentita su richiesta

21 Si vedano, per tutti: G. KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, il Mulino, Bologna, 1986; A. ENZI, *Il lessico della violenza nella Germania nazista*, Patron, Bologna, 1971; J.-P. FAYE, *Theorie du récit, introduction aux "Langages totalitaires"* (1972), trad. it., *Introduzione ai linguaggi totalitari, per una teoria del racconto*, Milano, Feltrinelli, 1975; G. LAZZARI, *Le parole del Fascismo*, Argileto, Roma, 1975.

della persona interessata e, dunque, formalmente, non obbligatoria. Tuttavia, nei fatti, la “riduzione” divenne, nel Ventennio, un vero e proprio obbligo sostanziale (“larvato”), in ragione delle discriminazioni (non ultima l'esclusione dalla possibilità di ricoprire uffici pubblici) che subivano (direttamente o indirettamente) coloro che seguitavano a portare un nome straniero, inevitabilmente additati come “antinazionali” (e, dunque, “nemici interni”) dal regime²². Far dimenticare le proprie origini attraverso il cambio del nome diveniva, dunque, un imperativo per coloro che desideravano sottrarsi alle politiche fortemente contro-minoritarie implementate dal pubblico potere.

La matrice radicalmente illiberale di un approccio siffatto è ben fotografata, pare, dal *memorandum* “La questione del trattamento della popolazione degli ex territori polacchi secondo considerazioni di politica razziale” (*Die Frage der Behandlung der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassepolitischen Gesichtspunkten*), con cui nel 1939 il regime nazista illustrò le proprie politiche per la germanizzazione della Polonia. In tale documento si legge, significativamente, che «I polacchi idonei alla germanizzazione dovranno ricevere dei cognomi tedeschi, dopo aver completato un percorso completo di germanizzazione che durerà due o tre generazioni [...]. Ogni elemento distintivo dell'identità polacca dovrà essere sradicato».

Solo l'avvento dello Stato costituzionale democratico liberale pluralista avrebbe, nel Secondo Dopoguerra, infine incrinato il paradigma identitario e autoritario che aveva storicamente caratterizzato, sino ad allora, il rapporto tra nome e pubblico potere.

3. Il cambio del nome come strumento per “far dimenticare” le proprie origini culturali

E tuttavia, proprio in quelle stesse epoche storiche in cui la pretesa del pubblico potere di ingerirsi dei nomi (e, dunque, della rappresentazione dell'identità) dei consociati raggiungeva la sua massima espansione, andava affermandosi anche (per alcuni aspetti, forse, piuttosto sorprendentemente) un fenomeno diverso: quello del cambio del nome, per ragioni “culturali”, su iniziativa della persona interessata. Trattasi di fenomeno speculare rispetto a quello analizzato nel paragrafo precedente, nella misura in cui il cambio del nome avviene, in questo caso, non già in forza di un'iniziativa, da parte dello Stato, volta a imporre l'assimilazione nell'identità nazionale maggioritaria, bensì per effetto di una richiesta dell'individuo, che desidera cambiare il suo nome per “occultare”

22 Si veda sul tema C. NENCIONI, *Il fascismo e l'italianizzazione forzata di nomi e toponimi al “confine orientale”*, in AA.VV., *ItaliAMO. Promotion of Italian Studies in the Academic and Non-Academic Environment*, Łódź University Press, Łódź, 2023.

(*rectius*, per “far dimenticare”) le sue origini e integrarsi più efficacemente nella società in cui vive.

Va peraltro osservato che, anche in questi casi, non sempre si può dire che la scelta di cambiare il nome sia effettivamente “libera” (in senso stretto). Occorre distinguere, infatti, tra i casi in cui il cambio del nome è il risultato di un genuino sentimento di appartenenza, e va dunque a coronare un processo di integrazione al termine del quale l’individuo, sentendosi pienamente entrato a far parte della cultura “ospitante”, decide di assumere un nome che di quest’ultima è espressivo (lasciandosi alle spalle, per converso, il nome espressivo della cultura di origine, cui sente di non appartenere più), e i casi in cui invece la scelta di cambiare il nome viene compiuta per sottrarsi a discriminazioni (dirette e indirette) cui si andrebbe incontro (o si potrebbe andare incontro) laddove la propria origine culturale dovesse risultare evidente agli altri consociati e al pubblico potere (in modo per certi versi simili, quindi, a quanto avveniva, come si è visto, nella fase storica dei regimi).

Il cambio volontario del nome serve, allora, in questa prospettiva, un fine duplice. Da un lato esso serve all’appartenente a una minoranza socio-culturale per “nascondere” la propria origine e dunque *far dimenticare agli altri* la propria identità “straniera” o “diversa”, testimoniando (fosse anche solo esteriormente) la propria adesione alla “forma di vita” tradizionale della comunità in cui si trova a vivere, ai fini di garantirsi un trattamento eguale (non discriminatorio) rispetto a quello degli appartenenti alla maggioranza nazionale e dunque ottenere una migliore possibilità di sviluppo della propria personalità. Dall’altro, esso serve (laddove pienamente volontario) a consacrare l’avvenuta integrazione, e dunque a *dimenticare in prima persona* la propria identità “straniera”, dimostrando, anche dal punto di vista simbolico, l’avvenuta interruzione del rapporto identitario che intercorreva con la “forma di vita” di origine, e l’instaurazione *ex novo* di un rapporto di appartenenza con il nuovo Paese in cui si desidera realizzare le proprie aspettative di vita nelle dimensioni politica, economica, sociale e culturale (in conformità con la “forma di vita” che in esso è maggioritaria).

In molti casi, in effetti, può risultare difficile tracciare una linea di confine precisa tra le due casistiche, nella misura in cui la decisione di cambiare il proprio nome potrebbe essere il prodotto di una combinazione di entrambi i fenomeni sopraccitati, e dunque in parte dovuta a ragioni identitarie (il sentimento di appartenenza alla nuova “forma di vita” maggioritaria) e in parte a ragioni utilitaristiche (il desiderio di evitare discriminazioni o, comunque, di poter “navigare” più agevolmente la società “ospitante”, venendo percepiti come “simili” anziché come “diversi”).

In ogni caso, dal punto di vista storico, il fenomeno in esame, indubbiamente antichissimo, ha assunto una particolare rilevanza (dal punto di vista quantitativo) a seguito dell’avvento dell’era delle grandi migrazioni (di cui l’Italia è stata, peraltro, protagonista), che hanno a loro volta generato, nelle società

“ospitanti”, processi di assimilazione e di integrazione culturale delle persone e delle comunità immigrate. Proprio in queste società è spesso accaduto, infatti, che un elevato numero di migranti si sia determinato a cambiare il proprio nome di origine ai fini di assumerne uno ritenuto maggiormente conforme alla cultura del Paese di approdo.

Il caso più noto (e meglio studiato) è, probabilmente, quello della anglicizzazione dei cognomi e dei nomi da parte dei migranti che, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, giungevano negli Stati Uniti d'America dal resto del mondo²³. In questa fase storica, infatti, milioni di persone provenienti dall'Europa, dall'Asia e da altre aree geografiche hanno adottato versioni inglesi dei loro nomi originari o, addirittura, nomi completamente nuovi e “puramente” inglesi. E così, “Schwarz” diventava “Black”, “Lichtenstein” diventava “Lightstone”, “Stephanopoulos” diventava “Stephenson”, “Koning” diveniva “King”, “Giordano” diveniva “Jordan”, e “Santoro” diveniva “Saint”.

Il cambio del nome avveniva, spesso, già nel periodo immediatamente successivo all'ingresso nel Paese, e sia su base *volontaria*, che su base (almeno in parte) *indotta*.

Contrariamente a quanto spesso si crede, il caso dell'assegnazione coattiva di un nuovo nome nel momento stesso dell'arrivo, all'atto della registrazione dei migranti, da parte di pubblici ufficiali preposti alla gestione dei flussi migratori, che semplicemente ritenevano di assegnare loro un nuovo nome, più vicino alle tradizioni e all'identità del Paese “ospitante”, è estremamente raro²⁴.

La regola era, invece, quella del cambio del nome per ragioni culturali su richiesta dell'interessato a seguito dello stabilimento nel Paese.

Spesso si trattava, in questa prospettiva, di casi di cambio utilitaristico, motivato, nella sostanza, dalla volontà di “far dimenticare” la propria origine straniera ai fini di assicurarsi una vita più semplice e un migliore godimento dei diritti fondamentali nella società “ospitante”. Invero, la dottrina occupatasi del tema ha evidenziato come la pratica in questione fosse particolarmente diffusa per alcune specifiche minoranze, come ad esempio gli ebrei provenienti dall'Europa orientale, gli italiani, gli irlandesi e i cinesi²⁵. Trattasi, non a caso, di quelle minoranze che più spesso si trovavano ad affrontare significative barriere nell'accesso

23 Sul tema si vedano, *ex multis*: S. BAIRD, *Anglicizing Ethnic Surnames*, in *Names*, vol. 54, n. 2, 2006; H.F. BARKER, *How the American Changes His Name*, in *The American Mercury*, 1935; P. CARNEIRO, S. LEE, H. REIS, *Please call me John: Name choice and the assimilation of immigrants in the United States, 1900–1930*, in *Labour Economics*, vol. 62, 2020; R. ABRAMITZKY, L. BOUSTAN, K. ERIKSSON, *Do Immigrants Assimilate More Slowly Today than in the Past?*, in *American economic review: Insights*, vol. 2, n. 1, 2020.

24 Si vedano R. MESZAROS, K. PENNAVARIA, *GovDocs to the Rescue! Debunking an Immigration Myth*, in *Government Documents Round Table (GODORT)*, vol. 46, n. 1, 2018.

25 Si veda in punto J.G. FUCILLA, *The Anglicization of Italian Surnames in the United States*, in *American Speech*, vol. 18, n. 1, 1943. Si vedano inoltre P. CARNEIRO, S. LEE, H. REIS, *Please call me John: Name choice and the assimilation of immigrants in the United States, 1900–1930*, op. cit.

al mondo del lavoro, al sistema dell'istruzione, e all'integrazione sociale ed economica. Per i loro componenti cambiare nome rappresentava un modo efficace per adattarsi alla nuova "forma di vita" e ostentare, al contempo, la propria "lealtà" e "gratitudine" alla comunità in cui si erano stabiliti, riducendo, per quanto possibile, i rischi di emarginazione economica, sociale e culturale.

In altri casi ancora, invece, la scelta di cambiare il proprio nome era determinata da fattori più marcatamente personali e congiunturali, come ad esempio il desiderio di occultare l'identità di origine in modo da "far dimenticare", a sé stessi e agli altri consociati, il fatto di aver vissuto eventi storici particolarmente traumatici (come nel caso dell'Olocausto per le minoranze ebraiche immigrate nel Secondo Dopoguerra), ovvero dalla volontà di "far dimenticare" il proprio collegamento con Paesi "nemici", o comunque percepiti negativamente durante periodi di grande tensione geopolitica (come nel caso del Giappone o degli altri Paesi dell'Asse durante la Seconda Guerra Mondiale, degli Imperi Centrali durante la Prima Guerra Mondiale, ovvero dell'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda).

È evidente che, in casi come questi, la scelta di "far dimenticare" le proprie origini è sì libera – nella misura in cui è espressione della volontà della persona interessata – ma, allo stesso tempo, fortemente influenzata da fattori esterni che valgono a informarne la decisione. In altri termini, è difficile determinare se, in assenza di tali fattori esterni, l'interessato avrebbe comunque scelto di cambiare il proprio nome, o se avrebbe invece conservato quello originario.

Diverso (e parimenti studiato in dottrina²⁶) è il caso, invece, in cui la scelta del nuovo nome avveniva *successivamente al radicamento* del migrante nel territorio, e cioè quando questi, dopo aver trascorso anche molti anni negli Stati Uniti, sentiva infine di appartenere alla loro cultura e alla loro identità, e di condividere, in definitiva, lo "spirito" del popolo nazionale e la sua particolare "*Lebensform*". L'adozione di un nuovo nome rappresentava allora, in questi casi, una rinuncia (anche simbolica) alle tradizioni e all'identità culturale originarie (che il migrante aveva, di fatto, già "dimenticato") e, al contempo, un passo decisivo verso l'integrazione e il perseguimento del "sogno americano". Non di rado, infatti, si trattava di un passo che veniva compiuto dalle "seconde" e "terze generazioni" di migranti, e cioè dai discendenti di coloro che era giunti per la prima volta nel Paese, che in esso erano nati e avevano sempre svolto la propria personalità.

A partire dalla metà del XX secolo, la questione del cambio volontario del nome per motivi culturali ha investito poi, progressivamente, anche altri Paesi occidentali, inclusi, segnatamente, quei Paesi europei che hanno iniziato a essere interessati, a loro volta, da ingenti flussi migratori, partendo quindi dai grandi ex-imperi coloniali (Francia e Regno Unito *in primis*) e da quegli Stati del

26 Si vedano: J.R. GOLDSTEIN, G. STECKLOV, *From Patrick to John F.: Ethnic Names and Occupational Success in the Last Era of Mass Migration*, in *American sociological review*, vol. 81, n. 1, 2016; H.F. BARKER, *How the American Changes His Name*, op. cit.

continente che per primi hanno conosciuto un rilevante sviluppo economico (come la Germania), fino a coinvolgere, infine (complice la crescita generalizzata del benessere generata dall'integrazione europea), tutti gli ordinamenti dell'Europa occidentale.

4. Il cambio del nome per ragioni culturali come questione giuridica

Sul piano giuridico, il tema che si pone è quello dell'utilizzo in prospettiva culturalmente orientata dei diritti che tutelano il rapporto di ciascun essere umano con il proprio nome. Posto che, in uno Stato democratico liberale e pluralista, non sono ammissibili, come regola generale, forme di ingerenza del pubblico potere nella sfera dell'identità personale (individuale e collettiva) che si spingano sino a mutare coattivamente il nome di un individuo, la questione di maggiore pregnanza nelle società occidentali del Secondo Dopoguerra è divenuta quella della configurabilità (o meno) di un diritto (culturale) degli appartenenti a una minoranza di cambiare, su base volontaria, il proprio nome in funzione dell'integrazione (o dell'assimilazione) nella società in cui essi vivono.

Per dirimere tale questione occorre, allora, operare un bilanciamento tra le già richiamate "funzione identitaria" (collettiva) e "funzione identificante" del nome, e cioè tra il diritto individuale a che il nome rispecchi l'identità della persona che lo porta, e l'interesse generale a che la persona sia (e rimanga) individuabile con certezza nei rapporti pubblici e privati. A seconda del punto di caduta di tale bilanciamento è possibile rinvenire, nel quadro degli ordinamenti occidentali, modelli anche profondamente diversi tra loro, che vanno a modulare secondo molteplici sensibilità il complesso intreccio di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti che il nome e la sua disciplina intersecano.

Negli Stati Uniti, ad esempio, anche per via del particolare retaggio storico che si è sommariamente ricostruito, dottrina e giurisprudenza ritengono che esista un vero e proprio diritto fondamentale della persona a scegliere (il più possibile) liberamente il proprio nome²⁷ come testimoniato peraltro da recenti casi di cronaca in cui tale diritto è stato portato alle sue conseguenze estreme (con l'attribuzione ai figli, da parte dei genitori, addirittura di nomi composti da serie di caratteri dal significato non immediatamente intelligibile a un normale osservatore²⁸). E in effetti, tale è la rilevanza del diritto in questione, che esso viene addirittura ricondotto ai valori (*rectius*, principi) fondamentali dell'ordinamento,

27 Si veda sul tema E.J. BANDER, *Change of Name and Law of Names*, Oceana, New York, 1973. Si vedano inoltre i contributi raccolti in: I.M. NICK (a cura di), *Names, Naming, and the Law: Onomastics, Identity, Power, and Policy*, Routledge, New York, 2023.

28 Si pensi alla scelta di Elon Musk, riportata dai principali mezzi di informazione, di chiamare il figlio "X Æ A-Xii".

in quanto espressione della personalità e della sfera più intima dell'individuo (e quindi, in ultima analisi, del “*right to privacy*”), che trascende le barriere della cittadinanza, dovendo essere ricostruito alla stregua di un diritto dell'essere umano in quanto tale²⁹. Trattasi, allora, di diritto che si fa “tiranno” rispetto agli interessi collettivi rivali, e che è in grado di prevalere sistematicamente (salvo rare eccezioni) sulla certezza dei rapporti giuridici.

Se così stanno le cose, allora, nell'ordinamento statunitense il diritto fondamentale a cambiare il proprio nome, che è diritto di libertà (in quanto specificazione di un diritto civile di prima generazione) può essere certamente esercitato dal suo titolare in senso culturalmente orientato, divenendo così un diritto culturale “trasversale”³⁰. Se non si può dire quindi che esista un diritto fondamentale a “far dimenticare” le proprie origini, un tale “oblio identitario” può comunque ben rappresentare la conseguenza dell'esercizio di un diverso diritto fondamentale (nel caso di specie, del diritto alla libertà del nome).

Simile all'approccio statunitense è quello del Canada, a sua volta Paese che ha conosciuto, ben prima di altri (ancor prima della stagione della globalizzazione), notevoli flussi migratori in entrata. Si prenda ad esempio la Provincia del Québec, ove, se è vero che la normativa vigente subordina, storicamente, nella forma, il cambio del nome all'esistenza di “importanti motivi” addotti dall'interessato e vagliati dalla pubblica amministrazione “caso per caso”, la prassi amministrativa (corroborata dalla giurisprudenza in materia) consente, di fatto, il cambio laddove si tratti di un «nome di origine straniera, troppo difficile da pronunciare o da scrivere nella sua forma originale»³¹.

Nella tradizione costituzionale europea e, dunque, anche in quella italiana, l'approccio è invece significativamente diverso. Invero, il bilanciamento, negli ordinamenti del continente, risulta più attento alle ragioni di tutela dell'interesse della collettività, e non si può dire quindi, come anticipato, che sia riconosciuto un diritto (in senso stretto) della persona a scegliere liberamente (in assenza di qualsivoglia vincolo) il proprio nome (con la parziale eccezione del Regno Unito, tradizionalmente più vicino ai modelli nordamericani). Il legislatore è abilitato, pertanto, a regolare in senso restrittivo la possibilità di cambiare volontariamente il proprio nome, a condizione che ciò avvenga ai fini di proteggere un bene giuridico costituzionalmente rilevante rivale (come, appunto, la certezza dei rapporti giuridici).

29 Si pensi alla celebre decisione della Corte dell'Indiana che ha ritenuto che la cittadinanza non sia presupposto necessario per l'esercizio del diritto a cambiare il proprio nome. Cfr. Court of Appeals of Indiana, Case No. 19A-MI-2166, 18 May 2020.

30 Si veda J. LUTHER, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

31 Cfr. *Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil ainsi qu'à la substitution du prénom usuel*.

Ciò non significa, ovviamente, che il cambio del nome sia precluso in via assoluta. Invero, in tutti gli ordinamenti europei la normativa vigente prevede almeno alcuni casi in cui al singolo è consentito, se non altro, *chiedere* al pubblico potere una variazione del proprio nome, declinando altresì i presupposti per cui una richiesta siffatta può trovare accoglimento, così come le procedure che dovranno essere seguite (che prevedono sempre un vaglio dell'istanza da parte dello Stato, in via amministrativa o giurisdizionale). Il cambio del nome per "far dimenticare" le proprie origini culturali sarà, quindi, soggetto, di volta in volta, ai requisiti (sostanziali e procedurali) che il legislatore pone nell'interesse generale.

5. (segue) il quadro normativo nell'ordinamento italiano

In Italia la norma di riferimento per quanto riguarda il cambio del nome è l'articolo 89 del D.P.R. n. 396/2000, che come noto dispone che "Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta". Il successivo articolo 90 dispone che "Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso".

Trattasi di norma che, in ipotesi, potrebbe essere compatibile con interpretazioni di tipo estensivo (un diritto al cambio del nome "a richiesta" dell'interessato), ma che nella prassi è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di garantire alla pubblica amministrazione un margine di apprezzamento estremamente ampio nella ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, che consente il cambiamento del nome esclusivamente in presenza di ragioni gravi, oggettive ed eccezionali. Lo statuto di "diritto" in senso stretto è riconosciuto, all'articolo 6 c.c., esclusivamente al diritto "*al*" nome (attribuito per legge al momento della nascita), ma non anche al diritto *a uno specifico* nome (scelto liberamente dall'interessato nel corso della sua vita).

Se così stanno le cose, allora, il cambio del nome sembra configurarsi, più che alla stregua di un diritto soggettivo "pieno", come un interesse legittimo, in ragione della facoltà, per la pubblica amministrazione, di frustrare la richiesta dell'interessato laddove essa non sia ritenuta sostenuta da ragioni serie al punto

di vincere l'interesse pubblico contrapposto³². Il che pare confermato, del resto, dal fatto che, nella prassi, in Italia come in altri Paesi europei, la stragrande maggioranza delle istanze si conclude con un provvedimento di diniego.

Invero, la giurisprudenza amministrativa in materia ha più volte ribadito che:

La valutazione del prefetto circa l'istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante, da circostanziare nell'istanza, con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale³³.

Peraltro, per quel che qui maggiormente interessa, va osservato che la normativa vigente, così come interpretata dalla giurisprudenza appena menzionata, potrebbe ben essere letta, in un'ottica estensiva ed evolutiva, nel senso di consentire (se non altro in casi specifici ed entro i limiti individuati dal legislatore) un "diritto" della persona appartenente a una minoranza socio-culturale alla modifica del proprio nome per ragioni identitarie.

Il D.P.R. n. 396/2000 fa riferimento, a ben vedere, alla possibilità di richiedere il cambio del nome "*anche*" perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale, così lasciando intendere che i casi ivi tipizzati non esauriscono le fattispecie in cui il cambio può essere concesso, che sono invece liberamente apprezzabili dalla pubblica amministrazione. E così, la normativa in esame potrebbe adattarsi, in ipotesi, a entrambe le macro-categorie del cambio del nome per "far dimenticare" le proprie origini che hanno storicamente caratterizzato le società complesse.

Si potrebbero immaginare, più precisamente, casi in cui il cambio del nome potrebbe sottrarre l'individuo che lo richiede a *oggettive discriminazioni* derivanti dal contesto sociale, politico e culturale della società italiana, e potrebbe dunque essere espressivo, oltre che della libertà della personalità di cui all'articolo 2 Cost., della necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscano un'effettiva eguaglianza tra consociati ex articolo 3 comma 2 Cost.

O si potrebbero immaginare, allo stesso tempo, casi in cui cambio del nome sia conseguenza del *coronamento del percorso di integrazione* compiuto dallo straniero che acquista la cittadinanza italiana per naturalizzazione, ed è quindi ammesso al godimento dei diritti politici, oltre che reso partecipe dei doveri costituzionali di fedeltà, e potrebbe essere dunque espressivo, oltre che della libertà della

32 Cfr., *ex multis*: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 6462/2019; Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 5021/2013; Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2320/2006; Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2752/2004.

33 Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4578/2025.

personalità di cui all'articolo 2 Cost., anche dei diritti/doveri di solidarietà e di integrazione ricavabili dal combinato disposto degli articoli 51, 52 e 54 Cost.³⁴.

Ciò appare coerente, in effetti, con la funzione che il cambio del nome svolge nella dinamica complessiva dell'ordinamento repubblicano, se appena si considera che quest'ultimo già prevede, allo stato, la possibilità di cambiare il nome per esercitare una sorta di "diritto all'oblio", e dunque un diritto a "dimenticare" o "far dimenticare" determinate caratteristiche del proprio vissuto e, di conseguenza, della propria identità personale. In questa prospettiva, lo stesso D.P.R. n. 396/2000 prevede, come già menzionato, quale caso tipizzato di richiesta di modifica del nome, quello in cui esso riveli "l'origine naturale" dell'interessato. Similmente, l'articolo 13 della legge n. 4/2018 prevede che, in caso di omicidio di uno dei due genitori da parte dell'altro, i figli della vittima possano chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva per il reato in parola.

In ultima analisi, si deve ritenere che l'ordinamento già contenga, nei suoi tratti essenziali, lo "strumentario" per un esercizio culturalmente orientato del diritto a "far dimenticare" le proprie origini culturali attraverso il cambio del nome. L'esercizio in concreto, e in via strutturale, di un diritto siffatto dipende, però (come è sempre il caso per i cosiddetti "nuovi diritti"), dall'evoluzione in concreto del contesto socio-culturale. Evoluzione che, sino ad anni recenti, si è mossa nel senso non già dell'assimilazione, bensì della massima valorizzazione delle differenze e, soprattutto, delle differenze culturali. Con la conseguenza che l'esigenza di "far dimenticare" la propria identità minoritaria non è stata (come si dirà, forse, sino a oggi) avvertita con particolare intensità nell'ordinamento italiano (o, per quel che vale, in altri ordinamenti occidentali).

6. Il diritto a conservare il nome nella società multiculturale

La questione del cambio del nome per dimenticare la propria origine culturale sembrava, in effetti, essersi sopita, almeno parzialmente, all'apice della stagione della globalizzazione, dei grandi flussi migratori³⁵, e dell'avvento della società multiculturale che ha caratterizzato le ultime due decadi del XX secolo³⁶.

34 Si veda in punto A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013, specie 191 ss.

35 Si veda F. SCUTO, *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Giuffrè, Milano, 2012.

36 Si vedano: G. DI COSIMO, *Giudici e politica alle prese con i conflitti multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2019; V. BALDINI, *La società multiculturale come "questione giuridica"*, op. cit.; V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, op. cit.; G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione. Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, op. cit.; C. PINELLI, *Società multiculturale e Stato costituzionale*, op. cit. Sia consentito, inoltre, il rinvio a G. CAVAGGION, *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Giappichelli, Torino, 2018.

Questa fase è stata, infatti, governata secondo i canoni delle celebri teorie del multiculturalismo e delle “politiche del riconoscimento”, che si fondano sull’obbligo, in capo al pubblico potere, di riconoscere una eguale dignità a tutte le identità culturali³⁷, astenendosi da forme di promozione, anche indiretta, della cultura nazionale tradizionale maggioritaria³⁸. Allo Stato viene vietata la discriminazione su base culturale, così come l’adozione di politiche di stampo assimilazionista (o “politiche culturali”³⁹), e viene simmetricamente imposta la promozione e la protezione delle identità (delle “forme di vita”) delle minoranze (sia nazionali che immigrate), nella prospettiva della creazione di una cittadinanza multiculturale, aperta, e slegata da criteri di appartenenza nazionale o identitaria⁴⁰.

In un contesto di valorizzazione e promozione della diversità culturale e del pluralismo (se non addirittura del relativismo), le minoranze (e l’attività legislativa e giurisdizionale) si sono concentrate prevalentemente sulle rivendicazioni non già di un diritto a *dimenticare*, bensì di un diritto a *mantenere* e *ricordare* le proprie radici e le proprie origini: il diritto alla libertà dell’identità culturale, o diritto a mantenere la propria cultura⁴¹.

Di conseguenza, la storia delle ultime tre decadi è povera di casi riguardanti il cambio del nome per ragioni culturali, e ricca, invece, di casi riguardanti il diritto delle persone appartenenti a minoranze di *mantenere il proprio nome*, come tratto distintivo della loro identità culturale, se non addirittura il diritto a *ripristinare il proprio nome originario*, laddove esso fosse stato modificato forzatamente ai fini di adattarsi ai canoni della cultura maggioritaria (ad esempio dai genitori, al momento dell’ingresso nel Paese, oppure al momento della naturalizzazione). Similmente, non sono pochi i casi in cui persone appartenenti a una minoranza culturale hanno invocato il diritto di *opporsi alla trasformazione del proprio nome* imposta dal pubblico potere, ad esempio nella forma della traslitterazione nella lingua dell’ordinamento ospitante, ovvero dell’utilizzo di un alfabeto diverso da quello originale.

Si pensi, per l’Italia (solo per fare un esempio tra i molti possibili), al problema dell’iscrizione del nome degli appartenenti alla minoranza slovena sui documenti rilasciati dallo Stato in forma “traslitterata”, e cioè in lingua italiana, senza l’utilizzo dei segni diacritici che contraddistinguono la lingua della minoranza in questione. L’autorità giudiziaria ha ritenuto illegittima tale pratica, riconoscendo il diritto degli appartenenti alla minoranza slovena, che è, peraltro, minoranza storica la cui identità è provvista di rilevanza costituzionale ex articolo 6 Cost.,

37 Si veda C. TAYLOR, *Multiculturalism. Examining the politics of recognition*, Princeton University Press, Princeton, 1994.

38 Si veda W. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, op. cit., 110 ss.

39 Secondo la locuzione utilizzata già da N. BOBBIO, *Politica e cultura*, Einaudi, Torino, 1955, 37 ss.

40 Si veda, per tutti, W. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, op. cit.

41 Si veda Y. DONDERS, *Towards a right to cultural identity?*, Intersentia, Cambridge, 2002.

di vedere fedelmente riportato il proprio nome sui documenti e sugli atti prodotti dalla Repubblica⁴².

Si pensi, in Francia, al venir meno, nel 1966, dello storico (sopraccitato) divieto di attribuire ai nuovi nati nomi nelle lingue minoritarie nazionali (come, ad esempio, il Bretone)⁴³.

In senso analogo si è espressa altresì, più volte, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconduce il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), e ha ribadito in diverse pronunce la necessità che il pubblico potere tenga in considerazione la valenza identitaria del nome tanto nel riconoscimento dei diritti della persona su di esso (incluso il cambio volontario del nome), quanto come limite a forme di modifica coattiva (pur non vietate, in assoluto, dalla Convenzione, se proporzionate e finalizzate al perseguimento di un fine legittimo)⁴⁴.

In senso analogo si è espresso anche il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che ha ritenuto che l'articolo 17 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966, che riconosce a sua volta (tra gli altri) il diritto al rispetto della vita privata, debba essere interpretato nel senso che allo Stato è precluso cambiare coattivamente il nome di una persona, a maggior ragione laddove il nome sia espressivo della sua particolare identità culturale e, a seguito della modifica (ad esempio tramite la trasposizione in una lingua diversa), esso finisca per perdere tale identità⁴⁵.

In parallelo con la giurisprudenza, anche gli interventi legislativi della fine del XX secolo si sono concentrati quasi esclusivamente sul riconoscimento alle minoranze di "ricordare", e cioè sul diritto di utilizzare i nomi espressivi della loro "forma di vita" particolare.

Si pensi, solo per fare un esempio, per l'Italia, alla legge n. 482/1999, che riconosce espressamente alle minoranze linguistiche il diritto di utilizzare la lingua minoritaria nell'onomastica e nella toponomastica statuendo, in particolare, all'articolo 11, che

I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i

42 Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6656/2007.

43 Cfr. *En 1966, la bataille judiciaire des prénoms bretons*, in *Ouest France*, 1 agosto 2012.

44 Cfr., *ex multis*: *Henry Kismoun v. France*, Application no. 32265/10, 5 dicembre 2013; *Daróczy v. Hungary*, Application no. 44378/05, 1 luglio 2008. Si vedano: E. LAMARQUE, *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in P. BONETTI (a cura di), *L'uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, Giappichelli, Torino, 2016; A.O. COZZI, *Cambiamento del cognome dell'adulto e controllo sul procedimento e processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 CEDU (a partire da C.edu, Jacquinet c. Belgio, 7 febbraio 2023)*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4, 2023.

45 Cfr. il parere nel caso *Raihman v. Latvia* (Communication No. 1621/2007).

nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

In definitiva, si può certamente affermare che, nella società multiculturale “super-diversa”⁴⁶, il cambio del nome per ragioni culturali (per “far dimenticare” la propria identità di origine) abbia grandemente perso di attualità, nella misura in cui si era creduto che fosse possibile disegnare una comunità in cui alle identità minoritarie sarebbe stata riconosciuta una eguale dignità rispetto all’identità nazionale maggioritaria tradizionale, e in cui il pluralismo e la diversità sarebbero stati elevati a valore e fattore di sviluppo socio-culturale, in uno Stato costituzionale aperto, inclusivo, e dialogante⁴⁷. In una società aperta alle differenze e al dialogo e alla convivenza tra le diverse “forme di vita”, l’appartenente alla minoranza non ha alcun motivo di aspirare all’“oblio” della propria identità, a prescindere dal fatto che ciò avvenga per motivi utilitaristici o come risultato di un processo di assimilazione. Nella società multiculturale, infatti, egli non deve sfuggire ad alcuna discriminazione etnica o culturale, e l’integrazione non è un risultato auspicabile dei complessi rapporti tra maggioranza e minoranze, né prerequisito per un godimento pieno dei diritti che la Costituzione riconosce a ciascun essere umano⁴⁸.

Non è casuale, allora, in questa prospettiva (rimanendo sulle questioni del nome), e testimonia anzi i risultati di questa nuova stagione di apertura al pluralismo, che nel 2024 il nome più diffuso tra i nuovi nati in Inghilterra sia stato, secondo le statistiche ufficiali, “Muhammad”⁴⁹.

E tuttavia, questo quadro di riferimento, che pareva ormai consolidato, è stato messo radicalmente in discussione, nell’ultima decade, dall’avvento, in tutti gli ordinamenti occidentali, delle nuove rivendicazioni populiste dei “diritti della maggioranza” e delle nuove istanze per la difesa dell’identità nazionale tradizionale⁵⁰.

46 Si veda N. SIGONA, *Superdiversity’s backstory*, in *Ethnic and Racial Studies*, vol. 47, n. 8, 2023.

47 Si veda G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

48 Si veda A. MASTROMARINO, *Formazioni culturali e conflitti identitari. Oltre l’accomodamento per praticare il pensiero complesso*, n. 3, 2025.

49 Cfr. Office for National Statistics, *Baby names for boys in England and Wales*, 2024.

50 Si vedano: L. ORGAD, *The cultural defense of Nations. A liberal theory of majority rights*, Oxford University Press, Oxford, 2015; A. PATTEN, *Populist multiculturalism: are there majority cultural rights?*, in *Philosophy & Social Criticism*, vol. 46, n. 5, 2020; R. BAUBÖCK, *Cultural majority rights: has multiculturalism been turned upside down?*, in *Ethnicities*, vol. 22, n. 4, 2022; R. KOOPMANS, *Cultural rights of native majorities between universalism and minority rights*, in *WZB Berlin Social Science Center Discussion Papers*, 2018; D. NEWMAN, *Why majority rights matter in the context of ethno-cultural diversity: the interlinkage of minority rights, indigenous rights, and majority rights*, in G. PENTASSUGLIA (a cura di),

7. Prospettive future: la (possibile) nuova attualità del cambio del nome per “far dimenticare” le proprie origini culturali nell’era delle “politiche del risentimento”

A partire dalla prima decade del XXI secolo, l’adesione del decisore pubblico (e dei consociati) alla dottrina multiculturalista e alle “politiche del riconoscimento” nei Paesi occidentali ha conosciuto un rapido e (apparentemente) inarrestabile declino, al punto che si è parlato, da più parti, della “morte del multiculturalismo”⁵¹. L’intersezione tra le grandi migrazioni, le trasformazioni demografiche, la globalizzazione, l’integrazione sovranazionale, e le grandi crisi economiche del 2008 e del 2020 ha promosso un’ascesa dei movimenti politici populistici, sovranisti e nazionalisti, che hanno fatto della tutela delle identità nazionali tradizionali il loro principale “cavallo di battaglia”, specie nell’ambito delle materie dell’immigrazione e dell’integrazione⁵².

Invero, le trasformazioni prodotte da questi fenomeni epocali hanno generato un sentimento di rigetto diffuso della diversità nelle maggioranze nazionali “declinanti”, che hanno preso a rivendicare forme di protezione pervasiva (anche al livello costituzionale) della propria “forma di vita” tradizionale, se del caso anche attraverso la sua imposizione in capo alle minoranze⁵³. Trattasi di quelle che sono state definite efficacemente, in dottrina, “politiche del risentimento”⁵⁴, con cui la maggioranza nazionale “assediate” tenta di limitare il pluralismo e reprimere le “forme di vita” minoritarie, nella convinzione che la congiuntura socio-economica attuale non consenta un’adeguata tutela dei diritti di ogni essere umano, dovendosi, quindi, prioritizzare i diritti dei “simili” e sacrificare quelli dei “diversi”⁵⁵.

Ethno-Cultural Diversity and Human Rights: Challenges and Critiques, Brill Nijhoff, Leiden, 2017; T. DE WAAL, J.W. DUYVENDAK, *The majority oppressed? On asymmetrical multiculturalism and majority rights*, in *Comparative Migration Studies*, vol. 10, 2022; A. EISENBERG, *The rights of national majorities: toxic discourse or democratic catharsis?*, in *Ethnicities*, vol. 20, n. 2, 2020; J. GEST, *Majority minority: a comparative historical analysis of political responses to demographic transformation*, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 47, n. 16, 2021. Si vedano, inoltre, i contributi raccolti in L. ORGAD, R. KOOPMANS (a cura di), *Majorities, minorities, and the future of nationhood*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022. Sia consentito inoltre il rinvio a G. CAVAGGION, *I diritti della maggioranza nel costituzionalismo contemporaneo. Possibili derive illiberali della difesa dell’identità nazionale*, Giappichelli, Torino, 2025.

51 Sul tema si veda C. JOPPKE, *Is multiculturalism dead?*, Polity, Cambridge, 2017.

52 Si vedano, per tutti: C. PINELLI, *Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2019; G. SILVESTRI, *Corte costituzionale, sovranità popolare e “tirannia della maggioranza”*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2019.

53 Si veda E. KAUFMANN, *Whiteshift. Populism, immigration and the future of white majorities*, Penguin, London, 2019.

54 Si veda F. FUKUYAMA, *Identity: the demand for dignity and the politics of resentment*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2018.

55 Si vedano in punto: C. SANDELIND, *Linking minority rights and majority attitudes. Multicultural patriotism*, in L. ORGAD, R. KOOPMANS (a cura di), *Majorities, minorities, and the future of nationhood*,

Queste nuove “politiche del risentimento” hanno intersecato, di recente, anche la questione del nome: basti pensare al caso, in Francia, dei genitori che avevano deciso di chiamare la figlia “Jihad”: un nome che all’osservatore occidentale può apparire, per ovvi motivi, preoccupante, ma che in realtà è piuttosto diffuso nel mondo islamico, e non è necessariamente connotato da accezioni violente, essendo il concetto di “*jihad*” riferibile in generale allo “sforzo per il miglioramento” (anche esclusivamente spirituale) del credente⁵⁶.

E tuttavia, nell’epoca dei “diritti della maggioranza” e, in Francia, dei gravi attentati delle prime due decadi del XXI secolo, la scelta dei genitori è stata ritenuta espressiva di un *rigetto radicale dell’identità nazionale* tradizionale. Conseguentemente, a seguito di segnalazione dell’ufficiale dello stato civile, la Procura di Tolosa ha richiesto l’intervento del Giudice per la famiglia, che ha ritenuto che il nome “Jihad” sia suscettibile di recare pregiudizio all’interesse del minore cui esso viene imposto, in considerazione dell’accezione negativa, collegata al terrorismo di matrice religiosa, che tale parola ha nel mondo occidentale. Il Giudice ha quindi ordinato che il nome fosse autoritativamente cambiato in “Jahid”, con decisione condivisibilmente criticata, in dottrina, per la pretesa di interpretare la cultura minoritaria (in cui il concetto di “*jihad*” è indubbiamente polisemico e portatore di significati anche positivi), secondo i canoni della cultura maggioritaria occidentale (ove il medesimo termine e invece caratterizzato da un significato esclusivamente negativo).

Sempre in Francia, si è verificato, negli stessi anni, un parziale arretramento giurisprudenziale rispetto alla possibilità, per le minoranze storiche di utilizzare i propri nomi tradizionali⁵⁷.

Negli Stati Uniti, nuove e inedite forme di nazionalismo linguistico hanno indotto autorevole dottrina a sostenere che i migranti provenienti da Paesi ispanofoni dovrebbero mutare la propria identità, inclusa la lingua, ai fini di adattarsi alla tradizione anglofona, e che per poter vivere pienamente il “sogno americano” essi dovrebbero “imparare a sognare in inglese”⁵⁸.

Più in generale, e al di là delle peculiarità dei singoli casi, nella stagione dei “diritti della maggioranza” si è tornati a rimarcare la linea distintiva, che si pensava ormai superata, tra “noi” e gli “altri”, tra “amici” e “nemici”, utilizzando nuovamente l’appartenenza all’identità nazionale come criterio di discriminazione.

op. cit., 156 ss.; R. EATWELL, M. GOODWIN, *National populism: the revolt against liberal democracy*, Penguin, London, 2018, specie 257 ss.

56 Sul caso si veda M. DEL VECCHIO, *L’importanza di chiamarsi Jihad. La società multiculturale alla prova del nome*, in *Calumet*, n. 16, 2023.

57 Cfr. *Bretagne: Le conseil régional demande l’autorisation du «ñ» dans les prénoms*, in *20 Minutes*, 14 ottobre 2017.

58 Così S.P. HUNTINGTON, *Who are we? Challenges to American identity*, Simon&Schuster, New York-London, 2004, 256.

nella selezione dei consociati, finanche per il riconoscimento pieno di alcuni diritti costituzionali.

In un modo e in società sempre più divise, sempre più polverizzate, e animate da tensioni e diffidenze sempre crescenti (e quindi, in ultima analisi, molto meno inclusive e pluraliste), appare quindi ipotizzabile (e, per alcuni versi, sembra essere già in atto) un ritorno di centralità del diritto a cambiare il proprio nome per motivi culturali e, soprattutto, per dimenticare e far dimenticare le proprie origini.

Emblematico delle conseguenze giuridiche di questo nuovo clima politico e sociale è il recente caso, verificatosi in Germania, relativo al ricorso dei componenti di una famiglia, proveniente dall'Azerbaijan, che si erano visti respingere dalla pubblica amministrazione la richiesta di poter cambiare i propri nomi, che denotavano un'origine islamica, ai fini di evitare possibili discriminazioni nella società "ospitante" (in ragione del pregiudizio negativo che sempre più spesso affligge, nei Paesi europei, coloro che praticano la religione musulmana)⁵⁹. La pubblica amministrazione aveva offerto loro la possibilità di assumere una versione germanizzata dei loro nomi originari, ma la famiglia aveva rifiutato, chiedendo invece di poter scegliere nomi interamente e tipicamente tedeschi, ritenendo che la soluzione "di compromesso" non consentisse di far realmente (o completamente) dimenticare la propria origine migrante. Il Tribunale amministrativo di Göttingen ha tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo che "il fatto che un cognome sia di origine straniera, o non suoni tedesco, non può essere ritenuto ragione rilevante per il cambio del nome", e che il diritto al nome non possa essere utilizzato dal titolare (in senso culturalmente orientato) ai fini di "compensare i difetti della società" in cui egli vive.

Lo stesso principio di diritto è stato ribadito, ancor più recentemente, dal Tribunale amministrativo di Koblenz, che ha esaminato (e rigettato) il ricorso di una coppia che aveva chiesto di essere autorizzata a cambiare il proprio cognome, di origine russa, per evitare le discriminazioni e le accezioni negative che derivano dall'associazione a tale identità culturale nella fase storica attuale (a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della conseguente ostilità del "mondo occidentale" nei confronti di tale Paese)⁶⁰.

Si pensi, ancora, al caso, negli Stati Uniti d'America, di Dwight Jackson, uomo di origini afroamericane che ha intentato una causa anti-discriminazione avverso un'impresa che lo aveva più volte escluso dai colloqui per un posto di lavoro, ma che lo aveva invece immediatamente preso in considerazione dopo che egli aveva cambiato, nei curriculum proposti, il proprio nome, sostituendo a quello

59 Cfr. A. BAGDJIAN, *Foreigners can't pick new German names, court rules*, in *Reuters*, 9 maggio 2012.

60 Cfr. T. KIREZ, *German family says they suffer discrimination due to Russian-sounding name, but not allowed to change name*, in *AA.com*, 25 aprile 2023.

originale (che rivelava l'origine etnica "nera"), quello di "John Jebrowski", riferibile invece a un'identità etnica "bianca"⁶¹.

Nella stessa prospettiva, un recente studio statunitense ha evidenziato come il nome sia spesso preso in considerazione dai datori di lavoro ai fini di selezionare i candidati sulla base della loro (percepita) origine etno-culturale, come dimostrato dal fatto che curricula del tutto identici hanno una percentuale di successo molto più bassa laddove il nome del candidato riveli l'appartenenza a un'identità minoritaria (e, in particolare, un'etnicità "nera")⁶².

Gli esempi presi in considerazione sono soltanto alcuni tra i molti possibili, ma paiono nondimeno indicativi delle ragioni per cui la questione del cambio del nome per motivi culturali potrebbe tornare ad assumere, negli anni a venire, una rilevanza crescente.

La pratica del cambio del nome per far dimenticare o per dimenticare le proprie origini culturali pone, evidentemente, diversi problemi complessi, che riguardano l'identità, la memoria e il "prezzo" da pagare, in una liberaldemocrazia, per l'integrazione sociale ed economica e per un accesso pieno ai diritti fondamentali della persona. Essa interroga, in questo senso, i principi fondativi del costituzionalismo democratico liberale, intersecando i valori (occidentali ed europei) della centralità della persona umana, della sua identità e dei suoi diritti, del pluralismo, della solidarietà, dell'eguaglianza e della non discriminazione.

In società che divengono sempre più piccole, caratterizzate dall'adozione delle "politiche del risentimento", e che offrono sempre meno possibilità per uno sviluppo pieno della personalità umana nella dimensione politica, sociale, economica e culturale, la ricerca dell'"oblio" della propria identità da parte dei "diversi", delle minoranze, rischia, allora, di cessare di essere una scelta libera, e di divenire, sempre più, un obbligo occulto, una condizione implicita per un'ammissione piena nella comunità nazionale.

61 Cfr. N. MCLEAN, *A Black man got a job interview after he changed the name on his resume. Now, he's suing for discrimination*, in *CNN.com*, 13 luglio 2024.

62 Si vedano P.M. KLINE, E.K. ROSE, C.R. WALTERS, *Systemic discrimination among large U.S. employers*, in *NBER Working Paper Series*, n. 29053, luglio 2021. In senso analogo si vedano X. ZHAO, M. BIERNAT, *Your Name Is Your Lifesaver: Anglicization of Names and Moral Dilemmas in a Trilogy of Transportation Accidents*, in *Social Psychological and Personality Science*, vol. 10, n. 8, 2018.

Giustizia riparativa e diritto all'oblio*

Angela Della Bella

Professoressa ordinaria di diritto penale, l'Università degli Studi di Milano
ORCID 0000-0003-4410-7232

Davide Galliani

Professore associato di diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano
ORCID 0000-0002-3899-8609

DOI: 10.54103/milanoup.273.c596

ABSTRACT: Lo scritto approfondisce il tema della giustizia riparativa per come si è sviluppato prima “fuori” e dopo “dentro” il nostro ordinamento. Chiarite le coordinate costituzionali entro le quali collocarlo, si esaminano i punti di maggiore spessore della Riforma Cartabia. E si tenta di rapportarli con il tema del diritto all'oblio, anche in chiave di analisi di alcuni recenti casi giudiziari.

This paper explores the issue of restorative justice as it developed first “outside” and then “inside” the Italian legal system. Having clarified the constitutional framework within which it should be placed, it examines the key points of the Cartabia Reform. It also attempts to relate them to the right to be forgotten, including through the analysis of several recent case law.

PAROLE CHIAVE: Giustizia riparativa, diritto all'oblio, Riforma Cartabia.

KEYWORDS: *Restorative Justice, Right to be forgotten, Cartabia Reform.*

SOMMARIO: 1. Una premessa necessaria sulle origini e gli scopi di questo modello alternativo di giustizia penale. - 2. La copertura costituzionale della giustizia riparativa. - 3. I principi della riforma Cartabia. - 3.1 Giustizia riparativa, riforma Cartabia, diritto all'oblio. - 4. Prime esperienze applicative.

* Il § 1 è da attribuire ad Angela Della Bella, i §§ 2-3 a Davide Galliani e il § 4 ad entrambi.

1. Una premessa necessaria sulle origini e gli scopi di questo modello alternativo di giustizia penale

Nel tentativo di spiegare perché l'introduzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento potrebbe giocare un ruolo importante nel garantire effettività al diritto all'oblio, occorre una breve premessa per illustrare, pur nella sintesi che tale contributo impone, quale siano le caratteristiche e gli obiettivi di fondo di questo modello di giustizia penale.

In via del tutto preliminare, occorre chiarire che l'idea della giustizia riparativa si è andata affermando nella dottrina americana degli anni Settanta nella prospettiva del superamento del modello tradizionale di giustizia penale: la logica punitiva propria del sistema tradizionale, teso esclusivamente al castigo dell'autore del reato, è apparsa sempre più insoddisfacente, da un lato, per la marginalizzazione della vittima del reato, la cui sofferenza non trova riconoscimento nel procedimento penale, dall'altro, per l'evidente incapacità della pena di porsi come strumento efficace di prevenzione dal crimine e di recupero del condannato¹.

Secondo il diverso paradigma della giustizia riparativa, la risposta al reato – da intendersi non tanto come offesa a un bene di rilievo collettivo, ma come rottura del rapporto sociale tra l'autore del fatto e la vittima che subisce il danno – non è la punizione, ma il percorso di riconciliazione tra le parti che deve portare ad una riparazione consensuale delle conseguenze del reato. In tale prospettiva la riparazione, oltre a garantire una responsabilizzazione dell'autore del reato ed agire quindi come strumento di prevenzione speciale e di riduzione della recidiva, funziona anche come strumento di prevenzione generale, poiché promuove la pacificazione sociale esauendo le spinte emotive che promanano dal reato e favorendo così, in ultima analisi, l'oblio².

1 Sul tema della giustizia riparativa, all'interno di una letteratura oramai molto ampia, si segnalano: R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva*, in *Sist. penale* 22.11.2022; A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCCATO, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale. La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino, 2024; G. FORTI, *Tempo del processo e tempo della persona: scorcì prospettici dalla giustizia riparativa*, in G. MANNOZZI e F. RUGGIERI (a cura di), *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio*, Insubria University Press, Milano, 2005, C. MAZZUCCATO, *Diritto penale e giustizia riparativa. Verso un nuovo paradigma?*, in *Archivio Penale*, 2014; A. MENGHINI, E. MATTEVI (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno Trento, 20-21 settembre 2024*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024; G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Giappichelli, Torino, 2022; F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2025; F. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in *Sist. pen.* 20.9.2024.

2 Sul ruolo della giustizia riparativa come strategia di pacificazione sociale e quindi di prevenzione speciale, cfr. L. EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo*

Le riflessioni in materia hanno acquisito sempre maggior rilievo nell'ambito del dibattito internazionale, trovando riconoscimento, a partire dagli anni Ottanta, in importanti documenti internazionali, che hanno progressivamente definito obiettivi, principi e strumenti di questo rivoluzionario modello di giustizia penale. Un ruolo fondamentale, in questo senso, è stato certamente giocato dalle Nazioni Unite a cui si deve la pubblicazione di importanti risoluzioni, tra le quali si può ricordare la Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985, contenente i "Principi fondamentali di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere", nonché la Risoluzione 2002/12 del 24 luglio 2002, che ha dato forma definitiva ai "Principi base nell'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale".

Nel contesto del Consiglio d'Europa, oltre alla Raccomandazione (85)11 del Comitato dei Ministri sul ruolo della vittima, ha svolto un ruolo importante per la promozione di sistemi di giustizia riparativa negli Stati Membri, la Raccomandazione (99)19 del 15 settembre 1999 concernente la mediazione in materia penale, che contiene i principi generali della materia e, da ultimo, la Raccomandazione 2018/8, che la dottrina considera «lo strumento giuridico internazionale più completo e ambizioso nel campo della giustizia riparativa»³.

Quanto all'Unione europea deve infine farsi riferimento alla Direttiva 2012/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato".

Da tali importanti documenti, e da molti altri che poi nel tempo si sono succeduti, è possibile evincere gli obiettivi ed i principi generali a cui il modello della giustizia riparativa si ispira, nonché l'individuazione degli strumenti di cui si avvale. Per illustrare in estrema sintesi gli obiettivi, ci si può riferire ai "key elements" così come individuati nell'*Handbook in restorative justice programmes* pubblicato da UNODC, che li identifica nel supportare le vittime del reato, incoraggiandole ad esprimere i propri bisogni ed assistendola nel percorso di risoluzione del conflitto; ricomporre la relazione che è stata danneggiata dal reato, attraverso un percorso consensuale e condiviso tra le parti; riaffermare i valori della comunità denunciando le condotte di reato; incoraggiare l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare degli autori del fatto; individuare gli esiti riparativi del percorso; prevenire la recidiva, incoraggiando il cambiamento individuale degli autori di reato e facilitandone la reintegrazione nella comunità⁴.

il d.lgs. n. 150/2022, in Sist. pen. 9.4.2024.

3 B. PALI, I. MARDER, *Genesi ed evoluzione della giustizia riparativa in Europa*, in A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCCATO *Riforma Cartabia*, op. cit.

4 Cfr. United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, II ed., 2020.

Quanto invece ai principi che devono guidare il percorso riparativo, il caposaldo della giustizia riparativa è la consensualità e la spontaneità dell'adesione ai programmi: il consenso della vittima deve essere consapevole, informato e spontaneo e deve permanere in tutte le fasi della procedura. Altri principi fondamentali sono quelli dell'accessibilità dei programmi di giustizia riparativa, che devono svilupparsi in un contesto pubblicistico e offrire prestazioni gratuite, quello della confidenzialità delle dichiarazioni e delle attività svolte nel corso del programma, nonché il principio – particolarmente rilevante considerata la prospettiva nella quale ci poniamo – del coinvolgimento della comunità, che consente di ripristinare il patto di cittadinanza violato.

Al fine di realizzare gli specifici obiettivi di ricomposizione del conflitto, i sistemi di giustizia riparativa impiegano diverse tipologie di strumenti. Certamente, il più conosciuto e diffuso è rappresentato dalla mediazione auto-re-vittima, che – come noto – si caratterizza per l'incontro delle due parti alla presenza di un mediatore, ossia una figura esperta, specificamente formata, che svolge una funzione di intermediazione tra le parti con caratteri di indipendenza ed imparzialità.

Altri strumenti assai diffusi negli ordinamenti nei quali la giustizia riparativa ha un suo spazio sono la *Community* o *Family Group Conferencing*, che costituisce una sorta di mediazione allargata, a cui partecipano i familiari o i rappresentanti istituzionali delle comunità di appartenenza o, ancora, il *Circle*, ossia una sorta di procedura a cui possono partecipare anche componenti del sistema giudiziario e che ha lo scopo di individuare la sanzione a contenuto riparativo da infliggere all'autore del fatto⁵.

Un ultimo profilo su cui è necessario soffermarsi riguarda l'ambito applicativo: benché inizialmente tale modello di risoluzione dei conflitti sia stato applicato in contesti di microconflittualità interindividuale⁶, specie giovanile, con il tempo è emersa la duttilità dello strumento che può essere efficacemente impiegato anche per manifestazioni criminali di elevata gravità, come nel caso dei reati di criminalità organizzata e di terrorismo⁷. Occorre segnalare, poi, che forme di giustizia riparativa sono state sperimentate anche per la risoluzione di macro-conflitti tra gruppi, al fine di garantire la riconciliazione di società lacerate da scontri etnici o guerre civili, come strumento per la ricostruzione di un futuro democratico (c.d. giustizia di transizione): si pensi, ad esempio,

5 Sulla mediazione e gli altri strumenti della giustizia riparativa si v. E. MATTEVI, cit., p. 120 ss.

6 In letteratura, il prototipo del programma di giustizia riparativa è considerato il c.d. esperimento di Kitchner, dal nome della cittadina nordamericana nel quale per la prima volta, nel 1974, si è sperimentato un caso di mediazione penale tra gli autori minorenni di alcuni atti vandalici e le famiglie danneggiate. Sul punto cfr. D. PEACHEY, *The Kitchner experiment*, in M. WRIGHT G. B. GALAWAY (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London 1989.

7 Sulle fondamentali esperienze di giustizia riparativa legate alle vicende del terrorismo negli anni Settanta cfr. supra par. 2 e la bibliografia indicata nella nt. 12.

all'esperienza della Commissione Verità e Riconciliazione che ha operato in Sud Africa, dopo la fin del regime di Apartheid⁸.

Ciò che ha favorito la sempre crescente affermazione di pratiche di giustizia riparativa all'interno degli ordinamenti nazionali è stato il progressivo mutamento di prospettiva⁹: se agli albori delle riflessioni dottrinali, tale sistema era concepito come alternativo alla giustizia penale tradizionale, con il passar del tempo si è affermata invece l'idea che esso potesse affiancarsi al sistema tradizionale e che quindi gli istituti della giustizia riparativa potessero anche integrarsi all'interno del procedimento penale¹⁰.

Così, pur con tempi e modalità molto diversificate, la giustizia riparativa ha iniziato a diffondersi in vari ordinamenti. Già dagli anni Settanta nei Paesi di *common law* (in particolare Usa e Canada) hanno cominciato a diffondersi i primi programmi di mediazione penale; quanto all'Europa, la giustizia riparativa si è fatta strada a partire dagli anni Novanta, grazie alle importanti sollecitazioni del Consiglio di Europa e poi dell'Unione europea¹¹.

2. La copertura costituzionale della giustizia riparativa

Visto in modo succinto lo sviluppo originario e internazionale della giustizia riparativa, è opportuno spendere qualche considerazione su come l'ordinamento italiano si è approcciato alla questione. Come accaduto altrove, anche nel nostro ordinamento sono stati alcuni esempi concreti a svolgere un ruolo di traino. In particolare, avendo il nostro Paese vissuto in modo tremendo gli anni (tremendi) di piombo, sono state alcune iniziative tra ex terroristi e famigliari delle vittime ad assumere un significativo rilievo¹².

Prima di analizzare la cd. "riforma Cartabia", il primo intervento organico in materia del nostro legislatore, è bene spendere una riflessione su un problema di indiscutibile rilievo. Qual è il rapporto tra costituzionalismo e giustizia riparativa? In modo più specifico, tanto nelle costituzioni di ispirazione

8 In tema G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2013.

9 Per una ricostruzione di ampio respiro sull'evoluzione dei principi della giustizia riparativa e sulle esperienze applicative si rimanda a E. MATTEVI, op. cit.

10 Nel senso che la giustizia riparativa sta assumendo un ruolo sempre più rilevante all'interno degli ordinamenti, anche "in tempi ordinari", cfr. F. VIGANÒ, op. cit.

11 Per una panoramica sulla diffusione della giustizia riparativa nei vari ordinamenti si rinvia a AA.VV., *La giustizia riparativa nella prospettiva comparata*, in RIDPP, 2015, p. 1901 ss.

12 Un fondamentale contributo organico e sistematico si può leggere in G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. X, Giuffrè, 2017. Inoltre, si vedano *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, il Saggiatore, Milano, 2015 e A. CERETTI, M. CARTABIA, *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Bompiani, Milano, 2020, che si inserisce nelle *Martini Lecture*, promosse dal Centro "C.M. Martini", in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Fondazione Carlo Maria Martini, e con il patrocinio della Diocesi di Milano.

illuministica-liberale quanto in quelle riformistiche-democratiche del secondo dopo guerra, esiste uno spazio che può essere occupato dalla giustizia riparativa, oppure si tratta di testi che risentono in misura preponderante di una impostazione reo-centrica, che traduce il garantismo costituzionale e penale? Risulterà chiaro che queste domande non hanno un significato solo teorico¹³.

Il caso italiano è ancora una volta emblematico. Sicuramente anche prima della riforma Cartabia non sono mancati i tentativi di trovare copertura costituzionale alla giustizia riparativa. Ancorché delle vittime nel testo costituzionale non si faccia cenno, e ancorché in pochi hanno dubitato dell'impostazione generale del testo all'insegna del garantismo (ad esempio: presunzione di innocenza, diritto di difesa, giusto processo), da tempo è sentito il bisogno di scavare nelle maglie del testo appunto per comprendere se almeno implicitamente si riesce a dare copertura a questo nuovo modo di intendere la giustizia¹⁴.

Punto di riferimento è stato l'art. 2 della Costituzione, il principio personalista, ai sensi del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Esistono i diritti del reo, così come esistono i diritti delle vittime. Allo stesso modo, le vittime riescono a trovare (implicita) copertura costituzionale nel momento in cui la loro posizione trova tutela nel dovere inderogabile di solidarietà. Di suo, l'art. 2 si presta bene ad essere interpretato in modo estensivo, come contenesse una fattispecie a clausola aperta, generatrice di diritti (e di doveri) non esplicitamente menzionati nel testo costituzionale. Altrettanto certamente non sono mancate criticità, in parte identiche a quelle rivolte contro questo modo di leggere l'art. 2: che siano le vittime, o l'ambiente, o la riservatezza o altro, bisogna considerare i rischi di "stiracchiare" oltre misura il principio personalista, tra i diversi motivi, poiché diviene poi difficile operare in termini di bilanciamento con altri principi che hanno questi sì esplicito riconoscimento costituzionale (come quelli sopra richiamati: presunzione di innocenza, diritto di difesa, giusto processo).

Pertanto, in questo tentativo di trovare copertura costituzionale alla giustizia riparativa si devono menzionare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, che hanno trovato spazio nel testo dopo la riforma del 2001. Se, come abbiamo visto, non mancano importanti documenti e provvedimenti sulla giustizia riparativa, approvati in sede di Nazioni Unite,

13 Le costituzioni approvate nel periodo liberale, così come quelle approvate dopo la Seconda guerra mondiale, non prevedono in modo esplicito un significativo ruolo della vittima all'interno del disegno riguardante la questione penale, al contrario sono affollate di disposizioni che contornano e delimitano la potestà punitiva dello Stato, non solo ma soprattutto in termini di protezione del reo, fino ad incorporare, specie le seconde e in modo indicativo la Costituzione italiana, esplicite previsioni a tutela dei detenuti, come il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, spingendosi anche a cristallizzare lo scopo rieducativo della pena.

14 Il lavoro più completo è quello di A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

Consiglio d'Europa e Unione Europea, non deve il nostro ordinamento (e il nostro legislatore), ai sensi della riforma costituzionale del 2001, rispettare come vincoli e obblighi quanto deciso a livello internazionale e sovranazionale?

Un'ulteriore questione, strettamente connessa, è quella dei cd. "contro-limiti" e più in generale dei principi supremi che nemmeno una riforma costituzionale può contrastare. Che siano derivanti da vincoli europei e obblighi internazionali, che siano impliciti nel principio personalista di cui all'art. 2, in che modo i principi della giustizia riparativa riescono a dimostrarsi compatibili con la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il giusto processo? Non tutti principi supremi, ma alcuni sì (il diritto di difesa) e altri strettamente correlati con la intelaiatura complessiva e garantista (reo-centrica) del testo costituzionale.

Dicevamo che il discorso sulla copertura costituzionale della giustizia riparativa assume la massima importanza. Una volta approvata nel 2022 la riforma Cartabia, sulla quale si tornerà subito, il Parlamento italiano ha inteso "tagliare la testa al toro": il 14 gennaio 2025 al Senato in prima lettura è stata approvata la riforma dell'art. 24 Cost., al quale è stata aggiunta, dopo il II comma, questa disposizione: «La Repubblica tutela le vittime di reato».

Non si possono fare previsioni di sorta, sono necessarie nel minimo altre tre letture. Nondimeno, vale la pena sottolineare il risultato della votazione in prima lettura al Senato: presenti 151, votanti 150, astenuti 1, favorevoli 149. Una riforma quindi a larghissima maggioranza, pressoché unanime: zero contrari, un solo astenuto. Da qui l'alta probabilità che la riforma (costituzionale) potrà correre speditamente. Il che, sia chiaro, non risolve ogni problema, intanto perché rimane la questione del rapporto tra principi costituzionali, e quindi il delicatissimo tema del bilanciamento; poi per il possibile "depotenziamento" di un testo costituzionale di continuo revisionato (per stare ai tempi più recenti, con l'introduzione del voto degli italiani all'estero, del riconoscimento delle Isole e della insularità, fino all'attività sportiva e alla tutela degli animali); e, infine, poiché è la stessa tutela delle vittime del reato, nozione molto ampia, che potrà fungere da banco di prova per la stessa legislazione, che potrebbe dimostrarsi essa stessa di difficile compatibilità con questo impegnativo compito¹⁵.

15 Ad esempio, nel momento in cui il legislatore decide di escludere dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., cosa che è avvenuta con il decreto legge Carcere sicuro del 2024. Una scelta alquanto discutibile, non sembra manifestamente infondata una questione di costituzionalità, peraltro già prospettabile, indipendentemente dal destino della riforma dell'art. 24 Cost., e questo perché lede il principio di eguaglianza, dal momento in cui le esigenze di sicurezza connesse al regime detentivo in questione sono già ampiamente tutelabili dalla decisione in merito del magistrato di sorveglianza, che ha la competenza a decidere circa l'ingresso dei mediatori in carcere, con un ruolo importante anche del direttore del penitenziario. Se dovesse andare in porto la riforma dell'art. 24 Cost., altro non si avrebbe che un ulteriore dubbio di costituzionalità: esistono vittime che non possono prendere parte a programmi di giustizia riparativa, perché a questi è negato l'accesso a determinati autori di reato? Per un commento a un'inspiegabile sentenza della Cassazione, con la quale è stata rigettata la questione di costituzionalità, si v. D. GALLIANI, *Libertà personale e carcere. Percorsi di diritto costituzionale penale*, Franco Angeli, Milano, 2025, pp. 151 ss., mentre per un

Infine, per chiudere sulla questione del rapporto tra la Costituzione e la giustizia riparativa, solo due brevi accenni a questioni non di minore rilievo. In primo luogo, servirà accompagnare e se del caso criticare le pronunce del giudice costituzionale, che ancora non ha potuto elaborare alcuna compiuta giurisprudenza a proposito, ma il quale senza dubbio sarà un attore determinante nel configurare il volto costituzionale della giustizia riparativa¹⁶.

In secondo luogo, vi è il “problema ordinamentale”. Quando discutiamo di costituzione stiamo ragionando della tavola di principi fondamentali attorno ai quali è sempre necessario si aggregino un coacervo di interessi, tendenti a creare una condivisione la più generale possibile. Ebbene, la sfida che apre il tema costituzione-giustizia riparativa è prima di tutto di natura politica, culturale, di opinione pubblica, nonché di formazione degli operatori chiamati a confrontarsi con questo nuovo modo di approcciare la questione penale (magistrati, avvocati, università, mediatori). Serve una forte diffusione di conoscenza, e questo proprio perché il testo costituzionale non può che essere “di tutti”. E per essere sempre più sentito come tavola di principi condivisi, un ruolo cruciale è da riconoscersi a tutte quelle iniziative che consentono di introiettare nella collettività quelli che sono i principi guida della giustizia riparativa, onde evitare che sia sentita come una questione solo tecnica, cosa che non è¹⁷.

Nemmeno a dire che uno dei protagonisti della scena sarà l’opinione pubblica: le sfide della giustizia riparativa sono anche di natura culturale, interessano tutte le persone, anche quelle che non hanno immediata occasione di confrontarsi con la giustizia. Non sembra esagerato sostenere che per il buon funzionamento della giustizia riparativa, forse anche di là della questione della sua copertura costituzionale, implicita o domani forse esplicita, è necessaria una società disposta ad abbandonare una prospettiva meramente punitiva, per affrontare in chiave conciliativa i conflitti che si creano nei rapporti tra le persone¹⁸.

approfondimento sistematico del regime detentivo speciale si v. A. DELLA BELLA, *Il carcere duro tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2016.

16 Sparutissime sono state le occasioni di confronto del giudice costituzionale con il tema giustizia riparativa, anche se latamente inteso. Una nel caso Regeni (sentenza n. 192 del 2023), allorché il ruolo dei famigliari è stato fortissimo, ancorché va detto che di quel caso poco si può ritenere estendibile in termini generali. Un’altra per quanto riguarda il giudizio abbreviato e Pergastolo (sentenza n. 260 del 2020), poiché la scelta del legislatore di escludere il primo è stata “salvata” anche per il possibile ruolo delle vittime nel processo o, meglio, anche per la fondamentale funzione per le vittime del processo.

17 Molto stimolante, in un’ottica multidisciplinare e comparatistica, *Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. FIANDACA, C. VISCONTI, Giappichelli, Torino, 2009.

18 Obiezioni radicali, motivate e giustificate alla giustizia riparativa, alla sua parte *construens* (e non a quella *destruens*), in A. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore private delle vittime*, in *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, a cura di F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Ediesse, Roma, 2012, pp. 157 ss. e ID., “Preferirei di no”. *Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa*, in *Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro*,

3. I principi della riforma Cartabia

Abbiamo detto che nel 2022 è stata approvata la riforma Cartabia, che per la prima volta nel nostro paese si prefigge lo scopo di dettare una disciplina organica della giustizia riparativa. Vi è subito da dire che l'intervento del legislatore è stato di ampio respiro¹⁹.

Vediamo quali sono alcuni principi generali della riforma Cartabia per quanto riguarda la giustizia riparativa, molti dei quali conosciuti e presenti nel contesto internazionale.

Intanto, la consensualità, chiave di volta dell'impianto complessivo, in quanto il divieto di disporla d'imperio la distingue nettamente dalla classica giustizia penale, nella quale, vale aggiungere, il giudice è neutrale, mentre il mediatore "sta nel mezzo". Anche il mediatore è indipendente, ma dalla sua ha il dovere della equi-prossimità, cosa diversa dalla equi-distanza²⁰.

Vi è poi la gratuità (riferita all'accesso ai Centri per la giustizia riparativa, a dimostrazione del volto pubblicistico della giustizia riparativa) e l'universalità: non può essere il tipo di reato né la sua gravità a fondare o meno l'avvio della riparazione, l'unico limite è il pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Soprattutto, ed è per noi fondamentale, la possibilità di coinvolgere la comunità, al fine di ricostituire i legami dell'autore e della vittima con il gruppo sociale ed anche con le istituzioni. Da questo punto di vista, il legame con il diritto all'oblio sembra intavolarsi lungo due traiettorie, non contraddittorie:

muri della pena e giustizia riparativa, a cura di F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Ediesse, Roma, 2013, pp. 253 ss., mentre fortemente a favore si vedano M. BORTOLATO, E. VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2025.

19 E i commenti della dottrina sono tanti e di elevata qualità. Imprescindibile è *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Commentario diretto da G. L. GATTA E M. GIALUZ, pref. di M. , 4 volumi, Giappichelli, Torino, 2024.

20 L'invio al Centro per la giustizia riparativa può essere disposto anche d'ufficio da parte del giudice, il quale ha però l'obbligo di sentire le parti e i difensori nominati, il cui parere è quindi obbligatorio ma non vincolante. Quella del giudice è tuttavia una discrezionalità comunque limitata, in quanto deve motivare (in una specifica ordinanza) il perché «lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti (nuovo art. 129 bis c.p.p.)». Una volta deciso per l'invio al Centro (nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato) vi deve essere il consenso alla partecipazione al programma: personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta e sempre revocabile, e deve essere raccolto nel corso del primo incontro da parte del mediatore designato. Vi è un punto da essere sottolineato. Il PM può chiedere il rigetto dell'istanza di accedere ad un programma, così come il difensore della vittima o delle parti civili, ma, come detto, la decisione di inviare il caso al Centro è del giudice, non vincolato da questi pareri. Se però la vittima anche aspecifica non presta il consenso al mediatore durante la prima riunione del programma, non vi sono altre possibilità: il programma non può iniziare, non ci sono e non ci possono essere interventi autoritativi per imporre la partecipazione.

rispetto alla vittima vi è un concreto ed effettivo “andare oltre” grazie alla riconciliazione/riparazione, rispetto alla società esiste una non meno tangibile esigenza di “voltare pagina”, che si fonda sulla ricomposizione della lacerazione.

Inoltre, la riforma prevede che si possa accedere alla giustizia riparativa ad ogni stato e grado del procedimento penale, esecuzione della pena compresa, che sia assicurato al programma riparativo un tempo necessario di svolgimento e che sia rispettata la riservatezza.

I programmi di giustizia riparativa servono in definitiva alla ricostituzione dei legami con la comunità, ed anche per raggiungere questo scopo il loro obiettivo immanente è la promozione del riconoscimento della vittima del reato e la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa.

Esiste un solo caso in cui la giustizia penale sospende il proprio corso in attesa dell’esito riparativo, ossia quando, durante le indagini preliminari, se il reato è perseguibile a querela soggetta a remissione, dopo l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del PM, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre la sospensione del procedimento appunto per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. La sospensione, per un periodo non superiore a 180 giorni (il decorso dei termini di prescrizione è sospeso), è appunto l’unico caso esplicito di palese interferenza tra giustizia riparativa e procedimento penale. Questo perché la scelta del legislatore italiano è stata a favore della complementarità, non della radicale alternatività tra giustizia riparativa e classica giustizia penale.

Parlando di reati procedibili a querela, occorre evidenziare – perché molto significativo ai nostri fini, anche se a prima vista sembra esulare dal tema giustizia riparativa – che la riforma Cartabia, contestualmente all’introduzione della giustizia riparativa, ha inciso significativamente sul regime di procedibilità dei reati, riducendo drasticamente l’area di quelli procedibili d’ufficio. Il fine primo di questo intervento legislativo è stato evidentemente quello di diminuire il carico di lavoro dei nostri tribunali. Tuttavia, ed è questo il punto che merita di essere sottolineato, anche il collegamento non immediato, tale intervento può senz’altro essere considerato come un ulteriore tassello del disegno generale della giustizia riparativa che il legislatore ha deciso di disegnare, e per noi straordinariamente importante: riformare la procedibilità d’ufficio a favore della querela di parte significa parteggiare per un diverso modo di sviluppo del rapporto stato-individui, quasi che la diminuzione della prima implichi un atteggiamento favorevole all’oblio da parte dello Stato. Non una privatizzazione della giustizia, non è questo il punto, ma un diverso modo di porsi dello Stato.

Verissimo, l’estensione delle figure delittuose perseguibili a querela non è iniziato con la riforma Cartabia, vantando precedenti molto rilevanti, come le riforme del 1981 in materia di depenalizzazione e la riforma Orlando del 2018, intervenuta anche in tema di prescrizione, un’ulteriore questione “vicina” al

tema oblio²¹. Nondimeno, quello che fa la differenza è che, ora, e proprio grazie alla riforma Cartabia, è possibile correlare la significatività della riforma della querela di parte non solo a meri scopi deflattivi, ma anche al discorso della giustizia riparativa.

La remissione della querela, che determina la definizione anticipata del procedimento penale (archiviazione, se durante le indagini preliminari; non luogo a procedere, in ogni altro stato e grado del processo), è correlata con la ricomposizione del conflitto tra autore e vittima del reato, che è lo scopo complessivo della riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa. La nuova forma di remissione extraprocessuale, ossia la partecipazione del querelante ad un programma di giustizia riparativa, concluso con *esito riparativo*, è peraltro la certificazione del legame esistente tra giustizia riparativa e diritto all'oblio, ancorché riguardi un aspetto specifico del complesso disegno della stessa giustizia riparativa²².

La riforma Cartabia, che di certo non riguarda solo la giustizia riparativa, quando si occupa di questa lo fa in modo organico, anche perché alcuni tasselli a prima vista estranei riescono a bene amalgamarsi con il disegno complessivo della giustizia riparativa offerto dal legislatore.

Un solo esempio, che potrebbe essere concreto. La partecipazione a manifestazioni organizzate da associazioni per il contrasto alla violenza sulle donne o alla criminalità organizzata. In questo caso, oltre a dimostrare che la giustizia riparativa è cosa differente dalle tradizionali condotte riparatorie, in quanto l'esito

21 Qui non si può dire molto di più, ma di certo la disciplina della prescrizione risente in modo vistoso di come il legislatore intende garantire il diritto delle persone di non essere perseguitabili e se del caso punibili per azioni commesse in momenti lontani nel tempo. In questo discorso si devono anche valutare i casi nei quali si ritiene non configurabile alcun diritto all'oblio sotto forma di prescrizione, ed il riferimento corre a reati di particolare gravità oppure a quelli puniti con la pena dell'ergastolo. Come sempre, il nostro ordinamento non può non risentire degli sviluppi avutisi a livello di giurisprudenze internazionali ed europee, in particolare per quanto riguarda le *gross violations* dei diritti umani, per le quali sembra sempre più affermarsi un barlume di *jus cogens* volto a precludere appunto la prescrizione, insieme ad esempio all'uso dei poteri di clemenza.

22 Ai sensi dell'art. 42, I comma, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2022, con esito riparativo si deve intendere «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti». La circostanza attenuante comune è stata poi disciplinata dal successivo art. 56, ai sensi del quale «1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale. 2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale».

riparativo non è solo materiale ma anche simbolico, si coglie bene l'amalgama che si crea tra giustizia riparativa (ed ancora più specifico, tra la remissione della querela) e diritto all'oblio: la testimonianza pubblica, rivolta alla intera comunità nel suo complesso, sta a dimostrare che l'esito riparativo sarà la certificazione che l'ordinamento è in grado di "andare oltre", guardando alla lacerazione del tessuto sociale con strumenti diversi rispetto a quelli classici (siamo nel campo della *diversion*, visto che l'esito riparativo definisce il processo in termini di non punibilità, e quindi si svolge in alternativa al processo).

3.1 Giustizia riparativa, riforma Cartabia, diritto all'oblio

Sempre per stare ai principi generali della riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa, ed ovviamente evidenziando quelli che più hanno attinenza con il diritto all'oblio, appare utile fermarsi un momento sul "campo largo" disegnato al fine di considerare chi può partecipare ai programmi riparativi. Il legislatore ha utilizzato una strategia con un fine dichiarato: quello di aprire il più possibile la gamma di attori partecipi dei programmi.

Da qui non solo e forse non tanto la volontà di non far coincidere la vittima del reato con la persona offesa, quanto soprattutto la disciplina di coloro che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa. Se, nel primo caso, esistono limiti che si devono tenere in considerazione, nel secondo invece l'obiettivo appare proficuamente perseguibile. Mentre pare sicuro che alcuni effetti processuali non potranno che realizzarsi nella misura in cui la vittima si identifichi come persona offesa dal reato (e un esempio è proprio la remissione tacita della querela), per quanto riguarda i partecipanti le prospettive sono di straordinario significato, all'insegna della massima apertura²³.

Possono partecipare ai programmi, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2022: *a)* la vittima del reato, *b)* la persona indicata come autore dell'offesa e *c)* altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali e *d)* chiunque altro vi abbia interesse.

Si tratta di una previsione chiave per comprendere l'intero disegno prescelto dal legislatore. Da un punto di vista letterale, i dubbi sembrano pochi, e basti considerare la previsione del "chiunque altro vi abbia interesse", una clausola che più aperta era difficile immaginare. Molto probabile che, da un punto di vista sostanziale, quando il legislatore si riferisce ad "altri soggetti appartenenti alla comunità", altri rispetto alla vittima del reato e alla persona indicata come

23 Fermo restando che, per quanto attiene alla definizione di vittima del reato, è indiscutibile che non si traduca in persona offesa dal momento in cui il legislatore ha inteso come vittime anche enti e vittime surrogate o aspecifiche.

autore dell'offesa, abbia proprio inteso tradurre in termini legislativi l'impre-scindibile correlazione tra la giustizia riparativa e il discorso comunitario, nelle parole del legislatore, gli "altri soggetti appartenenti alla comunità". La comunità svolge un ruolo centrale: è vittima del reato, ricevente gli interventi di riparazione e *last but not least* promotore degli stessi, in quanto partecipa a pieno titolo, al pari della singola persona vittima.

Da qui discendono altre due conseguenze. La prima interna al disegno riformatore: anche vista l'ampiezza dei possibili partecipanti, in quantità e in qualità non predeterminabili, il legislatore ha deciso di non cristallizzare le modalità degli stessi programmi. Esiste un elenco, ma non è tassativo: certo la mediazione, ma anche, sulla scorta di esperienze internazionali, altre modalità che il legislatore definisce come "dialogo riparativo" e "ogni altro programma dialogico guidato dai mediatori", sempre nell'interesse dei partecipanti (vengono alla mente, solo come esempi, i *Restorative Circles*, le *Restorative Conferences*, i *Community Groups* e i *Family Groups*).

La seconda esterna alla riforma legislativa, rispetto alla quale torna in scena il discorso relativo all'oblio. Il campo dei possibili partecipanti è, come detto, molto ampio. Si tratterà di comprendere, ed è solo un (significativo) esempio, i rapporti che si instaureranno tra i diversi partecipanti e chi nel tempo sarà chiamato a partecipare come soggetto appartenente alla comunità, anche di là di quelli che sono gli esempi scelti dal legislatore. Chi avrà più capacità nel condizionare l'esito riparativo, chi assumerà da un punto di vista informale una posizione di vantaggio, chi avrà dalla sua più armi da spendere, in termini di convincimento altrui? Del resto, sarà pur sempre la prassi a dimostrare chi nel tempo andrà a ricoprire un ruolo costante, stando agli altri soggetti appartenenti alla comunità: persone comunque vicine alla vittima, persone prossime alla persona indicata come autore dell'offesa, oppure persone, associazioni, enti, istituzioni maggiormente "distaccate" dalle una e dall'altra?

In tutti questi interrogativi una delle questioni principali sarà la capacità condivisa di comprendere la necessità di "andare avanti" proprio per il rispetto, concreto, reale e tangibile di tutti i protagonisti della lacerazione. Quasi a dire che lo Stato o, meglio, la comunità si arroga il diritto a rendere effettivo l'oblio, non nel senso di "dimenticare", ma in quello più impegnativo di ricucire e riparare al fine di costruire un nuovo cammino comunitario.

Non vi è dubbio che il nostro ordinamento non parta da zero.

Nel contesto della giustizia penale minorile, così come in quello del giudice di pace, si possono trarre proficue esperienze da mettere a valore. Lo stesso vale per altre esperienze, questa volta riguardanti la giustizia ordinaria: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'estinzione del reato per condotte riparatorie e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono anche queste esperienze che possono insegnare molto. Senza dimenticare, per quanto riguarda l'esecuzione della pena, l'affidamento in

prova al servizio sociale e la liberazione condizionale. Anche se numericamente esigue, sono esperienze che possono sempre insegnare qualcosa. Altrettanto certamente, si dovrà poi fare i conti con la volontà politica della maggioranza parlamentare, e quindi dell'esecutivo: la scelta sarà tra il dare un forte impulso all'attuazione concreta del disegno del legislatore del 2022 o invece quella di porre taluni paletti, fino a far trasparire una più o meno dichiarata volontà di arresto in termini di attuazione.

Quello che però risulta importante sottolineare è che, da un certo punto di vista, il legislatore che per primo ha disciplinato in modo organico la giustizia riparativa ha voluto lanciare un guanto di sfida, dal sapore prima di tutto culturale, e dopo giuridico. La consapevolezza che, al pari della memoria, la quale lavora in un duplice senso, stabilizzando la comunità ed essendo essa stessa stabilizzata dalla comunità, anche l'oblio, e quindi la dimenticanza, non può che riguardare i due lati di una medesima questione. Nel momento in cui la riparazione contribuisce al soddisfacimento di una comune esigenze di "andare avanti", relazionalmente riguardante i diretti interessati della lacerazione, si prefigura anche lo scopo di permettere all'ordinamento nel suo complesso, e quindi alla comunità, di "dimenticare per non dimenticare", nel senso che è solo facendo introiettare in ciascuno di noi i conflitti esistenti in ogni esistenza che si può essere predisposti a "voltare pagina". Riparazione ed oblio si scoprono così essere questioni del tutto speculari. Non ci può essere una senza l'altro. Solo riparando si può garantire oblio, ed in questa prospettiva si coglie appieno l'intento forse principale in sé della giustizia riparativa e poi della sua traduzione giuridica avutasi nel nostro ordinamento: non lasciare più solo nessuno, essere tutti partecipi del destino dei singoli e di conseguenza dell'intera comunità.

Con la precisazione che ancora i tempi non sono maturi per una riflessione più approfondita che parta dai casi concreti verificatisi nella realtà, e questo perché sarà necessario attendere un numero più cospicuo di casi concreti sui quali riflettere, concludiamo queste argomentazioni riferendoci a un caso che nel nostro ordinamento ha ingenerato molti spunti interessanti²⁴.

4. Prime esperienze applicative

Nella prassi, la Riforma tarda a partire, perché non è ancora a regime la rete di organismi e strutture necessaria per darle attuazione. In alcune realtà, tuttavia, l'esistenza di Centri di mediazione penale accreditati con il Ministero della giustizia ha consentito all'Autorità giudiziaria di dare luogo alle prime applicazioni.

24 Ad ogni modo, indispensabile il riferimento al testo organico più recente: G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodo*, II ed., pref. di F. Palazzo, Giappichelli, Torino, 2025 (la I ed. è del 2017), ma si v. anche molto importante R. BARTOLI, *Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa. Ovvero una replica alle critiche mosse alla giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, 12 marzo 2025.

Un'analisi dei primi casi sottoposti all'attenzione dei giudici restituisce un panorama di esperienze molto variegato sia con riferimento alla tipologia di reati nei quali il percorso riparativo è impiegato (da reati di violenza domestica, a reati di imbrattamento o danneggiamento), sia con riferimento agli strumenti utilizzati (mediazione diretta e indiretta, mediazione con vittima aspecifica), sia con riferimento agli esiti riparativi ed ai riflessi sul procedimento penale (remissione di querela, applicazione di attenuanti...).

Esemplificativo del ruolo che può avere la giustizia riparativa come strumento di ricomposizione del conflitto sociale è un caso deciso dal Tribunale di Milano con sentenza del 5 marzo 2025, relativo ad un fatto di imbrattamento dell'edificio della RAI da parte di due giovani manifestanti, nel corso di una protesta sui cambiamenti climatici²⁵. Nel caso di specie il percorso riparativo si è concretizzato in un incontro di mediazione tra gli imputati e il rappresentante legale Rai di Milano e si è concluso con un accordo riparativo consistente nella partecipazione degli autori del fatto ad un momento di riflessione pubblica sulle tematiche ambientali nell'ambito di un progetto, denominato Percorso Rai Porte Aperte. Nella sentenza, conclusa con una assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis (non punibilità per particolare tenuità del fatto), il giudice ha insistito sulla importanza della mediazione penale che ha permesso agli imputati «di comprendere la carica offensiva del proprio comportamento violento».

Le prime esperienze attestano anche l'utilizzazione della giustizia riparativa all'interno di procedimenti penali per reati di rilevante gravità. Ne è un esempio la sentenza 25 marzo 2025 del Tribunale di Milano, relativa ad un fatto di pornografia minorile e corruzione di minorenni²⁶. In questo caso il percorso riparativo è stato realizzato con quella che viene definita una “mediazione indiretta”, ossia incontri in cui ciascuna parte (gli autori del reato, da un lato, e la persona offesa, dall'altra) si incontrano con i mediatori, pur senza incontrarsi tra loro (nel caso specifico, la vittima non aveva dato la disponibilità in questo senso) e l'esito riparativo si è concretizzato in due scritti che gli autori del fatto hanno indirizzato alla vittima. Il giudice, valutando la relazione del Centro di mediazione, ha ritenuto che il percorso riparativo abbia avuto un esito positivo, avendo i colloqui consentito «un'auto riflessione sulle scelte compiute e sugli effetti provocati a sé e agli altri» ed avendo l'esito riparativo – ossia l'elaborazione di due missive alla vittima del reato – «rappresentato un'ulteriore occasione di riflessione in ordine al riconoscimento dei bisogni e dei sentimenti dell'altro ed aperto la possibilità della ricostruzione di una relazione fra i partecipanti nei termini di una reale comunicazione fra loro». In particolare, osserva il giudice, gli autori del fatto «hanno ascoltato la voce della persona offesa, ancora carica di dolore che richiede evidentemente un tempo di cura che non corrisponde

25 La sentenza può leggersi su *Questione Giustizia*, con nota di commento di C. VALORI, *Giustizia riparativa: primi esiti a confronto dopo il d. lgs. 150/2022*.

26 Anche in questo caso la sentenza può leggersi in *Quest. Giust.*, con nota di C. Valori, cit.

a quello processuale. Nel rispettare e nell'ascoltare tutta la potenza di questo dramma, gli odierni imputati hanno compreso la portata delle azioni poste in essere non solo nei confronti della vittima ma anche verso loro stessi, destinatari di un processo penale e di una condanna. (...)». Il processo si è concluso con una sentenza di condanna a carico degli imputati, ma il giudice ha ritenuto che «gli esiti del percorso di giustizia riparativa potessero essere interpretati come indice di una rieducazione già in atto, da tenere in debito conto nella commisurazione della pena, considerata la giovane età degli imputati».

La possibilità che la giustizia riparativa possa costituire uno strumento di pacificazione sociale e quindi di promozione dell'oblio è legata ovviamente ad una serie di variabili, tra cui assumono certamente un peso rilevante la gravità del reato, la sua esposizione mediatica ed anche, non ultimo, il tempo trascorso dalla commissione di reato. Il rischio che l'utilizzo affrettato della giustizia riparativa in casi di particolare gravità possa generare nelle persone offese e nella collettività reazioni opposte rispetto agli obiettivi di riconciliazione della frattura sociale che si vorrebbero ottenere è ben emerso in una recente vicenda, oggetto di grande attenzione mediatica: il caso a cui ci riferiamo è il procedimento a carico di Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi, condannato in primo grado a trenta anni di reclusione ed in appello all'ergastolo per omicidio aggravato, soppressione ed occultamento di cadavere.

La peculiarità del caso sta nei tempi particolarmente rapidi con i quali i giudici hanno deciso sull'ordinanza di ammissione dell'autore del fatto al Centro di giustizia riparativa. A questo proposito si consideri che l'omicidio è avvenuto l'11 gennaio 2022, la condanna in primo grado il 12 giugno 2023, l'istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa è datata 7 luglio 2023 e l'ordinanza con cui la Corte di Assise, la stessa che ha emesso la sentenza di primo grado, ha accolto l'istanza è del 19 settembre: meno di due anni, dunque, tra la commissione del reato e l'invio dell'istanza al Centro. Al caso non possiamo che dedicare un cenno, con tutta la cautela del caso, in considerazione del fatto che il procedimento penale non è ancora definito, essendo pendente il ricorso in Cassazione, e che non si ha notizia circa la risposta del Centro di giustizia riparativa, chiamato a valutare la fattibilità del percorso.

Oltre al fattore temporale, vi è da considerare che l'ordinanza di ammissione alla giustizia riparativa si caratterizza per una motivazione molto stringata. La riforma Cartabia non si esprime sul come deve essere l'ordinanza, se contenente motivazioni succinte o al contrario rinforzate; quindi, spetta di volta in volta all'autorità giudiziaria decidere come procedere in termini di sviluppo motivazionale. Nel caso di specie, si è scelta una motivazione, come detto, abbastanza stringata: non si riempiono due pagine.

In termini di sola ipotesi, è molto probabile che il collegio abbia deciso di scrivere il meno possibile, se non quello strettamente necessario, per due ragioni. Una riguarda la questione temporale alla quale ci siamo riferiti: nel momento

in cui si è deciso di accogliere l'istanza, non erano passati nemmeno due anni dall'omicidio e pochissimi mesi dalla sentenza di condanna di primo grado (tre mesi). L'altra ragione riguarda la fortissima contrarietà espressa sia dal PM sia dalle parti civili. Qui però occorre fare un distinguo. Il PM ha avanzato un'obiezione tecnica, sicuramente non persuasiva, ma senza entrare troppo nel merito circa l'utilità o meno del percorso riparativo. La tesi del PM è stata questa: essendo il procedimento non ancora concluso, il programma riparativo non poteva avere utilità. Dato che al momento della decisione del collegio la sentenza di primo grado non era ancora irrevocabile, in pendenza del termine per l'appello, per il PM l'istanza andava rigettata. Il collegio, da questo punto di vista, ha avuto gioco facile nel rispondere che l'invio al Centro per la giustizia riparativa, che, come visto, può essere disposto anche d'ufficio, può avvenire in ogni stato e grado del processo, addirittura anche nella fase delle indagini preliminari.

Diversa l'argomentazione delle parti civili e di conseguenza la presa di posizione del collegio. Preso atto che «tutte le persone offese non sono disponibili ad avere rapporti di qualunque tipo, anche mediati, con Davide Fontana», il collegio non poteva che scendere nel merito della questione. Anche se in modo stringato, è esattamente quello che fa, mettendo insieme alcuni elementi.

Dopo aver ricordato che già dinanzi al GUP la persona aveva espresso la volontà di riparare alle conseguenze del proprio gesto, il collegio evidenzia che nell'istanza per l'invio al Centro si chiede di «fare qualsiasi cosa, percorsi, seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti di Carol e anche verso altre associazioni». Ritiene quindi che Fontana ha manifestato la «seria, spontanea ed effettiva volontà di riparare alle conseguenze del reato... tanto da aver chiesto scusa ai famigliari della vittima sin dalla prima udienza dibattimentale, utilizzando uno degli strumenti della giustizia riparativa».

Una volta ricordato che l'avvio di un percorso di giustizia riparativa prescinde dal consenso delle parti, e che il dissenso della vittima può essere valutato dal giudice come ostativo solo nel caso in cui vi sia un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, il collegio afferma che nel caso di specie, nel momento in cui i mediatori ritengano esperibile il programma anche con vittima aspecifica, il suo svolgimento può essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procedere, e questo perché «la *ratio* dell'istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all'interno del contesto sociale di riferimento», aggiungendo che la giustizia riparativa «ha anche, se non soprattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale».

E così conclude il collegio: la volontà del legislatore è senza dubbio quella di incentivare il ricorso alla giustizia riparativa, e si rifà anche al tenore dell'art. 43,

IV comma del d.lgs. n. 150 del 2022, ai sensi del quale l'accesso ai programmi "è sempre favorito"²⁷.

Al momento in cui scriviamo, pendono i termini per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna di secondo grado; non risultano dichiarazioni pubbliche delle parti civili dalle quali si possa trarre un mutato atteggiamento nei confronti del consenso da prestare al programma riparativo, né sono disponibili ulteriori informazioni circa la risposta del Centro per la giustizia riparativa. Per queste ragioni, le nostre considerazioni possono attingere solo alla superficie della vicenda, che però ci consente di fare alcune riflessioni con una portata più generale.

Una valutazione riguarda il contenuto della motivazione: anche se il collegio sembra aver fatto proprio il noto detto inglese "*less is more*", dall'ordinanza traspare l'accentuazione della natura pubblicistica della giustizia riparativa. Al di là dell'utilizzo dell'espressione «sicurezza sociale», forse un po' ambigua, ci pare convincente il passaggio nel quale si sottolinea che la giustizia riparativa serve per «ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all'interno del contesto sociale di riferimento». Questo passaggio è rilevante ed è un profilo su cui si gioca buona parte della questione, nel caso di specie, ma anche più in generale: sottolineare la natura pubblicistica a fronte di quella privatistica significa respingere l'obiezione secondo cui la giustizia riparativa comporterebbe di fatto il trasferimento del conflitto nella sfera privata, divenendo nella sostanza uno spazio di negoziazione privata della pena e coglierne invece il significato più profondo, di strumento di prevenzione speciale ed anche generale, attraverso la ricostituzione dei legami tra l'autore del fatto e la società in un'ottica appunto di pacificazione sociale.

Una seconda valutazione attiene allo sforzo argomentativo che a nostro avviso dovrebbe sorreggere le ordinanze di ammissione ai percorsi riparativi. Nel provvedimento del collegio al quale ci siamo riferiti, nella sua laconicità, leggiamo una sorta di rinvio "a tutto campo" alle attività propedeutiche del Centro: il ruolo del mediatore, nell'ottica dell'autorità giudiziaria, svolge un ruolo di straordinario significato. Il che è giusto, non ci sono dubbi, tuttavia si dovrebbe quanto meno incentivare un apparato motivazionale più articolato, quasi a voler scongiurare l'utilizzo di moduli prestampati, che si limitano a riportare le previsioni della riforma Cartabia. Il giudice non è e mai può essere un passacarte. Ciò a maggior ragione in casi complessi come questi, cioè rispetto a reati gravissimi che scuotono la società e in cui le persone offese sono fortemente contrarie a qualsiasi possibilità di riconciliazione.

27 Non si manca alla fine di dedicare un breve cenno alla questione della possibile presenza di un minore di circa sette anni. Ricordato che la normativa non la esclude, anche se la tutela in modo puntuale, il collegio sostiene che, in ogni caso, qualora il mancato consenso delle parti civili sarà confermato davanti al mediatore il programma riparativo sarà con vittima aspecifica «con conseguente prevedibile esclusione, in concreto, di un pericolo per le persone offese».

Nell'ordinanza ci saremmo aspettati di capire per quali ragioni si possa ritenere che, in casi di questo tipo, considerata cioè l'estrema gravità del reato, la forte reazione dell'opinione pubblica, la espressa contrarietà delle persone offese, i pochi anni passati dal fatto la giustizia riparativa possa essere uno strumento percorribile. Non entriamo nel merito della vicenda, esprimendoci in un senso o nell'altro, ma una motivazione sarebbe stata necessaria per spiegare alla collettività le ragioni di tale scelta, per fugare dubbi che legittimamente possono sorgere: il dubbio che la sbrigativa sostituzione della vittima diretta – non disponibile alla mediazione – con una vittima aspecifica sia foriera di vittimizzazione secondaria; il dubbio che si “siano bruciati i tempi”, dal momento che in presenza di reati le ferite impiegano tempi lunghi per rimarginarsi²⁸. Una motivazione che sarebbe stata necessaria, più che mai ora, nella stagione d'esordio della giustizia riparativa, per evitare che un suo utilizzo incauto, anziché essere strumento di pacificazione e di promozione dell'oblio, possa, al contrario, generare pulsioni collettive di tipo retributivo²⁹.

Non si dica che non spetta al giudice ristabilire legami e relazioni, compito del solo mediatore. Anche il giudice ha un ruolo. Sebbene non dominante e nemmeno prevalente, il giudice comunque svolge un filtro, nel momento in cui verifica pareri in modo obbligatorio, ed è sempre il giudice che in ogni caso decide in via definitiva. Un maggiore impegno motivazionale servirebbe moltissimo: più che dire che la giustizia riparativa ha natura pubblicistica e, in questo modo, contribuisce a superare la lacerazione dei conflitti, al giudice si dovrebbe chiedere di dire di più perché nel singolo e concreto caso di specie l'invio al Centro possa contribuire a raggiungere lo scopo. Non un mero ripetitore di norme, ma un riempitore di contenuto e di senso di uno strumento che impegna tutti, nessuno escluso.

28 Nello stesso senso, sulla necessità cioè del passare del tempo per «prendere consapevolezza del dolore che si è inflitto, attraversare le montagne russe degli stati d'animo e infine giungere alleggeriti sull'altra sponda» e di un tempo anche per la vittima per elaborare il dolore ed aprire la possibilità.

29 Sono questi i giudizi anche di P. MAGGIO, F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *Sistema Penale*, 19 ottobre 2023.

Chi ha diritto a essere dimenticato?

I diritti all'oblio e le sfide contemporanee

a cura di Marco Orofino

In un mondo che registra tutto e dimentica sempre meno, chi ha davvero diritto a essere dimenticato? Tra archivi digitali, motori di ricerca e sistemi di intelligenza artificiale, il passato rischia di restare permanentemente accessibile, incidendo sulle biografie individuali e ridefinendo i confini tra memoria, identità e libertà personale. Questo volume affronta il diritto all'oblio come una costellazione di tutele, più che come un diritto unitario: dalla protezione dei dati personali alla dignità della persona, dal diritto alla salute alle questioni identitarie e culturali, fino alle sfide poste dalla persistenza delle tracce digitali e dal funzionamento dei sistemi di apprendimento automatico. Attraverso un approccio interdisciplinare che intreccia diritto, semiotica e informatica, i contributi raccolti esplorano i molteplici volti dell'oblio nella società contemporanea.

ISBN 979-12-5510-430-8 (print)
ISBN 979-12-5510-391-2 (PDF)
ISBN 979-12-5510-396-7 (EPUB)
DOI 10.54103/milanoup.273



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO